Di Antonio Co[illegible]ni : Go


IIII Abauus Abauia 4
IIII Ꝓpatrũ Ꝓamita 5
III Proauus Proauia 3
IIII Pauũcũ. Ꝓmiteru 5
IIII Horũfi liusfilia 6
III Patrumagn. amita magna 4
II Auus Auia 2
III Auuc.ma grs mate ra mag 4
IIII Horum filiº filia 6
IIII Eorũnepo neptis 7
III Ppior so brinº ppi or sob 5
II Patruus Amita 3
I Pater Mater I
II Auunc. mrtere 3
III Ppior so brinº pro pior sob 5
IIII Eoru.de nepos ne ptis 7
IIII Eorũpna. pos.pnep 8
III Horũfi. lius filia 6
II Erpruiul ami.sopa uel amit 4
I Frater 2
I Soror 2
II Cõsobri. consobria 4
III Horũfi. lius fil. 6
IIII Eorũpn pos pnep 8
IIII Eorũden pos.nep. 7
III Horũfi. liusfilia 5
II Frisfi. liº fil. 3
I Filius filia I
II Sororis filiusfil 3
III Horũfi lius fil 5
IIII Eorũdẽ pos nep 7
IIII Horũne. Pos.nep. 6
III Fratris Nepos neptis 4
II Nepos Neptis 2
III Sororis nep.nep 4
IIII Horũne Pos nep 6
IIII Frispne pos pne 5
III Ꝓnepos Ꝓneptis 3
IIII Sororis neppne 5
IIII Abnepos Abneptis 4
Hæc Arbor con San gui ni ta tis.

IL LEGISTA
VERSIFICANTE
OVERO
L' ISTITUZIONI
CIVILI

Tradotti nel verso volgare

DAL

DOTT. D. ANTONINO ABB. GANINI

Della Terra d'Jatrinoli in Calabria Ultrà, olim Vicario Generale di Bitetto, indi d'Altamura, e finalmente della Diocesi di Cassano, Visitatore in quella di Mileto, e trà gl' Accademici Pericolanti Peloritani dell' Inclita Città di Messina nomato il Celere.

OPERA

DEDICATA

ALL'ILLUSTRISS. ED ECCELL. SIGNORE

F. D. MICHELE REGGIO
BRANCIFORTI

Cavaliere del Toson d'oro, e del Real Ordine di S. Gennaro, Commendatore di Guadalerza, e Paracuellos in quelli di Calatrava, e S. Giacomo, e di S. Martino di Bottigliera nella Religione di Malta, Priore nella medesima del Baliaggio di S. Gio: a Mare, Gentiluomo di Camera d'entrata di S. M. Cattolica, Consigliere di Stato, Capitan Generale delle Galere, e Comandante Generale delle forze Maritime di S. M. Siciliana.



IN NAPOLI MDCCLII.

NELLA STAMPERIA DI BENEDETTO GESSARI.

Con licenza de' Superiori.

ECCELL. SIGNORE.

ECHERA' forſe dell'ammirazione a V. E., che un Uomo incognito, qual io mi ſono, ardiſca alla fronte di un mio libro, che la traduzione delle *Civili Iſtituta*

nel verſo Italiano contiene, apponere il glorioſo ſuo nome; e riflettendoſi alla baſſezza dell'Auttore, e della compoſizione, che è adattata alla ſola Gioventù ſtudioſa, non già agli Eruditi Leggiſti, evidentemente per queſto verſo ſi ſcorge non eſſer ſenza fondamento l' ammirazione. Ma ove poi riflettaſi, che ogni Opera, ch' eſce alla luce, porta, qualunque ella ſia, in fronte il carattere di un qualche Perſonaggio, che o per la nobiltà de' Natali, o per le geſta Eroiche, o per le Cariche, che ſoſtiene, adornare la poſſa, proteggere, e farla degna di qualche ſtima; non vi sarà, chi poſſa, per aver io preſcelta la Perſona di V. E. per Mecenate, tacciarmi d'ardimentoſo; anzi non dee trovarſi, chi per tal rifleſſo lodar non piuttoſto mi debba.

Se

Se 'l Forte non è presidio del debbole: se 'l vile non è protetto dal Grande: se il men ragguardevole, da chi per ogni verso illustre si rende non è riguardato, non cade, non perisce, e sempre mai qual negletto si stima? Così le umili Viti al forte Olmo s' appoggiano, e fan dell' Uve: L' Elitropj al gran Pianeta si volgono, ed han la vita: La Luna, e gli Astri eziandio i lor raggi, e splendore dal medesimo ricevono, e se n' adornano. Nè senza gran ragione all' E. V. io fissata ho la mira, se in essa trovo, per compiere tutto ciò, che a me, ed all'Opera mia è manchevole, Lustro di nascita, che di Grandezza la freggia; singolarità di azioni, che fra ogni altro Grande ben la distingue; e cumulo d'onorevolissimi impieghi, che da ogni lato

di gloria la circonda, e di merito. E chi non commenda la ſua fedeltà verſo il Sovrano, nella difeſa, che in ogni tempo, ed occaſione impreſe, ed imprende de' Reggj dritti, e della Maeſtà Reale; or sbaragliando Eſerciti oſtili per mare, qual Generale delle forze Marittime di queſti due Regni; or diriggendo gli Accamcampamenti, e gli aſſalti delle Truppe di Terra qual Comandante Generale dell'armi, e ſempre con fortunato ſucceſſo; or mantenendo col poter Supremo di noſtro Vicerè con nommai veduta quiete, e tranquillità frà gli ondeggiamenti della perglioſa, memorabil guerra di Velletri, gli animi, e i cuori d' amendue le Sicilie nella divozione, ed oſſequio dovuto al noſtro Principe con applauſo univerſale delle

lin-

lingue, e penne nommen Nazionali, ch'eſtere, ed incognite, e con una laude, ed encomio del ſuo nome, che ſi è reſo eterno in tutti i ſecoli a venire. Se quindi alle Gran Famiglie Reggio, e Branciforti poniamo mente, qual Autore di chiaro grido non celebra nell'una, e nell'altra Sicilia d'entrambe l'Antichità, il Dominio, le Cariche onoratiſſime, i comandi nelle battaglie, i gradi nella Chieſa, i Letterati nell'Accademie, gl'Illuſtri Parentadi, le azioni Nobiliſſime, e ſingolari? Ma l'E.V. ſi pregia è vero, del nobil Sangue, e dell'antica Stirpe de' ſuoi Antenati, qual glorioſo rampollo di glorioſo ceppo, innalza più illuſtre non però il ſuo vanto dalle propie magnanime azioni, che da quelle degli Avi; ed aggiugnendo le propie glorie, e i propj trofei

fei a quelli de' Maggiori, si rende incomparabile fra gli Eroi del Cielo Partenopeo, il quale se nel Viceregnato la venerò da Superiore, da Tutelare, da Padre, la medesima stima, venerazione, ed ossequio tuttavia le conserva, se l'E. V. vedesi ancora continuare del Regno tutto la direzione, il patrocinio, l'ornamento, la custodia, la fortezza, e la sicurtà. Parlino per me con lingue eterne d'applauso le grandi Invenzioni del profondo dottissimo ingegno suo nell'erezzione del Porto formato presso la Darsena di codesta Capitale per sicurezza delle Navi estere, e Cittadine, che tutt'ora pericolavano, ed al presente sono nella tranquillità e ben sicure; nella situazione di una nuova spaziosa, e amenissima strada Reggia, che dallo mentovato Porto stendesi per

lun-

lungo tratto sulla ſpiaggia del Ma-
re ſino alla Fortezza del Real Ca-
ſtello del Carmine, e del celebre
Ponte della Maddalena, dove oggi
è la delizia, e'l paſſeggio della No-
biltà, nommeno che d' ogn'altro
Ceto di Perſone, quali tutte l'idea
del nobile induſtrioſo Inventore
commendano: nella coſtruzzione
d' ampjſſimo Recluſorio per i po-
veri, ed invalidi di queſto Regno,
con univerſale loda di una sì gran-
de opera di Pietà: e nella For-
mazione altresì di altro Porto ma-
gnifico, e ſicuro nella Reggia
Città di Barletta, che di ſua men-
te anch' è parto, e di ſue glorie
eccelſe perenne monumento, ed
immortale. Parlino per me le rag
guardevoli Commende all' E.V. il
guiderdone di ſue nobili fatiche
conferite, come è quella di Gu-
dalerza dell' Illuſtre Ordine di C-
la-

latrava, quella di Paracuellos dell' Ordine di S. Giacomo, quella di S. Martino di Bottigliera, e 'l Baliaggio di S. Gio: a mare nell'insigne Gerosolimitana Religione; Ordini, che tutti e tre distinguono con tai titoli, e ricompense il merito sublime del lor Campione. Parlino alla per fine per me l' Insegna del Toson d' oro, che freggia il petto di V. E, quella dell' Ordine di S. Gennaro, di cui l' hà insignita la Maestà del nostro Regnante; l' onore di Gentiluomo di Camera d'Entrata di S. M. Cattolica, e quello sovra gli altri d' intimo Consigliere di Stato, e Guerra in questo Regno, per tacere di ogn' altro suo preggio, e a tutto ciò ponendosi mente, mi si dia poi la taccia, se sono stato soverchiamente ardito al implorarne la protezione. E

chi

chi altro in vero può proteggere, ſe non chi naſce Grande? e chi altro mai ſa patrocinare, ſe non chi operò, ed opera ſovente da Grande? In vece dunque d'ammirarſi della mia ſcelta, ſi glorii piuttoſto l' E. V., che con ciò le do campo da eſſercitar ſua grandezza, e generoſità col proteggere. Punto non appariſce la baſſezza del preſente mio libro, qual ora è freggiato del nome di V. E., che col ſolo camparir ſulla carta fa ammutolire i Critici, incoraggiſce i Studioſi, e paſserà per la mano di eſſi, ſe non per il merito, che da se non ha, pel riſpetto almeno dovuto a un tanto Eroe. Ecco dunque umiliato all'E. V. col libro anche l'Autore; ſe la magnanimità del ſuo gran Cuore potrà laſciar di garantir l'uno, di pro-

teg-

tegger l' altro, lo facci pure; e degeneri dal ſuo nobiliſsimo naturale; mentre io implorando all' E. V. dall'Altiſſimo il complimento di ogni bramata Grandezza temporale, ed eterna, col più profondo oſsequio umilmente mi raſſegno

Di V. E.

Divotiſs. obligatiſs. Servidore oſſequioſiſs.
Antonino Ganini.



L' AUTORE A CHI LEGGE.

L'Aver promesso nell'edizione dell'Istituzioni Canoniche anche questa delle Civili, m' ha posto nell' obbligazione di attender la promessa, com' oggi fò, col far uscir alla luce il presente Volumetto; tanto più che non deve esser scompagnato l'un dall'altro Volume, essendo a chi studia la Giurisprudenza non men de' Canoni, che delle Leggi egualmente necessaria la cognizione. Siccome io dunque adempio ciò, ch' hò promesso, così riprotestandomi di quanto più in diffuso nella lettera a chi legge posta in fronte al Canonista versicante hò scritto, sì per animar la studiosa Gioventù a legger, e rilegger questi ristretti dell' uno, e l'altro dritto, sì per saper il

fine,

fine ; che a tradurli in queſto verſo mi ſpinſe, sì ancora per ſapere d'averli dati a luce ad uſo ſolo di chi imparar dee, non già di chi inſegna, altro non mi reſta di pregar il benevolo Leggitore, che facendo uſo dell'innata ſua benignità, ſcuſi, e non attribuiſca all'imperizia mia ciò, che incontra non confacovole all' erudito ſuo genio, ed alto ingegno, ma corregga da se quegl'errori, che ſparſi da paſſo in paſſo in tutta l' opera troverà, per l' aſſenza dell'Autore nell'atto di tirarſi i fogli d'eſſo Volume, eſſendo inevitabili gl' errori nelle ſtampe ; e ſnppliſca in fine corteſemente colla ſaggia prudenza ſua a quanto conoſcerà d'aver mancato forſe o l'Autor nello ſcrivere, o nel traſcrivere l'Impreſſore. Vivi felice.

DFLLE



DELLE

IMPERIALI ISTITUZIONI

PROEMIO.



L'Inclito Imperador Giustiniano,
Non pag'ormai di aver al grande Impero
D' Europa le Nazion rese soggette;
Onde chiamar si fè Goto, Alemanno,
German, Francese, Vandalo, Africano;
E all' Immortalità scritto il suo nome
Per i Trofei, per le Vittorie insigni;
L' Imperial Diadema essere volle
Non solo d' armi cinto, e ben difeso,
Ma di Leggi eziandio munito, e forte,
Perchè fusse sicuro in guerra, e in pace:
E 'l Principe Roman non di Potente
Soltanto, e di Guerrier sortisse il nome,
Ma di Pio, Religioso, e insiem di Giusto.
Dopo aver dunque ogni Nazion domata,
E resa ubbidiente a' suoi voleri;
E quelle Leggi, ch' eran pria confuse,
In aggevol maniera aver ridotte;
Più in oltre il suo pensier volle giugnesse,
E fu, che da' Volumi e molti, e grandi
Di tante Leggi un fior se ne carpisse,

E in Volumetto accolto, e pubblicato
D' Iſtituzioni Imperial col nome,
Di guida ormai ſerviſſe, e ſcorta, e lume
Alla ſtudioſa Gioventù, ch' ambiſce
Il Civil Dritto apprendere, e ſeguire;
Per non ſortir ne' primi ſtudj loro
Quella confuſion, quel ſmarrimento,
Che ha l'incauto nocchiero, ed imperito
Nel primo ingreſſo in mar, ſe moſſo il trova
Da' validi Aquiloni; onde i gran flutti
Or su innalzando, ora ſpingendo all'imo
Il mal concio Navilio, e i lin ſquarciando,
Attonito, ed eſsanime, e ſmarrito
Il rendon sì, che perde e forze, e ardire;
Non ſapendo in sì torbido Oceano,
Dove o come trovar ricovro, o ſcampo.
L' Iſtituzion preſenti ei dunque fece
Provido compilar da trè ſuoi ſavj,
Ed eruditi, e fidi Conſiglieri,
Teofilo, Doroteo, Triboniano;
E compilate già, viſte, e approvate
Lor diè col ſuo poter vigor di Legge.
L' Efficiente cauſa principale
Di queſte Iſtituzion Ceſare è dunque:
La Miniſterial li trè ſuddetti:
La Formale è quell' ordin, che ſi oſſerva
I Titoli in diſpor l' un dopo l' altro
Con ſucceſſion continuata, e vaga:
E la Material ciò, di che tratta
Ciaſcun libro di loro: E di Perſone
Tratta il primo, il ſecondo delle coſe,
D'Azioni il terzo, e'l quarto: E' la Finale,
Che non ſi perdan d' animo i Studenti,
Nel mare interminabil delle Leggi
Poſti alla prima; onde di norma, e via
Le noſtre Iſtituzion giovano ad eſſi.
Non al Codice dunque, o al Diggeſto,

Alle

Alle Novelle, o Autentico la mira
De' vostri studj sull'esordio sia;
A queste Istituzion l' occhio si aggiri;
In esse sud' il vostro ingegno, e mente,
Giovani studiosi, e quivi avrete
Del Diritto Civil breve un compendio,
Onde poi francamente ogni Volume
Potrete divorar. Con genio, e gusto
Prenda dunque in sua man ciascun di Voi
Del gran Giustinian l' Istituzioni;
Dal Gran Padre de' Lumi aita implori;
Sia nello studiar continuo, e attento,
Che con Cesare istesso avrà poi parte
Dell' ampio suo dominio nel Governo.
Intanto noi con il Divin presidio
Di mano in man vi guideremo al fine,
Dando principio ormai dal Titol primo.



TITOLO PRIMO:

Della Giustizia, e Jus.

E' La Giustizia una perenne, e soda *(a)*
Volontà, ed intenzion di far godere,
Quanto a ciascuno di ragion compete;
E in Umana dividesi, e Divina.
La Divina è immutabil, perchè regna
Nel Sommo Dio, che solo è Giusto, e Buono.
L'Umana ella è talor Commutativa,
Che l'Uguaglianza osserva ne'Contratti,
Ne' patti, convenzioni, e danni illati;
Talor Distributiva anche s'appella,
Quando senza lesion dà premj, e pene
Giusta i merti, o demeriti dell' Uomo;
E Legale tal volta ancor si noma,
Quand'ordina le parti, affin di dare
Alla Communità soccorso, e aita.
Il Jus è un Arte del dover, del giusto; *(b)*
O un Arte, che c'insegna di Giustizia
I precetti, e del giusto, e doveroso;
Della qual'arte la notizia appellasi
Con vocabol comun Giurisprudenza,
E così essa il Testo diffinisce:
E' la Giurisprudenza una notizia,
Per quanto ad Uom permettesi, di cose
E divine, ed umane *(c)*; ed è una scienza,
Che 'l giusto sà distinguer dall' ingiusto.
Or ciò premesso *(d)*; a non confonder tosto

Per

(a) *Text. hìc in princ.*
(b) *L. 1. §. 1. D. hoc tit.*
(c) §. *Jurisprudentia.*
(d) *His igitur.*

Per lunga, e dubbia ſtrada i Giovanetti;
O per la moltitudin delle coſe
Diſſanimarli a ſtudiar tal ſcienza;
L' introduce pian pian Giuſtiniano
Del Jus civile alla notizia piena.
E pria lor fà ſaper, quant' i precetti
Sian della Legge; e tre n' aſſegna appunto;
Vivere oneſtamente; altrui non fare
Leſione; e a ciaſcun dar quel, che è ſuo (a),
Come il dover, come Giuſtizia il vuole.
Poſcia divide in Pubblico, e in Privato (b)
Il Jus civile; e Pubblico s' appella,
Ciò che al pubblico ben ſerve e conviene;
E quel, che ſpetta a ſingolar Perſone,
Jus privato ſi dice. Or perchè tutto
Raccolto è il Jus privato da tre generi
Di precetti, e ſon queſti; I naturali;
Quei del Jus delle Genti; ed i Civili;
D' eſſi tre perciò Noi quì trattaremo.

TITOLO II.

Del Jus Naturale, delle Genti, e del Civile.

JUs Natural primario è quello appunto,
Che a tutti gli Animal Natura inſegna, (c)
Come è: La congiunzion del maſchio, e femmina
Il generar: l' alimentare i Figli:
Coſe comuni a' Rettili, a' Quadrupedi,
A' Terreſtri, a' Marini, ed a' Volatili:
Onde jus quì s' intende quell' iſtinto,

(a) §. *Juris præcepta.*
(b) §. *Hujus ſtudii.*
(c) §. *Jus Naturale.*

Che a qualunque Animal Natura detta;
Non già la Legge, la ragion, il dritto,
Come nel Titol primo il jus s'intende.
Jus secondario Natural; che ancora (*a*)
Delle Genti appellar si suol primario;
E' quel, che sia comune alla Natura
Uman soltanto; e quindi Uomo qualunque
Di qualunque Nazione, o lingua, o clima,
D' istinto tal naturalmente è in parte:
E così ciascun Uom; sia falso, o vero;
Conosce un Dio, il teme anche, e l' adora:
Venera i Genitor, rispetta, ed ama:
Conosce un Capo, che lo regge, e guida,
E comanda, e gastiga; ed ei lo teme,
L' ubbidisce, e l' onora: ama chi l'ama:
A chi 'l soccorre mostra obbligazione;
E contro l' offensor difesa imprende.
Jus delle Genti secondario è, quanto
Da loro stesse è stato prefinito
Per ben regger in pace, e quiete i Popoli:
Ed è tal de' Reami il jus diviso;
Le pene imposte a' malfattor; le guerre;
Schiavitù; prigionie contro Natura,
Per cui nasce ciascuno in libertate;
Le vendite; le compre; affitti; e pegni
Con quanti altri vi son Contratti al mondo.
Or così cominciò questo *Jus Gentium*.
Ne' primi tempi e prima età del Mondo
Vivevasi in comune, ed era tuo
Quanto il tuo piè calcava; poi col tempo
Per qualche rissa, che sortir solea,
Si divisero i Campi, e i Territorj,
Gli Stati, e i Regni, le Città, e Castelli,
E contro i Violator dell' altrui dritto

Nac-

(a) *Jus autem cum seqq.*

Nacquer le pene, e quindi ancor le guerre.
Or di guerra trattando, è in varie guise:
Altra è Pubblica, e intimasi tra' Reggi:
Altra Privata, ed è tra' Cittadini.
Lecita è, quando alcun tenta difendersi; (*a*)
Ma se è offensiva, illecita si appella.
Giusta è contro i nimici della Fede;
Ingiusta è senza causa tra' Cattolici. (*b*)
Dalla Guerra a sortir le prigionie,
Le schiavitù, gli ostaggi incominciaro.
E perchè naturale obbligazione,
E istinto natural esser dicemmo,
i Figli generar, e alimentare;
Diremo in brieve quì ciò, che comprendesi
Sotto tal nome d'alimenti; e appunto
Vitto, vestito, e abitazion dinota,
Con quanto altro bisogna all' Uom per vivere (*c*)
Sano, e comodo al par degli altri Eguali;
Onde tutte tai cose i Padri devono
Somministrare a loro figli, o siano
Naturali e legitimi, o sol tanto
Naturali; sebben non forzi il dritto
I Genitori gli alimenti a dare
A' figli spurj, ovvero adulterini,
Sagrilegi, nefarj, incestuosi;
Ma dee pel Jus Canonico, e in coscienza, (*d*)
E per lo Jus, che è naturale ancora,
Quanti alcun generò, tanti nudrire;
Perchè degl' illegitimi, e legitimi
Distinzione non fà giamai Natura;

Figli

(a) *Cap. 1. de homic. in 6.*

(b) *Bartol. in l. hostes, D. de capt.*

(c) *L. legatis alimentis D. de alimentis & cibariis legatis.*

(d) *Cap. cum non haberet Extr. de eo, qui nupsit in mat. quam polluit per adult.*

Figli essendo ugualmente e li uni, e li altri (*a*)
Limatato è un tal obbligo alle fiate;
Ed è, se sono i figli ingrati, ed empj (*b*),
Che perdono il rispetto a' Genitori;
Purchè non fussero in bisogno estremo;
O se il Padre tanto à, che a se sol basti (*c*)
Parcamente pel vitto necessario:
O se son ricchi i figli; o professione (*d*)
Fanno lucrosa, che può darl' il vitto;
O se il Padre comprò loro un Uffizio (*e*),
Da cui ricavan ben loro alimenti.
I Figli emancipati anche si denno (*f*)
In estremo bisogno alimentare,
Tuttocchè la lor parte an dissipata;
Come pure i banditi in caso tale: (*g*)
Purchè non sian costor sperimentati
Della Fè, della Patria traditori.
Non son tenute poi le Genitrici, (*h*)
Se non mancando il Padre, e'l Paterno Avo,
Alimentare il figli; e in lor difetto
Anche un ricco fratello astretto viene (*i*)
Il povero a nudrir; come è tenuto
Le Sorelle dotar del Padre in vece (*k*).
E' scambievol però l'obbligazione,
Che hanno i figli co' mendici Padri; (*l*)
Anzi

(a) *Auth. licet C. de natural. liberis.*
(b) *L.* 1. §. *item Judex D. de liber. agnoscen.*
(c) *L. pen. D. de lib. agnoscen.*
(d) *L. si quis a liberis* §. 1. *D. de lib. agn.*
(e) *Alex. in l. alimenta D. de alim. leg.*
(f) *L.* 1. *de lib. agnoscen.*
(g) *L. quidam sunt D. de pœnis.*
(h) *L. non quemadmodum D. de lib. ag.*
(i) *L.* 4. *D. ubi pupillus educari debet.*
(k) *L. neque mater C. de Jure dotium.*
(l) *L. fin.* §. *ipsum C. de bon. quæ liber.*

Anzi se Cajo à Genitori, e Figli,
E tutti sono nel bisogno estremo,
A chi l' essere dielli, è più tenuto:
E benchè scenda, non ascend' Amore,
E s' aman più li figli, che li Padri;
Non da questo si regolano le cose
D' alimenti in materia, ma soltanto
Dall' obbligo maggior, che a talun s' abbia.
Il Jus civil è quel, ch' ogni Cittade (*a*)
Capo di molte à stabilito, e fisso
Per regola total del suo governo:
Come fù quel de' Greci, ch'ebbe Auttori
Solon, Dragon, Licurgo, e parecchi altri;
Come fù quel di Roma, che da Romolo,
E da Numa Pompilio origin trasse:
E questo anche dividesi in Comune,
A' quanti vivon nel Romano Impero;
Ed in Municipale, il qual compete
A' soli Abitator d' una Cittade,
O, se si estende più, d' un Regno intero.
Or tutto il Jus, o Legge si divide
In scritto, ed in non scritto. Il scritto tiene
Sei parti, e son: La Legge: I Plebiscitì:
Il Senatusconsulto: *Regum Placita*:
Gli Editti de' Pretori: e le Risposte
De' Prudenti Leggisti. Or siam dal primo.
Legge si noma ciò, che decretava (*b*)
D' unanime consenso il Roman Popolo,
Dal Consol convocato col precone,
Quando un caso accadea, che non scorgevasi
Nelle dodeci Tavole compreso;
E questa Popolar decisione
Legge nomossi, e tutti anche obbligava

E

(a) §. *sed Jus quidem civile.*
(b) §. *Lex est.*

E Patrizj, e Plebbej; perchè di Popolo
Nel nome si comprendon li uni, e li altri;
Ma nel nome di Plebbe i sol Plebbej.
Plebisciti s'appellan quelle Leggi,
Che la Plebbe Romulea, stata un tempo
Da' Patrizj divisa, in sù del monte
Avertino ordinò: quai leggi allora
Sol la Plebbe stringean all'osservanza:
Poscia le Parti conciliando Ortensio,
E riuniti i Plebbej colli Patrizj,
L'osservavano tutti al par di Legge.
Il Senatusconsulto è quello appunto, (*a*)
Che dal Roman Senato era deciso,
Ed obbligava ognun senza eccezzione:
Perchè cresciuta la Romulea Gente
In modo tal, che non scorgeasi luogo
Di sì gran moltitudine capace;
Eletti furo i Senator, che in vece
Di quel gran Popolaccio, in occorenza,
Di caso mai sortito, decidessero.
Regum placita son degl' Imperanti (*b*)
L'alme Costituzion, Decreti, Editti:
Perchè già fastidito il Roman Popolo
D' unirsi, per decidere ogni volta,
Il Caso o quistion omai seguita;
Tutto il suo jus, e facoltà concesse
Al solo Imperadore, al di cui cenno
Soggiacea ciascheduno, ed ubbidiva.
Egli se rispondeva, affin d'imporre
Fine alle liti, tal risposta ella era
D'altre simil a decidere la norma:
Le sue Costituzion, Decreti, Editti
S'erano General, tutti obligavano:

Se

(a) §. *Senatusconsultum*.
(b) §. *Sed & quod Principi*.

Se perſonali, le perſone in eſſi
Nominate, e non altre comprendeano;
E a queſte o concedean l' eſenzione,
O condonavan qualche pena impoſta,
O con cuor liberal davano ajta;
Onde queſti ſi appellan Privileggj.
Editti de' Pretori eran chiamati (a)
Quei ſtatuti, che i due Pretor Romani
Urbano, e Pellegrino a luce davano:
Perchè il Popol veſſato dalle Guerre
De' ſuoi intimi iſteſſi, eleſſe due
Che giuſta le ſue leggi amminiſtraſſero
All' Eſteri giuſtizia, e a' Cittadini.
Ma poi crebbe il jus loro, e facean Leggi;
Anzi in fin crebbe tanto, che ſoleano
Delle ſevere, ed invecchiate Leggi
Moderar la Tirannide, e 'l rigore.
Or queſti loro Editti in bianco muro,
Per ravviſarli il Popolo, e approvarli,
Affigger ſi ſolean: d' ond' ebbe il nome
Album Prætoris quel Parete bianco:
Ma perchè s' era ampliato il lor potere
Oltre modo, a tal fin reggean un anno.
Un anno ancor duravano gli Editti,
Che gli Edili Curuli allor facevano
Per porre in ordin le Muraglie, e ſtrade
Delle pubbliche piazze, ed edifizj.
Un tal Magiſtrato avea la cura
De' Venali Giumenti, e degli Schiavi;
E modo di tener le Fere in freno,
Per non dar nocumento a chi paſſava:
E queſto ogni anno ancor ſolea mutarſi.
Riſpoſte infin ſi dicon de' Prudenti (b)

Le

(a) §. *Prætorum quoque*.
(b) §. *Reſponſa Prudentum*.

Le Consulte di quelli, a cui tal credito
Per la perizia, e scienza loro avevano
L'Imperador, che ad ogni lor risposta
Davon forza e vigor di Legge scritta.
Le Leggi poi non scritte oggi si chiamano (a)
L' Uso, lo Stile, e ancor la Consuetudine,
Che hanno forza di Legge. Sian dello Stile
Per esempio quei Riti, ch'oggi osserva
La Gran Corte in Partenope. L' Usanza
Vien da certi atti sì frequenti, e soliti
D'alcuni, ch'alla fin qual legge osservansi;
E tai son gli Usi di Capuano, e Nido;
Sedili, che hanno varj usi, e diversi
Da qualunque Sedil Partenopeo.
Consuetudine è detta un jus Civile
Dal Popolo introdotto per lungo uso,
A fine d'osservar qual altra legge
Ciò, che gli aggrada; onde allo spesso avviene;
Che le Leggi deroga, e rende invalide;
Come nel Jus Canonico si è detto.
Che sia scritto, e non scritto il jus civile, (b)
Provien dalli costumi Ateniesi,
E Lacedemoni; essendone il motivo,
Perchè i Primi ben scritte avean le Leggi,
I secondi in memoria ritenevano
Ciò, che dovean qual Legge essi osservare;
Quindi i Legati, che i Roman mandaro
In numero di diece in Grecia, e Sparta;
Dalli Greci le scritte, e le non scritte
Da' Spartani trascrissero, e l' uniro
Formando diece Tavole, alle quali
Giunte poscia altre due, che contenevano
Le Leggi da' medesimi Romani
Fatte

(a) §. *Sine scripto*.
(b) §. *Et non ineleganter*.

Fatte in diversi tempi, e varj casi,
Come sopra s'è detto; tutte unite
Delle dodeci Tavole la legge
Nominar, e citar si è cominciata.
Or il jus Natural, c'insegna il Testo (*a*),
Non potersi annullar, sempr' esser tale,
Qual Natura dettollo a i bruti, e all'Uomo;
E sol può limitarsi, come accade
Nell'union del maschio colla femmina,
Che si proibisce in certi gradi, e luoghi;
Ma non in tutto, essendo naturale.
Il Civil non così, perchè si muta,
O col tacito assenso della Gente,
Qual con atti contrarj, ed iterati
Per lungo tempo fà la consuetudine,
Che la Legge primiera e toglie, e annulla;
O per nuova altra legge, che vien fatta.
Or ciò notato, il Gran Giustiniano (*b*);
Perchè tutto consiste il Jus Civile
Nelle Persone, Cose, ed Azioni;
Di Persone, di Cose, e Azioni
Discorrer vuole. Ed eccoci dal Primo.

TITOLO III.

Del Jus, o sia Stato e Condizione delle Persone.

TUtte del mondo le Persone o sono (*c*)
Libere, ovvero a schiavitù soggette.
La Libertà si definisce appunto: (*d*)

E'

(a) §. *Sed naturalia*.
(b) §. *Omne autem*.
(c) *Text. in princ. tit.*
(d) §. *Et libertas quidem*.

E' un jus, o facoltà dalla Natura
Data all' Uomo di far ciò, che l' aggrada,
Eccetto quel, che vengali vietato
Dall' altrui forza, ovver da giusta Legge.
La servitù all' incontro è certa usanza (*a*)
Uscita dal *Jus Gentium*, per cui l' Uomo
Libero, schiavo sia contro Natura.
Servi adunque si appellano gli Schiavi
Dal verbo *Servo*, giacchè quanti in guerra
Restavan prigionier, si conservavano
Vivi, affin di servire a' Vincitori:
Indi nomar soleansi anche Mancipj,
Perchè *con mano presi* erano in guerra,
E vender li soleano i maggior Duci.
Oggi tra' Cristian se siegue guerra,
Son prigionier, non Schiavi quei, che in mano
Restan de' Vincitor, e mai si vendono.
E' Servo un Uom per tre cagioni, e sono: (*b*)
O perchè nasce da una madre Ancella:
O perchè in guerra è fatto prigioniere:
O perchè da se stesso per danaro
La cara libertà vende, e baratta
Un Uom, che ha pien giudizio, e quattro lustri.
Il primo modo è natural: discende
Il secondo dal Jus detto Gentile:
Il Terzo dal Civil. Nota il divario
Trà Servo, e Servitor, che i Latin dicono
Famulo; perchè quel non è Padrone
Della sua libertà, come lo è questo,
Il qual loca al Padron sol le fatiche.
La condizion sempre una è delli Servi, (*c*)
Benchè l' uffizj sian varj, e diversi,

Ma

(a) §. *Servitus autem*.
(b) §. *Servi autem*.
(c) §. *In Servorum conditione*.

Ma diversa è de' liberi; perch' essi
O furon sempre liberi, e d' ingenui
Hanno il nome; o fur Servi, e poscia liberi,
E Libertini allor soglion chiamarsi.

TITOLO IV.

Degl' Ingenui.

INgenuo è quel, che dacchè nacque, è libero,
Comunque siano i Genitori, o entrambi (*a*)
Ingenui, o libertini entrambi; ovvero
Ingenuo l' uno, e l' altro libertino:
Perchè, se nasce l' Uom da Madre libera,
Avvegnacchè sia Servo il Genitore,
Libero nasce: Il parto siegue il Ventre.
E se incerto sia il Padre, ancora ingenuo
Nasce il parto, qualor la Madre è libera.
Basta insomma per dirsi ingenuo un Uomo,
Che libera sua Madre stata sia
O nel di lui concepimento, o parto,
O nel tempo trà questo, ed il primiero.
Dal Padre trae la nobiltà del sangue,
Lo stato, o condizion sol dalla Madre.
C' insegna il Testo, esser ingenuo ancora
Un, che libero nato, e fatto Servo,
Indi alla prima libertà ritorna;
Perchè non reca pregiudizio al nascere
La servitù, cui, dopo nato, incorse,
E da cui già si trova or manumesso.

TI-

(a) *Text. in tot. hoc tit.*

TITOLO V.

De' Libertini.

LIbertino è colui, che già fù Servo (*a*)
O per nafcita, o vendita fpontanea;
O perchè prefo da' nemici in guerra,
Alla fua libertà pofcia fù refo.
Egli non altro è il manumetter dunque,
Che un liberar dalla tua mano, e dritto
Quel Servo, ch' era al tuo poter foggetto.
Tale manumiffion dal Jus Gentile,
Come la fchiavitù, fortì il Natale;
Perchè naturalmente una fol era
La condizion degli Uomini, e nafceva
Libero cadaun; poi dal *Jus Gentium*
Tre condizioni d' Uomini fortiro:
Li liberi, li Servi, e i Libertini.
La manumiffion far fi folea (*b*)
O per Coftituzioni fagre in Chiefa
Del Prelato in prefenza: o trà gli amici:
O per lettera, in cui ciò s' efprimea;
O per *Vendetta*, quando al Servo davafi
Dal Pretor, *coram quo* manumettevafi,
Di verga un colpo in tefta, per memoria
Della già avuta libertate: o in fine
Per via di Teftamento, liberandoli
Direttamente; o dando a chi era erede
L' ordin di liberarli: o i Servi fteffi
Iftituendo eredi, perchè allora
Libertà confeguivan; effendo affurdo

L'effe-

(a) *Text. hìc in princ. tit.*
(b) §. *Multis autem modis.*

L'esser erede alcun, mentre che è servo.
Gli Amici, avanti a cui manumettevasi
Esser cinque doveano; e cinque ancora
Soscritti, se per Lettera avveniva.
Libertade anche aver solean i servi,
Se vendicavan del Padron la morte;
O nefarj accusavan Delinguenti;
Nè manumetter può, fuor che'l Padrone (*a*).
Trè specie anch' eran pria di Libertini (*b*).
Talun diceasi Cittadin Romano,
Perchè avea libertà piena, e perfetta,
Niente men, ch'un ingenuo Cittadino.
Talun Latin diceasi, e non potea
Tutto far, che faceano i Cittadini;
Onde sua libertà total non era.
Alcun'altri diceansi Deditizj,
E molto meno avevan, che i Latini
Di libertade, e mal era il lor Stato:
Quindi mosso a pietà d'entrambi loro
Giustiniano, e l'uni, e gli altri tolse,
E quanti ogni Padron manumettea,
Tanti liberi appien essere volle.
Manumetter si ponno in ogni luogo,
E in ogni tempo i Servi, o che passasse
Il Pretor, o'l Proconsole; o che nel bagno,
Nella Piazza, in Teatro, o in Curia fusse:
Se da Giuriddizion sorge un tal atto,
Che volontaria, e libera si appella.

B TI-

(a) §. *Servi verò a Dominis*.
(b) §. *Libertinorum autem*.

TITOLO VI.

Per quali cause non lice manumettere.

CErta Legge Elia Senzia nominata (*a*);
Perchè fatta nel tempo, ch' eran Consoli
Sesto Elio, e Cajo Senzio Saturnino;
Ordina, e vuole non doversi i Servi
In fraude liberar de'Creditori;
Onde tal libertà nulla dichiara.
Ma permette tal Legge ad un, che fusse (*b*)
Inabile a pagar, lasciare il servo
Nel Testamento, o Codicillo Erede
Di tutto il suo, purch' abbia libertade:
Non dee però nel detto Testamento
Esservi Coerede; o se vi fusse,
Che non voglia, o non possa esser Erede:
E ciò fece tal legge, affinchè i poveri;
Di cui l'eredità ciascun ripudia
Per i gran pesi; il necessario Erede
Avesser per lo meno, il qual pagasse
I loro Creditori, o non pagando
All'incanto esponesse il loro Avere,
Con infamia di lui, che è il possessore,
E non già de' Padron, che son difunti.
Anzi se libertà neppur esprime (*c*),
Voler dare al suo servo il Testatore
Padron; o che sia povero, e impotente
A soddisfare a' Creditori; o ricco;
Semprecch' erede il vuol, libero il vuole:
E basta istituirlo, che con questo
Acquista libertà, senza che esprimasi.

Ma

(a) *Text. in princ. tit.*
(b) §. *Licet autem*
(c) §. *Idemque.*

Ma se più servi avesse, e tutti eredi,
Per tutti liberare, istituisse,
Nè tutti allor son liberi, nè eredi,
Ma uno solo di lor, e quegli appunto
Che è di prezzo minor, perchè minore
Pregiudizio si reca a' Creditori.
Dicesi in fraude manumetter quello (a),
Che, quando manumette, è già impotente
Di soddisfare i debiti; e colui,
Ch' impotente si fà col manumettere;
O quando chiaro appar, che vuol fraudarli.
In somma allor si proibisce affatto
Dar libertade, quando assiem concorre
Il Voler di frodare, e già di fatto
Per soddisfar non bastano li beni.
Vuole osservato ancor detta Elia Legge (*b*),
Che'l Minor d'anni venti allora possa
Manumetter un servo, quando in Corte
Di manumetter giusta causa ei pruovi:
Qual causa dal Minor provata appieno (*c*),
Vale la libertà, sia giusta, o falsa:
E quando per lo modo di *Vendetta*
Lo manumette avanti del Pretore,
Questi battendol colla verga in capo.
Or le cause, per cui può manumettere (*d*)
Un Minor d'anni venti, appunto sono:
Se avesse in servitù Padre, Fratelli,
Madre, Sorelle, Figli, Ajo, Nudrice,
Alunni, Collattanei, ovver Pedanti,
Che tutti liberar puote sovente:
O un Servo avesse d'anni sette e dieci,
Che suo Procurator crear volesse:

(a) §. *In fraudem autem*.
(b) §. *Eâdem lege*.
(c) §. *Semel autem*.
(d) §. *Justæ autem*.

O qualche Ancella, e la volesse in Sposa;
Purchè fra mesi sei faccia le nozze.
Giustinian però, perchè indecenza (*a*)
Sembrava, ch'un Garzon d'anni quattordeci
Testar potesse, e non libertà dare
Al suo servo; riconfermò la Legge;
E volle, che dopo gli anni dieci e sette
Manumettesse ed uno, e quanti voglia.
Oggi bastan però gli anni quattordeci (*b*)
Così a testar, che a dar la libertade.

TITOLO VII.

Della Legge Fusia Caninia abolita.

ERavi non men empia un altra Legge,
Detta Fusia Caninia, dal suo Auttore (*c*)
Fusio Gallo Caninio nominata;
Ed ordinava, in Testamento alcuni
Potersi liberar, non tutti i Servi.
Oggi è tolta però. Si posson tutti
In vita, e in morte i Servi manumettere,
Escluso sol de' Creditori il danno,
Purchè pubere fusse il lor Padrone.

TITOLO VIII.

Di quei, che son di sua, o altrui potestà.

SI divide eziandio delle Persone (*d*)
Lo Stato in quelle, che son di lor ragione;
Cioè

(a) *Cum ergò certus modus.*
(b) §. 1. *auth. ut Sponsal. largitas.*
(c) *Tex. tot. hoc tit.*
(d) *Tex. in princ. tit.*

Cioè che di niun ſono ſoggette;
Ed in quelle, che ſon ſoggette altrui.
La Poteſtà di tre maniere trovo (*a*):
Riverenziale, che à su Frati 'l Priore,
Sù i Monaci l' Abate ne' Clauſtrali,
E ſopra de' diſcepoli il Maeſtro:
Oneroſa, ed è quella che à il Tutore
Sù i pupilli; e minori il Curatore.
Subjectiva appellar ſi ſuol la Terza,
Che à ſulla Moglie l' Uom, ſul figlio il Padre,
E ſopra de' ſuoi Servi ogni Padrone.
In poteſtate dunque i Servi ſono (*b*)
De' lor Padroni: e queſta ebbe principio
Dal Dritto delle Genti, e sì grand' era,
Ch' anche a morte poteano i Servi dare;
Ed avea il Padron del Servo i lucri.
Oggi i lucri ſol hanno, ma impuniti
Non ſon, ſe lor dan morte; anzi neppure
Contro eſſi incrudelir lor vien permeſſo.
Quindi ne' tempi andati quegli Schiavi,
Ch' erano malmenati, e molto oppreſſi
Da' lor Padroni, ricorrendo al Tempio,
O alla Statua del Principe, ſottratti
Venian dal giogo de' Padron crudeli,
Quali a venderli ad altri eran coſtretti,
E con patto, che fuſſero men fieri
I nuovi Comprator verſo di quelli.
Eccetto dunque Servi, Figli, e Mogli,
Militari, Minor, Frati, e Pupilli,
E ſimil; gli altri ſon di ſua ragione,
Nè all' altrui poteſtà vivon ſoggetti,
Ma ſon del ſuo voler Veri Signori.

(a) *Gloſ. in* §. *rurſus de action.*
(b) §. *In poteſtate cum ſeqq.*

TITOLO IX.

Della Paterna Poteſtà.

SOno in poter de' Genitori adunque (*a*)
Quei legitimi parti, e naturali,
Che da nozze legitime ſon nati.
Una tal poteſtà de' Genitori
E' un proprio jus de' Cittadini Romani (*b*),
Perchè non l'han così l' altre Nazioni.
Anzi non ſolo i figli tuoi in potere
Tuo ſon, ma di tuo figlio anche li parti,
E i tuoi nipoti, e pronipoti, e quanti
Il carattere avran di tua famiglia.
Non ſon però ſoggetti a te quei figli,
Che dalla figlia tua ſon dati a luce,
Perchè ſoggetti a quel, la cui famiglia
Sieguon per linea maſcolina, e ſangue.
Or di tal Patria Poteſtà gli effetti
Son molti: e'l Primo ſi è, che quanti Acquiſti
Pria facevano i Figli, eran del Padre:
Oggi vi è diſtinzion di più peculj,
Che il Figlio può acquiſtar: Ed è Caſtrenſe
Il primo, e ſuol comprender, quanto acquiſta
Il Figlio in guerra, che a ſe ſteſſo lucra.
Quaſi Caſtrenſe è l' altro, ed è Acquiſto,
Che fà da' ſtudj, ed arti liberali,
Che pur tutto è del Figlio. Il Terzo nomaſi
Avventizio, e comprende i ſoli Acquiſti
O fortuiti del Figlio, o i ben materni,
O delli Conſanguinei della Madre;
In cui la proprietà ſol è del Figlio,
L' uſofrutto è del Padre. Il Quarto appellaſi
Pro-

(a) *Tex. in princ. tit.*
(b) *Jus autem cum ſeqq.*

Profettizio peculio, e quel s'intende,
Quanto acquiſtano i Figli del ſol Padre
A riguardo, o de' ſuoi Congiunti ; e in queſto
Proprietà tien il Padre, e l'uſofrutto .
Della Paterna Poteſtà il ſecondo (*a*)
Effetto ſi è , che puote il Padre battere,
Sgridar, corregger, caſtigare i Figli,
Se inobedienti ſon e temerarj,
Anzi gli Antichi potean darli a morte.
Terzo, che 'l Figlio de' paterni beni
Al dominio ſuccede, e all'uſofrutto ,
Non già per atto nuovo di poſſeſſo (*b*),
Ma per continuazion di quel, ch' aveva.
Quarto, invano permette un Padre al Figlio
Di famiglia teſtar , che teſta invano;
Eſſendo affatto nullo il Teſtamento (*c*).
Quinto, il Padre irritar può de' ſuoi Figli
Impuberi ogni Voto, ch'abbian fatto
Senza il ſuo aſſenſo: e anche delli Puberi
Que' Voti ſol, ch' a lui dan pregiudizio:
Onde è cautela a i Figli, nel far Voti
Sempre del Padre lor chieder l'aſſenſo.

TITOLO X.

Delle Nozze.

SOno le Nozze, ovvero il Matrimonio (*d*)
D'un Maſchio, e di una femmina Unione
Vitalizia. Si fan pria delle nozze
I Sponſali, *à ſpondendo* così detti,

B 4 Perchè

(a) *L.* 1. *C. de emendat. propinquorum.*
(b) *L. in ſuis ff. de liber. & poſth.*
(c) §. 1. *Quibus non eſt perm. fac. teſt.*
(d) *Tex. in princ. tit. præced.*

Perchè Promesse son fatte da i Sposi (*a*)
Delle nozze tra essi contraende:
E come per le nozze si richiede,
Che siano giunti a pubertà gli Sposi (*b*);
Cioè all' anno quartodecimo compiuto
I Maschi, ed al duodecimo le Donne;
Così per i Sponsali uopo è il settennio (*c*).
Diconsi Nozze *a nubo*, che velare
Significa, perchè velate andavano
Le Spose anticamente; ed *in capillis*
Le Vergini, cioè senz' alcun velo.
S' appellan pur le Nozze matrimonio,
Quasi sian *matris munium*; perchè uffizio
E' della Madre dar a luce i parti,
E pascerli col latte, ed allevarli.
Principian dunque da' Sponsal le Nozze,
Si adempion col consenso, e si compiscono
Coll' union de' corpi d' ambo i Sposi:
Nè 'l consenso uopo fa de' Genitori,
Per validarsi il nuzzial contratto
De' Figli, come quì richiede il Testo:
Perchè così decise il Jus Canonico (*d*),
A cui spettan le cause delle Nozze,
Quando s' alterca, se son nulle, o valide.
Non tra tutti però stan ben le Nozze,
Essendo tra' Parenti esse vietate.
Quindi trè sorti abbiam di Parentela;
Spirituale è l' una, e si contrae
Col conferir la Cresima, e'l Battesmo,
O col tener chi si battezza, ed unge
Col Sagro Crisma: Ed è tral Collatore,
Ed

(a) *L. fin. C. de Sponsal.*
(b) *Tex. in princ. huj. tit.*
(c) *Cap.* 1. *de Sponsal. in 6.*
(d) *Trid. sess.*24. *de reform. cap.* 1.

Ed il fanciul col suo Padre, e Madre;
Come pur tral Padrino, e i tre già detti,
Tra cui nozze contraere non si ponno.
Un'altra è Naturale, e si divide
In trè linee, Ascendente, Discendente,
E Trasversale. Nelle linee prime
Tra' Padri, Avi, Proavi, e pur Bisavi,
Figli, nipoti, pronipoti, ed altri
In infinito vietansi le Nozze;
Perchè Ascendenti, e Discendenti sono.
Tralli Collaterali, come a dire (*a*)
Tra' Fratelli, Sorelle, e Figli loro,
Loro Nipoti, Pronipoti e appresso,
Si vietano le nozze in quattro gradi,
Non computati giusta il jus Civile,
Che ogni Persona fà distinto un grado
Ma giusta il Jus Canonico, che forma
Di due persone un grado: ecco l'Esemplo.
Tizio, e Cajo fratelli in primo grado
Son per i Canonisti trasversale;
I di lor figli, e figlie nel secondo;
I lor nipoti in terzo; e i pronipoti
In quarto grado; e pure civilmente
Questo quarto sarebbe il grado ottavo.
Nel primo grado della linea retta;
Che è impedimento naturale invero;
Dispensare non puote affatto il Papa;
Nè della trasversal nel grado primo,
Che il fratello e Sorella assiem sian Sposi.
Nel secondo di questa infra i Sovrani
Dispensa *ex causa*: ma nel terzo, e quarto
Pur con altri dispensa, se à motivo.
La Terza Parentela è la legale,
Che ha dall' Adozion nasce e diriva:
Onde trà gli Ascendenti, e Discendenti;

Cioè

(a) §. *inter eas quoq.*

Cioè Padri adottanti, ed Adottate (*a*)
Si vietano le Nozze in infinito,
O ch' Adozione duri, o che si scioglia
Coll' emancipazion dell' Adottiva.
In linea trasversale è proibito
Il primo grado solo, e ciò durando
Ancora l'Adozion; ma se è finita,
Neppure il primo grado allor si vieta.
Vietasi pur, che un Zio colla Nipote,
O Pronipote, o simile contragga;
Perchè il Zio quasi Padre è riputato:
Ma non negli adottivi, in cui ben lice.
Colla Zia parimente, che è Sorella (*b*)
Del Padre, o Avo tuo ti è pur negato
Nozze contrarre; o sia ella adottiva,
O naturale, perchè tutti di una
Famiglia hanno il cognome. Similmente
Non puoi colla Sorella di tua Madre,
Nè con quella dell' Ava tua Materna
Far matrimonio, s' elle naturali,
E legitime son: Puoi, se adottive,
Semprechè il primo grado è già finito.
Vi ha pur l'Affinità, che Nozze vieta
Insino al quarto grado, se proviene
Da legame nuzzial; sino al secondo,
Se da copula illecita diriva:
Onde se Cajo ebbe Pompea per sposa;
E consumate o nò le Nozze avessero;
Vedova rimanendo, niun parente
Del già difunto Cajo in fino al quarto
Grado è padron di contrattar con lei;
Nè quelle di Pompea, questa morendo,
Aver Cajo per sposo. Così avendo
Sejo la Concubina, i suoi parenti

Sino

(a) *Dict.* §. *ergo in fine*.
(b) §. *Item amitam*.

Sino al grado secondo esclusi sono
Di contrattar con lei; come le sue
Consanguinee a trattar Nozze con Sejo.
I gradi tali son d' affinitate,
Quali di sangue: onde se tu con Tullia
Consanguinei già siete in primo grado,
In primo grado ancor sei col marito
D' affinità: Così negli altri osserva.
Un altro impedimento anche si trova (*a*)
Di pubblica onestà spesso chiamato,
Ed è così: fà Pietro con Cecilia
I Sponsali di Nozze contraende;
Se non sortiscon queste poi per morte,
O altra causa, e scioglions' i Sponsali;
Non è lecito a Pier trattar più Nozze
Colle Congiunte di Cecilia in primo
Grado; nè ad essa co i di lui Congiunti
In detto grado: se i Sponsal fur validi;
Che se invalidi fur, non impediscono.
Il Testo parla quì pur del Divorzio,
Che è 'l separar lo Sposo dalla Sposa.
Tale separazion suole accadere
Circa solo il dormire, e l' abitare,
Per l'adulterio, quando sia provato
Dell'un, o l'altra; o pur perche crudele
Oltre modo il Marito è ver la Moglie;
O di lepra, di peste, o simil morbo
Patisse l'uno, o l'altra; e cause simili:
Ma la separazion vera, e ver divorzio
Propriamente appellato è, quando sciogliesi
Il legame nuzzial, che per due cause
Per lo più accader suole; ed è la prima
L'impotenza perpetua d' alcun di essi
Nell' uso delle Nozze; onde se usate
Le diligenze tutte, non può togliersi

Tal

(a) *Trid. Seff. supra cit.*

Tal impotenza, sciogliesi il legame,
E all' impotente il contrattar si vieta
Anche con altri ; non così al potente.
La seconda è, se pria di consumarsi
Le Nozze, religion professa un Conjuge,
Perchè libero è l' altro ad altre nozze.
Anche per altre persone anticamente (*a*)
Si vietavan le Nozze, ed eran queste:
Tra Pupilla, e Tutor : tra Curatore,
E Donzella minor : tra Libertina,
O Serva ; e tra Patrizio, o Senatore:
Tra Preside in Provincia, e Donna suddita.
Oggi però questo divieto è tolto.
Se contro i gradi già cennati, e casi
Proibiti contrattansi le Nozze;
Nè Nozze son, nè dote val, nè Figli
Da tal copula nati son soggetti
Al Genitor; ma chiamansi soltanto
Naturali, e illegitimi; anzi a pene
Molte, e varie canoniche soggiacciono,
Chi generan tai figli in mala fede :
Però se in buona fede, allora i figli
Canonica equità rende legitimi.
Legitimi rendeansi anticamente (*b*)
I figli con offrirli solo in Corte.
Oggi per privilegio, o del Monarca,
E divengon con ciò di succeffione
Capaci, e pur d' Uffizj secolari,
Non già di Dignitadi, Ordini, e Gradi;
O del Papa, ed allor di dignitadi,
Ed Ordin solamente son capaci;
Non già di successioui, e Jus civili:
Fuorchè se son della Chiesa in Domino,
In cui, perchè il Pontefice è Monarca;
Di

(a) §. *Sunt & aliæ*.
(b) §. *Aliquando*.

Di Dignitadi, Onor, Ordini, e Gradi
Sono i legitimati appien capaci.
Legitimi divengon pure i Figli
Per le Nozze ſeguenti tra il lor Padre,
E Madre, dopo lor concetti, o nati;
E ſon, come ſe nati dalle Nozze.
Per materia di Nozze, e di Sponſali,
Divorzio, Impedimenti, è ben che legganſi
Da' Studenti le Canoniche Iſtituta,
Ove diffuſamente, e appien ſen tratta.

TITOLO XI.

Dell' Adozioni.

PErchè del Padre in poteſtà non ſolo (*a*)
Sono que' figli, ch'ave generati,
Ma quelli ancor, che s' addottò in figliuoli;
Quindi cerchiam, che coſa ſia Adozione.
Ed è un atto legitimo, e civile (*b*),
Per cui, ad imitazion della natura,
Chi non à figli, eligge in figlio alcuno.
L'Arrogazion vi è pur, che è un altra ſpecie
D' Adozion, ma tra loro differiſcono;
Perchè Arrogato è quel, che non à Padre;
O l' ha, ma emancipollo, ed è *ſui juris*;
L'Adottato è in poter del Padre vero.
Per arrogarſi un Uom, d'ordin Reale (*c*)
D' uopo ha: per adottar, d' ogni Pretore.
L'Arrogato eziandio ſta nel potere (*d*)
Del

(a) *Text. in princ. tit.*
(b) *L. 77. de R. J.*
(c) *Adoptio autem.*
(d) §. *Sed hodie.*

Del Padre arrogator, e le ſue robe,
Figli, e nipoti ancor: onde il cognome
Portan tutti coſtor dell' Arrogante:
L' Adottato al ſuo Padre naturale
E legitimo vive ognor ſoggetto,
E 'l ſuo cognome porta: e ſolo allora
Soggetto è all' Adottante, e 'l ſuo cognome
Porta, ſe l' Adottante a lui fuſſe Avo.
In oltre l' Arrogante all' Arrogato (*a*)
E' tenuto reſtar la quarta parte
Delli ſuoi beni almeno: All' Adottivo,
Non ſuo congionto il Padre adottatore
Nulla è aſtretto reſtar; quindi ſuccedere
Ab inteſtato a i beni ſuoi potrebbe.
Nell' arrogarſi alcun, che fuſſe impubere (*b*),
E' d' uopo, che il Pretore in Tribunale
Di tale arrogazion la cauſa eſsamini,
Se reca all' Arrogato utile, e onore;
Perchè vietaſi a un Vile d' arrogare
Un Nobile: al Mendico un Facoltoſo;
Al Giovin la Donzella; e caſi ſimili.
E' d' uopo in oltre certa pleggeria
Dal Divo Pio ordinata; ed è, che il Padre
Arrogator; ſe muore in pupillare
Etate l' Arrogato; dia cautela
Di tutti ritornar li di lui beni
A color, cui ſpettar devon per dritto
O d' *inteſtato*, o per vigore ancora
Di pupillare ſoſtituzion già fatta
Dal legitimo Padre e naturale.
Anzi ſe ſenza cauſa l'Arrogante
Emancipaſſe l' Arrogato, ovvero
Diſſeredare lo voleſſe; allora
La quarta parte de' ſuoi proprj beni
Darli

(a) *L. Non in adoptivis C. de Adopt.*
(b) §. *Cum autem impubes.*

Darli è coſtretto, e tutti quelli ancora,
Ch' eran d' eſſo Arrogato. Alli Minori (*a*)
Vietaſi l' adottar Maggiori d' eſſi,
Perchè così non viene ad imitarſi
La Natura, ſe il figlio avanza d' anni
Il Padre; onde chi adotta alcun per figlio
D' anni diciotto ſia; perchè dal quarto
Decimo ſin allor ſi può ben ſcorgere,
Se legitimi figli aver lui puote
Da ſua moglie, e in difetto adotta un altro:
Indi la Pubertà piena ſi dice
Negli anni diciotto, e queſta è d' uopo,
Perchè ſi arroghi, o adotti un Uom figliuoli;
Perchè non ſia ſoggetto al Curatore;
Perchè profeſſi Religione, e voti;
Perchè poſſa ſoffrir pena di morte.
La Pubertà poi ſemplice conſiſte
In anni quattro e dieci; e queſta baſta
Per contrar matrimonio; per uſcire
Dalla tutela; e per poter teſtare.
Dice il Teſto eziandio, poter taluno (*b*)
Non ſol di Figlio in luogo, e di Nipote,
E Pronipote ancor altri adottare:
Ma parimente può li Figli altrui (*c*)
In Nipoti adottar, e li Nipoti
Di Figli in luogo. Dee però notarſi,
Che ſe tu adotti Mevio di Nipote (*d*)
In luogo, dee tuo figlio acconſentire,
Per non parer, che tu li togl' il juſſo
Di laſciare chi vuol per ſuo erede.
Ma ſe in Adozion tu dai ad altri
Il figlio di tuo figlio; il figliò tuo

Non

(a) §. *Minorem natu*.
(b) §. *Licet autem*.
(c) §. *Et tam filium alienum*.
(d) §. *Sed & ſi quis*.

Non è meſtier, che preſt'il ſuo conſenſo,
Perchè in nulla vien leſo in caſo tale.
In più maniere, ora ci avverte il Teſto (*a*),
Che a i legitimi figli e naturali
Son ſimil gli Adottivi, e gli Arrogati:
E prima, perchè li uni, e gli altri ſono
Sempre alla patria poteſtà ſoggetti
Ciaſcun del Padre ſuo; ſon pur eredi,
Giuſta la diſtinzion ſopra eſpreſſata:
E come al Padre natural legitimo
Lice dare ſuo figlio in Adozione;
Così al Padre arrogante, ed adottivo:
L'adottati Congionti, e gli arrogati
Ad altri in adozion dare ben lice.
Chi generar non puote, nè adottare (*b*),
O arrogar gli è permeſſo: e tali ſono
I Caſtrati, e gl' Inabil per natura.
I Spadoni però, cui fur levate (*c*)
Le viril membra a forza, adottar ponno:
E come a' Sacerdoti, e Regolari
Vietaſi generar, così adottare.
Le femmine eziandio ſono vietate (*d*)
D'adottar, non avendo in lor potere
I figliuoli, ma i Padri: Le Regine,
E quelle, che perduti han figli in guerra
Con Real privilegio adottar ponno.
L'Arrogazione à queſto anche di proprio (*e*),
Che avendo figli a se ſoggetti l'Uomo
Arrogato, ſon queſti anche ſoggetti
All' Arrogante di Nipoti in nome:
Così Auguſto arrogò Tiberio in figlio,

Dopo

(a) §. *In plurimis*.
(b) §. *Sed & illud*.
(c) *Novell*. 26. *cum ſeq*.
(d) §. *Fœminæ quoque*.
(e) §. *Illud proprium*.

Dopochè questo aveva a se adottato
Germanico, per far con un sol atto
D'arrogazion Tiberio a se qual figlio,
Qual nipote Germanico, soggetti.
Finalmente un Padron se adotta il servo (*a*)
In figlio, non divien figlio adottivo,
Ma il più che puote aver, libero resta,
Non divien figlio, perchè l'adozione
Dal Civil jus appunto fu introdotta,
E di tal jus sendo incapace il servo,
Se figlio nol può far, libero il rende.

TITOLO XII.

In quai modi si toglie il jus della Patria Potestà.

DAl paterno poter vien esentato (*b*)
In varj modi un figlio; ed è il primiero,
Colla morte del Padre, a cui è soggetto:
Morto l'Avo però, non è *sui juris*
Il nipote, se vive ancor suo Padre;
Ma di questo rimane in potestate,
Se questo non è stato emancipato
Dall'Avo pria di morte: perchè quelli
Nipoti, che, morendo l'Avo, al Padre
Per esser morto, oppur emancipato,
Non restano soggetti; son *sui juris*.
Per secondo si esente, allor che'l Padre (*c*)
Vien deportato, cioè messo in esiglio
Perpetuo in qualche luogo assai rimoto,
Od Isola; e perdendo il Padre allora

(a) §. *Apud Catonem*.
(b) *Text. in princ. tit*,
(c) §. *Cum autem*.

Quanto di jus Civil li competea;
Perde la patria poteſtà : non puote
Far teſtamento : e ſe fuori dell' Iſola
Fuſſe trovato, gli s' aggiunge pena.
Siccome ancora il figlio deportato
Ceſſa d' eſſer del Padre in poteſtate.
Ma ritornando *ex gratia* il Padre, o il figlio
Dalla deportazione, ad aver ſieguono
Quanto avean pria d' eſſer deportati.
Non ſono i relegati in ſimil ſtato (*a*),
Perchè lor pena è a tempo, e nulla perdono.
Terzo, ſe 'l Padre è ſervo della pena, (*b*)
Cioè ſe dannato a beſtie, o al metallo:
Benchè oggidì di tali pene in vece
E' la Galea, la Forca, e ſomiglianti.
Il quarto è, quando il figlio a dignitate (*c*)
Patrizia, Senatoria, Veſcovile,
E ſimile, o maggior aſſunto è ſtato:
Non il Dottor, Soldato, o il Sacerdote,
Nè il Religioſo, o l' Ammogliato; eſſendo
Sovra queſti ancor fermo il Patrio impero.
Quinto, ſe 'l Padre in ſchiavitù è ridotto (*d*)
Da' Nimici, o ſia reſo ſchiavo il figlio,
La Patria poteſtà riman ſoſpeſa;
Perciochè ſe ritorna il Padre, o il figlio,
Il jus Paterno reviviſce ancora
Vigore Poſtliminii : e ſe moriſſe
In ſchiavitute il Padre, o il figlio, allora
Dal punto che fu preſo, eſtinta giace
La Patria poteſtate. Il *Poſtliminio*
E' un jus, che dalle Leggi, e ancor dall' Uſo
E' approvato; per cui talun riacquiſta,
Quanto

(a) §. *Relegati*.
(b) §. *Pœnæ ſervus*.
(c) §. *Filiusfamilias*.
(d) §. *Si ab hoſtibus*.

Quanto perduto aveva ; e *Postliminio*
Dicesi , perchè *post captivitatem*
Ad limina sua pristina jam redit .
E' l'emancipazione il sesto modo (*a*)
Di sciorre i figli dal poter paterno;
E così emancipar solean gli Antichi.
Vendeva il Padre quel suo figlio a Cajo
Con vendizione immaginaria , e finta
Per un soldo ; poi Cajo per lo stesso
Prezzo giurava ritornarlo al Padre,
O li dava la fè di tal rivendita;
Quindi Cajo era detto *Fiduciario* .
Or tal vendita , e compra per trè fiate
Far si solea ne' figli emancipati ,
Ne' nipoti sol una . In altri tempi
Come suoi schiavi , di *Vendetta* in modo
Soleva il Padre emancipare i figli .
Or del Giudice a vista , e Testimonj
Basta che 'l Padre dica , che l'esenta
Dalla paterna potestate , e 'l figlio
A tal atto annuisca ; egli è già libero .
In molti casi il Padre emancipare
Il suo figlio è costretto : il primo è , quando
Conosce esserli fatto alcun legato (*b*) ,
Con questa condizion , che 'l figlio emancipi ,
Ed egli accettazion fè del legato :
Oppur se gli adottivi già arrivati (*c*)
A pubertà , non voglion più soggetti
Al paterno poter dell' adottante
Loro Congionto star, nè lor più giova ,
Perchè ad emanciparli astretto viene :
O veramente se a peccato i figli (*d*)

(a) §. *Præterea emancipatione* .
(b) *L. si cui* 92. *de Condit. & Demonstr.*
(c) *L. Nonunquam* 33. *de Adopt.*
(d) *L. si Lenones C. de Episc. & Cleric.*

Induceſſe Egli pur: o tal ſevizia
L' uſaſſe, che inſoffribile ſi renda:
O ſe nefarie nozze egli contragga (*a*).
Per ſettimo s' eſente il figlio tuo
Dal tuo poter, ſe in adozione il dai (*b*)
A qualche tuo Congionto, che allor queſto
Quel juſſo, che tu perdi, acquiſta in tutto.
C' inſegna il Teſto in fin, che i figli tuoi, (*c*)
Se nacquero, o concetti furon prima,
Che te tuo Padre emancipaſſe; a lui
Come Avo ſon ſoggetti: ma ſe poi,
E' tutta tua l' auttorità su d' eſſi.
Nè il Padre a emancipar qualche ſuo figlio (*d*)
Fuor de' caſi cennati, aſtringer puoſſi.

TITOLO XIII.

Delle Tutele.

CErte perſone, che in poter non ſono
D' altri per ſervitù, per figliuolanza,
Forſe ſon per Tutela, o Curazione.
Il Tutor è colui, che alli Pupilli
Fanciulli voglio dir di Padre privi;
Se maſchi ſono ſino al quartodecimo,
Se donne ſino a i dodici compiuti
Dare ſi ſuol, di lor perſone in guardia,
Per trattare lor liti, e lor negozj,
E amminiſtrar l' eredità paterna;
Le veci empiendo del difunto Padre:

E di-

(a) *Novell.* 12. *cap.* 2.
(b) §. *Sed & ſi Pater.*
(c) §. *Illud autem.*
(d) §. *Et quidem.*

E diceſi Tutor da difenſore (*a*),
Come *Edituo* s'appella, chi Cuſtode
E' delle Chieſe: E chi di beni à cura
Procuratore, o Economo ſi noma (*b*):
Delle Comunità Sindaco è detto (*c*):
Orfanotrofo è quel degli Orfanelli (*d*):
Bajulo chi de' feudi ave la cura:
Nunzio, che in nome del Padron negozia:
Di negozj Geſtor chi l'altrui affari
Domino abſente abſque mandato gerit:
Procurator, chi con mandato agiſce:
Attor, chi li negozj de' Pupilli
Se è impedito il Tutor, amminiſtraſſe:
Curator è colui, che de' Minori
Fà li negozj; e queſto allor comincia
La cura aver, quando il Tutor finiſce
La ſua tutela; ed è, da quando è pubere
L'Uomo, e la Donna, inſin che ſon Maggiori;
Che val lo ſteſſo dir, fino a diciotto
Anni nel noſtro Regno, e a venticinque
Pe' Chieſaſtici, ed altri fuor di Regno.
Differiſce il Tutor dal Curatore
Primo; nel tempo, in cui Egli amminiſtra.
Secondo; che 'l Tutore alla perſona
Daſſi principalmente, e in conſeguenza (*e*)
A i beni: Il Curator tutto al contrario.
A chi vuol Tutor, daſſi, e a chi non vuole;
Il Curator ſi dona ai ſol volenti:
Tutor non daſſi a certa cauſa in ſpecie;
Ma in genere può darſi il Curatore.
La tutela s'appella in varie guiſe:

(a) §. *Tutores autem ſunt*.
(b) *Can. Salvator* 1. *q.* 3.
(c) *L.* 1. §. 2. *ff. Quod cujuſq. Univ. nom.*
(d) *L. Orphanotropho C. de Epiſc. & Cler.*
(e) *L. In computandis C. de Nuptiis*.

Teſtamentaria; ed è, quando il Tutore (*a*)
E' ſcritto in Teſtamento, o in Codicillo.
Fiduciaria; ed è, quando il Teſtante
Laſcia Tutori i ſuoi Congionti, ed Intimi.
Legitima d'Agnati un altra diceſi,
E ſpetta al più propinquo in grado al morto.
De' Genitor Legitima ſi appella,
Qualora il Padre emancipando un figlio
Impubere, riman di lui Tutore.
Legitima vi è altra de' Padroni,
Quale han, ſe manumetton ſervi impuberi,
Di cui Padron non ſon, ſono Tutori.
Nomaſi poi Dativa, allorchè il Giudice
Dà la tutela a chi li pare, e piace,
Mancando alcun Tutor de' ſopradetti.
L'Anomala vi è pur, quale ſi dona (*b*),
Contro l'ordin dell'altre, a Madri, ed Ave
Volenti, non invite. Il primo luogo
L'ave il Tutor teſtamentario; poi
La Madre, od Ava ſe tutela accetta;
Ind' il Fiduciario, e gli altri appreſſo.
Diffiniamo col Teſto or la Tutela:
E' una forza, e poter nel Capo libero (*c*)
Di difender colui, che per l'etate
Se difender non può; dal Jus civile
Introdotta, e conceſſa alli Pupilli.
Diceſi forza, perchè inviti eliggonſi
Pur i Tutori; e a forza anche i Pupilli
Stan ſotto il lor potere. In Capo libero
Diceſi, perchè liberi eſſer denno
Il Pupillo, e 'l Tutor, non già in ſervaggio.
Tutor in Teſtamento, o in Codicillo (*d*)
Crear

(a) *L. 3. ff. de Teſtam. Tutel.*
(b) *C. Quando mulier tutelæ officio.*
(c) *§. Eſt autem Tutela.*
(d) *§. Permiſſum cum ſeq.*

Crear può solo il Padre, e'l patern' Avo
All' impuberi figli, over nipoti,
Che alla lor podestà vivon soggetti,
Se son nati; o saran, se son nel grembo (*a*).
Ma se all' emancipato il Padre dona
Tutor nel testamento, confermarlo
Deve il Preside allora, e senza informo (*b*)
Circa la fedeltà di un tal Tutore;
Stimandosi fedel chi elesse il Padre.
Se la Madre però nel Testamento (*c*)
Eliggesse a' suoi impuberi il Tutore,
Questo non sol dee Quello confermare;
Ma pria di confermarlo, anche s' informi,
Che persona ella sia, come eziandio
Cercar dee la cauzion d' amministrare
Fedelmente. Se Estraneo il Tutor dasse
In testamento al figlio tuo, che è impubere,
Lo debba allora Erede istituire
Nè altrimente li può dar Tutore.

TITOLO XIV.

Quali possono esser Tutori in Testamento.

POssono di Tutor l' uffizio avere (*d*)
E Padri, e figli di famiglia ancora,
Liberi, e servi proprj: onde in Tutore
Con scienza eletto un servo in Testamento,
Libertà conseguisce, o che l' esprima,
O no nel testamento il Testatore;

(a) *L. Quin verò ff. de Stat. hom.*
(b) §. *Sed & si.*
(c) *L.* 4. *ff. de Confirm. Tutor.*
(d) *Text. in princ. tit. &* §. 1.

Perchè chi 'l fine vuol, vuol anche i mezi;
E così essendo d'ogni Jus civile
Incapaci li servi; e la Tutela (a)
Dal Jus civile essendo istituita;
Giacchè Tutor il vuol, libero il vuole.
E quindi non si puote il servo altrui
Lasciar Tutor, perchè non può, chi 'l lascia,
Manumetter, non stando a se soggetto.
Ma se dice: Tutor lascio di Cajo
Il servo al mio pupillo, se da Cajo
Manumesso sarà; può allor valere
Tal elezion, se Cajo il manumette;
E tosto manumesso egli è Tutore.
Posson anche i Furiosi aver tutela (b),
E quei d'età minor, con condizione,
Che durante la furia, o età minore
Non amministrin del Pupillo i beni.
Posson esser Tutori e maschi, e donne (c),
Ma queste o Madri, od Ave essere denno.
Possono li Tutori a certo tempo,
E pur *a condizion* essere dati (d);
Ma passato quel tempo, oppur non giunto,
O pendente eziandio la condizione,
Non ponno amministrare; e dà il Pretore
Tutor dativo, ed interino intanto.
Non può darsi Tutore a certa cosa (e)
Principalmente, come il Curatore.
Dassi il Tutor a' maschi figli, e femmine (f),
O sian nati, o sian postumi; a divario
Del

(a) *L. quod attinet ff. de R. J.*
(b) §. *Furiosus, vel minor.*
(c) *Authent. Matri, & Aviæ C. quando mulier Tut. off.*
(d) §. *Ad certum tempus.*
(e) §. *Certæ autem rei.*
(f) §. *Si quis filiabus.*

Del Legato, che abbraccia i nati soli,
Quando non fa de' postumi menzione.
Anzi se 'l Testator dice: A miei Liberi
Lascio Cajo Tutor, sotto tal nome
Di Liberi verran figli, e nipoti
Sì maschi, come donne: Ma se figli
Esprime, figli, e figlie sol s' intendono (*a*),
E 'l mascolino il femminin comprende.
Ma se dicesse: Lascio i Maggior figli
A Minori Fratelli per Tutori;
Se vi saran Maggiori maschi, e donne,
Li maschi soli avranno la Tutela;
Perchè alle donne mai si concedette;
Fuorchè alla Madre, ed Ava; esser Tutrici (*b*).

TITOLO XV.

Della Tutela legitima degli Agnati.

Questo nome, *Legitima*, proviene (*c*)
Dalle dodici Tavole, che danno
Al più propinquo Consanguineo *ex parte*
Del Padre la tutela, allorchè questi
O senza testamento è già difunto,
O in testamento non lasciò Tutore,
O l' eletto Tutor morì, o scusossi;
Nè vuol la Madre, o l' Ava esser Tutrice:
Benchè oggi i Consanguinei della Madre
Detti *Cognati*, sono ammessi ancora
Assieme coll'Agnati a tal tutela,
E si ha riguardo al più propinquo in grado.
Or questi Consanguinei pria d' entrare

All'

(a) *L. 1. ff. de V. S.*
(b) *L. 2. ff. de R. J.*
(c) *Text. in princ. tit.*

All' amminiſtrazion de' pupillari
Beni, fa di meſtiere, che dichiarino
Spettare a loro, come a più propinqui
Tal tutela: dee farſi l'inventario (a)
De' beni enunciati, e preſtar deono
Idonea pleggeria d'amminiſtrarli
Fedelmente, e giurar di far coſe utili,
E tralaſciar l'inutili, e dannoſe;
E che interponga il Giudice il decreto.
Nota quì il Teſto infin, che li Cognati (b)
Perdono il jus di lor Cognazione,
In quanto a ſucceſſione, ed a tutela
Legitima, per grande, o media infamia;
Gli Agnati poi per grande, media, e minima.
Il divario è, perchè dal naturale
Jus vien la Cognazion, nè ſi può togliere
Affatto, come quel dell' Agnazione,
Che, per eſſer Civil, toglier ſi puote.

TITOLO XVI.

Della Diminuzion del Capo.

LA ſuccennata Infamia ella è lo ſteſſo,
Che la diminuzion del Capo; e queſta,
Qual mutazion di ſtato il Teſto chiamala;
Maſſima, Media, Minima ſi dice.
Maſſima è quella, che fa perder tutto, (c)
La Libertà, la Patria, la Famiglia;
Ed avvien, quando alcuno è condennato
Al metallo, o alle beſtie: e quando i ſervi
Già manumeſſi, perchè ſono ingrati,

Si

(a) *L. Tutor, qui repertorium ff. de Admin. Tut.*
(b) §. *Sed agnationis*.
(c) §. *Maxima capitis*.

Si fan servi di nuovo; e quando i liberi
Vendon sua libertà per vil danaro.
La Media è quella, per cui sol si perde (a)
La Famiglia, e la Patria; e questa ha luogo
Ne' Deportati, e in quelli, a cui vietata
Fu l' acqua, e 'l fuoco: e tali Condannati
Non possono testar, neppur succedere
Ab intestato, o aver detta tutela
Legitima. Cessò d' essere in uso
Oggi dell' acqua, e fuoco l' Interdetto;
Ma quai membri dal corpo li recide
Con escomunicarli il Jus Canonico,
Colla deportazione il Jus Civile.
La minima dirai quella, che perdere (b)
Fa la Famiglia sol: e ha luogo in quelli,
Che arrogaron se stessi, e parimente
Ne' figli emancipati dal lor Padre
Natural; quali un tempo la famiglia
Del Padre fiduciario seguitavano;
Onde tali arrogati testar possono
Sol de' beni Castrensi, o quasi tali,
Durando nel poter dell'Arrogante;
Nè i figli lor hanno essi in potestate (c).
I Liberti a i Padron diconsi ingrati,
E la diminuzion Massima incorrono,
Se con verbali ingiurie li maltrattano;
... l' usan violenze, o li percuotono;
... danneggian nelli beni; ovvero
...ndon dell' insidie; e l' altre cause (d),
...ndon nulla ancor la donazione,
...n la libertà già data.

Non

Minor, sive Media.
Minima capitis.
Sic eveniet ff. de Adulter.
... fin. Cod. de Revoc. donat.

All' amminiſtrazion de' pupillari
Beni, fa di meſtiere, che dichiarino
Spettare a loro, come a più propinqui
Tal tutela: dee farſi l' inventario (*a*)
De' beni enunciati, e preſtar deono
Idonea pleggeria d'amminiſtrarli
Fedelmente, e giurar di far coſe utili,
E tralaſciar l' inutili, e dannoſe;
E che interponga il Giudice il decreto.
Nota quì il Teſto infin, che li Cognati (*b*)
Perdono il jus di lor Cognazione,
In quanto a ſucceſſione, ed a tutela
Legitima, per grande, o media infamia;
Gli Agnati poi per grande, media, e minima.
Il divario è, perchè dal naturale
Jus vien la Cognazion, nè ſi può togliere
Affatto, come quel dell' Agnazione,
Che, per eſſer Civil, toglier ſi puote.

TITOLO XVI.

Della Diminuzion del Capo.

LA ſuccennata Infamia ella è lo ſteſſo,
Che la diminuzion del Capo; e queſta,
Qual mutazion di ſtato il Teſto chiamala;
Maſſima, Media, Minima ſi dice.
Maſſima è quella, che fa perder tutto, (*c*)
La Libertà, la Patria, la Famiglia;
Ed avvien, quando alcuno è condennato
Al metallo, o alle beſtie: e quando i
Già manumeſſi, perchè ſono ingrati,

(a) *L. Tutor, qui repertorium ff. de Ad*
(b) §. *Sed agnationis.*
(c) §. *Maxima capitis.*

Si fan servi di nuovo; e quando i liberi
Vendon sua libertà per vil danaro.
La Media è quella, per cui sol si perde (*a*)
La Famiglia, e la Patria; e questa ha luogo
Ne' Deportati, e in quelli, a cui vietata
Fu l'acqua, e'l fuoco: e tali Condannati
Non possono testar, neppur succedere
Ab intestato, o aver detta tutela
Legitima. Cessò d'essere in uso
Oggi dell'acqua, e fuoco l'Interdetto;
Ma quai membri dal corpo li recide
Con escomunicarli il Jus Canonico,
Colla deportazione il Jus Civile.
La minima dirai quella, che perdere (*b*)
Fa la Famiglia sol: e ha luogo in quelli,
Che arrogaron se stessi, e parimente
Ne' figli emancipati dal lor Padre
Natural; quali un tempo la famiglia
Del Padre fiduciario seguitavano;
Onde tali arrogati testar possono
Sol de' beni Castrensi, o quasi tali,
Durando nel poter dell'Arrogante;
Nè i figli lor hanno essi in potestate (*c*).
I Liberti a i Padron diconsi ingrati,
E la diminuzion Massima incorrono,
Se con verbali ingiurie li maltrattano;
Se l'usan violenze, o li percuotono;
Se li danneggian nelli beni; ovvero
Lor tendon dell'insidie; e l'altre cause (*d*),
Che rendon nulla ancor la donazione,
Irrita fan la libertà già data.

Non

(a) §. *Minor, sive Media*.
(b) §. *Minima capitis*.
(c) *L. Sic eveniet ff. de Adulter.*
(d) *L. fin. Cod. de Revoc. donat.*

Non diceſi patir diminuzione (*a*)
Il Servo, ſe 'l Padrone il manumette,
Perchè muta il ſuo ſtato dal peggiore
Al miglior; dir ſi deve anzi, che acquiſta
La cara libertà, che non avea.
Diceſi diminuto un Senatore (*b*),
Se per delitto, della Toga è privo,
Non, ſe ceſſa il ſuo Uffizio giuſta l'uſo.
Si toglie adunque il Jus di Cognazione
Per la diminuzion Maſſima, e Media:
Onde ſe alcun se ſteſſo ad altri vende
Per danaro, e'l Padron poſcia lo libera,
Il Jus di Cognazion non reviviſce.
Ma ſe ſchiavo il faceſſero i Nemici,
Tornando a libertà, torna Cognato,
Perchè la libertà perdette a forza.
Il deportato a Cognazion non torna.
Tra gli Agnati, già diſſimo, che quei (*c*)
Son Tutori legitimi, che in grado
Sono li più propinqui alli pupilli:
Onde ſe molti attrovanſi in un grado,
Ugualmente ſon tutti allor Tutori;
E così tra Cognati anche or ſi ſtila.

TITOLO XVII.

Della Tutela legitima de' Padroni.

COme al Padrone i Servi manumeſſi (*d*)
Tenuti ſon preſtare oſſequio, e onore,
Timore, ed ubbidienza, e alimentarli

Ca-

(a) §. *Servus autem manumiſſus*.
(b) §. *Quibus autem*.
(c) §. *Cum autem*.
(d) *Text. in tot. hoc tit.*

Cadendo in povertà; così del pari
Liberando il Padrone un Servo impubere,
Resta di lui legitimo Tutore,
Non perch' espressamente il fa la legge
Delle dodici Tavole; ma puossi
Ciò ricavar da somiglianti esempli:
Perchè 'l Padron succede al Libertino,
Che muore non testato, ed ha quell' utile:
Dunque abbia pur della Tutela il peso.

TITOLO XVIII.

Della Tutela legitima de' Genitori.

SImilmente, benchè dalle parole (*a*)
Delle dodici Tavole non scorgasi
A i Genitor concessa la Tutela
De' Figli loro emancipati impuberi;
Tuttavolta i Giuristi unitamente
Fur di parer; come si dà a' Padroni
De' Servi; così a i Padri de' lor Figli,
O Nipoti, ma impuberi, che furono
Emancipati, darsi la Tutela.

TITOLO XIX.

Della Tutela Fiduciaria.

TUtor Fiduciarj eran nomati (*b*)
Dalle dodici Tavole i fratelli
Maggiori de' Minor fratelli, e Suore;
Perchè tal Legge a' soli Agnati dava
Le-

(a) *Text. in hoc tit.*
(b) *Text. in hoc tit.*

Legitima Tutela : Or però dandosi
Ad Agnati, e Cognati, non fa d' uopo
Fiduciaria dirla, ma Legitima:
Quindi i Fratelli impuberi, morendo
Il lor Padre, ed avendo altri Fratelli
Di lor maggiori emancipati; a questi
Restan soggetti, come a lor Tutori.
Si dicon Fiduciarj, per ragione
Ch' ogni fiducia in essi avea la Legge,
Che i lor Fratelli avessero a difendere.

TITOLO XX.

Del Tutore Attiliano, o sia Dativo.

Attiliano dall'Attilia Legge (*a*)
Fu nomato il Tutor, che in Roma davasi
Dall' Urbano Pretore, e maggior parte
De' Tribuni Plebbej: ma fuor di Roma
Da' Presidenti di Provincia davasi
Per voler della Legge Giulia, e Tizia.
Oggi Dativo appellasi, e suol darsi,
Se sono feudatarj li Pupilli (*b*),
Dal Senato Supremo, che il Re tiene;
Se son Partenopei, dalla Gran Corte;
Se dentro il Regno son, dal lor Pretore.
Quando dal Testator dato si fosse (*c*)
Tutor per certo tempo, o condizione,
Finchè questa s' adempia, e 'l tempo venga,
E in ogni altra occasion, che il Tutor manca,
Dal Giudice si dà il Tutor dativo.

E se

(a) *Text. in princ. hujus tit.*
(b) §. *Sed hoc jure.*
(c) §. *Sed & si.*

E ſe 'l Tutor Teſtamentario foſſe (*a*)
Paſſato in mano de' Nemici, intanto
Il Giudice pur dà il Tutor dativo;
Ma ſe ritorna a libertà, rientra
Alla Tutela *jure poſtliminii*.
Pria di darſi però queſto Tutore,
Dovrà il Pretore in Tribunale aſſiſo
Saper lo ſtato, e la condizione
Del Tutor eligendo: che ſe è povero,
O di mali coſtumi, oppur pretende,
O danaro ſborzò per tal tutela (*b*),
Ammetter non ſi dee, ma un uom fedele.
Ma ſe le facoltà d'alcun Pupillo (*c*)
Meno ſaranno di cinquanta ſcudi;
Il Capo Secolar di quel Paeſe
Col Chieſaſtico unito dar ben poſſono
Tale Tutor ſenza intervento d'altri.
Che gl' impuberi poi naturalmente (*d*)
Di ragion per difetto debban ſtare
Sotto Tutela, è ver. Diciamo dunque
Eſſer dalla Natura originata
La Tutela, e poi ſol coſtituita
Dal Jus Civil con certe circoſtanze;
Ond'egli vuol, che dopo la Tutela
Del loro amminiſtrato dian conto
I Tutori al Pretor, per più cautela
Dell' aſſe ereditario de' Pupilli.

TI-

(a) §. *Ab hoſtibus*.
(b) *L. Scire* §. *fin. ff. de Tut. & Cur.*
(c) §. *Nos autem*.
(d) §. *Impuberes cum ſeq.*

TITOLO XXI.

Dell' Auttorità de' Tutori.

L'Auttorità, che acquiſtano i Tutori
Sovra i Pupilli è queſta, che non ponno
Senza intervento d'eſſi in conto alcuno
Contratti far di mutua obbligazione,
Anche ſe lor ſian d'utile. Quindi entrare (*a*)
D'ereditade, o beni altri in poſſeſſo,
Anche ſe ſono Fideicommiſſarj,
Senza 'l Tutor non ponno; poſſon ſolo
Quegli atti far, da cui ſol giovamento
Ricavan, ma non naſce obbligazione
Di coſa alcuna: Quindi eſſi migliore,
Non già deterior ſua condizione,
Senza preſenza del Tutor far poſſono.
Nè baſta del Tutor ratiabizione (*b*),
O conſenſo per lettera in contratti
Pupillari; vi vuol preſenza, e aſſenſo.
Se poi lite naſceſſe tra il Tutore (*c*),
E Pupillo; a coſtui la Corte aſſegna
Un Curator, finchè la lite è in campo;
Finita poi, rieſercita il Tutore.

TITOLO XXII.

In quai modi finiſce la Tutela.

CEſſa il Tutor d'amminiſtrar, giungendo (*d*)
A pubertà il Pupillo, o la Pupilla,

Cioè

(a) §. *Neque tamen*.
(b) §. *Tutor autem*.
(c) §. *Si inter Tutorem*.
(d) *Text. in princ. Tit.*

Cioè quando ha i quattordici compiuti
Anni 'l Maſchio, e'l duodecimo ſa Donna;
O ſe ad altri ſi arroga; e l' Arrogante (*a*)
Acquiſta allor ſopra di lui 'l potere.
Ceſſa, ſe viene deportato, o è preſo
Da' Nemici 'l pupillo; o ritornato
E' al priſtino ſervir, d' ingratitudine
Per vizio; o quando giunge il certo tempo (*b*);
O s' adempie l'appoſta condizione.
Per la diminuzion Maſſima, o Media (*c*),
Che veniſſe a patire alcun Tutore,
Ceſſano pure qualſiſian Tutele:
Anzi che la legitima Tutela
Per la Minima pur viene a ceſſare.
Anche i Pupilli, e le Pupille, eſſendo
Per Maſſima, per Media, o pur per Minima
Diminuzion puniti, affatto perdono
Il jus, che lor ſia dato alcun Tutore.
Ceſſa delli Tutor per giuſta ſcuſa (*d*),
O ſe evidente appar lor ſoſpezione,
O ſe muore il Tutore, od il Pupillo;
Benchè, quello morendo, altro vien dato;
O ſe dato era a tempo, e'l tempo è ſcorſo (*e*).

TITOLO XXIII.

Delli Curatori.

La Curatela è certa poteſtate
In un libero Capo, di aver cura

(a) §. *Item tutela.*
(b) §. *Sed etſi uſque.*
(c) §. *Sed & capitis.*
(d) §. *Deſinunt etiam.*
(e) §. *Prætereà qui ad certum.*

Delli beni di quel, che per difetto
Di perfetto giudizio ingannar puossi
Da se stesso a guidarli. E' di tre modi
Il Curator. Testamentario è 'l primo,
Qualora il Padre in Testamento, o l'Avo
Paterno a i figli, o a' nipoti il lascia;
E lo dee confermar con suo decreto
Il Pretore, e'l Minor deve accettarlo.
Appellasi legitimo il secondo (*a*),
Dalle dodici Tavole introdotto,
Ed esser deve il più propinquo in grado.
Questo si dà agli adulti Consanguinei
Scemi, furiosi, vaghi, muti, o sordi,
Nè importa, che sian giunti a età maggiore.
Dativo è il terzo, ed il Pretor l'assegna (*b*),
O altri, che 'l Tutor sogliono dare
Agli adulti, che son di mente sana,
E amministra *durante adolescentia*;
Cioè fino a venticinque, o diciotto
Anni *de Jure Regni*, i loro beni,
O sian maschi gli adulti, o che sian donne.
Alli beni si dona il Curatore,
E non alla Persona, ed a' volenti;
Fuorchè nelli litiggi, in cui se fusse (*c*)
Attore, o reo il Minor, sempre ha bisogno
Del Curator, per non aver lesione
L'Avvversario; giacchè nullo è il giudizio,
Se fù contro i Minor data sentenza,
Non assistendo il Curator; per questo
In simil casi dassi anche agl'inviti.
A' mentecatti, ed altri sù cennati
Perciò dassi il Parente più propinquo,
Per sofferir di curatela il peso

Quell'

(a) §. *Sed & mente captis*.
(b) §. *Dantur autem*.
(c) §. *Item inviti*.

Quell' isteſſo, che poi ſuccede a i beni.
Molte volte anch' avvien, che col Tutore (a)
Aſſiſta il Curatore a qualch' impubere;
Ed è, quando il Tutor Teſtamentario,
Legitimo, o Dativo è poco idoneo
Per le liti, o negozj del Pupillo,
Ma per altro amminiſtra ſenza inganno;
E aſſiſte il Curator per tali cauſe.
Oppur quando il Tutor per qualche tempo
Dalla tutela ſi ſcuſaſſe, o fuſſe
Legitimo impedito; perchè intanto
Il Preſide, o 'l Pretor, a chi appartiene
Aſſegna d'eſſo in vece un Curatore,
Che Attor propriamente è nominato,
E amminiſtra a pericol del Tutore.
Comincia il Curator regolarmente (b);
Fuorchè nel caſo già di ſopra eſpreſſo,
Ch' aſſiſte col Tutor qual poco idoneo;
La ſua amminiſtrazion, d' allorchè puberi
Sono i Pupilli, e non han più Tutore;
E dura inſino agli anni venticinque,
O diciotto per quei del noſtro Regno:
Ma co' ſcemi, furioſi, ſordi, e muti
Eſercita, durante il loro morbo,
Nè ceſſa, perchè fatti ſian Maggiori.

TITOLO XXIV.

Della pleggeria de' Tutori, e Curatori.

E'La ſatisdazione, o pleggieria
Di tre modi: la prima Giudiziaria
Si noma, e daſſi d' ordin del Pretore:

 Con-

(a) §. *Interdum*.
(b) *Text. in princ. tit.*

Convenzional è l'altra, e ſol ſi dona
Per patto d' eſſe Parti, che l'eſiggono:
E' la Terza Legal, perchè ordinata
Dalla Legge, e tal è queſta preſente (*a*),
Che dar denno i Tutori, e Curatori,
Pria d' entrar a Tutela, o Curatela,
Di ben amminiſtrar delli Pupilli,
O Minori li beni: eccettua quelli
Però, ch'in Teſtamento eletti furono;
Perchè lor fedeltà nota a i Teſtanti
Da pleggiaria l'eſcuſa: eccettua pure
Quelli, che previo informo eleſſe il Giudice;
Ma non già li legitimi Tutori.
Se fuſſer nominati in Teſtamento (*b*)
Molti Tutori, o Curator, fra i quali
Chi debba amminiſttar, naſce conteſa,
Puote ognuno di lor dare a' Compagni,
Volendo amminiſtrar, cautela idonea;
Ovvero aſtringer quei, che a se la diano,
E vada a conto lor l'amminiſtrato.
E ſe in ciò diſconvengono, il Pretore
Tal conteſa decide, affin ch' illeſo
Sia di danno il Pupillo, ed il Minore.
Quando molti amminiſtran, ſe ne' conti
Si ſcuopron debitori, ſono *in ſolidum* (*c*)
Aſtretti a ſoddisfar quel tanto devono;
Onde il leſo Minore, o ſia Pupillo
Chiunque de'debitori aſtringer puote
A pagar tutto il debito. Equitate (*d*)
Però richiede, che ſe è ſtato un ſolo
Di quei beni infedele Amminiſtrante,
Egli prima ſia aſtretto, e poi li Socj:

E

(a) *Text. in princ. tit.*
(b) §. *Sed ſi ex Teſtamento*.
(c) *L.* 1. *C. de Tranſactionibus*.
(d) *Bartol. in dict. l.* 1.

E ſe diſſipator tutti ſon ſtati,
Tutti ſian egualmente aſtretti al danno.
Ed egualmente ſon tenuti al danno (*a*)
Aſſiem colli Tutori, e Curatori
Frodolenti, i Pretor, che non richieſero
Tuta cauzion da tali Amminiſtranti;
Qual per darſi, determina quì 'l Teſto,
Poterſi aſtringer *pignorum captura*
I Tutor renitenti, e i Curatori.
Da tale pleggieria ſon però eſenti (*b*)
Li Preſidi, i Prefetti, o ſian Pretori,
Se amminiſtran Tutela, o Curazìa;
Perchè loro chiedendola a i Tutori
Per bene, e indennità delli Pupilli,
Si preſume, che avendo eſſi in ſua poſſa
De' Pupilli, o Minor il patrimonio;
L'accreſcono piuttoſto, che 'l defraudano.

TITOLO XXV.

Delle ſcuſe de' Tutori, e Curatori.

Si difiniſce in genere la ſcuſa;
Che ſia l'allegazion di cauſa giuſta (*c*),
Per cui non ſia tenuto ad accettare
Alcun qualche meſtiere. In ſpecie poi,
Qual è queſta, di cui trattiamo, è triplice;
Scuſa piena, più piena, e ancor pieniſſima.
Piena ſcuſa ha colui, che tiene in Roma
Trè figli; o quattro nell' Italia; cinque
Nelle Provvincie; e queſto vien ſcuſato
Da qualunque ſi ſia perſonal peſo.

(a) §. *Sciendum cum ſeq.*
(b) §. *Neque autem.*
(c) *Gloſ. in rubr. C. de Vacat. & Excuſ. munerum.*

Scusa più piena l' hanno i Militari,
Che posson ricusar gli Uffizj pubblici,
Non solo le Tutele, e Curazìe.
La pienissima ha luogo in quei, che sono
Professori dell' Arti liberali;
E ne' Padri, che in casa han figli dodici.
La scusa pur o l' è perpetua, o a tempo;
Perpetua è di color, ch' hanno trè figli
In Roma, ed in Italia quattro, o cinque
Nelle Provvincie: de' Settuagenarj;
De' Grammatici, Medici, Rettorici,
Che del numero son de' necessarj
Pel comodo comun de' Cittadini.
La scusa temporanea è di coloro,
Che fan del Fisco li negozj; o assenti
Sono della Repubblica per causa;
O son convalescenti, o infermi in letto;
Perchè scusati son, *durante causa*.
La prima causa di scusarsi dunque (*a*)
Chi non vuole Tutela, o Curazìa,
E' l' avere trè figli in Roma, o quattro
Nell' Italia, ovver cinque ovunque sia;
E pur se son nipoti, o pronipoti
Nati dal figlio; o figli emancipati;
O dati ad altri in adozion; o morti
Nella battaglia; o Religiosi. Escusansi
Pur quei, che fan del Fisco li negozj (*b*),
E quei, che assenti son per la Repubblica,
Da tutela accettar, *durante absentia*,
O il negozio del Fisco: e se accettata
L'avran pria dell'assenza, o del negozio,
Interino si elligge un Curatore,
Che in lor nome amministri, insin che riedono.
Ritornati, lor dà pure la legge

Un

(a) *Text. in princ. tit.*
(b) §. *Item Divus Marcus cum seq.*

Un anno di vacanza, e di riposo
D'altra nuova intraprendere Tutela,
O Curazìa, non già di proseguirle,
Se intraprese l'avean pria dell'assenza.
I Magistrati ancor scusati sono (*a*)
Da Tutele accettar, *ratione Officii*;
Ma se prima del loro Magistrato
Accettate l'avran, le proseguiscano.
Son scusati anche quei, che col Pupillo (*b*),
O col Minore han lite circa tutto
Il Patrimouio; non, se è lite minima.
Quei, che hanno tre Tutele, oppur sì grande (*c*)
Hanno una, che a tre possa equipararsi.
Son scusati anche i poveri, sul dubbio (*d*)
Che a loro prò potessero usar fraude;
S'escusano gl'Infermi, i sordi, i muti (*e*),
E da perpetuo morbo i travagliati:
Gl'Illetterati ancor, se sono impratici (*f*)
Negli affari: e pur quelli, che col Padre
De' Pupilli, o Minor furon nimici (*g*);
Quelli, che han settant'anni, o non son giunti (*h*)
Alla maggior età, son pur scusati.
Quelli pur, che dal Padre de' Pupilli (*i*),
O Minor controversia per lo Stato
Patiron, perchè quegli pretendea
Essere schiavi suoi. Lo stesso corre (*k*)

(a) §. *Et qui potestatem.*
(b) §. *Item propter litem.*
(c) §. *Item tria.*
(d) §. *Sed & propter.*
(e) §. *Item propter adversam.*
(f) §. *Similiter eos.*
(g) §. *Item si propter.*
(h) §. *Item major.*
(i) §. *Item is, qui Status.*
(k) §. *Idem & in milite.*

Pe' Soldati; e volendo, anche s'escludono.
Li Grammatici, Medici, Rettorici (*a*),
Che a medicare, od insegnar son scelti
Per comodo del Pubblico: non vale
Lo stesso pe' Dottori, se attualmente
Insegnando non stan ne' Studj, allora
Sendo scusati pur; nè val la scusa
Di chi dice esser stato ignoto al Padre
De' Pupilli, o Minor. Chi scuse addusse (*b*),
E non provolle, ottenga a provar altre
Un certo tempo; elasso quello poi
Cessa d'aver più scuse. I tempi sono
Giorni cinquanta per chi miglia cento
Fusse distante: e se più lungo è 'l spazio,
Ad ogni venti miglia un dì s'aggiunga.
Nota pur, che 'l Tutor dato s'intende (*c*)
Per tutto il Patrimonio. Quel, ch' invito (*d*)
Fè la Tutela, ad esser Curatore
Dello stesso Pupillo non s'astringe.
Come scusar si puote anch' il Marito (*e*)
Di far il Curatore a sua Consorte;
Non ostante che pur ne' di lei beni
S' ingerisca. Ma chi con false scuse (*f*)
Si esentò da Tutela, o Curazìa;
La falsità scoverta, anche s'astringe.

TI-

(a) §. *Item Romæ Grammatici*.
(b) §. *Qui autem*.
(c) §. *Datus autem*.
(d) §. *Qui tutelam*.
(e) §. *Iidem*.
(f) §. *Si quis autem*.

TITOLO XXVI.

De' Sospetti Tutori, e Curatori.

SCusa la sospezion giusta la Legge
Delle dodici Tavole, anzi esclude
Da Tutela i sospetti, e Curatela,
Quando si accusan d' aver detto il falso,
Che al Pupillo non bastan gli alimenti;
O che pagorno per aver tal carica;
O che amministran con inganni, e frodi;
O son di mal costumi; e si puniscono.
E benchè d' accusare sian vietate (*a*)
Le Donne, se non ebbero lesione
In sua persona, ovver de' lor Congionti;
Pur trattandosi ad util di Pupilli,
Non sol la Madre, l' Ava, Zia, Sorella
Del Pupillo, o Minor puote accusare
Qual sospetto il Tutor, e'l Curatore;
Ma qualunque altra Donna; purchè scorgasi
Ciò fare per pietà, che ha de' Pupilli.
Faceási questa accusa da'Pretori (*b*)
In Roma; avanti a i Presidi, o Legato
Del Proconsole in tutte le Provvincie.
Ogni Pretor però, comunque appellisi,
Che il Dativo Tutor jus ha di dare,
Ricevere può ben simile accusa.
A qualunque Tutor, o Curatore (*c*)
Potersi dar sospezion, è certo,
O sia Testamentario, o sia legitimo
O Dativo. Si limita un sol caso;
Se un Padron già Tutor, o Curatore

Del

(a) §. *Consequens est*.
(b) §. *Datum*.
(d) §. *Ostendimus*.

Del ſuo Servo, ceſſaſſe qual ſoſpetto.
Non dee nella Sentenza del *deſiſtat*
Dirſi la ſoſpezion, e la ſua cauſa;
Per evitar l' infamia, che recare
Ad ognun ſuole il titol di ſoſpetto,
Or benchè quaſi pubblica l'accuſa
Sembri di ſoſpezion, e a tutti lecita;
Pure a' Pupilli d' accuſar ſi vieta
Il Tutor qual ſoſpetto, perchè impuberi
Non diſtinguono bene il bianco e'l nero,
L' utile e'l danno, nè l' inganno e frode;
Ma poſſono i Minori col conſenſo
De' Conſanguinei loro accuſa fare
Di ſoſpezione al Curator. Nè vale (*a*)
Al Tutor già ſoſpetto, o Curatore
Provar, che ha molti beni, e può pagare
I danni del Pupilli, o del Minore,
Per non eſſer eſcluſo da Tutela,
O curatela; perchè toſto eſcludeſi.
Queſto divario ſol ſi dee notare;
Che l'eſcluſiva è infamia a chi con dolo
E fraude amminiſtrò; ma non già a quelli,
Che qual pigri, o imperiti eſcluſi ſono.
Se poi la ſoſpezion duraſſe a tempo,
E' temporal l' impedimento ancora:
Ma ſin tanto ſi fà la cognizione (*b*)
Della già oppoſta ſoſpezion, ſi vieta
All' accuſato amminiſtrar dal Teſto:
E ſe moriſſe in tempo, che la cauſa
Della ſua ſoſpezion ſi ſtà trattando,
Ceſſa tal cognizion pur colla morte.
Se del Tutor per colpa alli Pupilli (*c*)
Mancaſſer gli alimenti, in queſto caſo

De'

(a) §. *Suſpectus cum ſeq.*
(b) §. *Si quis autem cum ſeq.*
(c) §. *Si quis Tutor.*

De' beni del Tutor dassi il possesso
A i Pupilli: e quei beni, che in suo tempo
Deteriorati alli Pupilli avesse,
Si levano da man di tal Tutore,
E dassi un Curator, per non perire:
Tali beni son quei, che dal triennio
In poi non duran, benchè conservati.
Ma se di faccia a faccia alcun Tutore *(a)*,
O Curator negasse poter darsi
Gli alimenti a i Pupilli, od a Minori,
Perchè non son sufficienti i beni,
Locchè fusse buggia: oppur si pruovi,
Che per aver tal curazìa, o tutela
Sborzò danaro, o cercò impegni: o s' egli
Fusse liberto un tal Tutore, e i beni *(b)*
De' figli, o de' nipoti di chi dielli
La libertate, amministrò con frode:
Grave è la pena in tutti e tre li casi.
La Madre anche è sospetta, allorchè passa
Al Talamo secondo; ond' ella deve
Dar sicurtà, pria d' essere Tutrice,
Di non contrar secondo Matrimonio.
In somma chi amministra frodolento,
Benchè offerisca idonea pleggiaria *(c)*,
Si dee privar: e *vice versa* un povero,
Che amministrar suol fedelmente, escludere
Non si deve; bench' ei puote scusarsi
Di accettar la Tutela, o Curazìa.

Fine del Libro Primo.

DEL-

(a) §. *Sed si quis.*
(b) §. *Libertus quoque.*
(c) §. *Novissimè.*

DELLE ISTITUZIONI IMPERIALI

LIBRO SECONDO.

TITOLO I.

Della Division delle Cose, e Modi di acquistare il lor Dominio.

SE fin or di Persone abbiam discorso,
Di Cose or tratteremo , e lor Dominio.
Questo si diffinisce essere un Jusso
Di dispor pienamente, ed alla libera
Di ciò , che si possiede ; e se mai tolto
Gli fusse, di poter ricuperarlo ,
Se non gliel vieta qualche Legge, o patto .
Quindi chi d' una cosa ha pien Dominio ,
Ha molto più di quel , che ha *jus ad rem*,
Vel in re; perchè questi han limitato
Il loro jus , e nulla più gli è lecito
Oltre di quello far: Come è il Fruttuario ,
L' Enfiteuta, il Vassallo , il Curatore ,
Ed il Tutor , l' Ipotecario , e simili,
Che usar non ponno , ed abusar le cose ,
Nè a lor modo disporre, ed alienarle ,
O donarle tra' vivi , o in testamento
Lasciar liberamente a chi vorranno ;
Come può ben colui , che n'ha il Dominio,
Ed è del Suo moderator , ed arbitro (*a*) :
Tanto se cose fussero corporee ,

Quan-

(a) *L. in re mandata C. mandati* .

Quanto incorporee: indi se n' è spogliato,
Ha l'azion d' averle da chiunque
Possessor, che *illegitimè* le tiene (*a*).
Questo Dominio in varie guise appellasi:
Utile, ed è di quel, che i frutti n'ave
Ma non la proprietà: Diretto ha quello,
Che sol la proprietà tien senza frutti:
Pieno, che i frutti, e proprietà ne gode.
Le Cose or quì dividonsi: In Comuni (*b*),
E son quelle, di cui tutti hanno parte:
In Pubbliche, che spettano al ben Pubblico:
In Cose Cittadine, o Universali,
Che son comuni al Corpo unitamente,
Non a' Membri d'alcun Luogo, o Cittade:
In Cose di niuno, e appunto sono
Le cose Sagre, Religiose, e Sante:
Ed in Particolari, e queste sono
Il mio podere, il tuo, quello di Cajo.
Con tal division passiam al Testo.
Comuni a tutti son naturalmente (*c*)
L' Aere, il Mar, e l' Acque ancor correnti,
Perchè niun potè per se dividere,
Tant' Aere, tanto Mar, come la Terra;
E così li Volatili, e i Guizzanti
Comuni son; come è del mare il Lido (*d*),
Fin dove l'Onda più veemente arriva.
Ma non già gli Edificj, ch' altri prima
In esso Lido edificò, che, intanto
Non si struggono, son di chi gli eresse;
Demoliti, Comun ritorna il luogo.
Indi benchè tal Mar si dica Veneto,
Roman quell'altro, e perchè in esso Roma
Ha

(a) *L. in rem actio ff. De rei vindic.*
(b) *Tex. in princ. tit.*
(c) §. *Et quidem*.
(d) §. *Est autem littus*.

Ha la ſua Giuriddizione, o l' ha Venezia,
E perciò a fabricar vi vuol licenza
Di chi impera, o ſia Regge, o Doge, o Prence.
Anche li Fiumi a pubblica utiltade (*a*)
Spettano, ed uſo, e ſon Comuni a tutti,
Quanto a bere, a lavare, a far la peſca,
O in eſſi navigar: così li Porti
Per approdar le Navi: benchè in queſto
Per loro uſurpazion, certo permeſſo
Oggi vi è d'uopo di chi regge il luogo,
Per dove ſcorre il Fiume: Onde le Ripe (*b*)
Son pubbliche *quoad uſum*, ma private
Quanto alla proprietà, ſendo di quei,
Che ad eſſe hanno contigui i lor poderi:
Come d' eſſi ſon pur gli alberi nati
In tali Ripe: ed è ragion, che loro,
Come i danni patiſcono dal Fiume,
Così qualche utiltà da lui ricavino.
I Lidi d'ogni mare anche Comuni (*c*),
Diconſi in quanto all' uſo, onde ognun puote
Le ſue Reti aſciugar, ſtarvi, peſcare.
Univerſali appellanſi li luoghi (*d*)
Pubblici d' ogni Terra, o ſia Cittade:
E ſon queſti i Teatri, e Studj, e Scuole,
I Fonti, gli Aquedotti, e Bagni, e Selve
Da far legna, Campagne, Boſchi, e Paſcoli;
Onde l' Uſo di queſti à tutti ſpetta
I Concivi, il Dominio poi a niſſuno
In ſpecie. Si potran queſti ſol vendere
Dal Governo, annuendo il Popol tutto,
Per levar, o minuir pubblico peſo.

Ma

(a) §. *Flumina*.
(b) §. *Riparum*.
(c) § *Littorum quoq.*
(d) §. *Univerſitatis*.

Ma le Cose Divine, o quasi tali (*a*),
Come son Sante, Religiose, e Sagre,
Son di niun, nè in atto, nè in potenza;
Nè in uso, o proprietà; ma son di Dio.
Quindi nè usar si posson, nè acquistare,
Pel rispetto dovuto al Nume Eterno.
Sagre son quelle, quali in certo loco (*b*),
Con certi riti, e da una tal Persona
Chiesastica si soglion consegrare
Al Divin Culto; e son le Chiese, i Templi,
Gli Oratorj, Conventi, Confraternite,
Altar, Calici, Vesti, Vasi, e simili:
Quali cose manuali per bisogno,
O copia da una Chiesa a un' altra vendere
Si ponno intere; ad altri rotte; affine
Che nissun ad altr' uso se ne serva,
Che sagro. Ma li Luoghi consegrati,
Dopò che gli Edificj già son diruti,
Sagri restano ancor; fuorchè se Incendio,
O Rovina total li dissecrasse.
Motivo d'alienar tai sagre Cose (*c*)
E' il redimer Cattivi, o pascer Poveri.
Religioso dicean gli Antichi il luogo (*d*),
In cui solean gli umani Corpi, o Capi
Almen de' lor Difunti sotterrare,
Oggi però son religiosi, e sagri
I Cemeterj, e Sepolture, e sono
Benedette da' Vescovi, oppur d' altre
Chiesastiche persone: Indi non lice
Sepellire un Difonto in comun luogo,
Inviti i Socj, se ad altro uso è addetto;
Ma lice nel Comun scelto a quest' uso.

E se

(a) §. *Nullius autem*.
(b) §. *Sacræ res sunt*.
(c) *Auth. hoc jus Cod. de Sacros. Eccl.*
(d) §. *Religiosum*.

E se tu dai sepolcro nel mio Campo
Al tuo Difunto, senzach' io lo sappia;
Quando io consento, è religioso il loco (*a*).
Cose Sante altre diconsi, a motivo (*b*)
Che si tengono intatte, ed illibate,
Qual le Divine o poco meno; e sono
Le Porte, e Mura di Città, le Leggi,
Li cui Violator pena han di morte.
L'altre Cose, fuorchè le già espressate (*c*),
Si possono acquistar da chicchesia,
In due maniere; o sia naturalmente;
O per il Jus civile. Il Naturale
Jus è comune ad ogni Gente, ed ebbe
L' origin quasi con il Mondo istesso.
Il Jus Civil è sol particolare
Di quel Regno, o Repubblica, che'l fece,
E quello, o quella sol lo dee osservare.
Naturalmente dunque occupar dicesi (*d*)
Gli Animali, ch' in Terra, in Mare, in Aria
Nascon, dimoran, volan, chi gl' incappa;
Perchè quanto a me giova, e a te non nuoce
Io me'l posso occupar, ed occupato
Lo è mio, non più comune. Indi ben puossi
Far Caccia in fondo altrui d'Uccelli, e Fiere;
Perchè fermi non stan sempre in un loco,
Nè Jus hà quello, che è padron del fondo
Più di me, più di te. La Pesca poi
Nel fondo altrui si vieta: Onde ha l'azione,
Quasi d' ingiuria il possessor del suolo,
Contro chi, invito lui, n'entrò a pescare,
Od a far caccia, perchè entrar nel fondo,
Che è mio, vietar tel posso: E così i Prenci
Le

(a) *Cap. ratihabitio de R. J. in 6.*
(b) §. *Sanctæ quoq. res.*
(c) §. *Singulorum.*
(d) §. *Feræ igitur.*

Le Caccie si riservano, e le Pesche,
Per ragione de' fondi, che son suoi.
Nota, che Fere, e Uccelli intanto sono
Dell' Occupante proprj, insin che questo
Li custodisce, o chiusi li conserva;
Ma volando, o fuggendo, quel l'acquista,
Che è 'l primo ad incapparli nuovamente.
Anzi la Belva, o Uccel da te ferito (*a*),
Se altri pria di te l'occupa, è suo.
L'Api son pur naturalmente fiere (*b*),
Or però mansuefatte: Onde se queste
Sopra un albero tuo vanno a posare,
O fanno i favi, se tu il primo andrai
Ad occuparle, saran tue; se un altro
Prima di te l'occuperà, è Padrone:
Benchè tu, se lo vedi entrar nel fondo,
Che è tuo, per le raccor, vietar lo puoi:
Colte, se scapperan dal suo Alveare,
Finchè le può seguir coll' occhio, e spera
Averle di bel nuovo in suo potere,
Son sue; se sen ritorna, e l' abbandona,
Saran di chi è il primiero ad occuparle.
Li Pavoni, li Cervi, e le Colombe (*c*)
Pure han fiera natura, benchè miti,
E mansuefatte sian, sicchè hanno l'uso
D' andar, e ritornar da lor medesme.
Finchè durano dunque in questa usanza,
Son tue; perduta, son dell' Occupante.
Mansuete son poi l' Oche, e Galline (*d*),
Sinchè stanno in tua casa, e vanno, e vengono;
Quindi se a caso volan, o disperdonsi
Non cessan d' esser tue; perciò l'azione
E Hai

(a) §. *Illud quæsitum*.
(b) §. *Apium quoq.*
(c) §. *Pavonum*.
(d) §. *Gallinarum*.

Hai di furto ordinaria *in Occupantem*,
Qual, benchè minima, intentar tu puoi (*a*).
De Jure Gentium pur quanto si piglia
In giusta guerra da' Nemici, è nostro (*b*):
Gli Uomini ancor; seppur non son Fedeli,
Quai prigioner si tengon, non da Servi;
E servonci quai Schiavi: Ma se scappano
Da nostra mano, e riedono alli suoi,
Liberi son da Schiavitù ben tosto.
Ciocchè di Mobil dunque in guerra io piglio,
E' mio: s'altri mel rubba, e lo riacquisto
Infra lo spazio d'ore ventiquattro,
Pur mio ritorna. Il Mobil prezioso
Non l'acquista però verun Soldato,
Ma il maggior Duce ne è Padron, ed egli
Giusta i merti d'ognun lo può dividere (*c*).
Quel Mobil poi, che all'uso della guerra
Serve, da noi occupato, se altri il piglia,
Ritornar ce lo dee, che sempre è nostro (*d*)
Ratione postliminii. Anche le Gemme,
Pietre, Diamanti, ed altro, che nel lido (*e*)
Del mar s'attrova, se non fù in potere
D'altri prima di te, l'è tuo, se 'l pigli.
Li Parti ancor, che dalle bestie nostre (*f*),
O mansueti animali a luce nascono,
Sieguono il ventre, e son di chi è la Madre.
Ciò pur, che al Campo tuo dal vicin fiume (*g*)
Per alluvion s'aggiugne a poco a poco,

Tanto

(a) §. *Tex. in l. Tigni* §. 2. *ff. Ad exhib.*

(b) §. *Item ea*.

(c) *Argum. Tex. in l. Si quis argentum* §. 1. *C. de Donat.*

(d) *L.* 4. *ff. de Captivis*.

(e) §. *Item Capilli*.

(f) §. *Item ea*.

(g) §. *Præterea*.

Tanto che sia invisibil l' aggiunzione
Nel tempo, che si fà, l' è tuo per anche.
Ma se Piena di Fiume dal tuo fondo (*a*)
Leverà Terra, e al Campo del Vicino
L' aggiugnerà, l' è tua, perchè notabile;
Se però lungo tempo stata sia
Unita al Campo del Vicino, o gli alberi,
Che seco trasse, feron ivi radice;
E' del Vicin la terra unita, e gli alberi.
Se a caso in fiume, o in mare Isola alcuna (*b*)
Nascesse, è di chi pria occupa quella.
Se in fiume, in cui più spesso accader suole
Che in mar, sia di color, che dalle sponde
I fondi al fiume hanno contigui; e tanto
Ha d' Isola ciascun, quanto s'estende
Il suo fondo; però se questo ha limiti (*c*),
O muri, o siepi, allor niente ne spetta
D' Isola a quel Padron, che limitato
Hà il fondo, e tutta l' è di chi occupolla.
Il Letto parimente, che lasciato (*d*)
E' da un fiume, si dee sempre dividere
Da chi contigui al fiume ha li poderi,
Giusta l' estension, e lor lunghezza;
E Pubblico divien, siccome è il fiume,
Il nuovo letto, sia di chiunque il Campo
Per dove scorre; e se dopoi ritorna
Al primo letto, il perdono i primieri,
E lucranlo i secondi, che confinano;
Ma se han le lor mete i vicin fondi,
Pubblico resta il letto, ed è *nullius*.
I Campi poi, che qualche fiume inonda (*e*),

E 2 L'inon-

(a) §. *Quòd si vis*.
(b) §. *Insula*.
(c) L. 1. §. *si insula ff. De flum.*
(d) §. *Quod si naturali*.
(e) §. *Alia sanè*.

L'inondazion cessando, son di chi erano;
Chi in buona fede dell'Olive altrui (*a*),
O dell' Uve, credendole già sue,
Olio, o Vino farà; di esso Olio, e Vino
E' Padrone: Ma chi dell' altrui argento
Farà un vaso, non è d' esso Padrone;
Perchè distrutto il vaso, la materia
Resta tale, qual'era al Padron vero,
Che non restava già nell' Olio, e Vino;
Onde ha sol il Padron dell'Uva, e Olive
L'azion di riaver, quanto valea
La pristina materia; non Padrone
E' della specie fatta *aliena industria*.
Ma chi forse mischiò parte del suo,
E parte dell'altrui per farne un misto;
Resta Padron del misto per due cause,
E per la parte, che nel misto ei pose,
E per l' opra, e fatiga in mescolarlo.
Se alcuno intesserà nella sua Veste (*b*)
L'altrui Porpora, questa, che è accessoria,
Siegue ad esser di chi è la principale.
Se però l'ha intessuta in mala fede,
Il Padron della Porpora ha l'azione
Contro quel della Veste, e azion di furto;
Ma se fù in buona fede, o può dividersi
Da tal veste la porpora, e ritorna
Al suo Padrone; o no, e si paga il prezzo.
Se a caso, o per voler di due Padroni (*c*),
Unite sian due liquide materie,
Il Composto allor è d'ambi comune,
O sian diverse le materie, o simili;
Se fosser però Piombo, ed Or squagliati
Tutti in un vaso, allora perchè sono
Ma-

(a) §. *Si cum ex aliena*.
(b) §. *Si tamen*.
(c) §. *Si duorum*.

Materie, che frà lor non si compongono,
Di chi era, è l'Oro; e di chi è stato, è il Piombo.
Se frumento, legume, o cosa in grani (*a*)
Col tuo da me si unisse, e tu consenti:
Il mucchio è a noi comun: ma se *Te invito*
Io lo mischiai; non è comune allora:
Ma tu hai contro me l'azion di avere,
Quant'era tuo, e'l pruoverai *per Testes*,
O indizj, o congetture avanti al Giudice,
Qual d'ambi le ragion dee scrutinare;
Ma se si uniro a caso tai frumenti,
Oppur il gregge tuo col gregge mio,
Potendo disunirsi, ognun ha il suo.
Chi nel suo fondo di materia aliena (*b*)
Fabbrica un edificio, questo è suo,
Ch'inferior alla materia è il fondo,
Nè può buttarsi l'edificio a terra
Per aver sua materia il ver Padrone;
Ma certa azion sol tanto li compete
In factum contro chi fè l'edificio.
Per qual azion restituir gli deve,
Quanto valea la sua materia, in caso
Ch'in buona fede ha quella edificato:
Ma se in mala, li dee pagar il doppio.
In caso poi cadesse l'edificio,
Può pigliarsi il Padron la sua materia,
Se non ebbe già pria d'essa il valore,
E resta il mero suolo al suo Padrone.
Se per contrario poi nel fondo altrui (*c*)
Terenzio edificò di sua materia,
Del Padrone del fondo è l'edificio;
Riman però, se in buona fede il fece,
Riputando esser suo quel fondo altrui,

E 3 Pa-

(a) §. *Quod si frumentum*.
(b) §. *Cum in suo solo*.
(c) §. *Et diverso*.

Padron di sua materia; ma se in mala,
La perde affatto. Or per ricuperare
Tal materia, e le spese della fabbrica
Notar si dee: S' entrò già nel possesso
Dell' edificio in buona fede alzato,
E del fondo il Padron sopragiungendo;
Che nè materia vuol pagar, nè spese;
Egli coll' eccezion del dolo malo
Può ributtarlo, e dirli: con inganno
Della perdita mia ti vuoi arricchire.
Ma se possiede in mala fè, non puote
Aver tal eccezion, è per pietate
Ricuperar potrà le fatte spese.
Così se Tizio pianta nel suo fondo (*a*)
In buona fè l' albero altrui, l' è suo;
E se il suo nell' altrui pianta, è di quello,
Che del fondo è Padron. Però quì avverti,
Che sin tanto la pianta fà radici,
D' essa il Padron, isveller se la puote;
Ma se si radicò, resta nel Fondo.
Se però da quel fondo le radici
Passassero al contiguo, di maniera
Che da questo ella prend' il suo alimento:
Il Padrone di questo può tagliarla,
O sua farla, per quanta occupa terra.
Di pianta poi, che nel mio fondo, e tuo,
O trà la siepe del tuo fondo, e mio
Fè radici, è di noi comune il frutto.
Lo stesso dir dobbiam delli frumenti (*b*)
Nell' altrui fondo seminati, i quali
Son del Padron del fondo: benchè il seme,
E le spese li deve egli pagare,
Fatte nel seminarlo in buona fede:
Altrimente a costui del dolo malo
Spet-

(a) §. *Si Titius*.
(b) §. *Qua ratione*.

Spetterà l'eccezion ſopra cennata.
Se ſcrivi ancor nella mia carta, è mio (*a*)
Ciocchè ſcrivi, e ſian pur lettere d'oro;
Onde s'hai ſcritto in buona fè, e poſſiedi
Lo ſcritto in carta mia, s'io non ti pago
La fatica, e l'inchioſtro, e voglio l'Opra;
Hai contro me tu l'eccezion ſuddetta.
Ma meglio oggi ſi ſtila, che la carta
Ceda allo ſcritto, ed eſſa ſol ſi paghi
A chi l'avea, perchè di più valore
Son quaſi ſempre della carta i ſcritti.
Il ſimile dirai della pittura (*b*),
Ch'io fò nella tua tela, che l'è mia;
Onde s'io la poſſiedo, hai di me contro
L'azione *in factum*, che la tela io paghi;
Se la poſſiedi tu, io me la piglio
Con pagarti la tela; E ſe la voglio
Senza tal paga, hai contro me del dolo
L'eccezion, e mi puoi ben ributtare.
Se tu compraſti da Sempronio un fondo (*c*),
Qual credevi Padron, ſopragiungendo
~~Del fondo~~ il ver Padron, ſe lo ripiglia,
Se per la preſcrizion non è già tuo;
E li frutti, che avrai tu ricavati
Sì natural, che miſti, delli quali
Preſcrizion non ſi è fatta per lo ſpazio
Del triennio già ſcorſo, ſi ritornano,
Dedotto ciò, che per tai frutti hai ſpeſo,
E i puri induſtriali a te rimangono.
Ma ſe compraſti in mala fede il fondo,
Ogni frutto al Padron rendere dei,
Anche quel che poteva ei percepire,
Benchè da te non percepito, e pure

(a) §. *Literæ quoque*.
(b) §. *Si quis in aliena*.
(c) §. *Si quis a non Domino*.

Se già è consunto, e sol le spese avrai.
Se tu d'un Campo avessi l'usofrutro (*a*),
Di cui la proprietà fusse già mia,
Colti i frutti che son, saranno tuoi:
Ma pendenti son miei; e se tu muori,
E pendon essi ancora, e son maturi,
Spettano a me, non pure alli tuoi Eredi.
Il Colono però li frutti ha intieri,
Qual or paga l'affitto al Proprietario;
Ed ha questo di più, che lui morendo,
E pendenti li frutti, l'han gli eredi,
A cui rimane dell'affitto il peso.
Ma chi de' Bestiami ha l'usofrutto (*b*),
Sotto tal nome acquista il frutto loro,
I parti, il pel, le lane, e pure il cuojo;
Ma non così chi d'una serva ha l'uso,
E le fatighe, e 'l lucro, ha pure il parto:
Perchè Natura delle bestie l'uso
Concesse all'Uom, non già dell'Uomo all'Uomo.
Può parimente chi hà d'un gregge intiero (*c*)
L'usofrutto, se muore qualche pecora,
Sostituir di quella in vece un parto,
Di cui non abbia pur la proprietate:
Ma se d'alcune sole hà l'usofrutto,
Morendo una, non fà sostituzione.
Chi trova alcun Tesoro in un terreno (*d*),
Che è suo, per se l'acquista intieramente;
Se 'l trova in fondo Religioso, o sagro,
Tutto pur saria suo, perchè *nullius*
E' tal luogo; ma suole oggi dividersi
Trà l'inventore, e Chiesa, o luogho pio;
Così, se in fondo pubblico, o Reale.

Ben-

(a) §. *Is verò.*
(b) §. *In pecudum.*
(c) §. *Sed si Gregis.*
(d) §. *Thesauros.*

Benchè nel noſtro Regno, ſe *datâ operâ* (*a*)
Un teſoro ſi cerca, deeſi prima
Dar parte al Fiſco; sì per non reſtare
Egli fraudato; sì per ſtare occhiuto,
Se s' uſan modi illeciti in cavarlo;
Altrimente punito è l'Inventore.
Per tradizion s'acquiſta anch' il Dominio,
Quando il vero Padron, che è uſcito affatto
Da Tutela, ed ancor da Curazìa,
Coſa, che ſua conoſce eſſer, ti dona;
Sapendo ancora lui; che può alienarla,
O con titol di vendita, o di mutuo,
O pur di donazion. Tai circoſtanze
La tradizione avendo, è tuo quel tanto,
Che ti fù conſignato, e n'hai 'l Dominio.
Circa le coſe immobil, col poſſeſſo
Che ti è dato, divengono pur tue,
O che Italiche ſian, od in Provincia,
Non dando il Teſto più fra lor divario.
Delle coſe vendute inver s' acquiſta (*b*)
Il dominio, con dare al Venditore
Il prezzo, il pegno, o la cautela almeno:
Ma la conſegna ſol Padron non muta.
Quindi ſe al tuo Procurator tu dai
La facoltà di vender le tue robe;
Per la vendita ſua, per la conſegna,
Pel ricever che facci egli del prezzo,
Paſſa nel Comprator bene il Dominio:
Ma un general Mandato unqua non baſta;
Perchè un Procurator poſſa alienare.
Senza conſegna molte fiate ancora (*c*)
Il Dominio s' acquiſta delle coſe;
Onde ſe tu m' hai dato un tuo Cavallo,

A com-

(a) *Conſtit. Regni Pecuniam*.
(b) §. *venditæ verò res*.
(c) §. *Interdum etiam*.

A commodato, a fitto, ovver deposito;
E poi mi dici: quel Caval sia tuo,
Tel dono, te lo vendo, oppur tel doto;
Senza tradizion tu sei in possesso.
Così dando io le chiavi d' un mio Scrigno (a),
O Granajo, ti dono assiem con esse
Quanto, dove apron esse, è contenuto.
S' acquista pur di cose il pien Dominio (b),
Benchè aliene, se 'l Padron le butta;
Come son le monete nel crearsi
Il Pontefice in Roma, e in altri tempi
Di Parti, Sponsalizj, Acclamazioni,
E chi ne piglia, n' hà. Così le cose
Dal Padron derelitte, e non stimate (c)
Più sue, sono di chi l' occupa il primo.
Le cose poi, ch' in tempo di procelle,
Per isgravar le Navi in mar si buttano,
Non son di chi le piglia, perchè allora
Non le butta il Padron, perchè non vuolle;
Ma per scampar più facile il naufragio:
Onde chi se l' appropria, è reo di furto;
Anzi pel Jus Canonico anch' incorre
La Scommunica espressa *in Bulla Cœnæ*.
Così ciocchè cadrà, correndo un Cocchio,
Nè avvertendo il Cocchiero, è sempre suo.

TITOLO II.

Delle Cose Corporee, ed Incorporee.

DElle corporee cose, e come acquistasi
Il lor Dominio per natura, e legge
Civil

(a) §. *Item si quis*.
(b) §. *Hoc amplius*.
(c) *Qua ratione*.

Civil, già detto abbiam; dell' Incorporee
Sol ci resta trattar. Corporea cosa
E' ciò, che cade sotto l'occhio, o il tatto (*a*),
Come l'Uomo, la veste, il fondo, l'oro,
Ed altre innumerevol di tal fatta.
Incorporee son poi quelle, che a i sensi (*b*)
Sottoposte non son, ma sol consistono
In qualche jus, e son: L'ereditade,
L'uso, usofrutto, e ancor le servitudi,
Coll' obbligazion di qualsivoglia specie:
Onde benchè in eredità comprendosi
Corporee cose, e ancor nell' usofrutto,
Non perciò corporal l'ereditate,
E l'usofrutto dicesi, a mottivo
Ch' incorporal è il jus *fruendi*, *utendi*.

TITOLO III.

Delle Servitù Urbane, e Rustiche.

LA servitù, di cui quì tratta il Testo,
Non è già quell' ossequio, e soggezione,
Che gli Schiavi aver deon verso i Padroni;
Ma sol è un jus, di cosa altrui disporre
A tuo comodo, ed utile, per quanto
Competere ti può per legge, o patto;
E pur di vendicartelo, caduto
Essendo dal possesso, hai ben l'azione.
Sono le servitù tal or Reali,
Personali talora; or queste sono
L'uso, l'abitazion, e l'usofrutto,
Che servono *directè* alle Persone.
Le Reali son poi l'Atto, la Via,

(a) §. *Corporales*.
(b) *Incorporales*.

Il Cammin, l'Aquedotto, quai prediali
Diconsi ancor, perchè a' poderi Urbani,
Come son gli Edificj; o al Rusticali,
Come Terre, Giardini, e Ville, spettano
Iter si dice il jus, che si concede (*a*)
All' Uomo di passar pel fondo altrui
Per andar nel suo fondo; a' figli suoi,
Eredi, e successori in cotal fondo,
O che passino a piedi, o che a Cavallo,
O che in Lettiga vadano, od in Cocchio (*b*):
Ma non menar d' avanti alcun Giumento,
O condurselo dietro pel capestro.
Actus è poi questo poter condurre
O d'avanti, o da dietro i tuoi Giumenti,
Carri, ed ogn' altro per un fondo alieno;
Indi è più jus dell' *Iter*, che al sol Uomo
Passar concede a piedi, ed a Cavallo;
Onde chi ha questo, maggiormente ha quello.
Via si dice quel jus, che ha ciascheduno
Di trascinar pel fondo altrui legnami,
E pietre, e carri pieni, come appunto
Fosse per lui via pubblica; indi include
Ambi li jus ancor già sopra detti.
L'Aquedotto l'è un jus di menar l'acqua,
Che dal fondo altrui nasce, nel tuo Campo;
Facendola passar pel Campo alieno.
Le servitù delli poderi Urbani (*c*)
Son le spettanti a gli Edificj, e case
Di Città, Terre, e Ville; e quattro sono
L'affirmative, che dan jus a gli altri.
Di appoggiar all'altrui colonna, o muro
L' Edificio, ch' eriggesi al presente:
Di por travi, legnami, o simil peso

Sul

(a) *Text. in princ. tit.*
(b) *L. qui Sella ff. De servit. præd. rust.*
(c) §. *Prædiorum.*

Sul muro del Vicin, e sopra il suo:
Di volger ver l'altrui latrine, ed orti
L'acque, che stillan dal suo proprio tetto;
Di erger più in alto della Casa opposta
Il suo muro, occupando a quella l'aere.
Tre son le negative, e queste appunto:
Non lasciar, che più in alto erga altri 'l muro
Sì che occupi a te la prospettiva:
Non lasciar, che i canali del vicino
Scorran altrove, che nel fondo tuo,
Dove hai Tu jus di far restar quell'acqua.
Non lasciar, che 'l vicino edificando,
A tue fenestre rechi impedimento,
Ed il lume impedisca alle tue case,
Le servitù de' rustici poderi (*a*)
Cinque sono dal Testo annoverate:
Il jus d'acqua tirar dal Pozzo altrui,
Fiume, Fontana, o Lago, quanta è d'uopo
Pel fondo tuo irrigar, che è a quel vicino.
L'abbeverar d'acqua aliena il Gregge
Per il fondo, che hai tu contiguo all'acqua.
Il Pascolar l'armenti in paschi altrui:
Far fornaci di calce in fondo alieno:
Ed arena cavar per tuo servizio.
Si chiaman prediali, perchè niuno (*b*)
Senza poderi suoi contigui a quelli
Del vicino, può aver tai servitudi.
S'acquista servitù, per convenzione
Trà vivi: in Testamento, per legato;
Ed ogni servitù così s'impone;
O per lungo uso, se si sia prescritta.

TI-

(a) §. *Inter Rusticorum*.
(b) *L.* 8. §. 1. *ff. De serv. rust. præd.*

TITOLO IV.

Dell' Usofrutto.

Tra quelle servitù, che alle persone
Spettano, l' Usofrutto ha il primo luogo,
Ed è un jus di goder, d'usar l'altrui (*a*)
Cose, salva però la lor sostanza,
E proprietà: potendo ben dividersi
E questa Cajo aver, Sempronio quello.
Tal division sortir puote in più modi (*b*),
O a via di Testamento, se alcun lega
L' usofrutto a talun di qualche cosa,
Di cui erede altro lascia, o vice versa:
O tra vivi, per patti e condizioni.
Oltre però tai modi, altre vi sono
Persone, a cui la legge l'usofrutto
Dona, senza ch' avesser proprietate.
Così i Padri di tutti gli Avventizj (*c*)
Beni de' figli godon l'usufrutto
Intieramente, e per metà, se i figli
Emancipati son: così s' acquista
L' usofrutto eziandio per prescrizione (*d*),
E lungo uso, o sia quasi possessione,
E in altri modi ancor, che dir tralascio.
Nota, che si può dar tal usofrutto (*e*)
E sopra cose, che naturalmente
Fan frutto, come son le piante; e sopra
Cose eziandio, che frutti non producono;
E sopra Servi, armenti, bestie, o vesti,

De'

(a) *Tex. in princ. tit.*
(b) §. *Ususfructus*.
(c) *L. 6. & l. ult. C. De bonis, quæ liberis*.
(d) *L. ult. in fin. C. De præscr. longi temp.*
(e) §. *Constituitur*.

De' quali l'uso si hà, se non il frutto ;
E sopra nomi ancor di debitori.
Non sopra olio, frumento, vino, e simili,
Che in consumarsi, proprietà non resta.
Benchè pur si può dar quasi usofrutto (*a*)
Per Testamento, o patto, ed è: Se Mevio
Me lascia usofruttuario del suo vino,
Ch'in casa tiene, io me ne servo, e 'l vendo,
Ma dò cautela alli suoi eredi in tanto,
Quanto val detto vino, acciò gliel renda,
In caso che morissi, o diminuto
Fossi di capo: e così in olio, grano,
Danaro, ed altre cose consumabili.
Finisce l'usofrutto o col morire (*b*)
L' Usofruttuario: o in esser diminuto
Colla diminuzion massima o media.
O quello non usando in quella forma,
O condizione, che li fù legato;
O affatto non usandolo, e in tal caso
Perde il suo jus, col farsi prescrizione
D'un triennio, se son mobili cose,
Se immobil, d'un decennio tra i presenti (*e*),
Perchè gli assenti han duplicato il tempo.
Finisce l'usofrutto ancor, cedendosi
Al Proprietario, nè si puote ad altri
Cedere, perch' essendo personale
Servitù, non può averla altra persona
In quanto al jus: perchè li frutti annuali
Del fondo, o casa, che percepir io debbo (*d*)
Qual' Usofruttuario, ben li posso
Dar a chi voglio, perchè dono il mio.
Nè trasferir lo posso alli miei eredi.

Fi-

(a) *L.* 1 *D. De usufruct. ear. rer.*
(b) §. *Finitur*.
(c) *L. unic. C. De usufructu transfer.*
(d) *L. arboribus ff. De usufr.*

Finisce pur; se ruina, o si distrugge
Laproprietate, o se patisce incendio:
Anzi rifatta, neppur torna a vivere
Questo usofrutto, a differenza invero
Delle cennate servitù reali,
Quai, tornando al primier suo stato i fondi,
Tornano ancor. Finisce alla perfine,
Quando l' usa talmente il fruttuario,
Che proprietà distrugge: e quindi deve
Dar pria cautela di servirsi, e usarlo
Secondo il natural dell' usofrutto.
L' usofrutto, ch' avesse una Cittade (*a*)
Dura cento anni; o men, se pria di cento
Total rovina, o incendio ella patisse.
Quando il fruttuario Religion professa,
Che è d' acquistar capace, ella l'acquista
Se nò, s' estingue allora l' usofrutto,
Perchè è morir al Mondo il professare.,
Nota quì il Testo in fin, che quando cessa (*b*)
L' usofrutto per cause quì accennate,
Resta d' esso Padrone il Proprietario,
E s' unisce usofrutto, e proprietate.

TITOLO V.

Dell' Uso, e dell' Abitazione.

Viene costituito, e si finisce
L' uso ne' modi istessi, che si è detto
Dell' usofrùtto; e'l definisce il Testo (*c*),
Esser un jus d' usar le cose altrui,
Quanto basta per l' uso quotidiano,

Salva

(a) *L. fin. C. De Sacrosf. Eccl.*
(b) §. *Cum autem finitus.*
(c) *In princip. tit.*

Salva la lor ſoſtanza : onde diverſi
Son l'uſo, e l'uſofrutto, perchè queſto
Tutti i frutti fà ſuoi ; ma l'Uſuario
Sol quanto baſta al comodo ſuo propio.
Delli Servi, e Giumenti può ſervirſi (*a*)
Sol l' Uſuario, la ſua Moglie, e i figli ;
Delle Pecore ſol per ingraſſare
I Campi, ma del latte, agnelli, o lana
Diſpor non può ; ſervirſi in qualche urgenza
Potrebbe : Nelle caſe d' abitare
Ha jus eſſo, la Moglie, i figli, e appena
Qualche amico alloggiar, non già locarle ;
E dee talmente uſar, che non incommodi
Nella coſa, ch' egli uſa, il Proprietario.
Nè concedere ad altri può il ſuo uſo,
Come il Fruttuario puote, infin che vive,
Delle frutta diſpor, non già del dritto.
Il Jus d' Abitazione in qualche Caſa (*b*)
E' diverſo dall' uſo : onde chi aveſſe
Il Jus d' Abitazion, può ben locare
La Caſa, che non abita, o tenere
Altre coſe, che vuol ; queſto non puote
Chi l'uſo d'una Caſa ha ſolamente.
L' Abitazion finiſce colla morte
Di chi l'ha, tuttochè coſtituita
Giuſta i modi dell' uſo, ed uſofrutto.
E baſtando, ad eſprimere in compendio
Li modi d'acquiſtare *ex Jure Gentium* (*c*),
Quanto dell' uſofrutto, e ſervitudi,
Uſo, ed Abitazion abbiam già detto ;
Dobbiam in conſeguenza ora ttattare
De' modi d' acquiſtar *Jure civili*,

F L'un

(a) §. *Minus cum tribus ſeqq.*
(b) §. *Sed ſi cui.*
(c) §. *Finali.*

Un de' quali ella fia la Prefcrizione ,
Di cui trattiam nel titolo feguente.

TITOLO VI.

Delle Ufucapioni , e Prefcrizioni di lungo tempo.

LA Prefcrizion è quella, colla quale
Il dominio fi acquifta su d' un fondo ,
O fervitù , perchè ne fù in poffeffo
Alcuno in buona fè per tanto tempo ,
Che la Legge richiede: Onde *Ufucapio*
Dalle parole *Ufu* e *Capio* viene,
E vuol dire: m' approprio la tal cofa
Per ufo, che ho acquiftato dall' averla
Poffeduta tanti anni in pace, e quiete.
L' Ufucapion da' Greci origin ebbe,
Dice Platon *de Legibus* , e in Roma
Introdotta, ed ufata, e accommodata (a)
Or è legge Civile, e fù introdotta:
Benchè contro giuftizia par che fia
Spogliarfi alcun del fuo , perchè tant' anni
Poffeder fenz' iftanza altri ha lafciato;
In pena de' Padron , che fon sì pigri
A non cercare il fuo; quale pigrizia
L' interpreta la Legge per confenfo,
Che dà tacitamente al Poffeffore
Il ver Padrone ; e per dar fine ancora
Con tal Prefcrizione a tante liti,
Che fempre vi farian circa il poffeffo.
La Prefcrizion per ottener Vigore,
Cinque condizioni ella richiede.
Prima, la buona fè, con cui taluno (a)
Poffe-

(a) *Tit. ff. De ufucapionibus .*

Possedè qual sua propria qualche cosa
Aliena; e durando tal fè buona,
Da quando ha cominciato a possedere
Sin al tempo assegnato *ad præscribendum*;
In foro interno, e esterno egli è sicuro.
Seconda, il giusto titolo, o sia causa
Vera, e giusta di prendere il possesso,
E di continuarlo; e son tai cause
La donazion, la dote, ed il Legato,
La compra, ereditate, o simil titolo.
Questo titol però solo richiedesi
In quelle prescrizion, che decennali (*b*);
E vicennali son, o triennali,
Non già in quelle di tempo immemorabile (*c*),
O lunghissimo, o nelle servitudi;
In cui la legge senza un titol giusto (*d*)
Lascia il possesso, a chi se l'ha prescritto.
Terza, è il tempo assegnato dalla Legge,
Che nella prescrizion di mobil cose
Un triennio richiede; e nelle immobili
Un decennio compiuto *inter præsentes* (*e*),
E tra gli assenti due, che son venti anni.
Assente è, chi è fuor di sua Provincia.
Queste son prescrizion di lungo tempo:
Di lunghissimo son trenta, e quaranta,
L' azioni son poi meno durevoli,
Come di falsità l'accusa dura (*f*)
Venti anni; un lustro quella d'adulterio (*g*);

(a) *L. si alienam ff. De usucapion.*
(b) *L. nullo C. De rei vindic.*
(c) *L. 3. & 4. C. De prescr. 30. vel 40. ann.*
(d) *L. Si quis diuturno ff. De servit.*
(e) *L. cum in longi C. De præscr. long. temp.*
(f) *L. querela C. Ad leg. Corn. De fals.*
(g) *L. adulter. C. De adult.*

Quella d'ingiuria un anno. Le pensioni (*a*)
Annuali, o sian censi mai prescrivonsi,
In modo che s' estinguan; sol le scorse
Dopo i trent' anni diconsi prescritte,
E son le prescrizion, quanti son gli anni (*b*),
Che scorron dopo i trenta già cennati.
Le Chiese fan però le prescrizioni
Non men d' anni quaranta: e fino a cento
Non si prescrivon mai della Romana (*c*)
Chiesa le cose: Ciò *ex utroque jure*.
E' la quarta il possesso, senza il quale
Non si può dar prescrizion; e giusto,
E dirivante da cagion legitima:
Onde chi di possesso l' è incapace,
E' ancor di prescrizion, che da lui viene;
Nè si prescrive più, di quel possiedesi (*d*);
Nè chi possiede in nome altrui, prescrive (*e*).
La quinta, che sian cose prescrittibili;
Quali per noi saper, Giustiniano
L' imperscrittibili a narrar comincia.
E tali son: Le cose Religiose (*f*),
Sagre, e Sante, che vender non si ponno;
L' Uom, che è libero; il Servo fuggitivo;
Cose furtive; o a forza possedute,
Che nè dal possessor, neppur dal Ladro,
Nè d' altro mai prescrivere si ponno,
Che in buona fè l'avesse possedute.
Il Violento, ed il Ladro affatto mai (*g*)
Pre-

(a) *L. Si non convicii C. De Injuriis*.
(b) *Minsiger. observ.* 13.
(c) *Auth. quas actiones C. de sacr. Eccl. cap. illud Extrà de præscrip.*
(d) *L.* 1. §. *Julianus ff. De Itiner.*
(e) *Arfrectus hic num.* 245.
(f) §. *Sed aliquando*.
(g) §. *Quod autem*.

Prescriver posson per la mala fede:
Il possessor di buona fè prescrive
Cose furtive, o da rapina avute,
Che per tal non le sà; ma vi bisogna
Per prescriverle un tempo inver lunghissimo:
E sol per lungo tempo si prescrivono (*a*)
Le cose avute da rapina, o furto,
Quando in man del Padron tornan di nuovo,
Che, furtive non più, son prescrittibili.
Se accadesse però, che qualch' erede (*b*)
Cosa vendesse al Testator prestata,
E chi la compra, in buona fè comprassela;
Prescriver se la può; purchè di fatto
Nel contratto non siavi inganno, o furto;
E questo error di fatto a lui suffraga.
Anche un error di legge, il Testo dice (*c*),
Suffragare a colui, che Usofruttuario
D' una sua Serva fusse, e'l di lei Figlio,
Credendo a se spettar, Egl' il vendesse,
Perchè neppur furto commette, o dolo,
E l' errore s' imputa, a chi lo compra:
E in altri modi ancor può ben sortire (*d*).
La prescrizion ancor di cose immobili
Suol sortir senza vizio del vendente (*e*),
E del comprante, ed è: se al Campo mio
Fusse attaccato un altro Campo inculto
Per l' assenza, o pigrizia del Padrone,
Ed io così veduto, il coltivassi,
E lo vendessi poscia ad un, che crede
Me per vero Padron, qual io mi stimo;
Venendo il ver Padron, perchè prescrisselo

(a) §. *Aliquando*.
(b) §. *Sed tamen*.
(c) §. *Item si is*.
(d) §. *Aliis quoque modis*.
(e) *Quod autem*.

Il Comprator, non cessa dal possesso.
La vacua eredità, che al Fisco spetta (*a*),
Se l'ha già incorporata per prescriverla
Un possessor di buona fè, dee scorrere
Un lunghissimo tempo, o immemorabile:
Se non fù incorporata, nè avvisata
Al Fisco, in lungo tempo si prescrive:
Ma se fù cerziorato il Fisco, e pigro
Non se l'incorporò, basta il quadriennio.
Avverte il Testo quì, che per prescriversi (*b*)
Una cosa, esser dee senz'alcun vizio,
E posseduta ancor per giusta causa,
La qual, se falsa fusse, non prescrive.
Come se alcun senza d'aver comprato,
Possiede, giudicando aver comprato;
O possiede eziandio come donata
A se cosa, che mai li fù donata:
E in un sol caso prescrizion può farsi
Con falso titol, quando per esempio
L'erede di Sempronio a me consegna
Un Cavallo, o cosa altra, avendo in mente,
Che me l'abbia legato il Testatore;
Locchè vero non è; ma la consegna (*c*),
Che lui mi fà, mi basta per avere
D'esso il possesso, e di poter prescriverlo.
Il Possesso eziandio di lungo tempo (*d*),
Ch'ebbe il Testante in buona fè d'un fondo,
Continuar si suole nel suo erede,
Benchè questi 'l sapesse, che è alieno.
Ma se principiò con mala fede
Il possesso di quel, la fede mala
Nuoce pur all'erede; il quale i vizj

Reali,

(a) §. *Res Fisci*.
(b) §. *Novissimè cum seq.*
(c) *L.* 3. *&* 4. *ff. Pro suo*.
(d) §. *Diutina*.

Reali, e personal del Testatore
Rappresentar si finge dalla Legge.
S' io poi posseggo in buona fede un fondo
Per cinque anni, e poi 'l vendo a Te Sempronio,
E tu 'l possiedi quietamente ancora
Per altri cinque; il tempo mio col tuo
Fa la prescrizione a tuo Vantaggio.
Ma se tu in mala fè cominci averlo,
Non ti giova di me, che te 'l vendei
La buona fede, come fù all' erede,
Perch' erede, e Testante una persona
Fanno *fictione juris*; ma fan due
Persone il Comprator, ed il Vendente.
Se alcun comprava cosa anticamente (*a*),
Dal Fisco, ma del Fisco ella non era,
Poteva il ver Padron infra il quinquennio
Dal Comprator ripeter la sua cosa,
Per la costituzion del Divo Marco.
Zenon poscia corresse un tal Editto,
E volle, che chi compra *ex manu Fisci*,
Sia per sempre Padron di ciò, che compra;
E'l ver Padron della venduta cosa
Non contro il Comprator abbia azione,
Ma contro il Fisco; ed abbia azione tale
Sino al quarto anno; elasso, azion e cosa
A perder vien per sua pigrizia, e colpa.
Lo stesso stabilì Giustiniano,
Per chi comprasse cosa dal Monarca,
O dall' Augusta sua Regia Consorte,
Perchè sicuro è pur il Compratore,
Nommen di chi comprò cose dal Fisco.
Quanto però s' include in tal Paragrafo,
E' disusato in qualsisia Cittade.

(a) §. *Edicto*.

TITOLO VII.

Delle Donazioni.

SI Acquiſta anche il dominio civilmente (*a*)
Sopra la roba altrui per donazione;
Qual è un atto, con cui la propria coſa
Dal Padrone per ſua munificenza,
E ſpontaneo voler daſſi a un volente.
Ella è di due maniere: O *mortis causâ*,
O *inter vivos*: Quella *mortis causâ* (*b*)
E' quando il Donator ſtando in ſoſpetto,
O periglio imminente di ſua morte,
O per morbo, vecchiezza, o invaſione
Di Nemici, o Corſari, o per naufraggio,
O per lungo cammin, che far doveſſe;
Muoveſi a dar la roba ſua ad alcuno,
Qual non intende iſtituir erede
Di tutto il ſuo generalmente: E diceſi
Mortis causâ, perchè ſe aveſſe a vivere,
Ciò che dà, non darebbe al Donatario;
E pur perchè menzion della ſua morte
Si fa nell' Iſtrumento, ſenza cui
Donazione *inter vivos* ſi direbbe:
Come tra' vivi è pur, quando v'eſiſte
Di mai non rivocarla eſpreſſa clauſola.
Dice il Teſto, ad eſempio de' Legati
Eſſer le Donazioni *mortis causâ*:
Perchè in amb' intervengon cinque Teſti (*c*);
Amb' in vita ſi poſſon rivocare
Dal Teſtante, e Donante; onde in entrambe
Paſſa il Dominio al Legatario, ovvero (*d*)

Al

(a) *Text. hìc in princ.*
(b) §. *Mortis cauſsâ* .
(c) *L. ult. C. h. tit.*
(d) *L. non videtur D. De mortis Cauſ. donat.*

Al Donatario, dopo ehe difunto
E' chi teſtò, o donò, non già lui vivo;
In amendue ſi può ſoſtituire (*a*);
In ambe ha luogo il *jus* detto *accreſcendi* (*b*)
Tralli Congionti nella coſa iſteſſa;
E la Falcidia ſminuiſce Entrambe (*c*).
D'inſinuazion in fin non vi ha biſogno
Nè per la donazion, nè pel Legato (*d*).
Differiſcon intanto in molte coſe,
E ſon: perchè il Legato ſol richiede
Del Teſtante il voler, non la preſenza;
E voler dell'Erede, come è d'vopo;
Ma la donazion eſigge ſempre
E preſenza, e voler del Donatario (*e*).
Nè della donazion pende il vigore (*f*)
Dal prender il poſſeſſo *rei donatæ*,
Come dipender ſuol bene il legato:
Anzi a pigliar poſſeſſo *rei donatæ*
Si attende il tempo ſolo della morte (*g*),
Di chi donò; ma nel Legato attendeſi
Del Teſtamento il Tempo, e della morte.
Or diciam di color, che donar ponno
Mortis causâ: e ſon quelli, a cui teſtare
E' permeſſo: onde i Servi, ed i Pupilli,
Furioſi, ed altri, che teſtar non ponno,
Neppur poſſon donar. Si eccettua ſolo
Il Figlio di famiglia, il quale affatto
Teſtar non puote; e pur donar gli lice,
Se li preſta conſenſo eſpreſſo il Padre,
Non ſol beni Caſtrenſi, e quaſi tali, Ma

(a) *L.* I. *C. De mor. cau. don.*
(b) *L. un.* §. *hæc autem* C. *De cad. toll.*
(c) *L. ſcientia* §. I. *ff. De mor. cau. don.*
(d) *L. ult.* C. *Eod.*
(e) *L. inter ff. hoc tit.*
(f) *L. non videtur ff. hoc tit.*
(g) *L. in mortis ff. hoc tit.*

Ma gli Avventizj ancora ; e la ragione
Di tal divario si è, perchè Jus pubblico (*a*)
E' il testar, nè la Patria potestate
Mutar lo può, come ben può il donare,
Che è Jus privato. Or quì notar si deve,
Che donar non può il figlio *causâ mortis*
Al Padre assentiente; nè può il Padre
Vivo filio donante, il suo consenso
Già dato rivocar, che è jus quesito (*b*).
Puote il Minor però senza il consenso
Del Curator donare *mortis causâ*.
Perchè senza di lui testar ben puole (*c*).
Non posson gli Usuraj così donare,
Perchè testar, Legar, Codicillare (*d*)
E lor vietato: donan però i Ciechi,
Se i requisiti osservan, che a testare (*e*)
Da lor chiede la Legge infra dicendi.
Puote un Consorte all'altra, e questa a quello
Mortis causà donar, perchè morendo (*f*)
Il Donante, è già sciolto il Matrimonio.
Tutto al contrario, al Suocero non lice
Dar *mortis causâ* al Genero, o alla Nuora (*g*),
Perchè morendo lui, pur restan ferme
Della Nuora, e del Genero le Nozze
Col Figlio, o Figlia d' esso Donatore.
Si dissolvono poi le donazioni
Mortis causà, cessando della morte (*h*)
L' articolo, o periglio. Indi chi diede
Non

(a) *L. jus publicum ff. De pactis.*
(b) *L. id, quod nostrum ff. De R. J.*
(c) *L. qua ætate ff. Qui Test. fac. pos.*
(d) *Cap. quamquam tit. De Usur. in 6.*
(e) *L. hac consultissima C. Qui Test. fac. pos.*
(f) *L si cum Uxore §. ult. ff. De don. int. vir. & ux.*
(g) *Tex. in l. mors ff. De don. int. vir. & ux.*
(h) *Cap. cum cessante tit. De appell.*

Non pel timor di morte, ma pensando
Sol, che deve morir, non perciò cessa
Dall' obbligo di dar, perchè non muore (*a*)
Allor, dovendo in altro tempo ei farlo.
Cessano ancor, pentendosi il Donante (*b*)
Pria di morir, essendo rivocabile.
Anzi se tradizion fusse seguita
Delli beni donati, può il Donante,
Finchè vive, forzar il Donatario
Alla restituzion, perchè il vigore
Hanno tai donazion, morto il Donante.
Finiscón pur, se 'l Donatario muore (*c*)
Pria del Donante, in modo tal che niuna
Compete alli suoi eredi azione, o jusso
Sulli beni, che ad esso eran donati;
Ma resta il Donator Padron, qual era.
Quell' altre donazioni, che *inter vivos*
S' appellano, si fan senza sospetto,
Pericolo, o ricordo alcun di morte;
Ma per munificenza, e volontate (*d*)
Del Donator, che dona da quel punto
Irrivocabilmente il suo dominio
Della cosa donata al Donatario.
E queste son le proprie donazioni:
L' altre diconsi improprie, come quelle,
che per causa impulsiva anche si fanno,
O pur condizionate, o in certi modi (*e*).
Chi son quei, che donar ponno tra vivi,
Si scorge dal narrar quelle persone,
A cui il non donar vieta la Legge:

E

(a) *Minsiger. hic num.* 4.
(b) *L. cum hic status §. pænitentiam ff. De don. inter vir. & uxor.*
(c) *L.* 23. *ff. De mortis caus. donat.*
(d) *L.* 1. *ff. hoc tit.*
(e) *L.* 1. *& toto tit. C. De don. quæ sub modo.*

E ſon gl' Infanti, i furioſi, o ſcemi (*a*),
I nati muti, i ſordi, che non ponno
Scrivere, nè parlare; i vecchi ſtolidi
Che *bis pueros* appella il Gran Varrone (*b*):
Perchè queſti o non han pieno giudizio,
O non poſſono eſprimere il lor ſenſo.
I pupilli eziandio donar non ponno (*c*);
E neppure i Minor ſtabili coſe (*d*)
Senza decreto eſpreſſo del Pretore;
Mobili sì, ſe 'l Curator conſente;
Ma con patto, che poſſan rivocare (*e*)
Giunti ad età maggior, la donazione,
Qual ſe giunti rivocano, l'è nulla;
Se l'han per rata, è fatta irrivocabile (*f*).
Nè può donar, chi dichiarato è prodigo (*g*)
Diſſipator del ſuo, perchè vietato
Gli vien d'amminiſtrare i beni ſuoi.
Nè la moglie può mai coſe dotali (*h*),
Che non ſi ponno alienar, donare.
Nè 'l Tutor, Curator, Procuratore (*i*)
Poſſon donar le coſe a lor commeſſe.
Nè li ſervi, o figliuoli di famiglia (*k*),
Ch'acquiſtano pel Padre, e pel Padrone;
Tolto il peculio lor caſtrenſe, o quaſi (*l*):

Nè

(a) *L. 2. ff. De Procurat.*
(b) *L. Senectus, ubi Bald. ff. hoc tit.*
(c) *L. Pupillus ff. De acquir. rer. dom.*
(d) *L. 2. C. Si adverſus donationem.*
(e) *L. 3. C. De in integr. reſt.*
(f) *L. 1. & 2. C. Si major factus.*
(g) *L. is, cui bonis ff. De verb. oblig.*
(h) *Toto tit. ff. C. de fundo dotali.*
(i) *L. non omni C. De admin. Tutor.*
(k) *L. filiusfam. ff. hoc tit.*
(l) *L. 3. C. De caſtr. pecul.*

Nè i Monaci, ch'acquiſtan pel Convento (*a*),
Nè gli offenſori, o traditor de' Reggi,
Li di cui ben per ſe appropria il Fiſco (*b*).
A chi ſi può donare, ora diremo:
Ad amici ſi dona, e ad incogniti,
Cittadini, e ſtranieri, oneſti, e infami,
Come ſon meretrici, o concubine (*c*).
Irrite ſon però le donazioni
A Donne tali fatte da ſoldati (*d*);
Eccetto ciò, che daſſi per mercede
D' alcun ſervizio fatto. Alli non nati
Non ſi puote donar, non agli aſſenti
Senza un nuncio alla men, che certiori (*e*)
La donazion già fatta al donatario;
Quale accettando, allor ferma ſi dice.
Così nè 'l Padre al figlio di famiglia (*f*),
Nè i Conjugi fra lor poſſon donare (*g*),
Per non ſpogliarſi col lor mutuo affetto.
Poſſon col giuramento Padri, e Conjugi (*h*)
Donare, e vale allor la donazione:
Anzi di ſtudio per motivo, ovvero (*i*)
Di dote, o donazione *propter nuptias*,
O in ricompenſa de' ſervizj avuti,
Più del dover può dare a figli il Padre,
Se equivaglia il donato all' Opre fatte:

E ciò

(a) *Bulla Clem. VIII. incip. Religioſae.*
(b) *L. ex Judiciorum ff. De accuſat.*
(c) *L. Affectiones ff. hoc. tit.*
(d) *L. 2. C. De donat. inter virum.*
(e) *L. abſenti ff. hoc tit.*
(f) *L. cum de bonis C. hoc tit.*
(g) *Tot. tit. ff. De donat. inter vir.*
(h) *Cap. mulieres ext. de jurej. & L. bona Cod. De uſucap.*
(i) *Gloſ. & DD. in L. ſi Pater C. De inoff. donat.*

E ciò, che dona a' figli *ex quavis causa* (*a*),
In vita non gli val, gli vale in morte,
Se rivocato non l'avesse in vita.
Si possono donar cose corporee,
Ed incorporee, mobili, ed immobili;
Quando però si dà tutto ad alcuno (*b*),
Non s'intende fraudato il donatore
Degli alimenti. Deve insinuata,
Cioè scritta *in actis publici Notarii*
Esser la donazion, qualora eccede
I soldi cinquecento: eccettua quella,
In cui 'l Prence è donante, o donatario (*c*);
E quella, che vien fatta *propter nuptias* (*d*),
Ovvero per riscatto de' Cattivi,
O per ristorazione d'edificj
Consunti da rovina, ovver da incendio;
E quella, che è in favor de' Militari (*e*).
Quelle, ch'eccedon cinquecento soldi (*f*),
non son irrite in tutto; nell'eccesso,
Qual ora insinuate elle non sono.
L'irrivocabiltà del già donato
Tra vivi anche fallisce in certi casi,
E son; qualora ingrato è 'l Donatario,
O batte, infama, ingiuria il donatore,
O pur li tende insidie, o li fa danno
Nella roba, o adempir non vuole i patti (*g*),
Che nella donazion furono apposti.
Per supervenientiam filiorum

Di-

(a) *L. Filiae C. Familiae hercisc.*
(b) *L. nè liberalitate ff. De re judic.*
(c) *L. Sancimus Cod. hoc tit.*
(d) *Novell. Const.* 119.
(e) *L. penult.* §. 1. & 2. *C. De donat.*
(f) *L.* 24. *C. hoc tit.*
(g) *Vinnius hic.*

Dice il Testo, poter sol rivocare
Il Padron ciò, che diede al suo Liberto (*a*),
Prima che figli avesse: Il Padre ancora;
Querelandosi i figli di Lesione
Sulla loro legitima; ben puote
Rivocar quel, che diè dippiù ad un figlio (*b*).
Vi ha la donazion, che *propter nuptias*
Vuole Giustinian, che si appellasse (*c*);
E quella è, che lo Sposo fa alla Sposa
In ricompensa della dote avuta:
E come essa, morendo il suo marito
Senza figli, ripigliasi sua dote;
Così la donazion riacquista l' Uomo,
Morendo lei: quindi essa, *vivo conjuge* (*d*),
Non Dominio, ipoteca ha sul donato
Per sicurtà maggior della sua dote;
morto il marito, acquista anch' il dominio.
In questo Regno appellasi Antefato
Tal donazione, o Quarta; ed è una terza
Porzion di dote: e se la dote eccede
Li scudi quattro mila insino a dieci
Migliaja, è venticinque a Centenajo:
Da dieci mila sino a venti, è ancora
Venti per centenajo: sopra i venti
Qualunque somma sia, si stà alli patti,
Nè suole mai passar quindeci a cento.
Ma se vedova è la Sposa, avrà mettate (*e*)
Di queltanto alla Vergine compete.
Si acquista in questo Regno l' Antefato
Così: se muore l' Uom pria della Donna,
E lascia figli, insin che quella vive

Dell'

(a) *L. si unquam C. De revoc. donat.*
(b) *L.* 1. *&* 2. *C. De inoff. donat.*
(c) §. *est & aliud genus.*
(d) *L. ubi adhuc C. De Jure dotium.*
(e) *Pragm. unic. tit. De don. prop. nupt.*

Dell' Antefato ha l' usofrutto, e poi
Si unisce a proprietate, e resta a i figli.
Se figli non vi sono, anche la moglie
Ha l' istesso usofrutto giusta il dritto
Novissimo, che vi è; perchè l' antico
Usofrutto le dava, e proprietate.
I figli all' Antefato *ex jure Regni* (*a*)
Succedon, com' eredi del lor Padre;
Pel jus comun succedono qual figli,
O che sian essi, o no del Padre eredi (*b*).
Tal Antefato per lucrarsi in Regno,
Dev' esser consegnata ormai la dote,
O che lo Sposo la dichiari tale,
E ch' espressato sia nelli Capitoli
Dotali: e debbon esser consummate
Le nozze ancor, o almen che dato un bacio
Si sia alla Sposa dallo Sposo amante (*c*),
Dopo i Sponsai, che pur lucra mettate.
Dice quì 'l Testo infin, che 'l nostro Cesare
Tolse il *jus accrescendi*, il qual tal' era:
Cajo, che con Sempronio avea comune
Un servo, e 'l liberava, il servo allora
Tutto in poter restava di Sempronio;
E quanto quel perdea col liberarlo,
Questo acquistava, e nulla al servo affatto
La libertà di Cajo era giovevole.
Oggi però, se io dono al comun servo (*d*)
La libertà, l' altro comun Padrone
Deve da me manumittente avere
La mettà del valor del comun servo;
Ed o che voglia, o no lui liberarlo,
Libero affatto il servo è divenuto.

Il

(a) *Consuet. incip. Quartam.*
(b) *Auth. heres* C. *De Sec. nupt.*
(c) *L. si a sponso* C. *De donat. prop. nup.*
(d) *L.* 1. *C. De comm. serv. manum.*

Il Servo poi se è meno di due lustri,
Val dieci scudi, e se è maggior, val venti;
S' egli è Notar, cinquanta; s' egli è Medico,
Sessanta; e se ha qualch' altra professione
Liberale, val trecento: S' egli è Eunuco,
E passa li due lustri, val cinquanta;
Se minore, val trenta; e s' ha qualch' arte (*a*)
Il detto Eunuco, stimasi settanta.

TITOLO VIII.

Chi possa alienare, e Chi nò.

REgolarmente alienar quel puote,
Che è Padron della cosa, che aliena;
Benchè il contrario nel marito scorgo,
Qual è Padron, *costante matrimonio* (*b*),
Delle robe dotali, e pur non puote
Pignorarle, obbligarle, o ad altri venderle
Giusta la Legge Giulia, *invita Uxore*.
Gistinian poi stese tal divieto (*c*),
E se 'l fondo è in Provincia, anche volendo
La Moglie, vieta il vendere al marito.
Benchè oggi non ostante tal divieto
Val la distrazion, qual'or la Moglie
Con giuramento il suo consenso ha dato (*d*):
Ciò *de jure communi*. In questo Regno
Oltre il consenso della Moglie espresso,
Il Reggio assenso ancor fa di mestiere;
E questo allor si dà, qual'or per causa
Di bisogno comun del Sposo, e Sposa
Alienar si vuole; o far impiego
Del danaro, che estraesi dalla vendita

(a) *Ex cit. l. 1. C. de com. ser. man.*
(b) *L. 1. & 2. D. de fundo dotali.*
(c) *L. un. §. hæc cum C. de rei uxor. act.*
(d) *Cap. cum contingat Ext. de Jurej.*

In consimile compra; o per esimere
Dal carcere il Marito, e cause simili:
E se figli vi son del primo letto,
Debbon non contradir per poter vendere;
Perchè contradicendo, in questi casi
Sol vendere si ponno i beni stabili (*a*),
Cioè a fin che la Madre viver possa,
E viva maritata, e sana, e libera.
Quando però gli stabili dotali
Previo l'apprezzo dieronsi al marito,
Alienar li può, perchè del prezzo (*b*)
E' debitor, se sopra i proprj beni
Diè l'ipoteca: e pure quando ad utile
Evidenre ridonda l'alienare (*c*);
Perchè forse si compra un miglior fondo,
Qual dotale rimane, pel motivo
Che dal prezzo dotal si è già comprato.
Sempre però vi sia l'assenso Reggio,
Per qualunque cagion che s'alieni.
Le cose pignorate a me da Cajo (*d*)
Mio debitor, quantunque io le possegga,
Finchè il credito mio vien soddisfatto;
Alienar però nommai le posso,
Se patto non vi fù, ch'elasso un tempo
Stabilito, nè essendo soddisfatto,
Le possa alienar: senza il qual patto
Dà pur però la Legge a me licenza
Di alienar del debitore il pegno,
Con cerziorarlo prima di far vendita:
E se lui non ricompra il pegno datomi
Infra due anni, il vendo già, se trovasi (*e*)
Chi

(a) *Napodan. in consuet. Bona stabilia.*
(b) L. *quoties C. de Jure dotium.*
(c) *L. fin. D. de jure dotium.*
(d) §. *Contrà autem.*
(e) *L. fin. C. de jure impetrando.*

Chi lo voglia comprar ; e non trovandosi
Posso impetrar dal Giudice, ch' io stesso
Con suo decreto me l'appropj, e resta (*a*)
Al debitor l'azion di ricomprarielo
Infra un'altro biennio, e darmi 'l mio (*b*).
L'altro esempio , ch'adduce il Testo quivi
E' di chi già è Padron, ma non può vendere,
Come è il Pupillo senz' espresso assenso
Del suo Tutor; neppur cose prestare,
Che non si rendon quelle stesse avute.
Quindi se dato avesse alcun Pupillo
A prestito danaro , non essendo
Il Mutuatario *ex vi contractus mutui*
Obbligato; il Pupillo per riavere
Il suo, se non è già consunto, il vendica:
Ma se fusse consunto, e in buona fede;
Ha contro il Mutuatario sol l'azione
Di farsi soddisfar , quanto valeva
Il prestito; e se è stato in mala fede ,
Ha contro lui l'azione *ad exibendum*.
Al contrario però , senza consenso (*c*)
Del Tutor può acquistar beni 'l Pupillo.
E chi paga al Pupillo, inscio Tutore,
Liberato non vien di quel, che paga.
Dunque pagar si deve o al sol Tutore,
O al Pupillo, e Tutor, per esser libero,
Parlo dell'annue rendite, per cui
Non fa bisogno, che decreti il Giudice. (*d*)
In altre soluzion però è perfetto
E sicuro il pagato al sol Pupillo
Senz' assenso di Giudice, e Tutore,
Purchè vi sia il danaro a lui pagato.

G 2 Più

(a) *L. eleganter D. de pignor. act.*
(b) *Cit. L. final.*
(c) §. *At ex contrario .*
(d) *L. Sancimus C. de admin. Tutor.*

Più ſicuro è però quegli, che paga
Del Tutore l'aſſenſo intervenendo;
Sicuriſſimo poi, ſe pur del Giudice.
Così pagar lor debiti è vietato
A i Pupilli in aſſenza del Tutore,
Non potendo alienar da se medeſimi,
E'l pagato non paſſa nel dominio
Di chi lo ricevette: anzi ſe a caſo
Tal pagato danajo a perir viene,
Tuttochè ſia Padron vero il Pupillo,
E a conto del Padron la coſa pera;
Pur il contrario è quì per privileggio;
Che concede la Legge a tai Pupilli,
E periſce la coſa al Pagatore.

TITOLO IX.

Quali Perſone acquiſtano per Noi.

NOn da per noi ſoltanto entrar poſſiamo (*a*)
Delle coſe in dominio, ma ben anche
Per quei, che ſono in noſtra poteſtate;
E taì ſon figli, e Servi, i quali acquiſtano
A prò de' Genitori, e de' Padroni;
Benchè laſciare a i figli il Teſto vuole (*b*
Il peculio Caſtrenſe, e 'l quaſi tale,
Senza che s'intromettano i lor Padri.
Alli Padri però del Profettizio
La proprietà concede, e l'uſofrutto;
Dell'Avventizio poi queſto, non quella.
Vi ſon caſi però, che tutto acquiſta
Nell'Avventizio il Figlio, e nulla il Padre;
Ed è quando proibiſce il Padre al Figlio
D'adir l'ereditade a lui laſciata (*c*),
Per-

(a) *Text. hìc in princ.*
(b) §. *Igitur liberi.*
(c) *L. ult.* §. 1. *C. de Uſufr.*

Perchè se *invito Patre* ei fassi erede,
Di tal'eredità nulla ave il Padre;
O quando al Figlio cosa si legasse,
Con patto, che sia suo pur l'usofrutto;
O pur, quando acquistasse il Figlio beni
Per delitto del Padre, il qual avesse (*a*)
Forse fatto divorzio senza causa.
Un tempo il Padre emancipando il Figlio,
Per tal atto soleva a se acquistare
Dalli beni filiali *ex parte Matris*
Una terza porzione: oggi è costume (*b*),
Che 'l Padre in premio d'aver reso il Figlio
In libertate, abbia mettà del frutto,
Ma il dominio total rimanga al Figlio.
Li Servi poi qualunque cosa acquistano,
E in quanto all'usofrutto, e proprietate (c)
E' del Padron; anche se lui nol sappia;
E se 'l Servo venisse fatto erede
D'alcun de' beni suoi, *hero volente*,
Il Padron è l'erede, e se sconsente
Non puote il Servo erede divenire,
Di quella condizion deteriorando (*d*).
Così quanto si lega al Servo mio,
E' come si legasse a Me Padrone.
Anzi per quei medesmi a noi soggetti,
Per cui l'acquisto è provenuto a noi,
Ci proviene il possesso: onde alle volte
Del Servo, e del Padron d'uopo è l'aspetto;
Alle fiate del Servo; e se è peculio (*e*),
L'acquista pur, benchè il Padron nol sappia.
Il Servo tuo, di cui sol l'usofrutto,

(a) *Auth. excipit C. De bon. quæ lib.*
(b) §. *Hoc quoque.*
(c) *L.* 10. §. 1. *D. de acquir. rer. dom.*
(d) *L. Melior D. de R. J.*
(e) *L. quod Servus D. de acq. possef.*

Ma proprietà non hai, quello che acquista,
E' suo, se altri non hà la propietate,
Perchè del proprietario son gl' acquisti;
Fuorchè quello, che lucra per sua industria (a),
O dal peculio tuo, ch' amministrasse,
O pur se è fatto erede a tuo riguardo,
Affinchè avessi tu l' ereditate (b);
Che tutto ciò è di te, ch' hai l' usofrutto.
Così se in buona fè tu tieni un Servo (c),
Qual non sarebbe tuo, quanto ei guadagna
Con arti, e industria sua, tutto l' è tuo,
Come è quanto egli lucra *ex tuo peculio.*
E se col tempo fai già prescrizione
Di tal Servo, ogni acquisto allora è tuo,
E'l possesso hai tu pur dell' acquistato.
Ma chi del Servo hà l' usofrutto, mai
Prescrizione può far, perche sta certo
Del Servo esser un altro il Propietario.
Dal fin or detto appar, che per Persone (d)
Estranee mai s' acquista a noi dominio,
O possesso di cose, e tai Persone
Sono gli Uomini liberi, a cui lice
In un sol caso per noi fare acquisto
Di dominio, o possesso, ed è se noi
Mandato alcun lor demmo di ciò fare.
Dice il Testo fin ora aver trattato (e)
De' modi d' acquistar le cose in specie;
In genere or direm, come s' acquista,
E molti son tai modi di acquistare;
O per possesso, ch' un vi dà del suo;
O perchè a voi s' arroga; o vi fa eredi
Per via di Testamento; o 'l suo vi dona Per

(a) *L. 1. §. 3. D. de acq. rer. Dom.*
(b) *L. si Servi D. de usufr.*
(c) §. *Idem placet.*
(d) §. *Ex his itaque.*
(e) §. *hactenus tantisper.*

Per conservare a lui la libertade;
De' quai tutti direm l' un dopo l'altro.

TITOLO X.

Dell' Ordinare i Testamenti.

Trattar volendo ormai d'ereditate,
Perchè questa s'acquista in due maniere
O a via di Testamento, o *ab intestato*,
Perciò quì discorriam del Testamento,
Qual è secondo il dritto un attestato (*a*)
Di nostra mente, ed ultima intenzione
Circa quel, ch' osservarsi noi vogliamo
Dopo la morte nostra. Il Testamento
Vien dal *Jus Gentium* circa l' invenzione,
Però sua forma, e sue sollennitadi
Sono dal Jus Civil, quindi può il Prence
A chi vuol dispenzarle. In Roma un tempo
Tre sorti si facean di Testamenti (*b*):
L' un *calatis Comitiis* s' appellava,
Che vuol dire, chiamato il Popol tutto.
Li proponeva il Testator l' erede,
Che lasciare volea di sue sostanze,
E consentendo il Popolo, era fatto.
Il secondo in *procinctu* era appellato,
Ed era quando un, ch' a Milizia andava,
Senza sollennità di due in presenza
Chiunque volea, del suo lasciava erede.
Il terzo si facea *per æs, & libram*
Cioè per vendizione imaginaria
In questa forma: Il Testator di cinque
Puberi Testi alla presenza, e un altro

(a) *Tex. hìc in princ.*
(b) §. *Sed ut nihil cum duob. seqq.*

Che tenea la bilancia, o ſia ſtadera,
All' erede vendea le ſue ſoſtanze
Per una tal moneta, qual tenendo
In mano il detto erede, sì dicea:
Di coſtui la famiglia, e aſſiem le robe,
Sappiatelo Romani, che ſon mie,
Perchè le compro colla mia moneta;
E con queſta battendo la bilancia,
Davela al Venditor, e così erede
Diveniva di lui: Tal' oſſervanza
Era del Jus civil; poſcia il Pretorio
Volle, che fuſſer ſette i teſtimonj;
Quando cinque ſoleano intervenire,
Uno per ogni claſſe: In cinque claſſi
Tutto il Popol Romano era diviſo,
E Servio Tullio diſſe baſtar cinque,
Uno per ogni claſſe, a qualunque atto.
Pel Jus Pretorio dunque il Teſtamento
In ſcritto o chiuſo ſi divide, e in altro
Detto Nuncupativo overo aperto.
Lo ſcritto e chiuſo Teſtamento è, quando
L' intera volontà del Teſtatore
Scritta in un foglio, e chiuſo a i Teſtimonj
Dimoſtrandolo dice: queſta è l' ultima
Mia volontà, che è quì ſerrata, e ſcritta.
Nuncupativo è, quando a i Teſtimonj
Spiega, chi ſia l' erede, e ciocchè laſcia.
De' Teſtamenti dunque oggi la forma (*a*)
Dal Jus civil, Pretorio, e da i Statuti
Dipende: onde richiede il Jus civile,
Che *unico actu*, e ſenza altro intervallo
Si faccia il Teſtamento o aperto, o chiuſo (*b*),
E ch' i teſti vi ſian nell' uno, e l'altro:
Le ſoſcrizion de' Teſtimonj, e ancora
Del

(a) §. *Sed eum paulatim*.
(b) *L. hæredes palam §. ult. D. qui Teſt. fac. poſſ.*

Del Teſtator, ſe ſcriver ſan, richiedonſi
Dalle Coſtituzioni ſagroſante
Per cautela maggior, e per ben pubblico (*a*).
Il numero di ſette, e i ſette ſegni
O Suggelli inventolli il *Jus Pretorio*,
E ſono eſſenziali; eccetti alcuni
Caſi, come: ſe 'l Principe per Legge
Un numero minor diterminaſſe;
O così fuſſe ſtile immemorabile
In qualche luogo; o ſe per peſte fiera
Non più di cinque rinvenir ſi ponno (*b*);
O ſe ſi fa in favor di cauſa pia,
Ch' allor baſtano due pur non rogati (*c*),
Anzi ancora due donne: e in fin qual'ora
Teſta tra li ſuoi figli il Genitore
Che pur baſtano due di qualſiſia ſeſſo,
E'l Teſtamento vero, e proprio diceſi (*d*);
E ſe lo fa la Madre tra i ſuoi figli
E' pur così. Non tal però è del figlio
Se trà ſuoi Genitori egli teſtaſſe;
O ſe tra figli il Padre un ſuo Nipote (*e*),
O eſtraneo fà coerede, eſſendo nullo
Tal Teſtamento ſenza i ſette Teſti.
Siccome è nullo, ſe non tutti i figli (*f*)
Eredi s'iſtituiſcon; o ſe fuſſe
Imperfetto *ex defectu voluntatis*;
Che mentre teſta già, viene aſſalito
Pria di ſpiegar ſua volontà, da morte.
L' ultimo requiſito è, ch' il Teſtante (*g*)
Per ſe ſcriva, o per un de' Teſtimonj Il

(a) *L. Ult. C. de fideicom.*
(b) *DD. & Bald. in l. fin. C. de Teſtam.*
(c) *Cap. relatum Ext. de Teſtam.*
(d) *L. hac conſultiſſima §. ex imperfecto.*
(e) *L. fin. C. fam. herc.*
(f) *Novell. Conſt.* 117.
(g) *§. Sed his.*

Il nome dell' erede . Giuſtiniano
Però permette, ch' altri 'l poſſa ſcrivere (*a*);
S'è idiota il Teſtante, e i Teſtimonj;
E cucito col filo, e colla cera
Unito, ſegnar develo un per uno
De' ſette; e ognun ſegnar col ſegno ſuo,
O tutti ſette un ſolo ſegno uſare (*b*),
Anche s'è ſegno alieno, purchè in atto
D' aprirſi poi in preſenza del Notajo
Apra ciaſcuno il ſuo: e ſe moriſſe
Alcun de' ſette, ſi deſtina un altro
Dal Notajo, che il ſegno apre del Morto:
Ma ſe ſon morti quattro Teſtimonj,
Tale ſoſtituzion la fa il Pretore (*c*).
Teſtimonj non ponno eſſer le donne (*d*),
Nè gl'impuberi, i Servi, i furioſi
Continui, muti, ſordi, ciechi, o prodighi,
Nè gl' infami, o coloro a cui ſi vieta
L' eſſer eredi, od il poter teſtare.
Quel Servo poi, che libero ſtimavaſi (*e*)
Comunemente per error, s'ammette;
L' impubere eziandio, ſtimato pubere.
In oltre Padre, e figlio, e due fratelli (*f*)
Benchè d' una famiglia, aſſiſter ponno
Da Teſtimonj, e'l figlio *invito Patre*.
Non poſſono i ſoggetti al Teſtatore (*g*)
Eſſere Teſtimonj; nè coloro
A cui ſpetta alcun jus nel Teſtamento.
Un figlio di famiglia eſſendo in Campo,
Al

(a) *Auth. & non obſervatam*.
(b) §. *Poſſunt autem*.
(c) *DD. in l. 1. D. quemadm. Teſt. aper.*
(d) §. *Teſtes autem*.
(e) §. *Sed cum aliquis*.
(f) §. *Pater, necnon is*.
(g) §. *In Teſtibus*.

Al Teſtamento ſuo ponno i Congionti
Aſſiſter, ed il Padre; ma tornato
Dalla milizia non gli è più conceſſo.
Nè poſſon dell' erede iſtituito (*a*)
Li Congionti per ſino al quarto grado
Eſſer Teſti: può bene il Legatario (*b*)
E'l fedecommeſſario, perche queſti
Col Teſtator non fanno una perſona,
Come la fa l' erede univerſale.
Se in carta, o tavoletta, o pergamena (*c*)
Si teſta, ed in qualſia lingua, ed inchioſtro
Nulla ci cale, il Teſtamento è valido,
Purchè appaja il voler del Teſtatore.
Nè il ſolo Teſtamento originale (*d*)
Si permette, ma copie, e pur ricopie,
Purchè tutte eſſe ſiano d' un tenore;
Non già più Teſtamenti da diverſi
Teſtanti fatti in un volume unire,
E colli ſteſſi Teſti, ſegni, e tempo.
Nel Teſtamento poi Nuncupativo (*e*)
Il Teſtator dee nominar l' erede
Ore ſuo proprio avanti a i ſette Teſti
Anche nel Tempo iſteſſo, ed unico atto.
Oggi pure ſi ſcrive per memoria
Queſto Nuncupativo. Fatto a forza,
O per inganno il Teſtamento è nullo:
Fatto a richieſta d'altri, ſe il Teſtante
Dona il conſenſo eſpreſſamente, *& ſpontè*
Pur ha validità tal Teſtamento.

TI-

(a) §. *Sed neque hæres*.
(b) §. *Legatariis autem*.
(c) §. *Nihil autem*.
(d) §. *Sed & unum*.
(e) *Sed hæc*.

TITOLO XI.

Del Teſtamento Militare.

QUei Soldati, che ſono ormai nel Campo
Seguitando, o attendendo i lor Nemici,
Per gli antichi Statuti, oggi approvati
Senza ſollennità poſſon Teſtare,
E ſenza far continuazion dell' atto,
O aver teſti rogati, e meno importa
Che non ſian ſette, o pur che non ſoſcrivano,
O ſegnin col Sugello il Teſtamento (*a*);
Perchè ſe è ſcritto, *valet ſine Teſtibus*,
Se l' è Nuncupativo baſtan due.
Diſſi nel Campo, perch' eſſendo in Caſa
Ovvero ne' Preſidj, il Privileggio
Non ha vigor: ſe poi ſono in Battaglia
Anche nelle Celate, Usberghi, o Scudi
Poſſon con cifre, o lettere moſtrare,
Chi voglion ſucceſſor di lor ſoſtanze (*b*).
Benchè quando è con cifre, almanco due
Debbon teſtificar ciò, ch' ivi volle
Eſprimere il Teſtante, eſſendo ſtati
A tal atto preſenti, e 'l di lui ſenſo
Ex ore proprio avendo ben compreſo.
Se poi per accidente o muti, o ſordi (*c*)
Diveniſſero in guerra, anche teſtare
Poſſono, purchè eſprimano il lor ſenſo.
Non compete però tal privileggio (*d*)
A chi tornò in ſua Caſa dalle Tende

Con

(a) *L.* I. *C. eod. tit.*
(a) *L. Lucius D. hoc tit.*
(c) §. *Quinimò*.
(d) *Sed hactenus*.

Con licenza del Duce; o come vecchio,
O per grazia; di far più Teſtamento
Senza ſollennità: ma ſe nel Campo
Teſtato avranno, poichè ſon tornati
Dura quel Teſtamento militare
Un'anno ancor; e ſe la condizione
In quello forſe appoſta oltre dell'anno
Si ſtende, inſino al tempo d' eſſa ancora
Non perde il ſuo vigor tal Teſtamento.

Quel Teſtamento, che faceſſe alcuno (*a*)
Senza ſollennità, pria di ire in Campo,
Aggiungendo, o levando al Teſtamento
Sudetto, mentre è in Campo, o pur ſpiegando
Che la ſua volontà non è diverſa
Dal Teſtamento fatto in Caſa; ancora
Un degli atti cennati fatto in Campo
Dal Soldato fà, ch' abbia il ſuo vigore
Il primo Teſtamento irrito, e nullo
Senza ſollennitadi; ed è lo ſteſſo,
Come ſe fatto fuſſe, eſſendo in Campo.

Anzi ſe un figlio di famiglia è dato (*b*)
In adozion del Padre all' Avo, o Abavo,
O fù dal Padre iſteſſo emancipato;
Per tal diminuzion di capo minima
Non ſi vieta il teſtar ad un tal Figlio,
Se nel novero egli è de' Militari.

Avverte il Teſto infin, che del peculio (*c*)
Caſtrenſe, e quaſi tale ſia ben lecito
A i figli di famiglia, in Campo eſſendo,
Teſtamentar, ma giuſta il jus comune,
E con tutti i ſollenni requiſiti.

TI-

(a) *Sed & ſi quis.*
(b) §. *Denique.*
(c) §. *Sciendum tamen.*

TITOLO XII.

A chi non lice Testare.

E' Projbito il fare Testamento (*a*)
A i figli di famiglia, fuorchè solo
Delli beni Castrensi, e quasi tali,
E pur vi vuol del Genitor l'assenso;
De' Profertizj, ed avventizj, ancora
Volendo il Padre, a lor testar non lice,
E neppure di quelli, di cui il Padre
Usofrutto non à; fuorchè a pie cause,
Per cui si testa giusta il Jus Canonico.
Così son pure i servi, a cui interdetto
E' il testar, per ragion che non son liberi
Di volontà, ma alli Padron soggetti,
E neppur son di Jus civil capaci. (*b*)
Gl' Impuberi eziandio vengono esclusi
Dal testar per mancanza di giudizio:
Così sono i furiosi, e mentecatti
Continui, ma coloro, ch' intervalli
Hanno lucidi, e in quei fan testamento,
E' valido, nè annullasi, se poscia
Riedon alla pazzia. Così alli prodighi (*c*)
Che nè tempo, nè fin fanno di spendere
E dissipare il suo, dopo interdetta
De' loro beni l' amministrazione,
Testar non è permesso. Anche quì nota,
Che la diminuzion, la servitude,
La prigionia, che sono *vitia juris*,
Sovraggiungendo al Testamento fatto

Pria

(a) *Tex. hìc princ. Tit.*
(b) *L. quod attinet D. de R. J.*
(c) §. *Item prodigus.*

Pria rettamente, il rendon caſſo, e nullo:
La prodigalità, furor, cecaggine,
Sordità, mutolezza, *vitia facti*
Al fatto Teſtamento in nulla nuocono
Sopravenendo. Eſclude ancora il Teſto (*a*)
Li nati ſordi dal poter teſtare
(Com' eran prima eſcluſi, fuorchè quando
Eran ſoldati, e 'l Re glie permetteva)
Onde ſe alcuno è muto, e ſordo aſſieme
Nato così, ſe non sà lettre, eſcluſo
E' dal far teſtamento: Il muto ſolo
Anche ſe non sà ſcriver, reſta privo
Di potere teſtar. Il ſordo *tantùm*
O ſia a caſo, o ſia nato, teſtar puote;
Perchè puo ben ſpiegar ſua volontade,
Rogare i Teſtimonj, e far tutt' altro.
Il Cieco poi dee molti requiſiti, (*b*)
Acciocchè vaglia il Teſtamento, avere.
Primo, che ſia nuncupativo, e aperto,
Sicchè di propria bocca iſtituiſca
L' erede, e lo cognomini, eſprimendo
Anche di quello l'arte, o profeſſione,
Per non errar. Sian ſette a ciò preſenti
Teſtimonj, e 'l Notajo: in unic' atto
L' iſtituiſca, e in ogni capo nomini
Nuovamente l' erede; dica eſpreſſo
Quello, e quanto gli laſcia, acciocchè s' oda
Da Teſtimonj, e dal Notajo, e tutti
Soſcrivano, e ſuggellino tal foglio
Nell' atto iſteſſo; e ſe non puote averſi
Notajo, in vece ſua l' ottavo aggiugneſi (*c*)
Teſtimonio, che ſerri il Teſtamento,
Per renderlo a ſuo tempo, e diſſerrarlo.

Cie-

(a) §. *Item ſurdus*.
(b) §. *Cæcus autem*.
(c) *Dict. L. hac conſultiſſima*.

Cieco un Padre però lasciando i figli
Eredi, senza tanti requisiti
Testa validamente; e a cause pie
Sufficienti son due Testimonj.
I fatti schiavi da Nemici ancora (*a*)
Esclusi son dal fare Testamento:
Intendi per nemico ogn' infedele:
Perchè non son *sui juris*; ma se prima
D' esser cattivi, feron Testamento,
Tornando a libertà, quello ben vale
Ex jure Postliminii: non tornando
Val per Legge Cornelia, la qual finge
Esser morto un, che è preso da nemici.
Così val pure il Codicillo fatto
In mano de' nemici, da chi prima
D' esser Schiavo, testato ha rettamente,
Perchè l' origin ha tal Codicillo
Da un testamento *ritè* fatto, e valido;
Onde se quel ritorna a libertate
Ratione postliminii convalescit.
Son projbiti ancora i deportati (*b*),
In fin che non saran resi di nuovo
Alla lor Padria: e quei che son recisi
Colla spada chiesastica dal corpo
Delli Fedeli, e conversar non ponno
Co' Testimonj, e col Notajo: I dubbj,
Che non san, se *sui Juris* sono, o d' altri
Testar non posson; e neppur gli Eretici,
Scismatici, ed Apostati co' loro
Fautori, e difensori; anzi non solo (*c*)
Dal testar son esclusi, ma eziandio
Dall' esser fatti in Testamento eredi.

Gli

(a) §. *ejus, qui apud hostes*.
(b) *L. ejus, qui D. qui Test. fac. pos.*
(c) *Auth. Credentibus C. de Heret.*

Gli Usuraj manifesti, che non diero (*a*)
Cautela almen di rendere l' altrui:
Gli Offensori di qualche Cardinale:
Quei, che da se si procurar la morte (*b*)
Pel timor del Supplicio, lor dovuto:
Ma quei, che infami son, testar ben ponno,
Perchè niuna legge loro il vieta.

TITOLO XIII.

Del differedare i Figli.

DEl Testamento anche al valor fa d' uopo (*c*),
ch' il Padre i figli istituisse eredi,
O li differedasse espressamente;
Perchè sotto silenzio lor lasciando
Col non differedarli, o istituirli,
E' nullo il Testamento; ed è il motivo,
Che sarian due Padroni d' una cosa, (*d*)
L' estranio fatto erede, e i figli, che hanno
Naturalmente jus ne' patrj beni.
Lo stesso è delle figlie, e de' nipoti
Figliuoli del fratello, benchè un tempo
Se quelle, o questi istituiti eredi,
O pur differedati espressamente
Non eran, sussisteva il Testamento;
Perchè certa porzion loro si dava,
Jus accrescendi detta quì dal Testo.
Espressamente alcun si differeda
Così: delli miei figli io voglio Cajo
Differedato, o il muto, il zoppo, il cieco,

(a) *Cap. quamquam tit. de usur. in 6.*
(b) *L. si quis filio §. ejus qui D. de injusto.*
(c) *Text. iu princ. hìc.*
(d) *L. si ut certò §. si duobus D. commodati*

Il Medico, il Dottor, Chirurgo, o Fabro;
Se l'arte, o professione, o alcun difetto
Il distingue: ma essendo unico, basta
Dir: voglio disseredato il figlio mio.
Li Postumi, che nascon poi, che al Padre (*a*)
Dato è sepolcro, ancor essi dovranno
Istituirsi eredi, o diredarsi,
Come se fusser gia nati alla luce.
Ma i Postumi giamai disseredare
Si possono, perchè colpa non hanno,
Per cui l'ereditate a lor si nieghi.
Un divario v'è sol tra nati, e postumi,
Che preterito un nato, il preterire
Significa passar sotto silenzio,
Senza istituirlo erede, o diredarlo,
Irrito da quel punto è il Testamento (*b*)
Del Genitor; ma preterito un Postumo,
S'ei nasce a luce, il Testamento è nullo;
Se la Madre abortisce, è fermo, e valido.
Anticamente il Postumo; o che *propriè*
Tal era, perchè nato *postquam Pater*
Humatus fuit, o *impropriè* perchè uscito
Dopo già fatto il Patrio Testamento;
S'era Postumo suo, s'istituiva
Erede, ma non già s'egli era alieno.
Postumo suo si dice quell'infante,
Qual se nascesse in tempo, in cui si testa,
Nascerebbe in poter del Testatore:
Vice versa alieno è riputato.
E benchè Gallo Aquilio avea trovato
Certa formola, affin di far eredi
Tanto i Postumi suoi, quanto l'alieni;
Oggi però che l'alieno, e'l suo
Senza divario ammette il nostro Cesare

(a) §. *Posthumi quoque*.
(b) *L. 2. C. de posth. hered. instit.*

A potere già erede istituirsi,
Superflua è resa l'invenzion d' Aquilio.
Parlando il Testo degli Emancipati (*a*),
Dice potersi ben lor preterire
Dal Padre in Testamento, non essendo
Eredi suoi, nè sotto il suo potere
Pel jus civile: ma perchè il Pretorio
Pure lor dà il possesso delli beni (*b*)
Paterni, come figli, e toglie a loro
Quella diminuzion menoma, che hanno;
E' dover, che 'l lor Padre l'istituisca,
O pur li Disseredi in Testamento.
Ma gli Adottivi, l' adozion durando,
Si denno istituire, o esseredare
Dall' Adottante, in cui famiglia sono
Se gli è congiunto, o dall' Arrogatore:
Quella finita, può ben preterirli,
Nè il jus pretorio li fà mai succedere;
Perchè mai fur eredi *ex sua natura*;
Onde riedon soggetti al naturale,
Leggitimo lor Padre, e son suoi eredi.
E se l' emancipasse l' Adottante,
Mentre è ancor vivo il Padre naturale,
Son trattati nommen da questo Padre,
Che son gli Emancipati dal medesmo.
Tutto è al contrario de' Leggitimati,
Quai preteriti, il Testamento è nullo.
Lo stesso, che de' figli nati, e postumi (*c*),
Si osserva delle figlie, ed altri liberi,
Come Nipoti sono, e Pronipoti,
Non facendo divario oggi la Legge.
Onde quel Testamento, che è già nullo
Per la preterizion d' un figlio, fatta

H 2 Dal

(a) §. *Emancipatos*.
(b) *L. sed cum Patrono* §. *quamvis D. de bonor. possess.*
(c) §. *Sed hæc quidem*.

Dal Padre, è tutto nullo, anche i Legati (*a*)
Lasciati in esso, ed ogni altro Capitolo;
Ed è nullo *ipso jure*, a differenza
Di quello della Madre, che s'annulla
Testamenti inofficiosi post querelam.
Facendo Testamento quei Soldati (*b*),
Che in Campo sono, e non istituendo
I Figli eredi, nè diseredandoli;
Tale preterizion gli disereda:
Ma intanto il Testamebto ha il suo vigore;
Perchè l' istituzione degli Eredi,
Ed il diseredar son requisiti,
Di chi sollennemente dee testare,
Ma da sollennità son essi esenti.
La Madre, il Materno Avo, e l' Ascendenti (*c*)
Possono preterire i loro liberi,
E preterìti, qual diseredati
Li tiene il jus civile, ed il Pretorio;
Per ragion, che non hà la Madre, e i detti
Podestà sù de' Figli, come il Padre;
E per questo il di loro Testamento
E' valido, e 'l Paterno è nullo affatto.
Per il diseredar più requisiti
Giustinian impone, senza i quali
Preterizion piùttosto dee chiamarsi.
Si debbon dunque direredare i Figli (*f*),
O liberi, che sieno, in Testamento,
Non già ne' Codicilli; nè in quell'atto
Che il Testator sia irato, o Ebrio, o scemo:
Direditar si debbon *nominatim*,
Nè sotto condizion, nè d' una cosa,
Ma dell' intera eredità, e per causa
Che

(a) *L. jus nostrum D. R. J.*
(b) §. *Sed si in expeditione*.
(c) §. *Mater, & Avus*.
(d) *Novell.* 115. *cap.* 3. §. 1. *& seqq.*

Che sia leggitima, ed espressa *in jure*.
Le cause son: percuotere il lor Padre:
Dirli ingiurie gravanti: l' accusarlo
Di capital delitto; se non fusse
Contro la Fè, contro la Padria, o il Regge;
Il fare maleficj, e con Stregoni
Conversar: far insidie al di lui vivere:
Copula aver, con chi già l'ebbe il Padre:
Causarli gran dispendj con sue accuse:
Ricusar di pleggiarlo, essendo in carcere:
Projbir, che testasse: accompagnarsi
Con Arenarj, ed Istrioni ad onta
Del Genitore: il ricusar, se è donna
Maritarsi, per viver dissonesta:
Il non curar d'alimentare il Padre,
Se è furioso, e di guarirlo ancora:
Ricusar di redimerlo cattivo:
Quindi se in man morisse de' nemici,
Per incuria del figlio a non redimerlo,
Benchè nel Testamento pria già fatto
Della cattività l'avesse erede
Istituito, allor la Chiesa è erede,
E dall'ereditate altri redime:
In fine il quartodecimo motivo
E' l'eresia del figlio, in cui vuol vivere,
Il figlio pur differedar può il Padre (*a*);
Se questo li fè accusa capitale,
Eccetto i casi *Læsæ Majestatis*,
O Divina, od Umana: Se con toschi,
O Maleficj tentò darlo a morte:
Se conobbe di lui la Moglie, o donna:
Se l' ha projbito di poter testare
Di ciò, che ben potea: se in qualche modo
Insidiò la vita alla sua Moglie,
Che è Madre vera al figlio Testatore:

(a) *Cit. novel. cap.* 4. §. 1.

Se essendo pazzo il figlio, ei poco cura
Ebbe di alimentarlo, e di guarirlo,
O riscattarlo dalla schiavitute:
E pur se il Padre in eresia persiste.
Un fratello può l' altro essere dare (*a*):
Se questo morte machinolli: ovvero
Capitalmente l'accusò; togliendo
I casi sopradetti: o interessollo
Gravemente ne' beni. Oltre le cause (*b*)
Dette, vietò Giustinian per simili
Alcun differedar. Ma se cessasse
La causa, conciliati tra di loro,
Cessa l' effetto, che è il differedare.

TITOLO XIV.

Dell' Eredi, che debbono istituirsi.

L' Erede è detto o dall' ereditate,
Ch' acquista *ex Testamento*, o *ab intestato*:
O pure dal dominio, che ha su d' essa,
Herus significando il ver Padrone,
Padron di quanto il Testatore aveva
Pria di morir, sì mobile, che immobile,
Corporeo, e incorporale. Istituirsi
Soglion gli Eredi espressamente, e *tacitè*:
Espressamente, se il Testante dica:
Lasciò il tale mio erede, e'l scrive, o nomina:
Tacitamente, quando senza esprimerlo,
Da certe congetture anche ricavasi.
Liberi dunque, e Servi istituirsi
Possono in Testamento; ma non tutti,

Perchè

(a) *Minsiger hìc notat*.
(b) *Cit. Novell.* 115.

Perchè li Peregrini, e vagabondi (a),
Gl' inceſtuoſi, eredi eſſer non ponno (b);
Nè l' Adultero può la concubina,
O queſta quello iſtituir ſuo erede (c).
I figli naturali *ex Concubina*
Un oncia ſol dal Patrio Teſtamento
Poſſono aver, qualor figli leggitimi,
E natural rimàngono al Teſtante:
E ſe li Genitor del Teſtatore
Soli rimangon ſenza figli d' eſſo,
Oncie due puol aver tal Naturale (d).
Al Conjuge ſecondo non può donna
Laſciar più, di che laſcia ad un de' figli
Del primo letto; e così ad eſſa l' Uomo (e).
Gli Apoſtati non ponno iſtituirſi,
Nè gli Eretici, oppur perſone incerte (f);
Nè i deportati, o quei, che la Giuſtizia
Al metallo condanna, o pur Galea
Vita durante per i lor misfatti.
Or de' Servi parlando, ſe 'l Padrone
Lor proprio li fà eredi, ſon pur liberi,
O che eſprima egli o no la libertate;
Perchè altrimente il Teſtator medeſimo
Teſtatore ſarebbe aſſiem, e erede,
Se nella ſchiavitù quelli reſtaſſero,
Giacchè per il Padrone il Servo acquiſta.
E ſe libero è il Servo in Tutor dato (g)
Dal ſuo Padrone in Teſtamento a i figli;
Libero è molto più, ſe è fatto erede.

(a) *L. 6. §. 2. D. hoc tit.*
(b) *L. 6. C. de inceſt. nupt.*
(c) *L. Cladius D. de his quibus.*
(d) *Authent. licet. C. de natural.*
(e) *L. hac erit. C. de ſec. nupt.*
(f) *L. 3. C. de Apoſt. L. 4. C. de hæret.*
(g) *L. quem D. de Teſtam. Tut.*

Chi poi facesse Erede un comun Servo,
Se li dà libertade espressamente,
Deve pagare al Compadron l' importo (*a*)
Della mettà, di quanto vale il Servo:
Se non esprime libertà, si acquista
Dal Compradron la mezza ereditate (*b*),
E'l Servo in quanto al Testator è libero,
In quanto al Compradron resta soggetto.
Nè la Padrona istituire erede,
Puote il suo Servo, s' ella fù accusata
D' adulterio, se prima ormai non costa (*c*)
Chiaramente, che 'l Servo non fu auttore.
Servo proprio si appella quel, di cui (*d*)
Abbiam la proprietà: che se altri tiene
L' usofrutto, e vogliamo il Servo erede,
Dobbiam pagare allora al fruttuario,
Quante fatiche potea farli il Servo.
Alieno si dice, se il Testante
Del Servo ha l'usofrutto solamente.
Il proprio Servo adunque dal Padrone (*e*)
Fatto erede del suo, divien già libero,
E necessario erede anche s' appella,
Sicchè invito anche è tal; se però prima
Del Testamento è stato manomesso,
E in Testamento è fatto erede, allora
Erede è volontario, e stà a suo genio (*f*),
Se vuole, o nò l' eredità accettare.
Ma se il Padron, poichè lo lascia erede,
L' aliena ad un altro, allora il Servo
Nè libero s' intende, nè suo erede;

Non

(a) *L. 1. C. de com. Serv. manum.*
(b) *L. verùm §. si Servo D. pro socio.*
(c) *L. his verbis D. hoc tit.*
(d) *Tex. hìc in princ.*
(e) *§. Servus autem.*
(f) *L. antepenult. D. hoc tit.*

Non libero, già avendo altro Padrone;
Nè erede, perchè tal ſe fuſſe ſtato,
Non ſi ſaria venduto dal Padrone;
E con vendita tal già rivocata
L' eredità s' intende, e libertade;
Onde ſe d' ordin del Padron ſecondo
L' ereditate accetta, a lui l'acquiſta (*a*).
Corre la Legge iſteſſa per l' alieno:
Perchè ſe 'l Servo mio tu laſci erede,
Se io voglio, è erede, e per me ſolo acquiſta;
E se io lo vendo, o viva o nò il Teſtante,
Ch' erede l' iſtituiſce, puote il Servo
D' ordin del Padron nuovo erede farſi,
Per cui l' eredità tutta guadagna (*b*).
Ma ſe l'ho manomeſſo, o ſia vivente
O morto il Teſtator, pria d' accettare,
L' eredità, ſe vuol la può accettare,
Perchè è libero, e ſol per ſe l'acquiſta (*c*).
Permeſſo è parimente un Servo alieno
Erede iſtituir dopo la morte (*d*)
Del ſuo Padron, perchè l' è ereditario,
E la giacente eredità ſoſtiene
Le veci del Difunto, e non di quello
Che hà d' eſſere l' erede: anzichè il Servo
D' un Padron naſcituro anche ſi puote
Erede iſtituir; ſi vuole il Teſto.
Se il Servo, che in commune han più Padroni (*e*),
Io laſcio de' miei beni unico erede,
Volendo eſſi Padroni, il Servo acquiſta
L'eredità, ch' io laſcio, a prò di loro;
E tanto hà ognun, quanto ſul Servo ha juſſo.

E ſe

(a) *L. 9. § Servus D. hoc tit.*
(b) *L. Antiſtitis D. de acquir. hæred.*
(c) *Ulpian. in fragm. tit.* 22. §. 11.
(d) §. *Servus etiam*..
(e) §. *Servus autem*.

E ſe i Padroni eſſer non ponno eredi,
Molto meno potrà eſſere il Servo *(a)*.
Il numero giamai fù ſtabilito
Degli eredi, onde ponno iſtituirſi
Tanti, quanti ne vuole il Teſtatore:
Anzi pur le' Cittadi, e le Repubbliche
Poſſon de' Cittadini eſſer eredi,
E di Eſteri eziandio per privileggio *(b)*.
Onde qualor s' iſtituiſcon molti,
O neceſſarj ſon; cioè figli, e liberi;
E prima i figli ſon, poi li nipoti;
O ſono volontarj, e d'affezione,
Tutti vengono allor chiamati inſieme *(c)*.
Si ſuol l'eredità tutta ed intera
Aſſe, o libra chiamar, che ſi divide *(d)*
In parti dodici, Oncie nominate;
Onde chi un aſſe teſta, tutta intera
Teſta l'eredità; chi poi un quadrante,
La quarta parte: e così ſon l'altre oncie.
Libero però ſempre è il Teſtatore,
In quante parti vuol, quella dividere,
Purchè parte non teſti, e parte laſci.
Se Militar non è, che teſta in Campo,
Il qual tutto, o porzion teſta a ſua voglia.
Molti eredi iſtituendo il Teſtatore *(e)*,
Senza punto ſpiegar quanto a ciaſcuno
Vuol laſciar, ugualmente allor dividono.
Se poi d'alcuni la porzion è certa,
E d'altri nò, ſi vede allor, ſe reſta
Qualche parte dell' aſſe a niun legata,
E queſta parte vacua ſi dividono
Quei,

(a) *L. Non minus D. hoc tit.*
(b) *L. hæreditas C. hoc tit.*
(c) *Jaſon in L. Gallus §. & quidem.*
(d) §. *hæreditas plerumque.*
(e) §. *Si plures.*

Quei, che non ebber parte terminata.
Ma se l'asse è compiuto, e resta erede
Senza aver parte, allora quei, ch' espresse
Ebber le Parti dal Testante, avranno
Mettà di quelle, e l'altra mettà sia
Di quei, che non avetter parti espresse.
Nè se il Primo, il Secondo, o il Terzo erede
E' scritto senza parte, deve avere
La parte prima, la seconda, e terza,
Ma sia chi sia, sempre ha quella, che vaca.
Se fusser tre gli eredi, e in quattro parti (*a*)
L'eredità è divisa, quella quarta
Vacante tra essi tre deve ugualmente
Dividersi; e se quattro son gli eredi,
E tre le parti, dee ciascun avere,
Quanto, se fosser quattro parti, avrebbe.
Se poi l'oncie saranno più che dodici (*b*),
Quei, che non ebber lor porzion' espressa,
Avranno ciò, che manca al secondo asse,
Cioè dall' oncie ventiquattro, e questo
Corre se ancor finiti son due assi,
Perchè tutte le parti a un asse solo
Ridurransi, benchè l'oncie sian molte.
Gli eredi in Testamento istituire (*c*)
Si posson puramente, e in condizione;
Come: se il mio Navilio a salvamento
Giugnerà, sia di quello Attilio erede.
Fatta da certo tempo a un altro certo
Non val l'Istituzion, come è: da Pasqua
In poi ti lasciò erede mio; ovvero:
Sino all'anno vegnente: però valida
Giustinian la vuol, per la ragione
Che quel tempo assegnato è, come affatto
Non

(a) §. *Videamus*.
(b) §. *& si plures unciæ*.
(c) §. *Hæres & purè*.

Non vi fusse, e qual pura è riputata.
Se impossibile è poi la condizione (*a*)
Nelli Legati, o Testamenti apposta,
O ne' Fedecommessi, e libertadi,
Non perciò nulli sono, come è appunto
Ne' contratti, ma è come non si fusse
Tal condizione apposta; ed impossibile
Quella si dice, che adempir non puossi,
O non si deve: E se la condizione
E' impossibil per causa, che il tenore
Delle parole è ambiguo, e non può empirsi,
Tal Amfibologia pur l' atto annulla.
Se molte condizioni apposte sono (*b*)
In qualche Testamento, allor se quelle
Son fra di lor congiunte, ambe si denno
Adempiere, come è: se dir farai
Cento Messe, e brucciar Torchj quaranta
Attorno al mio Cadavere, ti lascio
Delli miei beni erede: Se divise,
Basta l'una adempir, come è: Se Cajo
M' assisterà al morire, oppure dopo
Reciterà per me l' Uffizio intero,
Erede vò, che sia di mia sostanza.
Però il Padre non può por condizione
A figli, che non sia in lor potere
Adempier, come a dire: Se oggi piove
Vi lascio eredi, perchè allora i figli
Preteriti si dicono, ed è nullo
Il Testamento. E se la condizione (*c*)
Dall' erede adimplenda, dal volere
Altrui dipende, che s' adempia, è appunto
Come adempiuta, se per lui non manca:
Come è: Ti lascio erede, se tu in moglie

Pi-

(a) §. *Impossibilis*.
(b) §. *Si plures conditiones*.
(c) *L. suus quoque D. de hæred. instit.*

Piglierai mia Nipote: se ricusa
Ella te per Marito, tu sei erede (*a*),
Non mancando per te, che ti sia Sposa.
L' incogniti di vista, e noti solo
Per fama, nominata, o parentela,
Eredi essere ponno, se altra causa
Non li vietasse tal' istituzione;
Quale inutil non è, perchè il Testante
Non conosce colui, che istituisce.

TITOLO XV.

Della Volgare Sostituzione.

Fin or d' Istituzioni abbiam discorso,
Qual per giustizia spetta a i primi gradi;
Or di sostituzion, che alli secondi,
Ed oltre anche si stende: Onde qual' ora
Doppo un' erede vien chiamato un' altro
A quell' eredità, tale chiamata
Sostituzion si appella; e la divide
In Volgare quì il Testo, e in Pupillare.
Si nomina Volgar, perchè da tutti
Quasi si stila, che morendo il primo
Istituito erede, altri si chiami,
E dopo questi un altro, ed altri appresso.
Quindi Sostituzion *sub institutio* (*b*),
Vel subrogatio dicesi, ponendo
Un altro in luogo del già morto erede.
Sostituzion Volgar espressa è detta,
Quando spiega quei casi, in cui cessando
Di voler per mancanza, o di potere
Il primo erede, chiamasi 'l secondo,

Il

(a) *L. Jure Civili D. de condit.*
(b) *L. vetus D. de usufr.*

Il terzo, il quarto, e quanti altri ſi vogliono;
Perchè ſe molti iſtituir ſi ponno, (*a*)
Molti ſoſtituir lice pur anche.
Tacita è allor, che tace i detti Caſi,
E la ſteſſa è, ch' eſpreſſa Pupillare.
Or la ſoſtituzion fatta ad Eſtranei
Sortir può in quattro modi: o Uno ad Uno (*b*)
Soſtituito viene; o Uno a Molti:
O Molti ad uno: o Molti a Molti ancora.
Se di Uno a più ſoſtituzione accade,
E quei più *copulatim* ſono eredi,
Allora il ſoſtituto non s' ammette
Se non, quando ricuſano, o non ponno
Eredi diventar gl' inſtituiti:
Dicendo: Titio, e Mevio ſian l'eredi,
E niun di loro eſſendo, ſia Sempronio.
Ma ſe diſtributiva è la chiamata,
Alla parte di colui, che manca, egli entra: (*c*)
Come è, dice il Teſtante: Iſtituiſco
Tizio, e Cajo in eredi, e ſe non ſono,
Sia Terenzio. Però ſe i ſoſtituti
Non ſon eſtranei, allor vengon *reciprocè*
Tutti all' eredìtate, ed un mancando,
L' altro ſubentra. Quelli pur, che uniſce (*d*)
Nella ſua iſtituzione il Teſtatore,
Ma in parti diſſuguali, ſe i medeſmi
Nella ſoſtituzione uniſce *ad invicem*,
E non ſpiega qual parte abbia d' avere
Ciaſcun de' ſoſtituti, allor s'intende
Dalla ſoſtituzion tanto ſpettare
A ciaſcun, quanto avette qual' erede.

Se

(a) *Tex. in princ. Tit.*
(b) §. *&* *plures*.
(c) *Arg. Tex. in L. ſi hæredi D. de condition.*
(d) §. *&* *ſi diſparibus*.

Se il Teſtatore all' iſtituiti eredi (*a*)
Soſtituiſſe un altro, e sì diceſſe:
Lucio, e Mevio iſtituiſco eredi miei,
E ſe Lucio non foſſe, Mevio ſia;
Anzi ſe pur ricuſa Mevio, o muore,
Sia Prudenzio: coſtui, che è ſoſtituto,
Degl' Iſtituti in luogo allor ſuccede
Quando il Teſtante uno, che è Servo altrui (*b*);
Iſtituiſce erede ſul ſuppoſto,
Che non ſia ſervo, e in ſuo difetto un altro
Libero già ſoſtituiſce; allora
Se 'l Padron di tal ſervo acconſentiſce,
Che lui prenda il poſſeſſo delli beni
Ereditarj, il ſoſtituto ad eſſo
Di quelli beni la mettà ne acquiſta (*c*).
Se Cajo un figlio di famiglia, erede
Iſtituiſſe, e in ſua mancanza un altro
Laſciaſſe ſoſtituto, ripudiando
L' eredità tal figlio di famiglia,
Non il Padre ſuccede, il ſoſtituto. (*d*)
Così ſe l' iſtituto indegno ſia
D' ereditate, o d' incapace, ed anche
Vi foſſe il ſoſtituto, queſto eredita, (*e*)
E non il Fiſco dell' indegno in vece.
Il contrario però Bartolo afferma
Eſſer del ſoſtituto, ſe moriſſe
L' erede iſtituito infra quell' anno,
Che per deliberar li fu conceſſo;
Perchè ſon preferiti allor l' eredi
D' eſſo erede già morto irriſoluto:

Poi-

(a) §. *Sed ſi Inſtituto*.
(b) §. *Si ſervum alienum*.
(c) *L. nomen*. §. 1. *D. de verb. ſignif.*
(d) *Facchin. lib.* 4. *controv. Jur. cap.* 63. *Ant. Fab. decad.* 36. *error.* 7.
(e) *L. unic. C. de caduc. toll.*

Poichè se luogo aver l'Istituzjone
Può, la sostituzion debbe cessare.

TITOLO XVI.

Della sostituzione Pupillare.

SI appella Pupillar sostituzione
La presente, perchè i Pupilli abbraccia;
Ed è, quando il Testante al figlio suo,
Ch' erede fa, sostituisce un altro
In caso, ch' ei morisse, essendo impubere,
Nè potesse da se far testamento;
O in caso ricusasse esser erede.
Questi tali Pupilli essere denno (a)
Naturali, e leggitimi, o alla meno
Leggitimati, acciochè in podestate
Sian del Padre, non sol quando egli Testa, (b)
Ma quando muore ancor, perchè sia valida
La sua sostituzione in Testamento.
Agli Arrogati pur sostituire
Può l' Arrogante, ma di quei sol beni
Ch' ebber da lui, non degli proprj loro.
Alli leggitimati dopo morte (c)
Del Padre vale pure il sostituto,
Dato dal Padre vivo in Testamento.
Siccome vale a quel, che *ob dignitatem* (d)
Si fa immune da Patria potestate:
Ed all' Estraneo ancor fatta persiste,
Ma qual fedecommesso, non già come (e)

So-

(a) *L. si arrogator §. fin. D. de adopt.*
(b) *L. cohæredi §. 2. D. hoc tit.*
(c) *Auth. quib. mod. nat. effic. sui §. quoniam.*
(d) *Auth. constitutio quæ de dignit.*
(e) *Gomes. Tom. 1. ult. vol. cap. 4. n. 6.*

Sostituzion, che luogo aver non puote.
Nè la Madre, a cui manca sovra i figli
Potestà, puote a lor sostituire,
Come nè il Padre a' figli emancipati.
Chi tien figli, nipoti, o pronipoti *(a)*
Di qualsivoglia grado sieno, o sesso,
Quai per furore, o morbo altresì grave
Non son capaci a fare Testamento,
E istituire a modo lor gli Eredi
Per difetto di mente, o di ragione;
Può ben il Genitore, il Zio, la Madre;
Purchè non sia passata ad altre Nozze (*b*);
Sostituir l'erede a i sopradetti:
E si noma esemplar Sostituzione,
Perchè ad esempio della Pupillare
Vien fatta. Ma non puossi ogni persona
Nell' esemplar sostituir, ma prima
Dell' impotente, o furioso i figli,
Se ne ha, sostituir debbonsi; poscia
Li Fratelli, e le Suore; indi poi gli altri.
E si vi son più figli, o più fratelli,
Sostituir si debbon tutti, o almeno
Uno sostituir, e l'altri in parte,
O d'una cosa tal lasciare eredi,
O pur diffederarli, se vi è causa;
Altrimente *non valet substitutio* (*c*).
L' esemplar fassi a' figli diredati
Ancor, come si fa la pupillare.
Se un furioso, pria d'essere tale
Testò, quest' esemplar sostituzione
E' nulla; e meno val, se fatto sano
Ei vuol testar, come si dee; ma cessa (*d*)

(a) §. *qua ratione*.
(b) *L. humanitatis C. de Impuber*.
(c) *Bart. ex L. facto n. 3. D. de vulgar.*
(d) *Cit. L. ex facto*.

Col cessar del furore, amenzia, o morbo:
Siccome cessa ancor la pupillare,
Giugnendo li pupilli a pubertate.
Nella sostituzion fatta a i Pupilli (*a*)
Due testamenti sembran fatti in uno,
L' un del Padre, ch' erede ordina il Figlio,
L' altro del figlio, qual se muore impubere,
O dell' eredità non s' impossessa,
Viene in vece di lui chi è sostituto,
Come se lui medesmo istituito
L' avesse: e se la Madre esclusa viene (*b*)
Dalla sostituzion, che ha fatto il Padre
Al Figlio, non ha luogo sua querela.
E se alcun Padre avesse pur timore (*c*),
Che il sostituto al figlio, per godersi
L' eredità, l' avesse ad usar frodi,
O insidiar la vita; per cautela
Può tal sostituzion fare ben chiusa,
E segnata: imponendo espressamente,
Che non pria della morte, o pubertate
Del figlio suo pupillo aprir si possa.
A' figli diredati in altro modo (*d*)
La pupillar sostituzion vien fatta,
Dicendo: Il tal mio figlio esseredato
Io voglio, e se morrà pria d' esser pubere,
Sostituisco Cajo per suo erede;
Ed erede diviene il detto Cajo
De' beni, ch' acquistati avesse il figlio
Disseredato o per industria, o a via
Di donazion, Legato, o in altro modo;
Perchè dal Padre già non ebbe un Jota.
Or quanto detto abbiam de' figli nati,

S' in-

(a) §. *Igitur in Pupillari.*
(b) *L. Papinianus* §. *sed nec D. de inoff.*
(c) §. *sin autem quis.*
(d) §. *non solùm autem.*

S' intende anche de' Poſtumi, nommeno
Eſſendo figli, e eredi al par de' nati.
Avverte il Teſto, che ſoſtituire (*a*)
Può il Padre a ſuoi Pupilli 'l loro erede,
Quando già teſta, e iſtituiſce eredi,
Perchè ſe teſtar vuol ſolo a tal fine,
Di far ſoſtituzione a figli ſuoi,
Nulla fa, ſendo parte del paterno
Teſtamento coteſta pupillare
Soſtituzion, nè ſenza quello è valida;
Onde ſe nullo è quello, eſſa l' è pure.
Oggi però ſe 'l Patrio teſtamento (*b*)
Inofficioſo è dichiarato, ancora
Val la ſoſtituzion fatta a' pupilli;
Li Legati eziandio con qualunque altro
Capitolo del detto Teſtamento;
Fuorchè l' iſtituzione degli eredi.
Il Padre di più figli non volendo (*c*),
Ch' alcuno d' eſſi muoja già inteſtato
Ad ogn' uno potrà ſoſtituire,
Sicchè ogni figlio il ſoſtituto aveſſe;
E può ſoſtituire tutti *ad invicem*,
Sicchè morendo l' un, reſtino gli altri
Soſtituti, ed a quel, che morrà l' ultimo (*d*)
Ed impubere, un altro ſoſtituire.
E' la ſoſtituzione o ſpeciale, (*e*)
Come: laſcio mio erede il figlio mio,
E lui morendo impubere, ſia Cajo
Suo erede; o Generale, ſe diceſſe:
Chiunque ſarà mio erede, quell' iſteſſo
Succeda al figlio mio, ſe muore impubere.

(a) §. *Liberis autem*.
(b) *Auth. ex cauſa* C. *de liber. preter.*
(c) §. *vel ſingulis*.
(d) *L. ſi Pater D. hoc tit.*
(e) §. *Subſtituitur*.

Indi la General diversi effetti
Causa dalla special; e'l primo è appunto,
Che succedon quei soli, che nomati
Espressamente son, non di essi in vece
I loro necessarj successori:
Onde se un Servo è erede sostituto,
Non entra il suo Padrone. Per secondo
Quell' istesso, che al Padre è stato erede,
Sarà pure al figliuolo; e se a colui
Non è stato, o perchè l'ereditate
Non potè adire, o pur non volle; a questo (a)
Neppur volendo puote egli succedere.
Il terzo si è, che tanto ha di porzione
Del figlio, quanto prima ebbe del Padre (*b*).
Della speciale or questo è il primo effetto,
Che non fà d' uopo, che lo sostituto
Dal Padre sia già stato erede scritto:
Secondo, benchè scritto sia già stato,
Dalla sostituzion non perciò escludesi,
Perchè l' eredità non hà accettato
Forse del Padre, purchè l' una, e l'altra
Accetti poscia; eccetto un caso solo,
Se sostituto fù *sub conditione*
Si erit hæres. Terzo i nominati
Nelle sostituzion non tanto acquistano,
Quanto d' ereditate ebber dal Padre;
Ma quanto è, frà di lor se la dividono,
E se uno fusse il sostituto, hà tutto.
Dice il Testo eziandio, che come cessa (*c*)
Ogni sostituzion col farsi puberi
Li Pupilli; così non puote al pubere
Sostituti assegnare il Genitore,

Nè

(a) *Vinnius hìc*.
(b) *L.* 8. §. 1. *D. hoc tit.*
(c) §. *Masculo igitur*.

Nè ad impubere estraneo, il qual non sia (a)
Sotto la potestà del Testatore;
Però in vigor d'alcun fedecommesso
All' impuberi estranei, ed alli puberi
Suoi si puote far sostituzione.
Altra sostituzion Compendiosa
Da' Leggisti è appellata, ed è sol quella,
Che sotto condizion di morte, od altra
Molti tempi comprende: Ecco l'esempio.
Berto mio figlio in morte mia sia erede,
E *Quandocumque* egli morrà, sia Cajo.
Quel *Quandocumque* abbraccia la Volgare
Sostituzion, se morirà l'erede,
Prima di posseder l'ereditate:
La Pupillar contiene, se morisse
Impubere: comprende l'Esemplare
Morendo furioso: e in fin comprende
La Fedecommessaria, s'egli muore
Di sana mente, e pubere già fatto;
Onde è un Compendio di sostituzioni.
Finisce questa poi, se 'l sostituto
Muore, prima che muoja l'istituto;
O se manca l'apposta Condizione,
Qual or condizionata ella sia fatta.

TITOLO XVII.

In quai modi si annullano i Testamenti.

SE fin or come fassi 'l Testamento
Per avere vigor, discorso abbiamo;
Ora come s'inferma, ovver si annulla,
Discorreremo. Rotto è il Testamento (b),

(a) *Extraneo verò.*
(b) §. *Rumpitur autem.*

Quando per qualche tempo ei vale, e poi
Si annulla; e in due maniere si può rompere,
L' una per agnazion d' erede suo,
Qual agnazion sortir suole in due modi;
Primo, se un Padre dopo fatto il suo
Testamento, si arroga un' altro in figlio,
Tal' arrogato allor diventa erede;
Onde cessando il primo istituito,
Cessa pur, ed è rotto il Testamento.
Secondo, se istituisce l' Avo erede
Un suo figlio, che avesse anch' ei figliuoli,
Ma di questi non fa l'Avo menzione;
Morendo il figlio istituito erede
Prima del Padre Testator, si rompe
Il fatto testamento; perchè restano
Allora li Nipoti in podestate
Dell' Avo, e così essendo preteriti,
Rotto diviene il Testamento Averno.
Li Postumi eziandio se nati sono
Dopo il paterno Testamento, e vivono,
Se preteriti in esso sono, il rompono.
Ma se nascon, e muojon, vivo il Padre;
Ripiglia il Testamento il suo vigore;
Se nascon, e poi muojon, morto il Padre,
E' rotto pur, nè mai più revivisce (*a*).
L' Abottivo però, che almen nel settimo
Mese non nasce, ma nel quinto, ottavo (*b*),
Quarto, sesto, o qualunque altro; al Paterno
Testamento, in cui sia già preterito,
Nulla nuoce, ed ha sempre il suo vigore.
Per mutazion di volontade è l' altro
Modo, con cui si rompe il Testamento.
Onde se 'l Testator bruggia, sommerge,
Lacera, o cassa il primo Testamento,
O sen-

(a) *L. 3. cum seqq. D. de injusto rupto.*
(b) *L. septimo mense D. de statu hom.*

O ſenza far tal atti, altro fà nuovo (*a*);
Queſto poſterior vale, no 'l primo,
Anche ſe nel ſecondo iſtituiſſe
L' erede in certe coſe, e non in tutte (*b*),
Avendolo la Legge appunto, come
General ſtata fuſſe iſtituzione;
Anzi puote il Teſtante nel ſecondo
Dir, che vaglia anch' il primo, e allor l' eredi
Scritti in queſto ſecondo, contentandoſi
Di quella certa coſa, o ſia porzione
Dal Teſtante aſſegnatali; o ſupplendo,
Se alla quarta falcidia ſia mancante,
Dall' altra eredità; queſta all' intutto
Debbon reſtituire a quelli eredi,
Ch' eran ſcritti nel primo Teſtamento,
Come un fedecommeſſo ei fatto aveſſe.
Sin or come ſi annulla il Teſtamento
Senza ſtato mutare il Teſtatore,
Si è detto; or come, s' ei lo muta, è rotto.
Stato mutar ſi dice, o condizione
Il Teſtante, qual or egli di capo
Diminuzion patiſce; delle quali
Per la maſſima privo egli è de' beni,
E libertà; per la minor nel novero
De' Cittadin non reſta: e per la menoma
Di ſua famiglia perde anch' il Cognome;
E tai diminuzion ſovraggiungendo
Al fatro Teſtamento, anche l' annullano.
Quel Teſtamento dunque, che mai valſe (*c*),
Irrito, e nullo chiamanlo i Leggiſti:
Irritato, annullato, e rotto appellano
Quello, che valſe pria, poſcia ſi è rotto.

(a) §. *Poſteriore quoque.*
(b) §. *Sed & ſi priore.*
(c) §. *hoc autem caſu.*

Or nota il Testo, che non sempre annullasi (*a*),
Il Testamento fatto da Colui,
Qual dopocchè testò, fù diminuto;
Perchè s' ebbe suggelli, e soscrizioni
Di sette, e fatto è stato *rectè*, *&* *ritè*,
Può il Pretore l' erede ammetter bene
Al possesso, purchè pria di morire
Sui juris il Testante, e Cittadino
Sia reso. Ma se è rotto il Testamento,
Perchè il Testante Libertà, e cittade
Perdette, o perchè diessi in adozione,
E morendo è in poter dell' Adottante,
E non riebbe libertà, e Cittade;
Non puote di costui lo scritto erede
Chiedere dal Pretor detto possesso.
La nuda volontà del Testatore (*b*)
Mutata, non annulla il Testamento
Sollennemente fatto, anche se esprima
Tal mutato volere innanzi a molti:
Ma dee far il secondo, o pur quel primo
Cassar, stracciar, e frangere i suggelli.
E in un sol caso tal voler mutato,
Ed espresso nommen di tre persone
Al cospetto, oprar può rivocazione,
Se dal già fatto Testamento è scorso (*c*)
Un intero decennio per la meno.
Anzi 'l secondo fatto *non solemniter* (*d*)
Non annulla il primier sollenne, e retto;
Anche se in tal secondo istituito
In erede sia un Principe, o Sovrano,
Perchè i Prenci sebben fossero esenti (*e*)

Dalle

(a) §. *Non tamen*.
(b) §. *Ex eo autem solo*.
(c) *L. Sancimus C. de Testam.*
(d) §. *Eâdem ratione*.
(e) *L. digna vox C. de Legib.*

Dalle Leggi, però con legge vivono.

TITOLO XVIII.

Del Testamento Inofficioso.

Perchè avvien, che alle volte senza causa
Il Genitore, o Paterno Avo i figli,
E Nipoti esseredan; come pure
Le Madri, e materni Avi se ne scordano:
Quindi introdotta è stata la querela
Del Testamento detto inofficioso,
Che dir vuol, senza uffizio di pietate,
Con cui i figli lagnandosi, che i Padri
Senza pietate direredar li vollero;
O le Madri, e Materni Avi scordaronsi;
Cercano dal Pretor per equitate,
Che alla dovuta lor porzion gli ammetta.
Tal querela compete a'figli, a' Padri (*a*),
Madri, Fratelli, e Suore *respectivè*.
A' figli contro il Patrio Testamento,
Esponendo, che quasi insan di mente;
Non furioso già, che testa *nulliter*;
Esseredolli senza causa: A i Padri
Contro gl' ingrati figli, che dimentichi
Dell' esser, che lor diero, alla per fine
Altri lasciaron de' lor beni eredi:
A i figli ancor contro le Madri, e a queste
Contro li figli, se ne' respettivi
Lor Testamenti già si preterirono:
Alli Fratelli, contro quel Germano (*b*);
Non uterino sol, del Padre istesso;
Che un Testamento ha fatto dispietato,

La-

(a) §. *Non autem*.
(b) *L. Fratres C. hoc tit.*

Lasciando eredi Meretrici, infami,
Lenoni, e simil, e non già essi loro,
Se li fur sempre grati, ed amorosi:
Ed alle Suore in simile maniera.
Nè solo a i naturali, e assiem legitimi (*a*),
Agli Adottivi ancor tale querela,
Quando per altro modo aver non ponno
Parte d' eredità, pure compete;
E anticamente a' postumi si dava,
Ch' altro jus non avean ne' patrj beni.
Ma questi oggi non ponno esseredarsi,
Ne' preterirsi, essendo al punto istesso
Tal Testamento irrito affatto, e nullo,
E così non si dà questa querela;
Come neppure a' figli emancipati
Preteriti dal Padre ella compete,
Perchè *jure Prætorio* ammessi sono
Della Paterna eredità al possesso;
E competer lor puote in un sol caso,
Quando essi nulla affatto dal Testante
In Testamento avesser ricevuto:
Perchè se riceveron tal porzione,
Che basti per legitima, querela
Non compete: neppur s' ebbero meno
Dell' intera legitima, ch' allora
Cercar sol gli è permesso il supplimento,
Non tal querela. Indi oggi è decretato (*b*),
Che a quattro figli in giù la terza parte
Della Paterna eredità è Legitima,
Dividenda ugualmente: a più di quattro
La mettà delli beni è la legitima;
Del rimanente a chi vuol, testa il Padre.
Nè si debbe assegnar quella in danaro (*a*),
O in

(a) §. *tam autem*.
(b) *Auth. novissimè* C. *hoc tit.*

O in cose consuntibili, se esistono
Cose migliori, e stabil; nè gravare
Tal Legitima puossi con Legati (*b*),
O condizion di tempo, ovver di modo.
Perde però questa querela il pigro (*c*),
Che lasciò per cinque anni altri in possesso
Di quell' ereditate a se spettante,
Tacendo: e pur colui, che si riceve,
Quanto li vien lasciato in Testamento,
Perchè par rinunziasse a tal querela (*d*).
Se muore il Padre a Cajo, il qual Tutore (*e*)
E' di Mevio; se Cajo del Pupillo
In nome accetta quel Legato, il quale
Suo Padre in Testamento fè al Pupillo;
Ben può l' istesso Cajo in nome proprio,
Se il Padre senza causa esseredollo,
Querela far del Patrio Testamento,
In cui niente dal Padre ei ricevette.
Al contrario se Mevio è esseredato
Dal proprio Padre, e Cajo in di lui nome
Espon querela d' inofficioso
Al di lui Testamento, tal querela
Non nuoce al Tutor Cajo, affin che perda,
Ciocchè lasciolli *in Testamento eodem*
Il Padre del Pupillo, benchè in causa
Sia stato perditor; ed è il motivo,
Che *non spontè*, ma astretto dal dovere
Del proprio uffizio tal querela ha fatto,
Onde non debbe perdere il Legato.

TI-

(a) *DD. comm. in dict. Auth.*
(b) *L. quoniam in prioribus C. de inoff.*
(c) *L. 8. §. ult. C. eod.*
(d) *L. 10. D. eodem.*
(e) *§. Sin Tutor.*

TITOLO XIX.

Della qualità, e Divario degli Eredi.

LA differenza degli Eredi è questa,
Che alcuni son chiamati necessarj,
Altri suoi e necessarj, ed altri estranei.
I necessarj *tantùm* sono i Servi (*a*)
Dal Padron fatti eredi, che all' istante
Liberi son, e eredi; e se non vogliono
L' eredità, son castigati ancora (*b*).
I suoi e necessarj appunto sono (*c*)
Li figli, e figlie in podestà esistenti
Del Testator, e quei che nissun altro
Nella propinquità di grado avanza,
Come Nipoti, ed altri: suoi s'appellano,
Perchè domestici, e del sangue istesso:
Necessarj, perchè prima astringevansi
Ad esser loro eredi; ma oggi possono
L' eredità a lor gusto repudiare.
Gli Estranei poi son quei, che in podestate (*d*)
Del Testante non son: Si sono i figli
Rispetto alla lor Madre, e li Nipoti
Al Zio Materno, ed Avo: Estranei sono
Trà Servi quelli, che del lor Padrone
Nel Testamento non son fatti eredi,
E volontarj son gli eredi estranei.
Tanto però gli Estranei, quanto i suoi,
E i necessarj denno esser capaci
D' eredità, con questa differenza,

Che

(a) §. *necessarius hæres*.
(b) *L.* 4. *C. de necessariis Servis*.
(c) §. *Sui autem*.
(d) §. *Cæteri qui*.

Che tanto i neceſſarj, quanto i ſuoi
E neceſſarj aſſiem denno in due tempi
Eſſer d' eredità capaci, in tempo
Che ſi teſta, ed in morte del Teſtante:
Ma gli Eſtranei in tre tempi: nel Teſtarſi,
Nel morir del Teſtante, e nel poſſeſſo (*a*).
Gli Eſtranei, dice il Teſto, han libertate (*b*),
E ſpazio di poter deliberare,
Se voglion accettar l' ereditate
Un anno, ſe concedeli ciò il Regge (*c*);
Se il Pretor, nove meſi: però tutti
Sian neceſſarj, ſian eſtranei, o ſuoi
Purchè non ſian minor di cinque luſtri,
O men d' anni diciotto in queſto Regno,
Prodighi, furioſi, Cittade, e Chieſe,
Che han la reſtituzione per intero,
Quando la chiedon infra il quadriennio
Continuo *a die Ceſſionis*, ſe ingerironſi
In qualch' eredità, ripudiare
Non la poſſono più, *debent adire*.
Deve ogni erede infra li dì novanta (*d*)
Fra i preſenti, e frà un anno tra gli aſſenti,
Per mano di Notajo, e con tre Teſti
Preſenti all' atto, e quelli ancora, i quali
Sù tal ereditate hanno intereſſe,
Far l'inventario di quel tanto avea
In ſuo dominio il morto Teſtatore,
E ſottoſcriverlo eſſo, od il Notajo;
E ricuſandol far, ſarà tenuto
Oltre le forze ereditarie; perde
Della Legge Falcidia il benefizio (*e*);
Quell'

(a) *Piſonus hìc notat.*
(b) §. *Extraneis.*
(c) *L. fin. C. deliberandi.*
(d) §. *Sciendum cum ſeq.*
(e) *L. ult. §. penult.*

Quell' azioni, ch' avea forse col morto,
Confondonsi co'beni ereditarj;
Ed è tenuto i Creditori *insolidum*
Appieno soddisfar. Dice anch' il Testo
Ch' adita allor l' eredità vien detta (*a*),
Quando l' erede estraneo ormai si porta
Da Erede, e da Padron, vende, ed affitta,
Coltiva, e coglie i frutti, ovver qual ora
Si spiegò di volerla, ed accettarla;
Siccome basta a ripulsar l' erede
Estraneo, l' aver detto, che non vuole
L' eredità. Li Muti, e Sordi nati,
Così i postumi, infanti, furiosi,
Servi, figliuoli di famiglia, e simili,
Quantunque Testamento far non possono,
Essere ponno eredi: e se acconsentono
Con cenni almen cotali sordi, e muti,
Posson bene acquistar l' ereditate.

TITOLO XX.

De' Legati.

PErchè de' Testamenti insino ad ora,
Or trattiam de' Legati, che son parte
Del Testamento, e sono diffiniti:
Li Legati son certe donazioni (*b*),
Che lascia, a chi l'aggrada, il Testatore
Nel Testamento, ovver nel Codicillo,
E adempire si debbon dall' erede.
E si dice legar, perchè si mette
Legge all' eredi, e questa ben li lega
Ad osservar ciò, che la Legge impone.
Li Legati faceansi anticamente (*c*) In

(a) §. *Item extraneus*.
(b) §. *Legatum itaque*.
(c) §. *Sed Olim*.

In quattro modi, e ognun colla sua forma:
Oggi Giustinian tolse tai modi,
Come inutili, e volle che i Legati,
Comunque fatti sian, vigore avessero.
Anzi hanno i Legatarj molte azioni
Per conseguir loro legati, l'una
E prima azion compete *ex Testamento*,
Qual, come Personal, l'Erede altringe
Ad adempir ciò, che li fù legato;
Perchè l'erede in prendere il possesso
De' beni ereditarj, i pesi ancora
S'addossa d'ogni sorta. La seconda
E' azion *in illam rem, quæ fuit legata*,
Se questa fù specifica, e fù propria
Del Testator. La Terza è ipotecaria,
Colla quale agger puote il Legatario
Contro tutte le robe del difunto,
Da qualunque Persona possedute,
Quali obbligate intendosi al Legato,
Fuorchè la cosa già legata; e queste
Azion son successive, una e poi l'altra,
Prima intentando quale più l'aggrada.
Anticamente, insegna il nostro Testo,
Ch'erano fra di lor differentissimi (*a*)
Dalli fedecommessi li Legati;
Oggi però Giustinian ridusse
Quasi entrambi ad un modo, essendo simili;
E ciò, che manca all'un, l'altro supplisce,
Perchè si son tra lor communicati
D'ambi gli effetti, ma l'essenza è sempre
Dell'uno, e l'altro quella, che fù prima.
Non sol le cose proprie del Testante (*b*),
O quelle dell'erede, ei legar puote;
Ma

(a) §. *Sed non usque*.
(b) §. *Non solùm*.

Ma pur la cosa aliena, e allor l'erede
E' tenuto a comprarla dal Padrone,
E darla al Legatario, o almeno il prezzo,
Quant'ella val, purchè vendibil sia:
Che se mai cose sagrosante, e simili
Invendibil si legano, il Legato
E' nullo; e per legar la cosa aliena,
Dee saper il Testante, ch'ella è d'altri,
E pur la lega, affine ch'il suo Erede
La ricompri, e consegni al Legatatio.
Onde questo provar dee, ch'il Testante
Avea tal scienza; ma oggi il jus Canonico
Proibisce legar ciò, che è d'altrui.

Anche di cosa data ad altri in pegno (*a*),
O ipotecata dal Legante istesso,
Vale il legato, se sapea il Testante
Essere già obbligata, e dee l'erede
O liberarla, e darla al Legatario,
Se vi esiste; o di quella il prezzo darli.

Se Mevio Testatore a te legata (*b*)
Avesse cosa aliena, e tu, lui vivo,
Per altro modo avessila acquistata;
Se l'acquisto fù a via di prezzo, o d'opere,
Sol hai contro l'erede *ex Testamento*
L'azione, che ti sborsi il di lei prezzo.
Ma se l'avesti *ex causa lucrativa*
Per donazion, legato, ereditate,
Fedecommesso, prescrizione, o simili;
A niente vien astretto allor l'erede:
Perchè due cause lucrative assieme (*c*)
A prò d'uno giammai concorrer ponno
Sopra la cosa istessa, onde acquistata
Per una causa, cessa la seconda.

Eccet-

(a) §. *Sed & si rem*.
(b) §. *Sed si res aliena*.
(c) *L. planè* §. 1. *D. de Legat.* 1.

Eccetto il caſo, quando il Legatario
Per la prima cagion aveſſe avuto
Il prezzo della coſa, perchè allora
Per la ſeconda può cercar la coſa;
O ſe il Teſtante legò prezzo, e coſa.
Si puote parimente ad un legare (*a*)
Coſa futura, che preſentemente
Non eſiſte, e col tempo poi ſaravvi:
Come è, ſe io lego a Cajo l'uſofrutto
Dell' Olive piantate oggi al mio fondo,
Perchè quando ſaranno i frutti nati
Saranno ſuoi. Così ſe lego a un altro
Il parto, che farà l' Ancella mia.
Se la coſa medeſma o unitamente (*b*),
O diſgiuntivamente a due ſi lega,
Ambi in egual porzion entran di quella:
E ſe moriſſe l' un, o non voleſſe
Il legato; l' ha tutto il ſuo Compagno.
Congiuntivo è il Legato, ſe diceſſe:
A Tizio, e Sejo io lego il Servo Stico:
Diſgiuntivo, ſe dice: a Tizio lego
Il Servo Stico, il lego a Sejo ancora.
Se fuſſe a me legato un fondo, e queſto (*c*)
Circa la proprietate io già compraſſi,
Poſcia acquiſtando l' uſofrutto ancora;
Non per queſto non reſta a me l' azione
Ex Teſtamento, che mi dia l' erede
Il prezzo d' eſſo fondo a me legato.
Il Legato a me fatto d' un mio fondo (*d*),
Anche ſe dopo il Teſtamento, o morte
Del Teſtator lo venderò, non giovami
Per riaverlo da colui, che è erede;

K Perchè

(a) *Ea quoque res.*
(b) §. *Si eadem res.*
(c) §. *Si cui fundus.*
(d) §. *Si rem Ltgatarii.*

Perchè già l'era mio, quando legato
Mi fù: ſol può giovarmi, ſe 'l legato
Condizionato fuſſe; o ſe 'l mio Campo
Fuſſe ad altri obbligato, perchè allora (*a*)
Tenuto a liberarmelo è l'erede;
O ſe non eran miei di quello i frutti (*b*),
L'erede miei faralli; O ſe 'l Teſtante
Avea su del mio Campo ſervitute,
O jus altro, perchè così l'ho libero (*c*):
O ſe tal Campo pria potevo perderlo,
Perchè l'erede poi me l'aſſicura (*d*).
Ma ſe 'l Teſtante un ſuo poder mi lega (*e*),
Credendol d'altri, o mio; vale il legato.
Se 'l Teſtator la coſa, che legommi (*f*),
Alienerà, pignorerà, ſe 'l fece
Con animo di me privar di quella,
Perchè mutò voler; non hò più azione:
Ma ſe lo fece per biſogno, ch'ebbe,
Tacitamente par, che voglia allora
Che mi ſia dal ſuo erede ricomprata;
O del valor che mi ſi sborzi 'l prezzo.
Se alcuno al debbitor la remiſſione
Del ſuo credito lega, è ben legata (*g*);
Onde ſe mai l'erede il moleſtaſse,
Oppone il debbitor queſta eccezione,
Che liberato fù: ſe nol moleſta,
Puote all'inconrro il Debbitore aſtringerlo
A liberarlo: Ed anch'il Teſtatore
Puote aſtringer l'erede a non cercare

Il

(a) *L. ſi tibi homo D. de legat.* 1.
(b) *L. Mutius* §. *fundo D. de leg.* 2.
(c) *L. ſi domus* §. *fin. D. de leg.* 1.
(d) *L. non quocumque D. de leg.* 1.
(e) §. *ſi quis rem ſuam.*
(f) §. *ſi rem ſuam legaverit.*
(g) §. *Si quis debitori.*

Il debbito in tanti anni, quanti baſtano
Per far la preſcrizion, nè più pagare.
Se per contrario al Creditor legato (*a*)
Il debbitor farà, ſe è uguale al debbito,
E' nullo; ſe hà di più, certo è, che vale;
Come val, ſe più piena azione acquiſta;
O ſe gli lega eſplicito quel credito,
Ch'era condizionato, o nel tal tempo
Pagabil, perchè lucra anche in tal modo.
Anzi ſe viene il tempo, o pur ſi avvera
La condizion vivente il Teſtatore;
Il legato pur val, perchè in principio
Valſe, e così col tempo non s' invalida.
Se alla Moglie il Marito la ſua dote (*b*)
Laſcia in Legato, val, perchè più piena
E' l'azion del Legato che di dote:
E pur perchè morendo un tal marito,
Toſto può aver la dote a ſe legata,
Altrimente l'avrà dopo d'un anno
Qual dote, ſe fù in mobili o in contanti.
Ma ſe dice il Marito: Alla mia Moglie
Lego la dote ſua, s'eſsa niſsuna
Dote portò, come il Legato è vero?
Ma ſe dice: Il tal fondo alla mia Spoſa
Lego, perchè l'ebbi da eſsa in dote,
E dotale non fù, vale il legato,
Perchè fù eſpreſso il fondo; come è valido (*c*),
Se lega il fondo tutto, ed egli in dote
Ebbe mettà, che l'altra lui l'aggiunſe.
Se ſi perdeſse ciò, che 'l Teſtatore (*d*)
A te legò, di quantità, o di genere;
Se è coſa, va a pericol dell' erede;

(a) §. *ex contrario ſi debitor*.
(b) §. *Sed ſi uxori*.
(c) *L. 6. D. de dote per legatum*.
(d) *Si res legata*.

Se è alternativa, come se due Servi
Un ti legasse, allora se ambi muojano,
Tu legatario perdi; se muore uno,
L' erede compensar l' altro ti dee.
Se è semplice il Legato, *& levi culpa*
Oppur per dolo, fraude, o colpa lata
Dell'erede si perde, è lui tenuto:
Se senza colpe tali; il Legatario.
Qual or due cose son legate *unitim* (*a*),
Se l' una d' esse è Principal, e l'altra
Accessoria; *si extincta est Principalis*,
Pur l'accessoria perde il Legatario.
Se ambe son principali, estinta l' una
Senza colpa d' erede, la rimasta
Sarà del Legatario: E così morta
L' Ancella, che legata era co' figli,
Perde quella, non questi, che son vivi.
Legandosi a talun un gregge intero (*b*),
Se per contaggio pochi Agnel rimasero,
Sono del Legatario; anzi se aggiunti
Altri al gregge saran, saran pur suoi.
Ma se dieci gli lega, essi defunti,
Non può dieci altri aver; perch'era intero
Allor legato il gregge, ed o accresciuto
Egli era, ovver scemato, era per lui.
Ma estinti già li dieci, ha perso il jusso.
Così se a Cajo legasi un Palaggio (*c*),
Quanto a questo si aggiugne di edifizio
Dopo del Testamento o dall'erede,
O dall' istesso Testator, sian marmi,
Balcon, Colonne, son del Legatario.
Legandosi un peculio al manumesso (*d*)

Servo

(a) §. *Si quis ancillas*.
(b) §. *Si grex legatus*.
(c) §. *ædibus denique*.
(d) §. *Si peculium*.

Servo, se dopo morte del Testante,
Ancorchè pria di prender il possesso,
Si scema, oppur si accresce per industria
O incuria di tal Servo, è suo il guadagno,
O l'interesse: ma se fusse a estraneo
Tal peculio legato, ciocchè acquista
Il Servo dell' erede dopo morte
Del Testator, l'acquista per l'erede,
Non già pel Legatario, che 'l peculio
Deve aver, qual lasciollo il già defonto;
Fuorchè se fù accresciuto da tal Servo
Col negozio, che fè di esso peculio,
Perchè allor spetta tutto al Legatario.
Legar si ponno inver cose corporee (*a*),
Ed incorporee, come appunto sono
Azioni, servitudi, jussi, e nomi
Di debbitori del Testante; i quali
Benchè cedano *propriè* al solo erede,
Egli ceder li debbe al Legatario,
Affinchè esigga del Testante il credito;
Se dopo che testò, non sel riscosse.
Come val parimente quel legato,
Quando il Testante alli suoi eredi impone
Di riparar la casa rovinante
Di Tizio, o di pagarli un qualche debbito.
Dicendo il Testatore in generale (*b*),
Ti lego un de' miei fondi, o de' miei Servi,
Tu Legatario scegli allor, qual vuoi.
Così se un Testator mi fa un legato (*c*)
Optionis, che vuol dir di mia elezione;
Che di sue case, fondi, Servi, o mobili
Qual mi è ingrado, m' eligga; se io vivendo
Non fò tal elezion, alli miei eredi

 Stende

(a) §. *tam autem*.
(b) §. *Si generaliter*.
(c) §. *Optionis legatum*.

Stende pure tal jus Giustiniano
Contro l'antica usanza, ond'essi ponno
Adempiere quel tanto io non curai;
E se vi fusser molti, a cui pur spetta
Tale jus d'elezion; le sorti, o 'l Giudice
Tolga allor trà le Parti ogni contesa.
Or di quei diciam, che son capaci (*a*)
D'aver legati, e son tutti coloro,
Cui la legge permette anche testare,
Ed esser Testimonj in Testamento.
Quindi a persone incerte nè legato (*b*),
Ne alcun fedecommesso, o libertate
Potevàsi legare anticamente.
Tal divieto oggi giorno è limitato,
Quando il futuro evento ben certifica
La persona: come è, se 'l Testatore
Dicesse: Erede mio darai per dono
Scudi cinquanta, a chi ti prende in Sposo.
O se l'incerto legatario è uno
Delle certe persone, e conosciute,
Come è: de' miei Congiunti, che oggi vivono,
Chinque avrà la mia figliuola in Sposa,
Abbia il tal fondo, la tal casa, o Servo.
E se l'incerto è luogo pio, dicendo:
Alla Chiesa darai scudi trecento;
Chiesa tal sentirai la Parrocchiale;
E là dove saran varie Parrocchie,
Di queste la più misera s'intende,
S'altra non si conosce essersi eletta (*c*)
Dal Testator per legataria sua.
Il Legato però lasciato à incerte
Persone, e già pagato dall'erede
Per error, non potrassi più ripetere.

Il

(a) §. *Legari autem*.
(b) §. *Incertis verò*.
(c) *Auth. de Ecclesiast. tit.*

Il Postumo era privo anticamente (*a*)
Di ogni legato, quando egli era alieno;
Com'era inquanto all' Avo quel nipote
Nato *post mortem filii emancipati*.
Ma poi Giustinian questo corresse
E può erede istituirsi, e aver legati.
Se nel nome, o cognome del suo erede (*b*),
O Legatario, il Testator errasse;
Quante fiate conoscesi qual sia
Del Legatario o erede la Persona,
Vale l' istituzion, vale il legato.
Se delle cose già legate al nome
Proprio s' errasse, come il Corneliano
Fondo a te lego; ed il Semproniano
Era, che 'l Testator volea legare;
Ciò altronde conoscendosi, il legato (*c*)
Ben vale: ma se il nome appellativo
Della cosa si errasse, allora è nullo;
Come se lascia veste d'armi in vece.
Nè la dimostrazion, neppur la causa (*d*)
Falsa vizia il legato: sia l' esempio
Della dimostrazion: Lego a Sempronio
Stico mio Servo, qual comprai da Cajo;
Se non fù venditor Cajo del Servo,
Non cale; basta il Servo esser distinto.
La falsa causa è come: io lego a Tizio
Scudi dieci, perchè n' ebbi servizj;
Questi se non vi fur, val eziandio.
Ma se con condizion la causa esprime,
Tolta la causa, togliesi l' effetto:
Come: se farà ciò, ne abbia un vestito:
Non facendol, non lucri il mio legato.

(a) §. *Posthumo cum 2. seqq.*
(b) *Si quidem in nomine.*
(c) *L. 4. D. de Legatis 1.*
(d) §. *huic proxima cum seq.*

Se io lascio in Testamento Tullio erede (*a*),
Ed al suo Servo lego un mio giardino,
Senza la condizion se manumesso,
O venduto sarà questo tal Servo;
Per acquistar per se, o pel Padrone
Novello, niente vale un tal legato;
Perchè Tullio medesmo allor sarebbe
Erede, e Legatario; a lui spettando
Quando il suo Servo in qualsia modo acquista:
Ma con tal condizion vale, se quando
Cede il dì del legato, il Servo è libero,
O a qualche altro Padron fusse alienato.
Se al contrario facessi il Servo erede (*b*),
E'l Padron legatario, senza esprimere
Se sarà manumesso, o pur venduto;
Essendo egli alienato, o manumesso
Dopo la morte mia, vale il legato
Fatto al Padron, perchè l'ereditate
Allor non spetta a lui, giacchè il suo Servo
Alienò, o manumise. Ma se è seco
Il Servo, e in suo poter, lucra allor solo
L'ereditate, che per ordin suo
Il Servo s'impossessa, e no 'l legato.
Prima di farsi istituzion d'erede (*c*),
Qual dicesi *Principium Testamenti*,
Nè legato valer, nè libertate
Costumavan gli Antichi: Oggi dovunque
Si faccino i legati in fine, o in capo
Del Testamento, o in mezo, sempre vagliono.
Dopo morto l'Erede, o 'l Legatario (*d*)
Parimente era inutil pria 'l Legato,
Or qual fedecommesso egli pur vale.

Così

(a) §. *An Servo hæredis*.
(b) §. *ex diverso*.
(c) §. *Ante hæredis*.
(d) *Post mortem*.

Così il legato, che penal diceasi (*a*),
Era nullo ne' tempi trasandati:
Oggi fare si può, purchè non sia
La condizion, quale si appone in pena
All' Erede, vietata, od impossibile:
Dicendo: se non tocca il Ciel con mani:
Oppur: se non uccide il mio nemico,
Sbors' il mio Erede scudi cento a Cajo.
Ma se dicesse: s' egli è giuocatore;
Perda il tal fondo: dee valer senz' altro
Con tal condizion, perchè è adempibile.

TITOLO XXI.

Del togliere i Legati.

Il Legato, che io feci, è in mio potere (*b*)
Finchè vivo di renderlo annullato
Nel Testamento istesso, o in Codicillo
Seguente; e trasferirlo ad altro ancora,
Sì rivocandol con il dir: non lego:
Sì annullandolo affatto in ogni guisa.
La Translazion sortir può in quattro modi (*c*):
Da persona a persona, come a dire:
Quel, che a Tizio legai, lo lego a Cajo.
Secondo da un Erede a un altro il peso
Trasferendo così: li cento scudi,
Che a Tizio dar dovea Cajo mio erede,
Vò li dia l'altro erede, che è Sempronio
Terzo succede di un legato a un altro:
Per la casa, che a te legai, ti sborsi
Cento scudi 'l mio Erede. E quarto accade
Dal

(a) §. *Pœnæ quoque*.
(b) *Tex. in princ. tit.*
(c) §. *transferri quoque*.

Dal puro lafcito al condizionato;
Come è: il Cavallo, che legai a Martino,
Allor l'abbia, qual'or farà trovato.

TITOLO XXII.

Della Legge Falcidia.

NOn fol torre i Legati, e trasferire,
Diminuir fi poffono eziandio
Per la Legge Falcidia, qual providde (*a*),
Che qual ora l'erede per la copia
Delli Legati, che 'l Teftante ha fatti,
Non veniffe ad aver la quarta parte
Franca d'eredità; la detta quarta
Pria per fe tenga, e dopo a i Legatarj
A giufta proporzion fcemi i legati;
Dividendo a ciafcun quanto li fpetta:
E fe fon molti eredi, infra di loro
Dividan detta quarta ereditaria.
Quando più eredi fono, e ogn uno di effi (*b*)
Divifa la porzione ha dal Teftante,
Se la porzion d'alcun tutta è legati,
Egli di tal porzion la quarta piglifi,
E 'l refto lo divida a i Legatarj:
Se poi moriffe l'uno di effi eredi,
E la porzion del morto il vivo eredita,
Può di quella pagar tutti i Legati
E la fua confervarla per fe intera.
La detta quarta a prò di chi è l'erede (*c*)
Dee reftar, quando muore il Difponente,
Nè giova, che fi accrefca, o fminuifca,
Morto che lui farà. Se io tengo dunque

Scu-

(a) *Tex. hìc in princ. tit.*
(b) §. *& cum quæfitum.*
(c) §. *quantitas autem.*

Scudi mille, e li resto in più legati
Senza lasciar la quarta, a chi è l'erede,
Detta quarta egli prendesi, e'l restante
Divide a i Legatarj; e benchè prima
Di acir l'ereditate, i scudi mille
Avanzati si fossero, o scemati
Sempre la prima quarta è dell'erede,
E poi divide il resto a i Legatarj
Giusta sarà la perdita, o l'aumento.
Al contrario se io tengo scudi ottanta,
E lego tre porzioni, acciò rimanga
Per l'eredi la quarta; se rovina
Incendio, o morte dissipa tal quarta,
La perde allor l'Erede, e le porzioni
Restano a i Legatarj e salve, e intiere;
Perche l'Erede è libero, se vuole
O non vuole accettar l'ereditate;
Ed acciocchè l'accetti, può sortire
Che i Legatarj siano pur contenti
Darli de' lor legati la porzione,
Per non perderli lor tutti, ed intieri.
Tale Quarta, *Falcidia* nominata (*a*);
Si dee dal Patrimonio del difunto
Pigliar l'erede, dopo che è dedotto
L'altrui danaro, voglio dire i pesi
Sopra l'eredità, debiti, censi,
Spese di funeral, prezzo di Servi
Manumessi, e tutto altro, che 'l difunto
Pagar doveva; e se fusse l'erede
Creditor del Testante, oltre la quarta
S' introita, quanto conseguir dovea.
Vi son cause però, ehe la Falcidia
Quarta escludono, e son; se 'l Testatore
Espressamente la vietò; perchè oggi (*b*)

Se

(a) §. *cum autem*.
(b) *Auth. sed cum Testator C. hoc tit.*

Se l' Erede non vuol l' ereditate,
Li fedecommeſſarj, e i Legatarj
Cogli altri, che ſon ſcritti in Teſtamento,
S' impoſſeſſan di quella: Se l' Erede
Pagò intieri i legati per errore (*a*)
Di fatto: Se promiſe al Teſtatore
D' intieri ſoddisfar tutti i legati (*b*):
Se li debiti, e peſi s' aſſorbiſcono (*c*)
La detta eredità: Se l' Inventario (*d*)
Eſſo Erede non fece: Se de' beni
Ereditarj parte fù dotata (*e*)
Prima del Teſtamento: Se i Legati
Sono a pie cauſe: E finalmente eſcludeſi (*f*)
Se laſcianſi i legati in tal maniera,
Che alienar non ſi poſſan, ma rimangano
A i ſucceſſori ancor de' Legatarj (*g*).

TITOLO XXIII.

Dell' Eredità Fedecommeſſarie, e del Senatoconſulto Trebelliano.

FEdecommeſſo appunto oggi ſi appella,
Se con accenti inver deprecatorj
Laſcia il Teſtante ad altri ſua ſoſtanza
Per ſua frugalità connaturale,
E queſti deve poi reſtituirla
Ad alcuno. Li fedecommeſſarj

Si

(a) *L. 4. & 7. C. eodem.*
(b) *L. ult. C. eodem.*
(c) *L. Succeſſores C. eod.*
(d) *L. ult. §. ſin autem C. de Jur. deliber.*
(e) *L. cum dotem D. eod.*
(f) *Auth. ſimiliter C. ad leg. Falc.*
(g) *L. Sed & in ea re C. hoc tit.*

Si appellan pur fiduciarj eredi (*a*),
Per la fiducia , che il defunto in essi
Ripone, di dover restituire
Ad altri quello, in cui li fece eredi.
Sono i fedecommessi o universali,
Quando restituir tutta si debbe
L' ereditate; ovvero speciali,
Quando un sol fondo, o cosa terminata.
Espressi ancor si dicon, se 'l Testante
Dice: aggravo il mio Erede, che in sua morte
Restituisca la tal Villa: E taciti,
Se dice, che alienar non la potesse,
E ciò per certa causa, e a prò d'alcuno (*b*).
Personali si appellan, quando aggravano
L' erede a ritornar l' ereditate
ad alcun, ma poi questo non gravato
E' di restituirla a' Successori.
Altri perpetui, e son quelli, che lasciansi
Alla famiglia, ed in perpetuo durano (*c*).
Onde i fedecommessi dalli Padri
Lasciati a proprj figli, questi allora
Debbon restituirli, quando muojono
Senza figli, o ch' il spiega, o no 'l difunto (*d*).
In più cose i Legati differiscono
Dalli fedecommessi, perche questi
Con formole si fan deprecatorie (*e*),
Quei con imperiose; questi possono
Esser particolari, e universali,
Quei per lo più particolari; in fine
Del Testamento a favor son questi, e quelli (*f*)
A pro

(a) *L. 9. §. 1. D. si certum petatur.*
(b) *L. filiusfam. §. divi D. de leg.* 1.
(c) *L. peto §. fratre D. dc leg.* 2.
(d) *L. Cum avus D. de condit.*
(e) §. *finali infrà tit. seq.*
(f) *L. numis D. de legat.* 3.

A pro del Legatario, che l' acquista.
Dee dunque il Testator prima l' Erede (*a*)
Istituir, e poi questo pregare,
Che vogli la tal Villa, o tutta intera
Restituir la roba ereditaria
Al tale, o puramente, o in condizione
Di certo giorno, o tempo stabbilito.
Qual Villa, o eredità restituita,
Chi la restituì, pur resta erede;
E legatario appellasi tal volta;
Erede, se lui fè restituzione
Giusta il decreto del Trebelliano;
Legatario, se giusta il Pegasiano.
Or per sapersi ciò che stabilito (*b*)
Fù dal Senato; In tempo di Nerone
Consoli essendo Massimo Trebellio,
Ed Anneo Seneca, il Senato fece
Un decreto, che se l' ereditate
Per il fedecommesso restituire
Dovevasi, con essa anche ogni azione
Competente all' Erede, *& contra hæredem*
Al fedecommessario si doveva
Trasferir: qual decreto Senatorio
L' usò pur il Pretore, e confermollo,
Al fedecommessario dando ancora
Come all'erede ogni utile azione.
Ma perche Egli erede, venendo astretto (*c*)
Per il fedecommesso a tutta, o in parte
Restituir l' eredità, scorgendo
Niun utile per se da quella avere,
Di dichiararsi erede ricusava;
E così niun Testante in avvenire
A far fedecommessi s' inducea,

Che

(a) §. *in primis igitur*.
(b) §. *Et Neronis quidem*.
(c) §. *Sed quia hæredes*.

Che non avean vigor; d' Augusto in Tempo
Pegaso, e Pusion Consoli essendo,
Decretò quel Senato, che all' Erede
Pregato a ritornar l' ereditate,
Licesse pria da quella ritenersi
Una quarta porzion di tutto quello,
Che al fedecommessario restituiva,
Anche s' era special fedecommesso;
Dopo del qual decreto i pesi tutti
Ereditarj sostenea l' Erede;
E'l fedecommessario, che porzione
Avuto avea d' ereditate, in loco
Di Legatario parzial si avea;
Cioè come se parte a lui legata
Fusse d'eredità : quindi le stipole
Che trà l' erede e 'l Legatario soglionsi
Interporre, tra lor s' interponeano,
In modo tal che 'l fedecommessario
Coll' Erede *pro rata* dividevansi
Il danno, e'l lucro dell' ereditate.
Se dunque tre porzion dovea l' Erede (*a*)
Per volontà del Testator tornare
Al fedecommessario, perchè il resto,
Dico la quarta parte, a lui lasciava
Libera; in caso tale aveva luogo
La Legge Trebellianica, e l' Erede
Col Fedecommessario dividevansi
L' ereditarie azion tutte *pro rata*.
Ma se più di nove oncie, o sian tre parti,
Oppure l'asse intero era pregato
L' Erede ritornar, si usava allora
La Legge Pagasiana, e'l detto Erede,
Se *spontè* tale dichiarato si era,
O che tenuta per se avea la quarta,
O che

(a) §. *ergo si quidem*.

O che nò, tutti i pesi ei sosteneva ;
Con questo sol divario, che se aveva
Ritenuta la quarta, allor tra lui
E 'l fidecommessario interponevansi
Le stipole, che 'l lucro, e l' interesse
Di quella eredità fusse commune
Giusta le parti, che dell' asse aveano ;
Se ritenuta non si avea la quarta,
Tra 'l fedecommessario, e tra l' erede
Interporre soleansi quelle stipole,
Solite farsi tra chi compre, e vende.
Ma se l' Erede scritto ricusava
Erede dichiararsi, a sol mottivo
Che sospetta, o dannosa a se credea
L' ereditate; istando quello, a cui
Dovea restituirlo, era costretto
Dal Pretore per tale a dichiararsi:
Cioè sua contumacia era sì appresa (*a*),
Come s' Erede si era dichiarato,
E al fidecommessario tutto dava,
A cui davansi pur l' azioni tutte,
Come se per la legge Trebbelliana
Avesse avuta tal' ereditate:
E così come commodo nissuno,
Così nè danno pur sentia l' Erede;
Nè d' uopo eran le stipole trà loro,
Ambe le Leggi concorrendo; dico
La Trebbelliana, che l'azioni intere
Trasferiva nel fidecommessario ;
La Pagasiana, che l' Erede a forza
A dichiararsi tale costringeva.
Ma perchè quanto la Pagasiana
Legge disposto avea circa le stipole (*b*)
Poco piacque, il nostro Istitutista

Quan-

(a) *Ita Vinnius hìc.*
(b) §. *Sed quia.*

Quanto in essa ordinavasi, trasfuse
Nella Trebbelliana, e questa si usa
In materia di taj fedecommessi
E come ordina lei, restituiscesi
L'ereditate al fedecommessario,
O che abbia l'Erede per volere
Del Testante la quarta , o più , ovver nulla ;
In modo tal che quando nulla , o meno
Della quarta li resta, può ben egli
La quarta intera, e quel che ad essa manca
Ritenersi, e ripeterla, se in caso
Per error pagò tutto , dividendosi
L' azion *pro rata* tra di lui , e quello
Che è fedecommessario. Se poi tutto
Restituì spontaneamente l' asse,
L' ereditarie azion tutte competono
Al fedecommessario *pro & contrà* .
Quella necessità pur, ch' era imposta
Dalla Pagasiana al scritto Erede
D' adir l' eredità, pur non volendo,
Qual ora istava il fedecommessario,
E con ciò tutte a lui, e contro lui
L' azion trasferir ; pur fù trasfusa
Nella Trebbeliana , e allor l' Erede
Non volendo esser tal, si astringe ad esserlo
Ad istanza del fedecommessario,
Che vuol l' eredità restituita ,
Quando esso Erede dall' ereditate
Nè commodo riporta , nè interesse ,
Ma a conto va del fedecommessario.
Niente cale però, se alcun Erede (*a*)
Di un asse intero , o tutto, ovvero in parte
A ritornar l' eredità è pregato
Dal Testator ; siccome niente importa ,
Se l' Erede istituto in una parte ,

L Tutta

(a) §. *Nihil autem interest* .

Tutta tal parte, o parte di essa viene
Dal Testante pregato a ritornare;
Perchè pure in tai casi il nostro Cesare
Vuol, che si osservi, quanto sopra è detto
Per la restituzion di tutto l'asse.
Ma non sempre però le dette azioni *(a)*
Ereditarie debbonsi dividere
Tra l' Erede, ed il fedecommessario;
Perchè se 'l Testator lascia all' Erede
Non già la quarta per suo prò, ma un certo
Fondo, Casa, o cosa altra in individuo,
E tutto il resto dell' ereditate,
Vuol che la renda al fedecommessario;
Allora o che non giunga, o ecceda il fondo
La quarta, niuna rata può competere
All' Erede di pesi ereditarj,
Ma a conto van del fedecommessario;
E quel qual Legatario è riputato
Di quella certa cosa, in cui fù Erede.
Ma se non giunga il fondo, o simil cosa
A far la quarta, e vuole il supplemento
Dall' altra ereditate il scritto Erede,
E' tenuto egli allor, per quanto importa
Di supplemento tal la rata, a i pesi,
Ed all' azioni ancora ereditarie.
Si può non solo in Testamento, ancora *(b)*
Ab intestato far fedecommesso;
Come è, se alcun dicesse: è mio volere,
Che chiunque a me succede *ab intestato*,
Restituisca al tal l' ereditate.
Anzi l' istesso Fedecommessario (*c*)
L' ereditate intera, o parte di essa
Restituir a un altro per volere

Può

(a) §. *Si quis una.*
(b) §. *Præterea intestatus.*
(c) §. *Eum quoque.*

Può del Teſtante, e coll' ereditate
Trasferire l' azione anche al ſecondo,
Come in lui traſportolle il ſcritto Erede;
Con queſto ſol divario che l' Erede
Reſtituendo al fedecommeſſario,
Ritien per ſe la quarta Trebbelliana,
E al fedecommeſſario ciò non lice.
E ſe l' eredità ſoſpetta diceſi,
E'l fedecommeſſario ricevettela
Intieramente dall' Erede, allora (*a*)
Forzar ſi può a darla tutta intera.
Avverte il Teſto infin, che ſe ſcrittura
E Teſtimonj per provar mancaſſero
Al fedecommeſſario ciò, che in nome
Del ſuo fedecommeſſo dal Teſtante
Gli fù laſciato; il giuramento allora
Doni all' Erede, acciò paleſi 'l tutto;
E ſe ricuſa il giuramento, aſtringeſi
A ſoddisfarlo del fedecommeſſo,
Giurando pur ei prima di calunnia.
Così il ſecondo fedecommeſſario
Tal giuramento potrà dare al primo,
E ſel ricuſa, farlo reſtituire;
Purchè fedecommeſſo men ſolenne
Non ſia, fatto con men di cinque Teſti
Ivi preſenti; perchè allor tenerſelo
Può civilmente, non potendo aſtringerſi,
Ma in coſcienza dee ſempre reſtituire.
Se poi laſciaſſe un Padre di famiglia
Erede il figlio ſuo di ſua ſoſtanza
Tutta, ed intera, ma a reſtituirla
Tutta pur aſtringeſſelo, in tal caſo
Non può tenerſi il figlio due porzioni
La leggitima, e aſſiem la Trebbelliana,
Perchè ſaria la meza ereditate;

(a) *L. Si Patroni §. 2. D. ad Trebell.*

Ma ſolo la leggitima, qual ſempre
E' d' ogni peſo immune, ed eſſer puote
Della Trebbellianica maggiore;
Seppur di quattro è il novero de' figli;
Ed è ragion, perchè la Trebbelliana
Spetta, ſe della eredità la quarta
Non riman per l'erede; or queſto avendo
La porzion terza dell' ereditate
Per il jus di leggitima, non reſtali
Cagion baſtante ad allegar gravame.

TITOLO XXIV.

De i Fedecommeſſi di coſe Particolari.

NOn ſol l'intera eredità laſciare
In fedecommeſſo, o porzione di eſſa (*a*),
Ma coſe ancora ſpecial ſi ponno
Spada, Argento, Giardino, Servo, e ſimili;
Quali è pregato reſtituir l'Erede,
O 'l Legatario al Fedecommeſſario:
Perchè pure la coſa a me legata
Può il Teſtante pregarmi, che io la vogli
Ad altri ritornar, non comandarmi.
Siccome può il Teſtante e quel, che è ſuo (*b*),
E quel, che è dell' Erede, Legatario,
O Fedecommeſſario, o qualunque altro,
Far fedecommeſſato; con divario
Che ſe ſi tratta d' aggravar l' Erede,
Il Legatario, o 'l Fedecommeſſario
A ritornar lo che ciaſcun di loro
Dal Teſtamento ricevette, aſtringerli
Può,

(a) *Tex. in princ. tit.*
(b) *Poteſt autem.*

Può, non al più; ſiccome ſe l'altrui
Roba fedecommettre, allor l'Erede
Aſtretto vien od a comprar tal roba
Dal Padrone, ed al fedecommeſſario
Darla; oppur non volendo quello venderla,
Dar in vece di eſſa il di lei prezzo.
La Libertade a' Servi anche ſi dona (*a*)
Per fedecommeſſo, con pregarſi
Il ſuo erede, ovver fedecommeſſario
O'l Legatario a quelli manumettere,
O del Teſtante fuſſer Servi, o loro;
Benchè li Servi altrui, ſe a queſti laſcia
La libertate il Teſtator, redimere
Si debbon, per poterſi manumettere;
E ſe'l Padron non è contento venderli,
Reſta la libertà ſoſpeſa, inſino
Che forſe muta volontà il Padrone,
Ed allor ſi ricompra, e manumette.
Nè il liberato *ex fideicommiſſo*
Divien liberto del Teſtante, ancora
Che ſia ſuo Servo, ma del Liberante.
Chi poi *directè ex teſtamento* è libero,
Liberto è del Teſtante, e Orcino appellaſi,
Cioè liberato da colui, che all' Orco,
E ad Acheronte accoſtaſi morendo.
Directè allor s' intende, che 'l Teſtante
Non altri prega il Servo a manumettere,
Ma da ſe fallo in Teſtamento, e'l Servo
Stà nel di lui poter, sì quando teſta,
E sì pur quando paſſa a miglior vita.
La formola di far fedecommeſſi (*b*)
E' queſta: voglio, pregoti, domando,
Raccomando, commetto alla tua fede,
Di te mi fido, in te pongo ſperanza,

(a) §. *Libertas quoque*.
(b) §. *Verba autem*.

Che la tal cosa al tal restituischi,
E simil forme; anzi alle volte inducesi
Il fedecommesso dal conoscersi (*a*)
Del Testante il voler per congetture.

TITOLO XXV.

De' Codicilli.

NOn sol si lascia il fedecommesso
In Testamento, ancor nel Codicillo,
Detto così, quasi un volume picciolo
Meno solenne, che contien del Morto
L' ultima volontà, senza istituire
Nuovo erede, e con cinque Testimonj:
Nè sol fedecommessi, anche Legati
Lasciar si ponno in tale Codicillo.
Ebbe l'origin sua da Lucio Lentolo,
Il qual istituito avendo erede
Augusto in Testamento, poi morendo
In Africa, fè un altro Codicillo,
Pregando Augusto *ex fideicommisso*,
Che altro facesse oltre di quel, che scritto
Nel Codice era già del Testamento.
Chiamati Augusto allor molti de' Savj
Per giudicare, se adempir dovevasi,
Quanto oltre il Testamento Lucio Lentolo
Pregavelo osservasse in Codicillo;
Giudicaron che sì, sembrando un modo
Molto opportuno di testar quest' altro,
Con cui talun peregrinando in parti
Lontane, dopo aver testato in Patria
Aggiugner può cosa scordata, oppure
Mutar, giusta richiedon delli tempi

Le

(a) *L. ex facto D. ad Trebell.*

Le circostanze, e di persone, e luoghi,
O meglio riformar ciò che fatto era;
Esonerando ognun la sua coscienza,
E togliendo qualch'altro inconveniente,
Che potea sortir forse *ex Testamento*.
E d'allor cominciaronsi ad usare,
E aver vigor nommen che 'l Testamento.
Possono far coloro i Codicilli (*a*),
Che posson fare il Testamento; e fannosi
O scritti, con soscriversi da cinque
Testimonj, o non scritti, dichiarandosi
Solo del Testator la volontade
In presenza di cinque; e poi se scrivesi
O no, non cale; e farsi avanti e dopo
Del Testamento, del Testante a voglia (*b*).
Fansi pur alle fiate entro lo stesso
Testamento, ed è quando si opponesse
Tal clausola: Se come Testamento
Non val, valere io vò qual Codicillo.
Onde se non valesse il Testamento,
L'Istituzione in quel fatta convertesi
In un fedecommesso universale,
E succede chi viene *ab intestato*,
Ed è tenuto rendere all'erede
Scritto l'eredità di tale clausola
In virtù, ma dedottasi la quarta (*c*).
Fassi anche *ab intestato* il Codicillo,
Quando alcun senza fare il Testamento (*d*)
Dichiara avanti a cinque il suo volere,
E in tal caso i vegnenti *ab intestato*
Son gli eredi, e coloro che sono scritti
Ne' Codicilli, vengono a riceversi

(a) *L. 2. §. furiosus D. de Codicil.*
(b) *L. Conficiuntur D. hoc tit.*
(c) *L. ex ea Scriptura C. de fideicom.*
(d) §. *Non tantum.*

Quel tanto *coram Teſtibus* ei diſſe.
In Codicilli mai direttamente
Sì laſcia ereditate, iſtituendo
O pur ſoſtituendo, ma ſol tanto
Per fedecommeſſo: onde non puoſſi
Rivocar la già data ereditate
In Codicillo, per rivocazione
Eſpreſſa della fatta Iſtituzione
Ad un eſtraneo, nè de'proprj figli
Per eſſeredazione; affin chè uguali
Non ſiano al Teſtamento i Codicilli:
Onde neppur può aggiungerſi all'erede
Condizione veruna in Codicillo,
Nè toglierla già appoſta in Teſtamento.
Tra i cinque Teſtimonj, che richieggonſi (*a*)
Pel Codicillo, ammettonſi anche donne,
Purche intervengan tutte *eodem actu*;
Nè che ſiano rogati, è neceſſario.
Debbon però ſoſcriverſi, ſe ſcritto
E' il Codicillo; ma i ſugelli apponere
Come nel Teſtamento, non è d'uopo.
Ognun più Codicilli, il Teſto inſegna (*b*),
Può far, non Teſtamenti più, che vagliano,
Perchè il ſecondo *ritè* fatto, *&* *rectè*
Colle ſollennità già dette, il primo
Sia quantunque ſollenne, annulla, e caſſa.
Ma non così il ſecondo Codicillo
Annulla il primo, ſempre che il Teſtante
Eſpreſſamente nol dichiara. E tanto
Baſti per metter fine a tal materia,
Ed al ſecondo Libro anche con eſſa.

Fine del Libro Secondo.

DEL-

(a) *L. fin. & ibi Glof. C. eod. tit.*
(b) §. *Codicillos.*

DELLE

ISTITUZIONI IMPERIALI

LIBRO TERZO.

TITOLO I.

Dell' Eredità, che si acquistano ab inteſtato.

DOpochè appien di quei trattato abbiamo,
Che ſuccedon per via di Teſtamento,
Ora di chi ſuccede *ab inteſtato*,
E' dovere, che quì facciam parola.
Inteſtato morir colui ſi dice (*a*),
Che Teſtamento far non volle, ovvero
Non potè per cagion d' infermitade,
O divieto, che a lui fanno le Leggi;
Oppur quel Teſtamenro, ch' egli ha fatto,
Per qualche cauſa è reſo irrito, e nullo;
O niun iſtituito in eſſo volle
L' ereditate; o non potè acquiſtarla,
Perchè pria d' accettarla ei forſe è morto.
Or prima di ſpiegar del noſtro Teſto
Un per uno i Paragrafi, notiamo
Chi ſiano, e poſcia come ancor ſuccedano
DISCENDENTI, ASCENDENTI, TRASVERSALI,
CONJUGI, FISCO, REGOLARI, E CHERICI.
DISCENDENTI ſon quei, che inferiori
Sono al Difonro, come figli, e figlie,
Nipoti, Pronipoti, ed altri ſimili,

Che

(a) *Tex. in princ. tit.*

Che dal ſuo ſangue ſono dirivati:
E ſon di varie ſpecie i Deſcendenti;
Altri ſon Naturali, e aſſiem Legitimi.
Altri ſolo Legitimi; Taluni
Naturali ſol tanto; Altri ſon Spurj;
E da dannata Copola altri ſon nati.
NATURALI, E LEGITIMI ſon quei,
Che nati ſon da giuſto Matrimonio,
Quali ſe ſono in primo grado, ammettonſi
Tutti all' eredità de' morti Padri,
O ſian maſchi, o ſian femmine ugualmente,
O ſon ſoggetti al Padre, o ſon *ſui juris*;
Eſcludendo Aſcendenti, e Traſverſali.
E in tal ſucceſſion da i più propinqui
Non ſon eſcluſi i più rimoti: Eſempio.
Muore Cajo inteſtato, e laſcia figli,
Figlie, e nipoti da ſuo figlio, o figlia
Nati. Li figli, e figlie uguale han parte
Nelli beni paterni, ſuccedendo
In capita; cioè che quanti ſono,
Tante porzion ſi fan de' patrj beni,
Ed ognun hà la ſua: ma li Nipoti
Di Cajo non teſtato, ſe il lor Padre
Non vive per pigliar la ſua porzione,
Subentran lor, ma *in ſtirpes* ſol ſuccedono
Di Cajo Avo commune alle ſoſtanze;
Cioè quanti ſon Nipoti *ex filio*, *aut filia* (*a*),
Han quella parte, che al lor Padre, o Madre
Spettava, ſe vivea: Sì pur nè feudi;
Ma non Regali, eſſendo indiviſibili (*b*).
E lo ſteſſo oſſervar ne' pronipoti,
Abnepoti, e inferiori anche ſi debbe.
LEGITIMI ſoltanto quei ſi dicono,
Che furono adottati, od arrogati,

E ſuc-

(a) §. *Cum filius infrà hoc tit.*
(b) *Conſt. Frider. Imp. tit- de prohib. feud. alien.*

E succedon al Padre arrogatore,
O adottante nommen che se a lui fussero
Naturali, e legitimi figliuoli;
Escludendo Ascendenti, e Trasversali;
Semprecchè da tal Padre lor legitimo
Pria che intestato muoja, non sian stati
Emancipati, perchè allor succedono (*a*)
Al Padre natural, non al Legitimo.

NATURALI sol tanto i nati sono
Da qualche Concubina, o donna libera,
Quasi Moglie d' alcun tenuta in Casa,
Non Meretrice pubblica; e si ammettono
Ad oncie due d' eredità Paterna;
Dividendo tra loro, e la lor Madre;
Se pur non vi è la Moglie ancor legitima
Del lor Padre, e altri figli da essa nati;
Perchè essendovi questi, esclusi sono
I Naturali, ed essi tutto acquistano (*b*).
Alla Madre però qual figli veri
E legitimi fossero, succedono.
Anzi se Madre tale ha pure figli
Naturali, e legitimi col Sposo;
Questi co' naturali ugual porzione
Han de' beni materni, anzichè omessi
Nel Testameuto della Madre, han pure
La querela già detta *inofficiosi* (*c*)
Testamenti: nommeno a i Consanguinei
Ed agl' Avi materni essi succedono.
Se son legitimati per le nozze
Seguite fra i di loro Genitori,
Divengon natnrali allor legitimi,
Ed hanno jus egual ne' Patrj beni

E per

(a) *L. cum in adoptivis C. de adoption.*
(b) *Novell.* 18. *cap.* 5.
(c) *L. si suspectum* §. 1. *ubi Castrens.*

E per ſe, e per li loro Diſcendenti (*a*).
Se ſon legitimati per reſcritto
Del Rè, ſuccedon, non eſſendo figli
Nati da giuſte nozze, *ab inteſtato* (*b*);
E ſe il Padre teſtaſſe, può laſciarli
Ugual porzion, che laſcia agli altri figli
Nati da giuſte nozze, non maggiore.

SPURII propriamente ſon coloro (*c*),
Le cui Madri ſen vivono in poſtribolo,
Onde niente han di ſucceſſion Paterna;
Perchè incerto è il lor Padre: l' han materna
Perchè la Madre è certa, e a lei ſuccedono
Egualmente che i figli *ex juſtis nuptiis*,
E così agli aſcendenti *ex parte matris*.
Ma ſe illuſtre è la Madre, od ha altri figli (*d*)
Naturali, e legitimi, in niun modo,
O che doni, o che teſti, o che inteſtata
Tal loro Madre illuſtre anche moriſse,
Della ſua eredità ponno aver parte.

LI FIGLI NATI DA DANNATA COPOLA;
Cioè d' Inceſto, Adulterio, Sagrilegio,
Beſtialità, Congreſſo col Demonio,
Fuori degli alimenti neceſſarj,
Che dà a tutti Natura, e'l Jus Canonico (*e*),
Niuna ſucceſſion poſſono avere,
Neppur materna o in Teſtamento, o ſenza (*f*).

GLI ASCENDENTI ſon Padri, Madri, ed Avi,
E Proavi, e Biſavi del Difonto;
Li quali, non avendo il morto figli
Naturali, e legitimi, ſuccedono

Al

(a) *Tex. in Novell.* 12. *cap. ult.*
(b) *Auth. quib. mod. Natur. eff. ſui.*
(c) *L. vulgò concepti D. de Statu hom.*
(d) *L. Si qua illuſtris C. ad Sen.Conſ.Orphi.*
(e) *Cap. cum non haberet Ext. de eo qui.*
(f) *Novel.* 74. *cap.* 1.

Al par delli Fratelli, o Suore *utrinque*,
E si suol far l' eredità in porzioni
Tante, quanti saranno essi Ascendenti,
E Laterali, cioè Fratelli, e Suore.
Così: morendo Cajo senza figli,
Se tien Fratelli, e Suore, Padre, Madre,
Ognun di questi lucra ugual porzione:
Se Fratelli, Sorelle non vi sono,
Ma i soli Genitori, essi dividonsi
L' eredità ugualmente: Se il sol Padre,
O la sol Madre esiste, il tutto è suo.
Ma se nè Genitor, nè Trasversali
Vi sono del Difonto, l' Avie, e l' Avi
Succedono in tal caso, e lor mancando,
I Proavi, e in difetto anche i Bisavi.
Fuori de' Genitor, gli altri Ascendenti
In Stirpes, *non in capita* succedono,
E i più propinqui sono i preferiti
O sian materni, o patrj; purchè in grado
Sian fra loro ugual, uguale in parte (*a*).
Alli feudi però, che avean i figli,
Succeder son vietati i Genitori (*b*),
Se nell' investitura non si è espresso.
Al morto senza figli, e Genitori,
Ma con Avi, e Fratelli utrinque gionti (*c*),
Succedon ugualmente Avi, e Fratelli.
La Madre, a cui intestato un figlio muore,
Ma lascia altri Fratelli, ed essa, e questi
Ugualmente succedon: ma se passa
Alle seconde nozze, l' usofrutto (*d*)
Sol li rimane allor, la proprietate
E' de' Fratelli del Difonto, e Suore.

Passan-

(a) *Novell.* 118. *cap.* 2.
(b) *Tex. in cap.* 1. *de nat. suc. feud.*
(c) *DD. in Auth. Defuncto C. ad Sen. Cons. Tert.*
(d) *L. fæminæ C. de sec. nupt.*

Paſſando il Padre a nuovo letto, è il ſimile (*a*)
Circa i beni materni de' ſuoi figli.
Li Padri poi adottivi ſol ſuccedono (*b*)
Alli figli adottati, che fur ſuoi,
Dico in lor podeſtà, non all' eſtranei;
Nè alli figli arrogati, ſe coſtoro (*c*)
Entro la pubertà non ſon Difonti.
Ma i Padri naturali in oncie due (*d*)
Succedono a i lor figli *ex Concubina*,
Perchè eſſi in altrettante a i Padri loro
Son ſucceſſori, il reſto è della Madre,
Oppur degli Aſcendenti *ex parte Matris*
In ſolidum. Li Padri degli Spurj
Per l'incertezza eſcluſi ſon: la Madre
Perchè certa, quantunque ella ſi fuſſe
Pubblica Meretrice, e gli Aſcendenti
Di linea materna ben ſuccedongli,
Anzi i Fratelli eſcludono uterini (*e*).
COLLATERALI ſon tutt'i Congionti
A latere del morto, come Suore,
Fratelli, Zij, Cugini, o maſchi, o femmine (*f*):
E ſuccedon, mancando i Diſcendenti,
Al par degli Aſcendenti: onde i fratelli
Se ſono *utrinque*, cioè di Padre, e Madre
Son preferiti a quei di un lato ſolo.
Ma non già nelli feudi, in cui l' *utrinque*
Congionti, e quelli ſolo *ex parte Patris*
Succedono ugualmente, giuſta l'uſo (*g*).
I fratelli legitimi trà loro

Allor

(a) *Novell.* 22. *cap.* 3.
(b) *L. pen.* §. *ſed ne C. de adoption.*
(c) *Cit. l. pen.* §. *finali*.
(d) *Auth. licet C. de natur. liber.*
(e) *Arg. Tex. in novell.* 118. *cap.* 2.
(f) *L. Juriſconſultus* §. *& ex lateribus D. de grad. cognat.*
(g) *In uſib. feud. cap.* 1. §. *his verò*.

Allor succedon, quando essi adottati
Da qualcheduno fur degli Ascendenti *(a)*.
Li Natural però, come anche i Spurj
Dall' istesso Padre procreati, *ad invicem*
Non succedon: sì ben se da una Madre *(b)*;
Mai però quelli di dannata copola *(c)*.
Se non vi son del morto frati, o suore
Congionti utrinque, allora quei d' un lato
Soltanto sia paterno, ovver materno
Succedono benissimo; anzi escludono
Li lor Zij, e sian pur fratelli al Padre *(d)*.
E se son due fratelli, uno uterino,
E l' altro *ex parte Patris* del Disonto,
Quello a i materni beni sol succede,
E questo *vice versa* a i sol paterni *(e)*.
Li figli di fratelli due desonti
In capita succedono alli beni *(f)*
Del Zio morto intestato; ma se assieme
Concorron con un altro Zio vivente,
Questo *in capita*, *in stirpes* lor succedono *(g)*.
Li Conjugi, e li Sposi *de presenti*
Succedon gli uni l' altri a lor Consorti *(h)*,
Non vi essendo Ascendenti, Discendenti,
E Laterali, e al Fisco preferisconsi,
Purchè però fra l'anno, che è del lutto *(i)*,
Non passino al secondo matrimonio.

IL

(a) *L. pen. §. & idem C. de adopt.*
(b) §. *Vulgò de suc. Cognat.*
(c) *Auth. ex complexo C. de incest. nupt.*
(d) *Auth. post fratres C. de legit. hæred.*
(e) *L. de emancipatis §. cum eum C. de legit. hæred.*
(f) *L. pen. in fin. C. de legit. hæred.*
(g) *Novell.* 118. *cap.* 3.
(h) *L. unic. C. unde vir & uxor.*
(i) *L.* 1. & 2. *C. de sec. Nupt.*

IL FISCO allor ſuccede, quando alcuno (*a*)
Muore inteſtato ſenza diſcendenti,
Laterali, Aſcendenti, ovvero Conjuge.
Sotto nome di Fiſco il Regio Erario
Intendere ſi deve: E ſe anni quattro
Paſſan, nè ſi fa erede il detto Fiſco,
L'antico poſſeſſor fà preſcrizione,
E quello è eſcluſo. Or nota, che nel caſo
Il Fiſco è ſucceſſor, pur è tenuto
I peſi ereditarj a ſoddisfare (*b*),
E a tutto ciò, che fatto avria l'erede.
DE' CHERICI or parlando, è di meſtiere
Tre ſpecie in lor diſtinguere di beni,
E ſon: Patrimoniali, Induſtrioſi,
Beneficiali: Nelli due primieri
Succedon, come ſopra i Diſcendenti,
Gli Aſcendenti, e li lor Collaterali,
E 'n lor difetto erede fia la Chieſa (*c*),
A cui ſerviva il Cherico vivendo.
De'Beneficiali non diſpongono;
Eſſendo amminiſtranti, non Padroni,
O per dir meglio, meri uſofruttuarj,
Nè in morte lor ſuccedono i Congionti,
Ma il Veſcovo, od il Papa altri provede (*d*).
I REGOLARI ſe morranno prima
Di far la profeſſione, pur ſuccedono
Diſcendenti, Aſcendenti, e Laterali,
Eſcluſo il Monaſtero: Ma ſe dopo (*e*)
Di tal profeſſion o eſpreſſa, o tacita,
Non poſſon più teſtar, bensì dividono (*f*)

Tra

(a) *L.* 1. & 2. *C. de bon. vacant.*
(b) *L. quidam* §. *quoties D. de leg.* 1.
(c) *Abb. in cap.* 1. *de ſucc. ab inteſt.*
(d) *Abb. cit. in cap. fin.*
(e) *Gloſ. in can. qui verè* 16. *quæſt.* 1.
(f) *Cap.* 1. & 2. *de Regular. in* 6.

Tra i Descendenti i proprj loro beni,
Con lasciar maggior parte al Monastero (*a*).
Se senza divisione, ed intestati
Muojono, la legitima sol spetta
A' Descendenti, ed Ascendenti, e'l resto
Riman pel Monastero: Ma viventi
Essi Monaci nè anco hanno legitima (*b*)
Li detti Discendenti, ed Ascendenti.
NEL REGNO POI PARTENOPEO SI STILA,
Che 'l Genitor difonto se lasciasse
Maschi figliuoli, e femmine, li maschi (*c*)
Soli al Padre intestato sono eredi,
Ed escludon le donne, quai dotare
Son tenuti i fratelli *de paragio*,
Come ancora le Zie Sorelle al Morto;
Però succedon a i paterni beni,
O feudali che sian, o burgensatici
Le Donne, Figlie, e Suore del defonto,
Se mancano li maschi; Anzi tai figlie
Escludono Ascendenti, e Laterali.
Detto Paraggio regolar si debbe
Giusta le facoltadi ereditarie,
Giusta la condizion delle Persone
E dotante, e dotata, e dello Sposo;
E giusta l' uso d' altre uguali in Patria;
Riguardando anche al numero de' figli.
Deve il fratello erede anche dotare
La Sorella infra l'anno sedicesimo (*d*)
Di paraggio; altrimente quello elasso,
E negando casarla esso fratello
Richiedendolo lei, e pronta avendo
La occasion di nozze convenienti,

M Puot'

(a) *Auth. si qua Mulier C. de Sacros. Eccl.*
(a) *Cit. auth. si qua Mulier.*
(c) *Const. Regni incip. in Aliquibus.*
(d) *Consuet. Neap. si moriatur §. eas.*

Puot' ella istar in Corte, e domandare
Di esser mascoliata, che vuol dire (*a*)
Di esser ammessa alla porzione uguale,
Che nelli Patrj beni ebbe il fratello:
E tal mascoliar può ben sortire,
Ella compiendo gli anni diciotto (*b*).
Vi è l'altra Consuetudine anche in Napoli,
Che al morto senza figli, successori (*c*)
Ab intestato sono i più propinqui
Agnati, ma ne' beni sol paterni,
Ne' Materni son soli anche i Cognati.
Dice il Testo, che se un muore intestato (*d*),
Delle dodici tavole la Legge
Chiama all'eredità prima li suoi:
E suoi son quelli, che del moriente (*e*)
Sono in poter, quando egli muore, e tosto
Succedono; e acquistata che già l'hanno,
Posson disporre a lor piacere, e genio.
Si appellan suoi, perchè son essi eredi
Necessarj, che 'l Padre preterire
Non ha poter; nè importa, che Pupilli
Lattanti sian, o postumi, o furiosi:
Onde non diconsi acquistar dominio
Su i patrj beni, ma continuarlo;
Benchè il possesso di essi anche si piglia (*f*)
Da' suoi, come si stila dagli estranei.
Quindi i suoi sono eredi anche ignorando,
Nè uopo è l'autorità del lor Tutore,
O Curatore, affinchè sian eredi
Li Pupilli, o Minor del Padre loro.

Nè

(a) *De Franch. decis.* 42.
(b) *Capyc. Latr. decis.* 54.
(c) *Consuet. si qua, vel si quo.*
(d) §. *Intestatorum hic in princ. tit.*
(e) §. *Sui autem.*
(f) *L. cum hæredes D. de acq. possess.*

Nè ſolo ſuoi s' appellan quei figliuoli (*a*),
Che ſono in podeſtà dell' inteſtato
Difonto; che anche quei, che ſtanno in mano
De' nemici qual Schiavi, e poi ritornano,
Son ſuoi eredi *ratione poſtliminii*.
Al contrario dapoi vi ſon de' figli (*b*),
Che ſtanno in podeſtà dell' inteſtato;
Ma perchè reo ſcoverto è ſtato il Padre
Di Leſa Maeſtà contra il Monarca,
Di legitima reſtano anche privi (*c*),
Diventando in gaſtigo il Fiſco erede.
Se al Difonto rimangon figli vivi (*d*),
Ed altri anche ſon morti prima d' eſſo,
Li vivi, e li figliuoli de' già morti
Succedon tutti; ma con quel divario
Sopra eſpreſſato, che li vivi *in capita*,
E i figli e figlie del già morto *in ſtirpes*,
E tanto eſſi tutti han, quanto un de' vivi.
Domandandoſi, s' eſſer puote alcuno (*e*)
Erede ſuo, cercar ſi dee in quel tempo
In cui ſi avrà certezza, che inteſtato
Morì il Defonto, o è ſtato il Teſtamento
Deſtituto, cioè che niuno erede
Eſſere volle. Quindi ſe alcun Padre
Eſſereda un ſuo figlio, iſtituendo
Per erede un eſtraneo, e, morto il figlio,
Di certo sà, che l'iſtituto erede
Ereditar non vuole, oppur non puote;
Il nipote diviene allora erede
Dell' Avo, perchè quando egl' inteſtato
Morì, ſolo eſiſteva eſſo nipote.

(a) §. *Interdum autem*.
(b) §. *Per contrarium*.
(c) *L. quiſquis* §. 1. *D. ad L. Jul. Majeſt.*
(d) §. *Cum filius*.
(e) §. *Cum autem quæritur*.

Anzi non ſolo nato, conceputo
Se ſtato foſse tal nipote, allora
Che detto Avo morì, baſta ciò a farlo
Vero erede, purchè non ſiavi 'l Padre,
E nullo fù dell' Avo il Teſtamento:
Non così, ſe *Avo mortuo* è conceputo.
Nè ſuo ſi dice quel nipote all' Avo,
Che adottato pria fù dal di lui figlio
Emancipato. Or quei, che non ſon ſuoi,
Non ſon eredi, nè poſſeſſo avere
Poſſono dal Pretor per equitate.
Li figli emancipati benchè privi (*a*)
Di ereditate ſian pel Jus Civile,
Pure per equità ſuole il Pretore
Darl' il poſſeſſo de' Paterni beni
Quai figli, con ammetterli alla parte
Ugual con quelli in podeſtà eſiſtenti;
Quali ſe ſon pel Jus Civile eredi,
Gli Emancipati ſon pel Jus Pretorio.
Ma ſe ſi arroga un figlio emancipato (*b*)
A qualch' eſtraneo in figlio, perde affatto
Del Padre natural la ſucceſſione;
Nè 'l Jus Pretorio li può dare ajuto,
Perchè ei ſuccede al Padre arrogatore.
Gli Adottivi per eſſere ſuoi eredi
Dell' Adottante, queſti eſſere debbe
Paterno, o materno Avo; che ſe è eſtraneo;
Sol ſuccedon, morendo egli inteſtato.
Perchè gli Antichi a i figli delle femmine
Anteponevan ſempre i Laterali;
Valentiniano, e Arcadio Imperadori,
E Teodoſio fur di ſentimento;
Che li nipoti o ſian da maſchi, o femmine
Nati, ſuccedan pria de' Traſverſali,
Benchè

(a) §. *Emancipati autem*.
(b) §. *At hi, qui cum ſeqq.*

Benchè i nati da donne in minor parte.
Oggi però ugualmente il nostro Cesare
Vuol, che succedan, sian da maschi, o donne
Nati, perchè son tutti in ugual grado.

TITOLO II.

Della Successione legitima degli Agnati.

IN difetto de' suoi, vengon gli Agnati;
Però con differenza, perchè i suoi
Succedon tutti, ed in qualunque grado,
Ma gli Agnati non tutti, i più propinqui
Escludendo i rimoti. Son gli Agnati (*a*)
Le persone congiunte *ex linea Patris*,
E per succeder, non vi essendo suoi,
Debbon pur esser nati, o conceputi
Nel tempo, che è Difonto *ab intestato*
L' Agnato lor, di cui si fanno eredi.
Gli Adottivi, ci 'nsegna il Testo, ancora (*b*)
Di Agnati aver il nome; onde mio figlio
Adottivo è nipote al mio fratello,
E Cugino a mio figlio; indi ugualmente,
Morto io con mio fratello, all' Avo loro
Succedon l' Adottivo, e 'l ver nipote.
Giustinian corresse parimente (*c*)
Varie leggi, che davan pregiudizio
Alle femmine, e vuol, che i Discendenti
Da viril sesso, o maschi sian, o donne,
Tutti succedan oggi *ab intestato*
Giusta la priorità del grado loro.

(a) §. *Sunt autem Adgnati.*
(b) §. *Per adoptionem.*
(c) §. *Cæterum circa finem.*

Similmente i Cognati, cioè Congiunti (*a*)
Ex linea Matris, prima ſuccedevano
Nel primo grado ſolo; or è ampliata
La ſucceſſion per tutti i gradi, e niuno
Si fà divario tra Cognati, e Agnati.
La preſente Agnatizia ſucceſſione (*b*)
Delle dodici Tavole la Legge
Hà conceduta al più propinquo in grado,
Onde quanti in tal grado ſon congiunti,
Son tutti a ſucceſſion *æquè* chiamati;
E per veder tal priorità di grado
Non dee mirarſi al tempo, in cui ſi fece
Il Teſtamento, ma sì bene a quello,
Quando muore inteſtato, e allor ſuccede,
Chi trovaſi più in grado a lui propinquo,
Benchè quando teſtò, rimoto egli era.
Ricuſando, ovver morti i più propinqui (*c*),
La ſucceſſion ricade agli altri appreſſo
Giuſta l'Editto ſucceſſorio; e'l Fiſco
Non toſto ha luogo, come pria l'aveva,
Talmente ch'eſcludeva ogni Cognato.
Il Padre emancipante; benche è tolta
Oggi l'imaginaria vendizione,
Con cui ſoleanſi i figli emancipare;
Pur alla ſucceſſion detta legitima
Si ammette; perchè ſtimaſi, che quando
Si emancipan li figli, o li nipoti
Sempre tal qual fiducia ſi contratta,
Al par di quella, che gli Antichi uſavano
In detta vendizion imaginaria.

TI-

(a) §. *hoc etiam*.
(b) §. *ſi plures cum ſequent.*
(c) §. *Placebat autem*.

TITOLO III.

Del Senatoconſulto Tertilliano.

DOpo la ſucceſſion de'ſuoi, ed Agnati,
Di quella de' Cognati è ben trattare:
E perchè ſi oſſervava anticamente
Delle dodici Tavole per legge,
Che neppur tralla Madre, e'l figlio, o figlia
Succeſſione vi fuſſe; Il jus Pretorio
Lor concedè il poſſeſſo delli beni
Come Cognati, ad eſcluſion del Fiſco.
Poſcia l' Imperador Claudio deciſe (*a*),
Che la Madre, anch'eſsendovi gli Agnati,
Venghi all' eredità di quei figliuoli,
Ch' erano morti in guerra, in ſuo ſollievo;
Come al Padre, in allevio del ſuo duolo
Torna la dote della morta figlia (*b*).
Dopo del Divo Pio nel tempo, Conſole
Sendo Tertillo, fatto fù un decreto,
Che la Madre ſucceda al figlio, o figlia
Mort' inteſtati, s' erano *ſui juris*,
Ma non l'Ava ſucceda alli Nipoti.
Tale Madre però, ſe libertina
Era, doveva aver quattro figliuoli
Generati; oppur trè, ſe l' era ingenua,
Nè importava, che ſtavan dette Madri
Ancor in Patria podeſtate. Or oggi
La Madre a patria podeſtà ſoggetta (*c*)
La proprietate acquiſta, non già i frutti
Della filiale ereditate; eſſendo

(a) §. *Sed hæ juris.*
(b) *Juriſconſ. in L. 6. D. de jure dot.*
(c) *L. cum oportet C. de bon. quæ liber.*

Questi del di lei Padre, insin che vive;
E succedon le Madri al figlio morto (*a*)
Intestato nommen che li fratelli
Di lui, che son congiunti d'ambi i lati.
Le figlie casate, eccetto in Napoli(*b*),
A patria podestà vivon soggette
Circa la successïon, circa il peculio:
Circa il resto soggiacciono a' mariti (*c*).
Viene però la Madre a successione (*d*)
De' figli, se non lascian discendenti
In primo grado, o in oltre; o se ricusano
Questi l'ereditate: E niente cale
Il non aver tre figli, o quattro a luce (*e*)
Dati, perchè fù questo anche corretto.
Nè vuol Giustiniano, che sian valide (*f*)
Le Leggi, che or ajutano, or aggravano
La Madre, qual vuol egli si anteponga
Ad ogni Agnato, e senza scemamento;
Onde succede al par delli fratelli
Del Disonto intestato *utrinque* gionti:
Eccettua, se passasse a nuove nozze (*g*),
Che allor ne' Patrj beni de' suoi figli
Del primo letto ha solo l'usofrutto,
Negli altri non paterni appien succede (*h*):
Eccettua, se vivesse nel postribolo (*i*),
E in tempo della morte de' figliuoli

Non

(a) *Cit. novel.* 118.
(b) *Consuet. Neap. filia nupta.*
(c) *L. Neque D. de in jus voc.*
(d) §. *præferuntur autem.*
(e) §. *Sed Nos constitutione.*
(f) §. *Sed cum antea.*
(g) *L. feminæ C. de sec. nupt.*
(h) *Afflict. decis.* 75.
(i) *Auth. idem C. de sec. nupt.*

Non si fusse emendata. Eccettua i feudi (a),
A cui non può succeder, se altrimente
Non si espressò nel dar l'investitura.
Eccettua, se alli figli, per delitto (b)
Di Lesa Maestà succede il Fisco.
Eccettua infin, se a' figli, che Pupilli
Morisser, non curò darsi 'l Tutore (c)
Frallo spazio di un anno, se sapea
Che 'l Tutor gli era di utile, ed ella era
Già maggiore d' età; come se pure
Morto un Tutor, or non providde di altro;
O non volle essa assister da Tutrice;
Anzi per tal incuria esclusa viene (d),
Anche s' erede instituilla il Sposo.
Nè a' figli naturali, e assiem legitimi
La Madre sol succede, anche alli Spurj (e);
Perchè ella sempre è certa: purchè illustre
Donna non fusse: e questo è fatto in pena,
Che scordata di se visse inonesta.

TITOLO IV.

Del Senatoconsulto Orficiano.

QUì per contrario a beneficio parlasi (f)
De' figli, che alli beni delle Madri
Intestate succedon pel decreto
Fatto da Orficio, e Rufo, ch' eran Consoli
Regnando Marco Imperadore; e dassi

A i

(a) *Cap. 1. tit. de natur. succ. feud.*
(b) *L. quisquis C. ad L. Jul. majest.*
(c) §. *Sed quemadmodum.*
(d) *L. Sciant C. de legit. hæred.*
(e) §. *Licèt autem vulgò.*
(f) *Tex. in princ. Tit.*

A i figli, e figlie eredità legitima,
Anche se sono *juris alieni*,
Preferendosi sempre a i Consanguinei
Della Madre Difonta, ed agli Agnati.
Ma perchè per la Legge Orficiana (*a*)
Non succedevano i nipoti all' Ava;
Or succedono pur come li figli,
Salva la priorità sempre del grado.
Nè queste successioni di tai decreti (*b*)
Tertilliano, e Orfician si togliono
Per la menoma sol diminuzione;
Ma quelle sole successioni, che vengono
Delle dodici Tavole per Legge.
E sono inclusi i figli Spurj ancora (*c*)
Alla materna succession, com' essa
A lor succede, non essendo illustre.
Se vi saranno poi più successori (*d*)
Del grado istesso, ed ordine, in difetto
Di alcun di questi, la porzion del Socio
Mancante accresce agli altri, che rimangono;
E mancando pur tutti, o non volendo
Adir l' ereditate, i loro eredi
Averan tutto ciò, che lor spettava.

TITOLO V.

Della Sucessione de' Cognati.

DOpo li Suoi, e color, che tralli Suoi (*e*)
Eredi annoverarono gli Statuti,
E'il

(a) §. *Sed cum ex hoc.*
(b) §. *Sciendum autem.*
(c) §. *Novissimè.*
(d) §. *Si ex pluribus.*
(e) *Tex.in princ. Tit.*

E 'l Pretor, questo ancora li Cognati
Fà succeder, e d' essi il più vicino
Di grado all' intestato ; e pur esclusi
Erano delle Tavole per Legge .
Gli Agnati dunque, che patiron menoma (*a*)
Diminuzione vengon collocati
De' Cognati nel numero, ed in terzo
Luogo l'ammette , cioè dopo li Suoi ,
E i legitimi . Cessa or questa Legge (*b*),
E non più li Cognati in terzo luogo,
Ed in mancanza degli Agnati ammettonsi ;
Ma ugualmente succedono, ed uguale
Han la loro porzion Cognati, ed Agnati.
Quelli eziandio , che per femineo sesso (*c*)
Sono Collaterali , anche il Pretore
In terzo luogo a successîon ammette ,
S' essi sono di grado i più vicini .
Li figli dati in adozion non perdono
Il Jus di Cognazion nella famiglia (*d*)
Del Padre natural: onde se sono
Dall' adottante emancipati, e vive
Il vero Padre , a questo appien succedono ;
Come se mai sian stati in adozione.
Gli Spurj non però son senz' Agnati (*e*),
Perchè il lor Padre è incerto , e di Cognati
In luogo hanno la loro successione
Nelli beni materni , e suoi Congionti,
Giusta il grado, che avran di parentela.
Stende il Testo quì in fin la successione (*f*)
Degli Agnati per sino al grado decimo,
Che

(a) §. *Qua parte* .
(b) *Novella* 118. *cit.*
(c) §. *Eos etiam* .
(d) §. *Liberi quoque* .
(e) §. *Vulgò quæsitos* .
(f) §. *Hoc loco* .

Che è lo ſteſſo, che dire in infinito;
Ma de' Cognati al Seſto: ed il Pretore
Anche alli più rimoti dà il poſſeſſo
De' beni, a guiſa appunto de' legitimi.
Oggi però tal regola falliſce,
Eſſendo tolta ormai la differenza
Tra Cognati, ed Agnati, ed hanno tutti
L'iſteſſi juſſi, e ugual ſucceſſione.

TITOLO VI.

De' Gradi della Parentela.

OR quì fà d'uopo numerare i gradi (*a*)
Di ogni Cognazion, e dar la norma.
Quindi ci avviſa il Teſto, eſſer tre generi
Di Perſone, tra cui formanſi i gradi,
E due le linee. L'una è linea retta,
Che numera aſcendenti, e diſcendenti;
L'altra i Collateral, che è Traſverſale.
Negli aſcendenti annoveramo i Padri,
Ne' diſcendenti i figli: i frati, e ſuore
Co' figli loro ne' Collaterali,
In cui pure li Zij, le Zie comprendonſi,
O che paterni ſiano, o che materni.
Si dee notar però, che i diſcendenti,
Ed aſcendenti il jus civile numera (*b*)
Dal primo grado; I Traſverſali poi
Numera dal Secondo. Il Jus Canonico;
Giuſta cui per le Nozze i gradi formanſi;
Sempre uno ſtile oſſerva, e d'ogni due
Perſone o in linea retta, o laterale
Ne forma un grado. Or ecco civilmente

For-

(a) *Tex. in princ. Tit.*
(b) *L.* I. §. I. *D. de gradibus.*

Formati i gradi: poniam nel mezo
Cajo, e da lui cominci il noſtro numero.
Cajo dunque, che è il Tronco, con ſuo Padre,
E' Genitrice ſono in primo grado,
E in primo è pur co' figli ſuoi, ſcendendo.
Cogli Avi, ed Ave ſue Cajo è in ſecondo,
E nell' iſteſſo co' nipoti *ex filiis*.
In terzo è co' Proavi; e nel medeſmo
Co' Pronipoti è pur. Cogli ſuoi Abavi
E' nel quarto; e così cogli Abnepoti.
Nel quinto è cogli Adavi, ed Adnepoti:
Co' Trinepoti è in ſeſto, e co' Tritavi.
E così *ſucceſſivè* ogni perſona,
Che ſi aggiugne, fa un grado nel civile,
O che Cognati ſian, o pur che Agnati (*a*).
E Cajo iſteſſo nella Traſverſale,
Che co' figli, e co' Padri è in grado primo (*b*),
Con ſuoi fratelli, e ſuore è nel ſecondo.
Colli figli di queſti a lui nipoti
E' nel terzo; e nell'iſteſſo colle Zie,
E Zij, Fratelli al Padre, ed alla Madre.
Nel quarto egli è co' Pronipoti: e pure
Co' fratelli, e ſorelle de' ſuoi Avi.
Cogli Abnepoti è in quinto, e co' i fratelli
De' ſuoi Proavi. In ſeſto è Cajo iſteſſo
Co' Trinepoti ſuoi; come lo è ancora
Co' fratelli, e ſorelle degli Abavi,
E così ancor ne' gradi ſuſſeguenti.
Patruo, il fratel del Padre tuo ſi appella;
Avunculo, il fratel della tua Madre.
Amita, di tuo Padre è la ſorella;
Matertera dirai la Zia materna.
Patruo magno, magna Amita dirai
Degli Avi tuoi Paterni i frati, e ſuore.
Magno

(a) §. *Adgnationis quoque*.
(b) §. *Secundo gradu cum ſeqq.*

Magno Avunculo poi, magna Matertera
I fratelli, e le ſuore de' materni.
Propatruo magno, e magna ancor Proamita,
Proavunculo pur, e Promatertera
Son de' Proavi li fratelli, e ſuore;
E così gli altri poi da grado in grado.
Meglio però che col diſcorſo, e voce *(a)*,
L'oculare iſpezione a voi l'eſprime
Nell' anneſſa figura, in cui ſi attrova
Di ſopra, e ſotto di ciaſcun de' nomi
Il numero, che il grado a voi ſignifica.
L' inferior dinota il grado a modo
Del jus civile; giuſta il jus canonico
Quel che è ſuperior vi moſtra i gradi.
Nel lato deſtro troverete eſpreſſi
Gli Agnati, o conſanguinei *ex parte patris*,
Nel ſiniſtro i Cognati ella vi eſprime.
La figura medeſima di norma
A voi ſarà per numerare i gradi
Di quei, che affinità con voi congiunge;
Giacchè in quel grado iſteſſe, che a voi ſono
Li Conſanguinei, ſono ancor gli Affini.

TITOLO VII.

Della Cognazione Servile.

I Figli nati in tempo, che 'l lor Padre
E la Madre ſon ſchiavi, o l'uno, o l'altra,
Di qualunque ſian ſeſſo, in ritornare
I Genitori a libertà, ſuccedono *(b)*
Di entrambi a i beni; avvegnacchè, quantunque
Durante ſervitute non ſuccedono
Nè

(a) *Sed cum magis.*
(b) *Tex. in §. Illud certum hoc tit.*

Nè i figli a i Padri, nè coſtoro a quei;
Se manumeſſi ſono han ſucceſſione
Al pari degl' Ingenui. Se 'l marito
Dunque, e la Moglie in mano de'nimici
Faranno figli, queſti avendo luogo
Di fuggir, ma reſtando i Genitori,
Nè Materna, nè Patria han ſucceſſione.
Scappando colla Madre, han la materna,
Con il Padre, la Patria; con entrambi
Fuggendo, han l'una e l'altra, e ſon qual liberi.
Nota quì il Teſto ancor, che i più propinqui (a)
In grado a chi defonto è *ab inteſtato*,
Non ſempre a lui ſon ſucceſſori, o eſcludono
Li più rimoti, ma coſtor tal volta
Eſcludon quei; perchè ſe diſcendenti
Sono li più rimoti, e li propinqui
Laterali, o aſcendenti; i diſcendenti
Sempre hanno il primo luogo in ſucceſſione;
Perciò d'eredi ſuoi vantando il nome,
Come ſopra ſi è eſpreſſo a ſufficienza.

TITOLO VIII.

Della Succeſſione de' Liberti.

PErchè i Padroni a' beni de' Liberti (b)
Solo morti inteſtati ſuccedevano,
E nulla avean qualor laſciavan figli
Naturali, e legitimi; ma eſcluſi
Non erano i Padron dagli adottati
Del loro Servo, che in tal modo ognuno
Per privar il Padron d'ereditate
Adottare potea, locchè era iniquo;

Si uſa-

(a) §. *Repetitis*.
(b) *Tex. in princ. Tit.*

Si usava, che se i Servi avean figliuoli
Nella lor morte, oppure alcun estraneo
Facevan loro erede, erano esclusi
Li Padroni, e in difetto solo avevano
L' eredità servil. Quindi il Pretore
Per serbar l'equità, vietò al Liberto (*a*)
Il potere testar, se al suo Padrone
Non lasciava mettà di sue sostanze;
E testando in contrario, esso Pretore
Di tal mettà al Padron dava il possesso:
E se lasciava erede un suo adottivo,
Pur mettà della roba avea il Padrone.
Non così s' era erede istituito
Un figlio emancipato, o naturale,
O in suo potere, o dato in adozione;
Perchè di questi ognun rendeva escluso
Dalla servile eredità il Padrone.
Poi fù accresciuto dalla Papia Legge (*b*)
Il Jus delli Padroni, che Liberti
Avevan facoltosi, ed o morivano
Testati, od intestati, avevan sempre
La virile porzione i lor Padroni;
Sì che avendo un sol figlio, egli, e il Padrone,
L' eredità fra lor si divideano;
Se due figli, il Padron ne aveva il terzo;
Se tre, veniva escluso. In altra forma
Oprò Giustinian poi, decretando (*c*),
Che se il Liberto avrà di Patrimonio
Cento scudi, morendo esso testato,
E figli non avendo, o eseredandoli,
Dee pur il Terzo al suo Padron lasciare;
Altrimente il Pretor li dia possesso
Di detto Terzo: istituendo i figli,
Nulla

(a) §. *Quâ de causâ*.
(b) §. *Posteà verò*.
(c) §. *Sed nostra Costitutio*.

Nulla ha il Padron: morendo poi inteſtato
Senza figli, e aſcendenti, o laterali,
Tutt' allora per ſe lucra il Padrone.
Se men di ſcudi cento è il Patrimonio
Col Teſtamento del Liberto, è eſcluſo
Affatto il ſuo Padron: ma ſe inteſtato
Muore, nè ha figli, Genitori, o frati,
Il Padron vien ammeſſo al tutto allora;
E morto eſſendo tal Padrone, al juſſo
Di lui ſuccederà, chi *ab inteſtato*
Succede nella propria ſua ſoſtanza
Diſcendenti, o Aſcendenti, o Laterali.

TITOLO IX.

Dell' Aſſegnamento de' Liberti.

NOn ſolo i diſcendenti del Padrone;
Mancando i figli, Genitor, fratelli
Al Liberto defonto *ab inteſtato*;
Han ſucceſſione alla di lui ſoſtanza;
Ma puot' eſſo Patrone, a chi l' aggrada (*a*)
De' ſuoi figli aſſegnar tale liberto,
Acciò morendo, il ſolo aſſegnatario
Ne abbia l' eredità, non già dividala
Coll'altri ſuoi fratel figli al Padrone;
Ma ſuccedano queſti in quel ſol caſo,
Che detto aſſegnatario ſe ne muore.
Or talaſſegnazion può il Padron fare,
Se Egli il Liberto manumiſe, invalida
E' altrimente, e non ha vigore alcuno.
La detta aſſegnazione in Teſtamento (*b*),
In Codicillo, lettera, e in altri modi
N Il

(a) §. *Nec tantùm*.
(b) §. *Nec intereſt*.

Il Padrone può far, nè a' soli figli;
Ma a' Nipoti eziandio, sian maschi, o femmine;
E far pura la può, e *sub conditione*,
E pur a certo tempo: ma pendente
La Condizion se muore esso Liberto,
Tutt' i figli succedon del Padrone,
Non già l'assegnatario, e così pure
Se non è ancor venuto il certo giorno.
Al figlio emancipato non può il Padre (*a*)
Far tal assegnamento; ma se unisce
Altro figlio con lui, che l'è soggetto,
Ad intuito di questo egli è capace.
Nè in tal assegnazion vi è certa formola,
Bastando sol, che il Padre ben l'esprima.

TITOLO X.

Del Possesso de' Beni.

PEr mitigar le rigidezze alquanto
Del jus civil, de' beni fù il possesso
Dal Pretor introdotto a benefizio
De' figli emancipati, e de' Cognati,
Dal jus civil negletti, e non ammessi
A succession. Si diffinisce dunque
Il Possesso così: che è un certo dritto
O jus d'andar cercando, e ritenere
La sostanza di quel, che è già defonto.
Quindi il Possesso coll' ereditate
In molte cose fra di lor convengono,
Perchè l'istessa cosa, che 'l civile
Jus chiama ereditate, il jus Pretorio
Noma Possesso, e come trasferisconsi

All'

(a) §. *datur autem*.

All'erede *passivè*, e *activè* i jussi (*a*)
Del disonto, così nel modo istesso
Trasferisconsi pur nel Possessore (*b*).
Differiscon, perchè l' ereditate
Viene dal jus civil, ma dal Pretorio
Il possesso : si acquista ella soltanto
Coll' animo, e con far alcuna azione (*c*),
Che azion sembri d' erede, e senza Giudice;
Questo colla presenza del Pretore (*d*),
Avanti a cui cercar sempre si debbe.
L' eredità può chiedersi frallo spazio
Di anni trenta; de'beni lo possesso (*e*)
Se son figli un sol anno, e se Cognati,
O Agnati giorni cento hanno di tempo (*f*).
Il tempo dato ad adir l'ereditate
Dal jus civil, è un tempo inver continuo,
Che corre da quel dì muore il Testante,
E non eccettua giorni feriati;
Correndo anche per quei, che non lo sanno.
Il tempo *vice versa* del possesso
Non subito che muore il disponente,
Comincia a correr, nè numera giorni
Naturali, e feriati, ma sol gli utili,
E quelli, in cui potea possesso prendere.
In oltre a domandar l' ereditate
Dassi l' azion, che chiamasi *petitio*
Hæreditatis : del possesso appellasi
Possessoria petitio hæreditatis.
E in fine a un figlio di famiglia è lecito (*g*)

N 2 *Inscio*

(a) *In tit. C. ut actiones ab hæred.*
(b) *Tit. D. de bonor. possess.*
(c) *L. gerit D. de acq. hæred.*
(d) *L. 3. §. si causa D. eodem.*
(e) *L. licet C. de Jure deliber.*
(f) *L. 2. cum l. 4. C. qui admitti.*
(g) *L. 1. C. qui admitti.*

Inscio Patre di un fondo aver possesso,
Che alcun gli lascia, sol ratificando
Il Padre l'atto: ma ad ereditare
Di un altro i beni, vuol comando espresso (*a*);
Or quì ne avverte il Testo, che gli Antichi
Due sorti avevan di possesso, il primo (*b*)
Juxtà Tabulas, altro *contra Tabulas*;
Cioè secondo il Testamento, e contro.
Nel primo modo davasi 'l possesso
A quell'eredi in Testamento scritti,
Nel secondo alli figli preteriti.
Ab intestato poi otto maniere
Avevan di possessi. Il primo è quello,
Che alli suoi eredi, dico a'descendenti
Davasi, *&* *unde Liberi* era detto.
Il secondo agli Agnati, che legitimi
Eredi sono *ex Lege Tabularum*,
Ed appellavasi egli *unde legitimi*.
Il Terzo era nomato *unde Personæ*
Decem, e si donava all'Avo, all'Ava
O Paterni, o Materni, ad essa Madre,
Al figlio, e figlia, alli nipoti ancora
Maschi, o femmine nati dalli figli,
E figlie; a suore, ed a fratelli, o ch'erano
Consanguinei, o Uterini. Il Quarto davasi
A i Cognati, e avea nome *unde Cognati*.
Il Quinto poscia *tamquam ex familia*
Appellavasi. Il Sesto *Unde Patroni*.
Il Settimo *unde vir & uxor*. L'ultimo
Unde Cognati del manumissore.
Giustinian dapoi degli otto detti (*c*)
Quattro ritenne, quali necessarj
Qual utili soltanto, e questi sono

Li

(a) *L. si quis mihi §. jussum D. de acq. hæred.*
(b) §. *Sunt autem*,
(c) §. *Sed eas*.

Li due, secondo il Testamento, e contro,
E due, *unde Legitimi*, *unde Liberi*.
Stimato avendo più spediente, avere
Due rimedj ciascun, l' un dalla Legge,
Dal Pretor l'altro, e quindi egli l'ammise.
Il quinto, che amettea dieci persone,
Preferendole a quel manumissore
Estraneo, che *alio nomine* significa
Quel Compratore imaginario, a cui
Vendea suo figlio il Padre in manumetterlo (*a*);
Tolto fù qual inutil. Così il Sesto,
E l'Ottavo son pur: anzi neppure
I primi quattro or necessarj sono
Dopo l'ultima legge; e solo è quello (*b*),
Detto *unde vir & uxor*, necessario,
Che ammette a successione *ab intestato*
Del Marito la Moglie, e questa a quello
Prima del Fisco, ch' era anticamente
Ad essi preferito; onde osservandosi
Detta legge novissima, o novella (*c*),
Proveduto è ogni stato di persone.
E ordinarj possessi questi sono:
Or li straordinarj è d' uopo dire,
Quali nè ordine certo, nè persone
Certe riguardan. L' un di tai possessi
E' quel, che dassi al Ventre; dico al Postumo (*d*)
Nascituro, qual mentre in grembo è stretto
Della Madre, il Pretor un Curatore
Eligge, che amministri i patrii beni,
E alimenti la Madre, insin che sgravasi.
L' altro vien dall' editto di Carbone (*c*)

(*a*) *Ita Vinnius hìc*.
(b) *Novella* 1 8.
(c) *Cit. Novella* 118.
(d) *Tot. tit. D. de Ventre in possef. mit.*
(e) *L.* 1. *& paſſ. de Carbon. edict.*

Pretor, detto perciò Carboniano,
E daſſi a quell'impubere, allo quale
Si oppone, che non ſia figlio legitimo
Del già difonto Padre, e differiſceſi
Tal deciſion di Pubertate al tempo.
Simil poſſeſſo dar pur ſi potrebbe,
Se legge nuova, o ſia coſtituzione,
Prammatica, o Statuto uſciſſe a luce
A favor d'alcun ſtato di perſone,
Che nella legge antica delle Tavole
Non ſi eſprime, neppure nell' editto
Antico del Pretor, come l'è quello,
Che per Coſtituzione d'Adriano (*a*)
Daſſi a' Cognati ſino al quinto grado
Di quel Soldato, che per ſuo delitto
Militar, condennato è a dar la vita.
E ſimil altri, che ſpediente appare
Al Pretore di dar nell'occorrenze.
Per non vacare lungo tempo i beni (*b*)
Ereditarj, il ſucceſſorio editto
Ha proporto il Pretore, in cui prefiggeſi
Per gli Aſcendenti, e diſcendenti un anno;
O natural che ſian, o pur legitimi;
Per l'Agnati, e Cognati giorni cento
Pel poſſeſſo de' beni, e ſe in quel ſpazio
Non vi ſia, chi domandi un tal poſſeſſo,
Si accreſce a quei, che ſon del ſteſſo grado;
E non vi eſſendo, anche color ſuccedono
Che nel grado ſeguente ſon congionti.
Se alcuno poi ripudierà il poſſeſſo,
Non ſi aſpetta, che corran detti ſpazj;
Ma toſto ammetter debbonſi i ſeguenti
A chiederlo in vigor del ſteſſo editto.

Si

(a) *L. 2. de veter. ſucceſ.*
(b) §. *Cum igitur cum ſequenti.*

Si ſtila in tai poſſeſſi il jus d'accreſcere (*a*),
Sopra citato; ed è, che ſe ſon molti,
A cui compete tal poſſeſſo, e un ſolo
Tra coſtoro accettò, gli altri o ſon morti,
O non fecero conto, o fur eſcluſi;
Forſe perchè era ſcorſo il tempo debito;
Le porzioni di queſti a quello ſolo,
Che accettò, tutte accreſcono in tal caſo;
E ſenza che per quelle aveſſe a chiedere (*b*)
Nuovo poſſeſſo, ma li baſta il primo,
Con cui la ſua porzion ſola ha richieſto.
Li giorni degli ſpazj or già cennati
Utili ſono, non continui; e quindi (*c*)
Per chi ignora ſpettare a ſe il poſſeſſo;
Per chi impedito è a chieder; per chi pure
Non puol avere del Pretore il commodo
Per ſpiegarli, che vuol eſſer ammeſſo
A quel poſſeſſo; i detti dì non corrono.
E benchè pria ſi uſava formalmente
Farſi richieſta tal, baſta pur oggi
Per indulto de' Principi, che almeno
Quello, a cui ſpetta un tale benefizio
Di poſſeſſo, ſi ſpieghi avanti al Giudice
Infra il tempo ordinato, ch'egli è appunto,
Chi debb'eſſer de' beni 'l poſſeſſore.

TITOLO XI.

Dell' acquiſto per via di Arrogazione.

DEtte ſon due maniere di acquiſtare
Generalmente, cioè col farſi erede,

(a) *L.* 3. §. *ultimo*.
(b) *Ita Vinncius hìc*.
(c) §. *in petenda*.

E col possesso delli beni ; or viene
La terza , che si è l' Arrogazione ,
Quale introdotta fù per Consuetudine .
Or chi si arroga a un altro , trasferisce (*a*)
In questo la sua roba , e la persona ,
E l' azioni , e li jussi , e i debitori ,
L'uso , li frutti , e ancor la proprietate ,
Senza espressa cession , nuovo consenso ;
Come il Convento per la Professione
Del Religioso acquista ogni suo avere :
Eccettua quelle cose , che si perdono
Diminutione minima , quai sono
L'obbligazion di fare atti officiosi
In ossequio del Padre Arrogatore ;
E'l Jus dell' Agnazion , qual è il succedere ;
Che dà la Legge *Tabularum duodecim*
Ad ogni eredità , non già il succedere ,
Che dopo di essa legge fù introdotto .
Oggi però non ha l' Arrogatore (*b*)
Sì pieno dritto , qual avealo prima ,
Perchè ha sol l'usofrutto , insin che vive
L'Arrogato , e poi morto ave il dominio ,
Se liberi non hà ; se frati , o suore
Congionti *utrinque* , ed Arrogati ancora
Senza figli vi son dell' Arrogato (*c*) ,
Col Padre Arrogator *æquè* succedono .
Se l' Arrogato creditori avesse (*d*)
Per debiti contratti , dopo ch' esso
Si arrogò , vien astretto l' Arrogante
Dell' Arrogato in nome a soddisfarli ,
E non udendo , oppur non difendendolo ,
Dassi alli creditor per via legitima

Il

(a) §. *Ecce enim* .
(b) §. *Nunc autem* .
(c) *Novell.* 118. *cap.* 2.
(d) *Sed ex diverso* .

Il possesso de' ben dell' Arrogato,
L' usofrutto de' quali a lui sarebbe
Spettato, se egli pria non si arrogava.

TITOLO XII.

Dì colui, al quale sono applicati i beni, acciocchè la libertà si conservi.

IL Quarto modo di acquistar vien detto
Per aggiudicazion, la quale ha luogo,
Quando il Testante astringe, chi è suo erede
A liberar tal Servo; allor se ognuno (*a*)
L'eredità ripudia, per non perdere
La libertade il Servo istar ben puote,
Come pur ogni estraneo, e'l Fisco ancora;
Al Pretore, che i beni del disonto
Sian ad esso applicati, affinchè il Servo
Acquisti ormai la libertà legata
A lui dal suo Padton, e dia cautela
Di tutti soddisfar legati, e debiti:
Onde il Servo, se lui non fù che ottenne
Per se l'appropriazion; dee consentire
Ad essere liberto di colui,
A cui son stati aggiudicati i beni,
E questo liberar tosto lo dee,
Con adempire in tutto il già disposto
Dal Testator, nommeno che sarebbe
L' erede scritto; e nulla cal, se diasi (*b*)
La libertà direttamente, ovvero
In Codicillo, quando il già disonto
Testato non avesse, e niun vi sia,

Che

(a) §. *primus cum seqq.*
(b) §. *In primis.*

Che *ab intestato* divenisse erede;
O per fedecommesso, avendo luogo
Questa Costituzion del Divo Marco
In qualunque maniera, ed ogni volta
Che al Testator mancasse, chi sia erede;
Avendosi con ciò provisto e a' Servi,
Che la bramata libertà non perdono,
E a Padroni disonti ancor, per causa
Che li lor beni trovano l' erede,
E li lor Creditor chi lor soddisfi.
In tal applicazione i Legatarj (*a*)
Son preferitſ a tutti; e se il Padrone
Vivendo il Servo ha liberato, in dire
I Creditor, che a loro fraude il fece,
Chieda il Servo per se l'applicazione (*b*),
E dia lor sicurtà di soddisfarli:
E se il figlio minore del Padrone
Ripudiò l' eredità, può chiederla
Il Servo ancor, *& sibi adjudicari*;
Anzi pentito forse un tal minore
Del già fatto ripudio, e diventando
Erede già coll' esser restituito
In integrum, pur val la libertate,
Che conseguita avea co' beni il Servo.

TITOLO XIII.

Delle Successioni tolte via, che si facean per vendita di beni, e per il Senatoconsulto Claudiano.

ALtri due modi di acquistar gli Antichi
Avean, e'l primo è questo; Se cessava (*c*)
Il

(a) *Gloss. hic.*
(b) §. *final.*
(c) *Tex. in princ. tit.*

Il debbitor di soddisfare i debbiti,
Li Creditori contro lui l'azione
Sollennemente proponean; se poi
Nè pagava, nè in Corte compariva;
Li Creditori si prendeano il tutto,
Come se morto senza figli ei fusse,
E senza ordin di Giudice vendeano.
Oggi licenza han solo i Creditori
Di proporre l'azion, ma non sollenne;
E se non comparisce il debitore
Ponno istare al Pretor, che loro dia
Delli beni di lui giusto possesso.
L'altro modo era questo: Se una donna (a)
Invaghita di un Servo, il conoscea
Contro la volontà del suo Padrone,
Diveniva pur Serva, e tutto il suo
Passava nel dominio del Padrone,
Pel Senatoconsulto Claudiano.
Ma legge tal, come ben molto austera
Stimò Giustinian toglierla ancora.

TITOLO XIV.

Delle Obbligazioni.

Dopo i trattati di Persone, e Cose,
E come anche di queste si ha il dominio,
Delle Azioni il trattar a noi rimane:
E perchè di ogni azion l'obbligo è Madre,
Prima che delle azion discorriamo,
D'obbligazioni è ben fare parola.
L'obbligo vien dal Testo diffinito (b):
E' un legame legal, con cui costretti

Siam

(a) §. *Erat & ex Senatusconf.*
(b) *Tex. in princ. Tit.*

Siam da neceſſità di qualche coſa
Pagar, giuſta comandano le leggi:
E tal pagar s' intende anche per fare;
Dare, adempier, perchè nell' obbliganze
Non ſempre dee pagarſi, ma alle volte
Dare, fare, adempir giuſta i contratti.
L' obbligazione abbiam di tre maniere,
Naturale, Civile, e d' ambe Miſta.
La Natural quella è, che naſce ſolo
Dal conſenſo di due o piu perſone,
Senza conſiderar s' elleno ſono
Capaci di obbligarſi per civile
Ragion; così tral Servo, ed il Padrone
Tra figli, e Padri, tra Pupilli ancora
E Minor co' Tutori, e Curatori
L' obbligo natural ſempre ſuſſiſte,
Purchè eſpreſſo conſenſo infra di loro,
E ſpontaneo voler ſtato vi ſia.
La civile quella è, che naſce ſolo
Dalla diſpoſizion, e volontade
Della Legge, nè in queſta ſi conſidera,
Se l' interno voler vi ſia, o conſenſo,
O tal la coſa ſia, quale appariſca.
Così chi con ſcrittura moſtra d' eſſere
Debitore di alcun per certa ſomma,
Che confeſſa da quello avere avuta,
Ma nel vero non l' ebbe, e fè quel ſcritto
Sulla certa ſperanza di riceverla;
Civilmente è tenuto a ſoddisfarlo,
Benchè naturalmente egli non debbala:
E queſta obbligazion tralle Perſone
Di ſopra eſpreſſe eſſere mai non puote;
Perchè inabili ſon per Civil Legge
Servi, minori, e impuberi a obbligarſi.
La miſta è, quando aſſiem ambi concorrono
L' interna volontà per il conſenſo
Fralle parti eſpreſſata, e della legge

L' approvazion, colle altre circostanze
Da essa requisite ad obbligare.
Quest' obbligo legal, che dalla legge
Approvato si trova, o istituito,
Alle fiate è civil, altro è Pretorio. (*a*)
Civil si appella strettamente allora,
Che dalle Leggi, Plebisciti, ovvero
Costituzion di Principi, Risposte
Di Prudenti, o decreti di Senato
L' origin ebbe, ovver l' approvazione.
Pretorio, se il Pretor l' ave ordinato:
Tanto però il civil, quanto il Prrtorio
Largo modo Civil posson chiamarsi,
Perchè si oppongon ambi al Natural.
Tutte le obbligazion però provengono (*b*)
Da quattro capi, dico, da Contratti,
O da quasi Contrattj; da Delitti,
O da quasi Delitti, o Maleficj.
Or quelle obbligazion, che da Contratti
Derivan, colla cosa si contraggono,
O con parole, o Lettere, o consenso.
Saper dunque dobbiam, che sia contratto;
E così è diffinito: essere un patto,
O convenzion di due persone, o molte,
Che Obbligazion civil da se produce
Tralle Persone di essi contraenti:
E senza obligazion non vi è contratto,
Giacchè la donazion; qual *largo modo*
Chiaman contratto alcuni; anche contiene.
L' obbligazione del donante a dare,
Quanto di dar promise al donatario.
Diffinito il Contratto or si divide,
Ed alcuni son certi, e nominati,
Come mutuo, deposito, mandato,

Ven-

(a) §. *omnium autem*.
(b) §. *sequens divisio*.

Vendita, commodato, affitto, compra,
Stipola, conduzione, focietate,
Nomi *a Jure* inventati, od opprovati.
Incerti, e innominati altri fi appellano
Che non han certo nome; e quattro fono:
Ti dono acciò mi dii; ti dò, acciò facci; (*a*)
Faccio, acciochè mi dii, faccio, acciò facci.
Differifcon trà lor gl' incerti, e i certi
In quefto fpecialmente, che ne' certi
Mai può pentirfi chi contrae: in quelli (*b*)
Se ancor la cofa è intera, può pentirfene.
E fpeffo anche, *non integra*, fe il focio
La parte fua non adempì, fi pente.
Altri contratti appellan *bonæ fidei* (*c*):
Non perchè i lor oppofti in mala fede
Si contraggon, perchè la buona fede
In qualfifia contratto è neceffaria:
Ed altri *Stricti Juris*. *Bonæ fidei*
Son quelli, in cui s' intende alcuna cofa
Anche non efpreffata, quafi incuria
Stata fuffe, o mancanza di memoria,
Ma tal de' contraenti era il penfiere.
Stricti Juris fon quelli appunto, in cui
Giufta l' efpreffo daffi la Sentenza
Di ragion, o di torto, nè s' intende
Claufola alcuna, che non fia efpreffata:
In oltre ne' contratti v' intervengono
Cofe dette Effenziali, Accidentali,
Naturali, Sollenni, ed Incidenti.
L' Effenziali fon, fenza le quali (*d*)
Non fi fa quel contratto; nè 'l volere
De'

(a) *L. ficuti initio C. de obligation.*
(b) *L. eum qui D. de condit. & demonftr.*
(c) *L. Julianus §. fed fi D. ad exhib.*
(d) *L. pacta conventa.*

De' contraenti, o 'l patto può mutarle.
Naturali son quelle, che tacendosi
S' intendon, tanto son proprie al contratto,
Ma per patto si posson pur levare (*a*)
Sollenni sono, senza cui 'l contratto
La legge irrito chiama, anche se avesse
Le cose essenziali. Accidentali
Sono i patti, che fuor della natura
Del contratto appor vonno i contraenti.
Incidenti son quelle, che alle fiate
Si alterca se vi siano ne' contratti,
Come se vi fù dolo, colpa, o caso.
De' quali a poco a poco infra diremo.
Quattro pur son le cose, che i contratti
Rendono viziosi, e talor nulli:
Il dolo, o dir vogliam fraude, ed inganno;
Qual, se è causa di farsi alcun contratto,
Senza cui non farebbesi, lo annulla.
L' errore anche l' invalida, se fusse
Nella sostanza, non se in qualitate,
Perchè chi erra, non dà mai consenso.
La cosa Turpe, illecita, vietata,
Se sia materia del contratto, è nullo,
Nè astretto vien, chi si obbligò di farla,
Anche se il giuramento è intervenuto,
Qual Legame non è d' iniquitate.
La forza, la violenza, e la paura,
Se gravi son, che muovono un costante
A temer, ed oprar, violentandolo,
I contratti anche fan viziosi, e nulli.

TI-

(a) *Glos. & Bald. in dicta l. pacta.*

TITOLO XV.

Come si contragga obbligazione colla cosa.

ACciò l'obbligazion sia *re* conatta,
La convenzion richiedesi, e intervento
Della cosa; tal obbligo contraggesi
Col Mutuo, coll'Indebito, col Pegno,
Col commodato, ed anche col deposito.
Il Mutuo l'è un Contratto *Juris gentium*
Nominato, in cui alcun dona ad un altro
Cosa, che in peso, numero, o misura
Consiste, e colla cosa anche il dominio,
Per poi restituirgli un altra simile
In Genere: e che sia della medesima
Qualità; quindi viene Mutuo detto,
Perchè ti dò mia cosa, acciò sia tua.
Quattro li requisiti son, che unisconsi
Nel Mutuo: primo, che non sia la stessa
Cosa restituita al Mutuante
In specie, ma in genere la stessa;
Cioè non quel danaro, olio, frumento,
Che si ebbe, si dee poscia restituire;
Ma per oglio oglio dar, vino per vino (*a*).
Specie presso i Leggisti, è quello appunto,
Che chiamano i Filosofi Individuo:
Siccome chiamiam Genere quella,
Qual in filosofia specie si noma.
Secondo, che sian cose consistenti
In numero, misura, ovvero in peso.
Terzo, che sian della bontà medesma,
E qua-

(a) *DD. communiter.*

E qualità, che furon ricevute (*b*).
Quarto che consegnata sia la cosa
Al Mutuatario, non sol fatto il patto.
Il Mutuo spesse volte non è valido,
Nell'atto stesso che si fà, ma dopo
Che è consunata la cosa mutuata;
Ed è, quando il Mutuante di sue robe
Non ha amministrazion, benche è Padrone;
Come è il Pupillo, il prodigo, il Minore (*b*).
Il Mutuo si divide in Naturale,
Civil, e Misto. Natural è, quando
Veramente la cosa al Mutuatario
Si consegna. Civil, quando non fassi
Consegna tal, ma dice il Mutuatario
Averla ricevuta sotto speme
Di riceverla già, come promise
Ad esso il Mutuante, ed ei credettelo.
Misto è, qualor consegnasi la cosa,
E'l Mutuatario si obbliga di renderla.
Nel Mutuo vi son cose essenziali,
Come è la Convenzion, *& res mutuata*.
Vi son le Naturali, che s'intendono
Tacitamente, senza di espressarle,
Come è; restituir la cosa avuta
Di qualitate, e quantitate istessa.
Vi son l'Accidentali, e sono i patti;
Eccetto l'Usurario, che è di avere
Oltre la sorte un lucro separato.
L'Azion, che dal Mutuo nasce, appellasi
Condictio certi, che è lo stesso dire,
Addimanda di certo; è questa istessa
Azion compete, a chi una cosa indebita (*c*)
Per errore pagò, contro colui
Che ricevettela, acciò astretto fosse

O A re-

(b) *L. Vinum D. si certum petat.*
(b) *L. Non omnis D. si cert. petat.*
(c) *L. 5. §. 3. D. de oblig. & act.*

A reſtituir l'eſatto non dovuto;
Qual pagamento di quel tanto è indebito]
Si annovera eziandio tralli contratti ,
Che contraggono *re obligationem* .
Ma ſe colui , che ricevè l'indebito
Fuſſe pupillo , quel che per errore
Pagò , non ave azion contro il Pupillo ,
Se ignaro il ſuo Tutor , lo ricevette (*a*).
Come azion non compete al Mutuante
Contro il Pupillo , ſe preſtolli coſa
Del Tutor ſenz' aſſenſo , a farſi un altra (*b*)
Simil reſtituir ; quindi ognun debbe
Sfuggir di contrattar con tai Pupilli ,
Quai vincolo Legal mai non aſtringe .

E' l' Indebito in molte e varie guiſe :
Naturalmente Indebito , e dovuto
Civilmente : all'incontro ſol dovuto
Naturalmente , e Civilmente indebito :
Miſto , che è quanto dir , per ogni verſo
Civil , e natural nommai dovuto :
Ed altro non dovuto *ob exceptionem* .

Il Primo è quello , in cui manca il conſenſo ,
E perciò natural obbligo manca ,
Benchè in eſterno , e civilmente appaja
dovuto ; e ſon gli eſempj : di quel tanto
Che per ſol letteral obbligo deveſi ,
Di quel tanto , che deve uno , che ha fatta
Di non eſſer richieſto convenzione .

Il civilmente indebito , e dovuto
Naturalmente è , quando in veritate
Deveſi qualche coſa , ma le pruove
Mancano di ſcritture , o Teſtimonj
A Jure requiſite : in queſta riga
E' quello , che ſi dee per nudo patto :

O pure

(a) *L.* 19. *D. de oblig. & action.*
(b) *L.* 15. §. 1. *D. de condict. indeb.*

O pure da un Pupillo; o da un fratello
All' altro, mentre son soggetti al Padre;
O dal Servo al Padron, dal figlio al Padre;
O da Colui, che non fù *ritè*, *&* *rectè*
Dal Giudice assoluto *ab impetitis*.
Naturalmente, e civilmente indebito
E', quando niun motivo evvi a pagare (*a*),
O perchè si è pagato, o per accetto
Si è pigliato quel debito da quello,
Che riscuoter dovevalo; o promesso
Fù da un Fanciul, Pupillo, Furioso (*b*);
La promessa de' quai non fà legame.
Il Quarto è, quando a chi *revera* deve
Naturalmente, il Jus Civil sovviene
Con alcuna eccezion, che toglie il vincolo.
Ora notiam: La Regola pel Primo (*c*)
E', che pagato per error, si puote
Ripeter. Pel Secondo, se fù errore (*d*)
Di Legge, e chi lo fè, non può aver scusa
De età minor, o d' altro; non si puote
Ripeter: ma se è stato error di fatto,
Il pagato ripeter ben si puole.
La Regola pel Terzo è, che comunque
Pagato sia, si può sempre ripetere (*e*).
Pel Quarto nota pur, se l' eccezione
Fù temporal, ripeter non conviene;
Come è; se Tizio deve a me trè scudi
Per il primo di April, pagando in Marzo,
Non puote ormai ripetere il pagato
Per l' eccezion, che non era anche il giorno (*f*)

(a) *L. Si non causam §. indebitum D. eodem.*
(b) *L. Pupillus D. de inutil. stip.*
(c) *Glos. & DD. comm. in l. 1. D. de condict. ind.*
(d) *L. cum quis C. de juris, & facti ignor.*
(e) *L. quod indebitum D. de condict. ind.*
(f) *L. in diem D. eodem.*

Giunto a pagar: ma ſe è perpetua, allora
Favorevol eſſendo a lui, ripete;
Disfavorevol, perde il già pagato.
Se dubbia fuſſe, come appunto è, quando
Dar prometto una coſa in condizione (*a*):
Se prima di adempirſi queſta, io pago,
Poſſo ripeter: ma ſe già è adempiuta
Come ripeter poſſo il già pagato?
Ma ſe fù l'eccezion ſolo inventata
Per moderar l'aſprezza delle Leggi,
Come è quella *in Epiſtola Adriani*
In prò de' Pleggiatori; in queſto caſo
Se un obbligato *in ſolidum* già paga,
Non può ripeter più dal Creditore,
Ma convenir può ſol l'altri compagni (*b*),
Obbligati a pagar ciaſcun ſua rata.

IL COMMODATO è un dar ad altri l'uſo (*c*)
Di una tua coſa, *gratis*, ed a tempo,
Salva pro te ſubſtantia rei, e ſcorſo
Dell'uſo il tempo, renderlo egli deve,
Tal qual la daſti, e quella ſteſſa in ſpecie.

Dal Commodato due naſcono azioni,
Diretta l'una, e daſſi al Commodante,
Ed a ſuoi eredi di poter coſtringere
Ed il Commodatario, e li ſuoi eredi
Alla reſtituzion del Commodato,
Finito l'uſo; ovver sborzarli 'l prezzo (*d*),
Se la coſa ſi è perſa *dolo aut culpa*;
O l'intereſſe, ſe è deteriorata.
Contraria è l'altra, e l'ha il Commodatario,
Per ripeter le ſpeſe neceſſarie,
Che fatte avrà per poter ben uſare

La

(a) *L. ſub conditione D. de condict. ind.*
(b) *Bart. in l. 1. D. ad Senatuſconſ. Mac.*
(c) *§. Item is, cui.*
(d) *L. ſed mihi §. ſi reddita D. commodati.*

La cosa commodata, o a risarcirsi
Li danni, che patì, se 'l Commodante (a)
Gli diè cose viziose, ond' ebbe danno.
Or per sapere chi tenuto sia,
Quando le cose altrui son perse, o morte,
Oppur deteriorate, dee notarsi,
Se fù per dolo mal, cioè frode, inganno,
Ovver per colpa, o caso tal perdenza.
Il dolo è certa machina, o invenzione (b)
Fatta pensatamente, affin di nuocere.
Il Caso è quello, che la mente Umana
Prevedere non puote, o se 'l prevede
Non lo puote evitar: Quindi se a caso
Perisce l' altrui cosa in mano mia,
Niuna legge a renderla mi astringe.
Ma chi al pericol si obbliga, anche al caso
Purchè non sia improvviso, egli è tenuto:
Come pure chi in mora è stato a dare,
Quel ch' era d' altri, e in tempo di tal mora
Successe il caso, quale avria evitato (c)
Il Padron vero, pur tenuto è quello,
Nel cui potere era la cosa altrui.
Tra il dolo, e 'l caso vi è la colpa in mezo;
Ed è una negligenza non pensata,
Nè voluta *ex proposito*, con cui
Nuocesi al Terzo: e questa è di tre modi,
Lata, Leve, Levissima. La Lata
E' l' omission di quella diligenza (d),
Che pure i scioperati adoprar sogliono
Nelle lor cose, affin di custodirle,
Onde supina negligenza appellasi.

(a) *L. in rebus §. possunt D. eodem.*
(b) *L. 1. §. 2. D. de dolo malo.*
(c) *L. 2. & 3. D. de verb. oblig.*
(d) *L. Lata D. de verb. obligat.*

La Leve è ometter quella diligenza (*a*),
Che sogliono adoprare i diligenti,
E li Prudenti nelli loro affari .
La Levissima è ometter quella cura (*b*),
Che li diligenti, e rari adoprano
Ne' lor negozj . Ciò premesso; il dolo ,
E colpa lata son somigliantissimi .
In quei contratti adunque , in cui niuna
Utiltà ne ridonda , a chi riceve ,
Sol del dolo è tenuto , o colpo lata ,
Se la cosa che ha avuta , a perir viene .
In quei contratti, in cui dell' uno , e l'altro
Contraente vi è prò , viene obbligato
Anche per leve colpa chi riceve ;
Ma quando è di lui sol l'utilitate ,
Anche della levissima è tenuto (*c*),
Ora nel Commodato esatta cura
Chiede Giustinian , perchè ha sol utile ,
Chi lo riceve ; e tanto esatta , che anche
Quella delle sue cose ecceder deve (*d*).
Non ha colpa però il Commodatario ,
Quando usa il Commodato appunto , come
Commodato li fù, nè eccede i termini (*e*)
Del contratto , e se perdesi la cosa
Per mero caso , perdela il Padrone ;
A divario del Mutuo , nel quale
Perchè si trasferisce della cosa
Mutuata il dominio in chi ricevela ;
Di quello a conto và, s' ella perisce.
IL DEPOSITO è dar a tal persona (*f*)

Una

(a) *L. socius D. pro socio .*
(b) *L. in rebus D. commodati.*
(c) *L. 2. §. 2. D. commodati.*
(d) *L. 21. C. mandati.*
(e) *L. 10. D. commodati.*
(f) §. *Præterea.*

Una tua cosa a custodir, e *gratis*
Di essa la cura avrà; quindi 'l dominio
Della cosa deposta unqua non passa
Dal deponente a chi è depositario;
Ma dee restituir la cosa istessa
Depositata, quando gli è richiesta
Da chi depositolla, o da' suoi eredi;
Nè usar la può, se non vi è patto espresso,
Come neppur restituirla prima
Del dì prefisso: puote il deponente,
Pria del tempo richiederla, ed ei darla
E' tenuto. Se accade, che perisca,
Del dolo, e colpa lata astretto viene (*a*),
Non di Leve, o Levissima, a motivo
Che dal deposto nulla ne ricava
Di commodo, o utilità chi lo conserva:
Ma se mora egli fè, nè tosto diella
Al deponente, questo richiedendola,
Persa per colpa sua leve, o levissima,
Pur il depositario è allor tenuto.
IL PEGNO, che il quinto è delli contratti (*b*)
Nominati, che *re* contrajsconsi,
E' quando mobil cosa si consegna
Dal Debitore al Creditore, affine
Di star sicuro di quel tanto, ei debbe
Conseguir; onde è altro dal deposito,
In cui si dà la cosa per custodia,
E nel pegno si dà per sicurezza;
E differisce ancor dall' Ipoteca,
In cui l' immobil cosa è al Creditore
Per sicurtà del credito obbligata.
Dal Pegno doppia azion nasce eziandio,
Diretta, che compete al debitore,

(a) *L.* 5. §. 2. *D. commodati*.
(b) §. *Creditor quoque*.

Quale, pagato il debito, la cosa (*a*)
Pignorata ricerca; e se è perduta
Pet dolo, colpa lata, e pure leve;
Sendo contratto, che ad entrambi giova,
Al Creditor, che stà del suo sicuro,
Al Debitor, che ha tempo di pagare
Il di lei prezzo. Dassi l'Indiretta
Al Creditor, se in pegno ebbe altrui cose,
Non già proprie di quel, che pignorolle (*b*),
O se qualche aggiunzion fatta egli avesse,
Oppur miglioramento al pegno avuto.

TITOLO XVI.

Delle Obbligazioni di Parole.

DOpo l'obbligazioni *ex re* contratte
Vengon quelle contratte con parole,
Per mezo di domande, e di risposte,
Le quali obbligazion si appellan Stipole
Da *stipite*, che è cosa ferma, e soda;
Significando, che anche le promesse
Degli Uomini son ferme, e come il Bue
Dalla fune è ligato, l'Uom pur anche
Dalla parola. Or dunque è diffinita
La stipola, che sia un concepimento (*c*)
Di parole, con cui l'uno domanda
All'altro, se farà, o darà tal cosa,
A questo con rispondere di sì
Un contratto civil ecco formato.
Diverse son le stipole: la prima (*d*)

Con-

(a) *L. fidejussor D. de negot. gest.*
(b) *L. Tutor §. 1. D. de pignorat. act.*
(c) *L. Stipulationum.*
(d) *L. 2. D. de verb. obligat.*

Consiste in dare, o in far; con differenza
Che nel dar trasferiscesi 'l dominio
Dal dante al Donatario; ma nel fare
La promessa consiste in far tal cosa:
E la stipola mista in fare, e dare,
Come è de' conti nella reddizione,
Ove se ho stipulato, che mi dia
Sempronio conto dell' amministrato,
Promettendo ei di sì, consiste in fatto
Stipola tal, e mentre il conto ei dona
Di niente trasferisce a me il dominio:
Ma poi finisce in dar, perchè finiti
Li conti, se rimane debitore,
Di quella somma passa in me il dominio.
L' azioni, che hanno origin dalla Stipola,
Son due; *condictio certi*, s' ella è certa,
Diterminata cosa che promettesi (*a*);
Ed *actio ex stipulatu*, s' ella è incerta.
E benchè in certe formole gli Antichi (*b*)
Le stipole facean, oggi son tolte;
E basta, che si faccia la domanda,
E la risposta in qualsivoglia forma,
E in qualsivoglia lingua anche può farsi (*c*).
In pura ancor dividesi la stipola (*d*),
E non pura: Per pura quella intendesi,
In cui senz' assegnarsi un certo giorno,
O tempo, alcuna cosa si promette;
Ed allora tal cosa può richiedersi
Tosto dopo promessa. La non pura
E' quando certo tempo, o dì si assegna,
Quai duranti, non può la cosa chiedersi,
E chiedendosi, allega il Promissore

La

(a) *L. Stipulationum D. hoc tit.*
(b) *In hac re.*
(c) *L. 11. C. hoc tit.*
(d) §. *Omnis stipulatio.*

La pretoria eccezion del patto, detto
De non petendo, e così aſpetta il tempo,
E l'eccezion del dolo anche compete.
Ma ſe diceſſe il Promiſſor: prometto (*a*)
Darti tre ſcudi ogni anno: allor perpetua
E' tale promiſſion, e li ſuoi eredi
Tenuti ſon ancor; anzi tu morto,
Alli tuoi eredi ſpetta: ſe non diſſe,
Scudi tre ti prometto infin che vivo
Per ogni anno, perchè gli eredi allora
Non conoſcono te per Creditore,
E'l tuo credito ceſſa, egli morendo.
Così ſe ti promette detta ſomma,
Sinchè tu vivi, o muoja eſſo, o che viva,
Tu lui coſtringi, e li ſuoi eredi ancora,
Ma jus non han verun gli eredi tuoi.
Condizionare ancor ſi ſuol la ſtipola (*b*),
E allor notar ſi dee; s'ella è impoſſibile
Per natura, per legge, ovver per fatto,
Perchè non val la ſtipola; Se fuſſe
Neceſſaria, o poſſibil condizione,
E' valida: però notar ſi debbe,
Ch'eſſendo ella poſſibil, ſe moriſſe
Pria, che ſi adempia quello, a cui fù fatta,
Laſcia agli eredi ſuoi ſpeme d'averla.
Le condizioni per lo più future
Si fanno, perchè fatte del paſſato,
O preſente, ſon vere, o falſe in atto
Che ſi ſtipola, e *ad quid* tempo aſpettare?
Vi ſon ſtipulazion, in cui li luoghi (*c*),
Dove le coſe debbon darſi, eſprimonſi.
Quindi ſe il luogo è quello, in cui ſi ſtipola,
Vale l'obbligazion toſto; ſe poi

Fuſſe

(a) §. *At ſi ita ſtipuleris*.
(b) §. *Sub conditione*.
(c) *Loca etiam*.

Fusse altro indi distante, vale ancora
Ma dopo il spazio, che per ivi andare,
D'uopo è; se però dico, essendo in Roma,
Oggi darotti cento scudi in Napoli;
Valer non può, perchè ha dell'impossibile.
Non sol le cose in stipola ridurre (*a*),
Ma i fatti pur si ponno, giusta il Testo;
Come è, se io stipolassi, che si facci
O non si facci la tal cosa; e in tali
Stipulazioni sarà bene imporre
La pena al promissore, acciocchè incerta
Non sia la quantità, per cui se n' obbliga,
E sia astretto l'Attor quella provare:
Onde così dirassi: se non fai
Questa cosa, prometti darmi in pena
Due scudi? ma se fare alcune cose,
Altre non fare in una istessa stipola
Si obbliga alcun, potrà così egli dire:
Se più anderai nel mio giardin per cogliere
Frutti, e non custodisci i miei poderi
Da' Ladri, dar prometti a me sei scudi?

TITOLO XVII.

Delli due Rei di stipolare, e di promettere.

FInor di obbligazioni singolari (*b*)
Fù il nostro favellar, or è di due,
Che *in solidum* domandano, o promettono
La cosa istessa; ed è, come se io dico:
Mi darai cento soldi, o Tizio caro?
E tu dirai lo stesso; ed ei risponda,

A me

(a) §. *Non solum res*.
(b) *Tex. in princ. tit.*

A me, ed a te così: darli prometto.
Tu, ed io di ſtipolare *rei* ci noma
Il Teſto; e ſe non faſſi ad ambi *unitim*
La riſpoſta di sì, ma ſeparata,
A me pria, poſcia a Te, ſon due obbliganze.
All' incontro ſe a me, ed a te Sempronio
Chiede coſa, s' entrambi unitamente
Promettemo di darla, ſiam già rei
Di promeſſa ambidue; ed in tal ſtipola (*a*),
Perchè *in ſolidum* diceſi, è baſtante,
Che il pagamento intero un di noi faccia,
Per eſſer l' altro eſente; e chi ha pagato,
Agge contro il correo *mandati actione*,
O *pro Socio*. Se poi de' promittenti
L' un dallo ſtipolante è convenuto,
Oggi Giuſtinian vuol, che quello uno
Può chieder, che dividaſi l'azione,
E ſia per la porzion ſua ſol aſtretto,
Non per tutto; ſe il Socio non è aſſente,
O morto, o inabil a pagare, o aveſſe
A tale diviſion rinunziato.
Parimente li due Rei di promeſſa (*b*)
Uopo non è, che ſian ambi in un modo
Obbligati; ma val, ſe un puramente,
E l' altro in condizione, o in dì obbligoſſi,
Purchè la coſa iſteſſa ambi promettano.
Nè tal dì, o condizion fa impedimento,
Che aſtringer non ſi poſſa ad adempire
Qnello, che puramente ſi è obbligato;
Perchè l' obbligazion eſſendo *in ſolidum*,
Chi vuol de' due coſtringe il Stipolante.

TI-

(a) §. *Ex hujuſmodi*.
(b) §. *Ex duobus*.

TITOLO XVIII.

Della Stipola de' Servi.

IL Servo aver può jus di ſtipolare (*a*),
Ma lucra il ſuo Padron, quel tanto ei ſtipola:
E perchè molte fiate la giacente
Ereditate il morto rappreſenta;
Quindi qualunque coſa, che domanda
Il Servo ereditario, pria di adirſi
L'eredità, tutto a prò di eſſa ſtipola,
E di chi ſarà poi d' eſſa l'erede.
Il Servo o in ſua Perſona, od in altrui (*b*)
Stipola, ſempre fà per il Padrone,
Come i figli pur ſtipolan pel Padre,
Finchè ſtanno di lui ſotto il potere.
Ma ſe contienſi un fatto nella ſtipola,
S' intende il fatto per la ſol Perſona
Del Stipolante: onde ſe 'l Servo ſtipola,
Che poteſſe *in re agere*; egli ſolo,
Non pure il ſuo Padron ave tal juſſo.
Un comun Servo ſtipolando, acquiſta (*c*)
Per ciaſcun de' Padron tanta porzione,
Quanto ha dominio sù tal Servo ognuno.
Ma ſe a cenno di un di eſſi, o' a nome proprio
Di un, non dell' altro ſtipulò, a quello uno
Della ſtipola ſpetta intiero il lucro.
E ſe ſpettaſſe a tutti, ma l' un di eſſi
Non vuol porzione avere, oppur non puoie
Per qualche cauſa, allor l'han tutto i Socj.

TI-

(a) *Tex. in princ. Tit.*
(b) §. *Sivè autem.*
(c) §. *Servus communis.*

TITOLO XIX.

Della Divisione delle Stipole.

LA ſtipola è dividua, e indiviſibile.
Dividua, ſe la coſa ſtipolata
Dividere ſi puote: Indiviſibile,
Se non ſi può dividere la coſa,
Come la ſervitù, la veſte, il Servo.
L'effetto della ſtipola individua (*a*)
E', che controvenendo alla promeſſa
Uno de' promiſſori, o degli eredi,
In pena di cotal inoſſervanza
Soggiace ognuno *in ſolidum*, e tutti
La pagan, tutta ognun; ſe controvengono.
Nella dividua, ognun *pro rata* è aſtretto.
Divide il Teſto quì tutte le ſtipole (*b*),
Prima in Giudiziali, ed in Pretorie,
Dopo in convenzionali, ed in comuni,
Cioè miſte di Pretorie, e Giudiziali.
Giudiziali ſon, che dall' uffizio (*c*)
Naſcon del Giudice, e interpor lui falle
Dopo la lite conteſtata, e ſono:
La cautela del dolo, o di ſeguire
Il Servo fuggitivo, o darli 'l prezzo,
Che li coſtò, con molte altre conſimili.
Son le Pretorie quelle, che il Pretore (*d*)
Già morto laſciò ſcritte ne' ſuoi Editti,
E dal vivo ſi eſiggono: Onde un caſo
Accadendo, sù cui ſi avrà proviſto

Dal

(a) *L.* 4. §. *Cato D. de verb. oblig.*
(b) *Tex. in princ. Tit.*
(c) §. *Judiciales.*
(d) §. *Prætoriæ.*

Dal Pretor negli Editti, deve il Giudice
Interpor la cautela già introdotta
Dal jus Pretorio: e dicesi Pretoria,
Anche se vien dal Giudice interposta,
Come è *de damno infecto* la cautela.
Così del mio vicin se l'edifizio
Minaccia ruina, posso istare al Giudice,
Che l'imminente danno mio ripari,
Con farmi dar da tal vicin cautela,
Che se danno averan le case mie (*a*)
Pella ruina delle sue, mel paghi.
Convenzionali son le dirivanti (*b*)
Da' patti delle Parti, e tante sono
Quant'i generi son delli contratti,
Nelli quali la stipola interviene.
Comuni son le miste di Pretorie (*c*),
E di Giudiziali: sia l'esempio
Nella cautela del Pupillo, detta
Rem salvam fore; imperciocchè il Pretore
Nel dare li Tutori, ave introdotto
Questa cautela, che sia sempre intatta
La roba del Pupillo; alcune fiate
La fà dar anche il Giudice, ed è quando
son più Tutori, e l'un cautela all'altro;
Onde or Pretoria, or è Giudiziale.

TITOLO XX.

Delle Stipole Inutili.

PErchè inutil la stipola è alle volte,
Perciò quì il Testo ci ammonisce in prima (*d*),
Che

(a) *Tot. tit. D. de damno infecto.*
(b) §. *Conventionales.*
(c) §. *Communes.*
(d) *Tex. in princ. Tit.*

Che nella ſtipola entrar può ogni coſa,
Che nel noſtro dominio eſſere puote,
Mobile, immobil, con il corpo, e ſenza;
Anzi non ſol le coſe, ancora i fatti.
Non poſſon però in ſtipola dedurſi (*a*)
Coſe non eſiſtenti già in Natura,
O coſe, che non ponno eſſervi mai;
Come l' Uom morto, l' Ircocervo, e ſimili,
Perchè inutil ſaria lo ſtipulato.
Ma ſe la coſa, che in principio dare
Si può, dedotta in ſtipola, per colpa
Del debitor poi dar più non potraſſi,
O farà mora in quella dar; ben puote
Il Creditore ſtipolar di quella,
Benchè non eſiſtente, perchè colpa,
E mora fan perpetua l' obbliganza (*b*).
Nè le pubbliche coſe, ovver le Sante (*c*),
O ſagre, o un uomo libero, oppur coſe
Già noſtre nella ſtipola ſi ammettono,
Perchè nulla ſarebbe affatto, ed irrita.
Se alcun promette, che darà, o farà qualchaltro (*d*),
E' inutil la ſtipola, niſſuno
Potendo altri obbligar; ma ſe promette
Di far, che alcuno dia, o facci; allora
Val la promeſſa, e dopo che avrà fatto
Il poſſibil per muover quello a dare,
O fare, non ad altro egli è tenuto.
Se alcuno chiede, che ſi faccia, o dia (*e*)
Qualche coſa a un Eſtraneo, nè per queſto,
Nè per ſe allor guadagna; ma ſe aggiugne
L' Eſtraneo per più facil pagamento,
E lui

(a) §. *At ſi quis rem.*
(b) *L. inter ſtipulantem, & l. ſi Servum D. eod.*
(c) §. *Idem juris eſt.*
(d) §. *Si quis alium daturum.*
(e) *Si quis alii.*

E lui ſteſſo ſi mette principale
Stipolante, come è, dicendo: O Mevio
Prometti a me due ſoldi dare, o a Cajo?
L'obbligo è con te pria; benchè al ſecondo
Fatta la ſoluzione de' due ſoldi,
Anche è valevol: Ma ſe dici: a Cajo,
O a me prometti; allora è nullo l'obbligo.
E ſe diceſſi; a me, ed a Mevio dare
Dieci ſcudi prometti? per te vale
A lucrar la mettà del ſtipolato,
E nulla Mevio lucra, che congionto
Nella ſtipola tua fù *conjunctivè*.
Se poi Mevio ti fuſſe figlio, o Servo,
Stipolare per lui ben a te lice,
Stipolando in tal caſo a tuo favore;
Eſſendo riputata una Perſona
Dalle leggi il figliuol con il ſuo Padre,
Ed il Servo eziandio col ſuo Padrone.
Quella ſtipola è nulla parimente (*a*),
In cui la petizione, e la promeſſa
Son differenti; come ſe una è pura,
L'altra *ſub conditione*: l'una a tempo,
L'altra è al preſente: L'una di più ſomma,
L'altra di meno. Ma ſe ſol riſpondi,
Prometto: intendeſi fatta alla domanda
La tua riſpoſta; cioè del modo iſteſſo
Che tu chiedeſti, io ti prometto fare.
Inutile nommeno è quella ſtipola (*b*),
Se chiedi da colui, che ti è ſoggetto,
O queſto da te chiede: anzi che 'l Servo
Non ſolo al ſuo Padron non può obbligarſi,
Ma neppure ad eſtraneo. Il figlio al Padre
Soggetto, inutilmente al Padre ſi obbliga.
Ma s'egli è emancipato, oppure ha beni

(a) §. *Præterea inutilis eſt*.
(b) §. *Item inutilis*.

Caſtrenſi, o quaſi, val di queſto l' obbligo
Li Muti natural, Sordi, Furioſi (*a*)
Non ſi ponno obbligar, perchè vi è d' uopo
Lingua, ed udito, quella per promettere,
E queſto per udir la petizione:
Come la mente ancor, per ben conoſcere
Ciò che fà. Similmente ogni Pupillo (*b*)
Stipulare a ſuo prò, ma non promettere
Puote ſenza intervento del Tutore,
Tuttochè l' uſo di ragione aveſſe;
Perchè ſe è ancor bambino, o ſotto cura
E poteſtà del Padre, anche volendo
Queſto, di obbligazion pur è incapace.
La condizion, che è impoſſibile, niuna (*c*)
Contrae obbligazion, come ſe alcuno
diceſſe: Se col dito il Cielo io tocco,
Mi darai cento ſcudi? ma ſe dice
Al contrario; ſe 'l Ciel non toccherò,
Val la ſtipola allora, ed è qual pura.
Tale ſtipolazion verbale è nulla (*d*)
Infra gli aſſenti fatta, perchè entrambi
Debbon eſſer preſenti, il Stipolante,
E 'l promiſſor: E ſe ſcrittura appare,
Che ſtipolata ſembri infra i preſenti;
Allora ſi ha per vera, quando l'altra
Parte non pruova in miglior forma, e valida,
Ch' eſſa in quel dì, o la parte aſſente è ſtata.
Anticamente niun potea far ſtlpola (*e*),
Che li ſi daſſe coſa dopo morte
O ſua, o di colui, che prometteva:
Nè pur con condizion, prima che muoja
O l'un

(a) §. *M um neque cum ſeq.*
(b) §. *upillus*.
(c) §. *Si impoſſibilis*,
(d) §. *Item verborum obligatio*.
(e) §. *Poſt mortem*.

O l'un, o l'altro. Or vuol Giustiniaao,
Che inutil più non sian stipole tali.
Similmente le stipole prepostere (*a*)
Neppur valean, come è: Se dalla Gallia
Riede doman la Nave, oggi prometti
Darmi tanto? e pur oggi hanno vigore,
Ma l'esazion si fà dopo l'evento.
La stipola in tal fatta conceputa (*b*):
Quando io morrò, o tu morrai, prometti
Darmi tre scudi? ancora vale: e senza
Petizion la promessa sola è valida (*c*),
Se già si trova in Istromento scritta.
Chiedendosi più cose, se 'l rispondere (*d*)
Sarà semplice, come: sì, prometto;
Tutto è promesso, quanto si domanda.
Ma se ad una rispondesi; a quell' una
Non all'altre obbligato è il promissore.
Quando a prò d'altri cercasi, esser irrita (*e*)
Dice il Testo la stipola; aggiungendosi
Però la pena al promissor, tal pena
Dal stipolante acquistasi, ed è valida:
Come se io dico a te: dare prometti
Tre scudi a Cajo, e in pena, se nol fai
Darmi un ducato? stipulo utilmente
Per me, ed inutilmente sol per Cajo.
Chi stipola per altri, se a lui reca (*f*)
Pregiudizio di quelli l'interesse,
Pur stipola utilmente; come è appunto
Il Tutor, che cedendo delle robe
Pupillari la cura al Contutore,

 Obbli-

(a) §. *Item si quis*.
(b) §. *Ita autem facta*.
(c) §. *Si scriptum*.
(d) §. *quoties plures*.
(e) §. *Alteri stipulari*.
(f) §. *Sed etsi quis*.

Obbliga questo, che sian sempre salve
Del Pupillo le cose; perchè in caso
Quelle avessero danno, saria astretto (a)
E lui, e'l Contutor a soddisfarlo:
Ond' egli cautelando con tal stipola
Il Pupillo, ridonda anche a se l' utile,
Perchè si esenta dal pagar sua rata,
E perciò vigor ha tal stipolato.
Così se alcuno stipola in favore
Del suo Procurator, vale la stipola,
Ed in favor del Creditore ancora.
Chi promette, che alcun farà, se questo (b)
Non fà, non è tenuto il promissore,
Purchè non siasi obbligato a pena
Nel caso quello mancherà dal fare.
Così nessun la cosa, che or non ave (c),
Ma sarà per averla, obbligar puote
Ad altri dar nel caso, che già l' abbia.
Invalida è la stipola, se io chiedo (d)
Una cosa, ed un altra il promissore
Darm' intende, stimando per errore
Che io quella l' ho richiesta; e neppur vale,
Se io chiedo mi si dian scudi trecento (e)
Per far un omicidio, incesto, o ratto,
O altro dalle leggi a far vietato.
Se io stipolo con te, che mi abbi a dare
Cento scudi in tal giorno, benchè io muoja,
O tu prima del giorno; li miei eredi
Te possono, e li tuoi eredi astringere,
Giunto che sarà il giorno, o mese, od anno
Apposto nella stipola, non prima;

Perchè

(a) *L. 3. §. 1. D. de administr. Tutor.*
(b) §. *Versa vice.*
(c) §. *Item nemo.*
(d) §. *Si de alia re.*
(e) §. *Quod turpi.*

Perchè tal condizion fù apposta a commodo
Del promissor; ma se oggi ei dar promette,
Posso aspettar, se voglio insino a sera.

TITOLO XXI.

De' Pleggi, o Fedejussori.

Fidejussor quello è, che sicurtate
Dà al Creditor del debitore in nome,
Obbligandosi anch'esso a quel, ch'ei deve.
In ogni obbligazion puote aver luogo (*a*)
Tale fedejussor, o *in re*, o *in verbis*,
O con lettere, o consenso ella contraggasi,
Sia naturale l'obbligo, o civile,
E dovunque più tuto è il Creditore,
Fedejussor si ammette, anche pel Servo
Debitore, o che debba al Padron proprio,
Od a qualunque estraneo; e perchè dicesi
Accessoria cotale obbligazione
A quella, di chi è il vero debitore,
Se non s'estingue il debbito, ella è in vigore.
Ed anche morto il pleggio, li suoi eredi (*b*)
Tenuti son, com'era il già difonto,
E prima, e poi del loro Principale (*c*)
Ponno i Fedejussori anche obbligarsi.
Quando son molti tai Fedejussori
Tutti per uno Principal, tutti anche
Convenuti esser ponno, ognun' *insolidum*.
Però, benchè gli Antichi libertate
Avean d'astringer chiunque l'era in grado
O 'l debbitor, o i pleggi, oggi è costume
Del

(a) §. *In omnibus*.
(b) §. *Fidejussor non tantum*.
(c) §. *Fidejussor & præcedere*.

Del divino Adriano per l' Epiſtola (*a*),
Che prima il debitor, che è Principale,
Si aſtringa al pagamento, ſe a pagare
E' potente; e mancando ad eſſo il modo
Di ſoddisfar, ſi aſtringano li Pleggi,
Ognun *pro rata*; e ſe fra queſti attrovaſi
Un impotente, alla di lui porzione
Soccombano i Compagni pleggiatori.
Nè ponno i Pleggi a più, di che è tenuto (*b*)
Il Principale lor, farſi obbligare;
Ben ponno a meno, perchè l'acceſſorio
E' men del Principale; onde ſe queſto
Puramente è obbligato, a quelli è lecito
Sub conditione, o in tempo. In caſo poi
Che 'l debitor non voglia ſoddisfare (*c*),
Quanto il fidejuſſor per lui ha pagato,
Compete a lui l'azion detta *mandati*
Contro del Principal, che è renitente.
Nè importa in qual linguaggio ella ſi faccia (*d*)
La ſicurtà, ſe in Greco, o in qualunque altro;
Anzi val eziandio, ſe ſol ſi ſcrive (*e*),
Che alcun ſi pleggia per quel tanto deve
Al Tal, nè vi ſian atti, che ſolenni
Si appellan, ed è aſtretto il pleggiatore,
Sin che non fa coſtar, che non fù Pleggio.

TI-

(a) *Auth. prætereà* C. *hoc tit.*
(b) §. *Fidejuſſores*.
(c) §. *Si quid autem*.
(d) §. *Græcè etiam*.
(e) §. *In ſtipulationibus*.

TITOLO XXII.

Delle Obbligazioni per Lettere.

LA Letterale obbligazione è appunto
Un contratto, con cui confessa alcuno
Per lettera, o scrittura aver avuto (*a*)
Nomine mutui certa somma, e pure
Non ancor ricevettela, è in speranza
Di averla in avvenir. Da tal contratto
Nasce obbligo civil, se fral biennio
Vien astretto a pagar, chi ha confessato,
Ed egli in tal biennio non difendesi
Coll' eccezion, che non li fù contato
Il danaro; nè oggi alli cinque anni
Si stende, come pria, tal facoltate
Di oppor tal eccezion; ma elassi i due,
E non opposta, vuol Giustiniano,
Che non si opponga più, ma che si paghi.

TITOLO XXIII.

Delle Obbligazioni, che si fanno per consenso.

L'Obbligo per consenso si contrae (*b*)
Nella vendita, compra, societate,
Mandato, conduzione, allogazione;
Quali contratti senza far consegna
Di cosa, senza far scrittura, e senza
Intervento di Parti, che contraggano,
Col sol consenso vaglion, e'l consenso
P 4 Si

(a) *Tex. in hoc tit.*
(b) *Tex. in tot. hoc tit.*

Si può esprimer per lettera, o per messo.
Differiscon perciò detti contratti,
Che son di buona fede, da quell'altri
Che *stricti juris* sono, e da qualunque
Obbligazion, che *in verbis* sol consiste,
Come è la stipola, e dal mutuo ancora.

TITOLO XXIV.

Della Compra, e Vendita.

LA Vendita, e la Compra sono i primi
de' contratti, che vogliono il consenso,
E vengon dal *Jus Gentium*; nominati
Sono, e di buona fede, onde contraggonsi
Col sol assenso delle Parti; e quindi (a)
Tosto che il prezzo della cosa è stato
Convenuto fra lor, dirsi venduta
Può ben la cosa, e nulla cal, che 'l prezzo
Non sia sborzato, o di esso la caparra,
O che la convenzion scritta non sia,
Ma solo a voce: E ver però che Cesare
Nelle vendite, e compre, che son scritte;
Ricerca, che sia fatta l' Istrumento
Scritto di propria man de' Contraenti,
O d' altri, e poi da loro sottoscritto:
O se scriver non sanno, dal Notaro
Sia scritto, e da lor poi crocesegnato:
E con ciò neppur vendita perfetta
Si dice, se partirsi dal contratto
Può l' una delle parti; o la caparra
Non vi intervenne; o il prezzo, o la consegna
Della cosa; od il patto almen, che corra
Il pericolo di essa a pregiudizio

Del

(a) *Tex. in princ. tit.*

Del Comprator: quai cose imtervenendo,
O alcuna di esse, è vendita perfetta.
Nota, che quando l'arra è intervenuta
Del Comprator per parte, e poi lui manca
Di far la compra, perde l'arra data;
Ma se pel Venditor stà di non farsi
Il contratto, allor rendere è tenuto
Al Compratore dòppiamente l'arra.
Si deve ancor, per esser compra vera (*a*),
E perfetta, ultimare il di lei prezzo,
E giusto sia, quanto la cosa vale,
Come pure in Contanti: E se alcun dice,
Ti vendo il mio Cavallo, e il di lui prezzo
Voglio, che lo ditermini Sempronio;
Con tale condizion vale 'l contratto,
Quando Sempronio il prezzo diffinisce;
E quanto ei dice, al Venditor si sborsa,
E questo dà la cosa già venduta.
Il Comprator l'azion ha di comprato,
E di venduto il Venditor; ma in caso
Che quel Sempronio non volesse, oppure
Far non potesse tal diffinizione,
Non è compra, nè vendita, a motivo
Che non si è stabilito il certo prezzo.
Lo che osservato vuol Giustiniano
Nel condurre, e allogare parimente.
Se 'l prezzo della cosa, che si vende (*b*),
Non è danaro, ma altra cosa in vece
Del prezzo; non si dice allora vendita,
Ma sol permutazion di cosa e cosa.
E pur la proporzion esser vi deve
Tra l'una cosa, e l'altra, acciocchè leso
L'uno, o l'altro non sia de' Contraenti,
O che vendita fusse, o che permuta;

Altri-

(a) §. *Sed & certum.*
(b) §. *Item pretium.*

Altrimente se è leso *ultrà dimidium*
Del giusto prezzo il Venditor, rescindere
Puote il contratto, e con deporre in Corte (*a*)
Il prezzo avuto, e ricercarne il suo;
O pur quanto è mancato al giusto prezzo
Riaver dal Compratore. Se poi tanta
La lesion non è, che la metate
Del prezzo dato ecceda, in caso tale
Rescinder non si puote l'istromento;
Ma se dolo vi fù, si può ben aggere
Pel supplemento dello giusto prezzo.
Se neppur vi fù dolo, civilmente
Astringer non si puote al supplemento;
Ma in coscienza sborzar dee sempre il giusto:
E così è pur, se 'l Comprator è leso.
Lo stesso osserva in ogni altro contratto,
Quand'oneroso egli è, non lucrativo.
E qualor tal lesione *ultra dimidium*
S'intenta in Corte, deve il Giudicante
Alternativo fare il suo decreto;
O che l'altrui ritorni al suo Padrone,
E si riceva il prezzo consegnato;
O che 'l mancante dia del giusto prezzo.
Il prezzo è di due modi. Uno è Legale,
Per Legge stabilito, e sempre è 'l stesso:
L'altro è Volgar, che stabilisce il Volgo (*b*),
Giusta li detta il suo giudizio, e pratica
Delle cose; ed è triplice, Supremo,
Medio, ed infimo. Il primo è, per esempio
A dieci soldi: a nove il Medio: l'infimo
Ad otto si riduce, e in questi prezzi
Si può comprar, e vender senza scrupolo
Giusta la qualità di ciò, che vendesi.
Con-

(a) *L. 2. C. de rescindend. vend.*
(b) *Argum. ex l. pretia ff. ad l. Aqu.*

Contratta che è la vendita, il pericolo (*a*)
Della cosa venduta è di chi compra;
Come è il comodo ancor, l'utile, e'l Lucro.
Se pur non fù quel danno *ex dolo malo*,
O colpa lata, o leve del Vendente,
O si fusse obbligato a custodirla,
O fosse stata in genere la vendita,
Non in specie; come è, qualor dicessi:
Ti vendo dieci Buoi di questa mandra,
Perchè quanti periscon, tutti a danno
Corron del Venditor; ma se morissero
Tutti, dell'uno, e l'altro è la perdenza.
Ma se furon *in specie* designati,
E tali designati allor perissero
Senza del Venditor colpa, nè dolo;
Periscon per chi compra; e così è pure
Se sotto condizion venduti fussero;
Come è: se aggradiranno al genio tuo
Fra giorni dieci, saran tuoi per tanto
Prezzo: perchè finiti i dieci giorni,
Nè prima di finir fatto tu avendo
Palese al Venditor, che non ti aggradano,
Periscono per te. Se poi quel danno
O pericolo fù per la tardanza (*b*)
Del Venditore in consegnar la roba,
Di lui sia pure 'l danno, ed il pericolo:
Nè della compra, o vendita perfetta
Pentir si può chi vende, ovver chi compra.
Se tu con me pattuisci di una vendita
Con privata scrittura, si può apporre
Ivi l'arra, o sia pena, che chi pentesi
Di far poi l'istromento, e le cautele,
Paghi tanto. Nè solo puramente,
Ma sotto condizion si puote ancora

Com-

(a) §. *Cum autem*.
(b) *L.1.cum seq.D.de peric. & commod. rei vend.*

Compra, e vendita far. Vi son de' patti,
Che la compra alle volte irrita fanno;
Come è quel, che *addictionis* vien nomato
In diem; come: ti vendo il mio giardino (*a*)
Per cento scudi, ma se fra un quinquennio
Trovo a venderlo più, lo possa fare;
Pel qual patto giamai perfetta è vendita.
L'altro è il patto chiamato Commissorio (*b*),
Come: ti vendo un Bue per venti scudi;
Ma se nol pagherai fra giorni venti,
O non ti aggradirà, non sia venduto.
Il Terzo è quello *de retrovendendo*;
Come: ti vendo un Orto men di quanto (*c*)
Si apprezza, ma con patto, che rendendosi
Il tuo danaro, a me l'Orto ritorni.
Se si vendesse un fondo istesso a due,
E' preferito quel, che pria il possesso
Ebbe dal Comprator; tuttochè lui
Posterior fù all'altro nel contratto;
Sempre essendo miglior la condizione
Di chi possiede. Se però la clausola
Constituti, & precarii è stata apposta
Nell'istromento di chi pria ha comprato,
In virtù di essa viene preferito (*d*)
Al secondo, benchè ne sia in possesso.
Le cose Sante, Religiose, e Sagre (*e*),
O che in nostro commercio non esistono
Nè vendere si posson, nè comprare.
Se però al Comprator noto non era,
Ch'era invendibil cosa la venduta,
E 'l Venditor sapealo; questo deve
Ren-

(a) *L. 1. & 2. D. de in diem addict.*
(b) *L. 1. & 2. D. de l. commiss.*
(c) *L. 2. C. de pactis inter vend. & empt.*
(d) *DD. in l. quoties C. de rei vind.*
(e) §. *Loca Sacra*.

Render a quello il prezzo ricevuto;
Avendo ben l'azione il Compratore
Ingannato di aftringerlo allo sborzo
Del prezzo dato: ma s' entrambi fcienti
Eran, come valer puote il contratto?

TITOLO XXV.

Dell' Allogare, e pigliar ad Affitto.

IL dar cofa ad affitto, ed il pigliarla
Locazione fi noma, e conduzione;
Ed è contratto pur trà nominati,
Che dal jus delle Genti ha il fuo principio;
Di buona fede è ancora, e col confenfo
Del Conduttor, e dell' Allogatore
Si perfeziona; e dalla compra, e vendita
Differifce, perchè chi vende un fondo,
Non fol l'ufo del fondo, anche il dominio
Trasferifce per fempre in quel, che compra:
Ma chi alloga il fol ufo della cofa,
Oppur la fua fatica al conduttore,
Dona per tanto prezzo, qual pattuito,
La Locazion, e Conduzion già è fatta.
Della mercede dunque l' incertezza (*a*)
Fà l'affitto effer nullo, come il prezzo
Incerto irrita fa la compra, e vendita.
Ma fe fi ftà per quanto il Tal decide;
Decidendo coftui, vale l' affitto.
Or chi confegna a rappezzar la vefte
Al Sartor, non fà affitto, fe fra loro
Non fi convien della mercè, ma dicefi
Contratto innominato, *facio ut des*
Pel Sartore, *do ut facias* pel Padrone

Della

(a) §. *&* *quæ fuprà*.

Della veſte; onde avvien, che integra queſtà,
Cioè non rappezzata, e l' uno, e l'altro
Dal patto puote uſcir; ma riſarcita,
Daſſi al Sartor l'azion *præſcriptis verbis*.
Qualor non ſi convengon per danaro (*a*)
L' Allogator col Conduttor, ma danſi
Coſe per coſe, affitto non ſi appella;
Potendo dirſi allor permutazione.
Se ſi affitta una coſa, che ſia immobile (*b*)
Per mercè ſtabilita; tal mercede
O è per tanto tempo, e affitto diceſi,
Ovvero l'è perpetua, ed è Emfiteuſi,
E la mercè perpetua, che ſi paga
Per ciaſcun anno Canone ſi appella.
L' Emfiteuſi, o contratto Livellario
In queſto modo definir ſi puote:
E' un contratto di quelli *ſtricti juris*
In ſcritto celebrato; in cui 'l padrone
Dell' immobile coſa ritenendoſi
Il dominio diretto, trasferiſce
L' util dominio, ed il poſſeſſo ancora
Di tal ſua coſa all' Emfiteuta, e queſto
In perpetuo; benchè pur alle volte
Alla generazion ſeconda, o terza
Eſtendere ſi ſuol per convenzione:
Col patto ancor, che debba coltivare
Il fondo, e migliorarlo: o s' ella è caſa,
Che la mantenghi almen tal, qual ſi trova,
Ed in ogni biſogno la ripari.
E per ricognizion di tal dominio
Diretto al Padron paghi l' annuo Canone;
Qual ſe pagar non cura l'Emfiteuta
Per un biennio, o più, puote il Padrone (*c*)
Ri-

(a) §. *Præterea ſicut*.
(b) §. *A.*[illegible]*ò autem*.
(c) *L.* 2. [illegible] *de Jure Emphyt.*

Ripigliarſelo; e ſolo è di meſtiere,
Che il Giudice interponga il ſuo decreto (*a*):
Onde i frutti percetti dopo il biennio
Del Canon non pagato al Padron ſpettano,
E non all' Emfiteuta. Se 'l Padrone (*b*)
Però accettaſſe il Canone, ſenz'altra
Proteſta delli frutti, par che cedeli
All' Emfiteuta, e perde anche il ſuo juſſo
Su tali frutti; e pur ſe l' Emfiteuta
Offre toſto pagare il non pagato,
Pria che 'l Padron il fondo ſi ripigli;
Purga così la mora, e non più eſcluſo
Eſſer dal fondo può: per la qual purga
Daſſi dal jus Canonico un biennio (*c*),
Dal Civile tre anni. Così ancora
Eſcluſo vien, ſe non migliora il fondo,
Benchè ſuoi ſon i frutti, e 'l benefizio;
E queſto vender può, con cerziorare
Prima il Padron, s' egli comprar lo vuole
Ed hà per ciò riſolvere un bimeſtre.
Ma ſe dar lo voleſſe in dote, o in dono,
Del Padron non biſogna prevenzione (*d*).
Nota, che ſe alcun fondo Emfiteutico
Periſſe in tutto, perderebbe il Canone
Il diretto Padrone, ed anche il fondo;
Ma ſe reſta porzion, che non periſſe
Ed è ancora fruttifera, allor paga (*e*)
Tutto il Canone intiero l' Emfiteuta.
Se queſto poi diſtraere voleſſe
Il fondo, su cui paga l' annuo Canone,
Al diretto Padron pel ſuo Conſenſo

Com-

(a) *L. Si quis in tantam C. unde vi.*
(b) *Facchin. lib.* 1. *contr. jur. cap.* 6.
(c) *Cap. potuit Ext. in tit. Locati.*
(d) *DD. in l. ult. C. de jur. emphyt.*
(e) *L.* 1. *C. de jur. emphyt.*

Compete la porzione quinquagesima
Del prezzo, che Laudemio dir si suole.
E molte fiate distrazion si ferono
Di cos' emfiteutiche, e non ebbe
Il Padron il Laudemio, nè consenso
Diede alla distrazion, onde poi tutto (*a*)
Il fondo, e'l benefizio appropriossi.
Se dico ad un Orefice, che facciami
Del suo oro un anello, compra, e vendita
Tal contratto si nomina, al dir del Testo,
Perchè dalla materia vinta è l'arte (*b*).
Ma se mio fusse l'oro, allora è affitto,
Perchè l'opera alloga a me l'Orefice;
Dico la sua fatica, industria, ed arte.
Il Conduttore osservi i patti apposti (*c*)
Tra se, e l'Allogator nel lor contratto:
E se questi non furono espressati,
Si stà al solito, al giusto, ed all'onesto.
Vi son patti, che taciti s' intendono,
Come, che il Locatore à spese ptoprie
Rifacci l' affittato domicilio,
E paghi al Conduttor patito il danno:
Locchè se non farà, può il Conduttore
Pria del tempo partirsi, e sminuire (*d*)
L' affitto per quel tempo, che ha abitato:
Come pur può partirsi per le larve (*e*),
O fantasmi notturni, e scemar pure
La mercè: se poi fè da per se danno (*f*)
Il Conduttor, da se rifar lo debbe.
Ma se fà delle spese necessarie,

Ed

(a) *DD. in l. ult. C. de jur. Emphyt.*
(b) §. *Item quæritur.*
(c) §. *Conductor autem.*
(d) *L. 25. §. 2. D. Locati.*
(e) *Gotifr. ad l. habitatores D. Locati.*
(f) *L. si vulneraverit D. Locati.*

Ed utili nel fondo a se affittato,
Ripeter ben le può dal Locatore (*a*).
Nè puote da quel fondo, o Casa uscire
A forza il Conduttor, per altro entrarvi,
Se non serve la cosa al Padron proprio;
O se rifar la vuol, stando cadente;
O se trova maggior mercede, e in tempo
Legitimo cerziora il Conduttore,
Per provvedersi d'altra; oppur se questo
Non pagasse l'affitto in tempo debito (*b*);
O non usasse ben la cosa, e al solito (*c*),
Dovendo tutta usar la diligenza
Meglio che in cosa propria egli usarebbe;
Qual non usando a i danni è ben tenuto.
E se pria di finir l'espresso tempo (*d*)
Il Conduttor morisse, o 'l Locatore,
D'ambi gli eredi rati aver dovranno
De' loro Antecessor tutti gli affitti,
Perchè l'Erede rappresenta il morto.
Ma un successor particolare, ovvero
Legatario, se patto non fa esplicito,
Non è tenuto a rato aver l'affitto
Del già difonto, perchè sol l'erede
Universale il morto rappresenta,
Non il particolar, nè il Legatario.
Siccome il Comprator del Venditore (*e*)
Non è tenuto a mantener l'affitto.

Q TI-

(a) *L. Dominus D. Locati.*
(b) *L. quæro §. 1. D. Locati.*
(c) *L. æde C. Locati.*
(d) *§. Mortuo Conductore.*
(e) *L. Emtorem C. Locati.*

TITOLO XXVI.

Della Società.

LA Società è un contratto del *Jus Gentium*,
De'nominati, e detto *bonæ fidei*,
Con cui i Socj pattizzan, che le cose,
Opere, lucri, e danni sian communi
Tra di lor. Si divide tal contratto
In Generàl, e Speciale: Il primo (*a*)
E' quando tutti i beni, anche futuri,
Ed in qualunque modo sian lucrati,
Si dividon tra i Socj. Ma il secondo
E' quando di un negozio speciale
Communican l'un l'altro il lucro, e'l danno.
Se poi la Società senza espressione
di General si fece, o Speciale,
Generale s'intende, e di ogni cosa,
Che per fatica, o industria si guadagna;
Non per eredità, nè per Legato,
O donazion, che facciasi ad un Socio.
Quella porzion guadagna dal contratto
Ciascun, qual pattuì: se non fè patto (*b*),
Mettà guadagna: onde se alcun convenne,
Che 'l Socio lucri sol la terza parte,
Ed egli lucri due, con due di danno;
Vale il contratto, purchè lui vi ponga
Più di fatica, o più danaro all'opra.
Quindi se due pattizzano fra loro (*c*),
Che uno il doppio lucri, e solo il terzo
Abbia del danno, allor vale il contratto,
Quando

(a) *Text. hìc in princ. tit.*
(b) §. *Et quidem si nihil.*
(c) §. *De illa sanè.*

Quando l'opra di quello è sì valevole,
Che di guadagno meriti due parti;
Altrimeute è lesivo un tal contratto.
E può sortire ancor, che nissun danno
Un senta, e percepisca intanto il lucro
In un negozio, e poi nell'altro ceda
Al Socio la porzion del suo guadagno,
Per quanto danno già patì nel primo,
E quel che resta sia lucro d'entrambi (a).
Onde fatica, e lucro esser uguali
Devono; e pur la sorte principale (b)
A pericolo dev'essere soggetta,
E a danno di colui, che l'ha già posta.
Se io con te contraggo societate (c),
E dico voler star soggetto al Terzo
Del danno, e circa il lucro niente esprimo;
Del lucro il Terzo ne ho così all'incontro,
Se del lucro convengo, e non del danno.
Col dissenso de' Socj espresso, o tacito (d)
Cessa la Società, quale il consenso
Stabilì; onde un sol fra molti Socj
Rinuziar può ben la societate,
Se senza dolo tal rinunzia è fatta.
Ma se 'l fè con inganno, acciò porzione
Non dia alli Socj, s'era Generale
Società fra di lor di alcun provento,
Pur di questo la parte è a dar tenuto.
Cessa pur colla morte di un de' Socj (e),
Se non si riconferma tra' viventi,

(a) *L. Mutius 3. D. pro Socio.*
(b) *Canonistæ in cap. per vestras Ext. de don. int. vir. & uxor.*
(c) §. *Illud expeditum est.*
(d) §. *Manet autem.*
(e) §. *Solvitur.*
(f) §. *Item si alicujus.*

O ſe fu ſpeciale quel negozio (*a*),
Che aſſiem ferono, ed è di già finito.
Ceſſa, ſe tutti i beni di alcun Socio (*b*)
Son confiſcati, eſſendo ei quaſi morto.
Ceſſa alla fin, ſe alcuno de' conſocj (*c*)
Da gran ſoma di debiti aggravato
Jam ceſſit bonis, e la ſua ſoſtanza
Fù a petizion de' Creditor venduta:
Seppur dopo un tal caſo, i ſuoi Conſocj
Non l'ammetton di nuovo a ſocietate.
Avverte il Teſto infin, che non comune (*c*)
Quel danno eſſere dee, che l'un de' Socj
Per dolo, ó colpa lata, o leve ha fatto;
Ma tutto è di colui, ch' ebbe la colpa;
Ed han l'azion *prò Socio* eſſi compagni.
Ma ſe 'l danno è fortuito, l' è comune;
Nè la colpa leviſſima quì ha luogo,
Perchè è contratto a prò di tutti *inſolidum*.

TITOLO XXVII.

Del Mandato.

PEr mandato quì intendi Commiſſione,
Che ſi fa di un negozio: ed è contratto
De' nominati, *Bonæ fidei*, in cui
Commette alcun qualche negozio oneſto,
E poſſibile ad altro, e queſto accettalo;
Onde col ſol conſenſo è celebrato.
Si contrae il Mandato in cinque modi:
In favor del Mandante, ed è, quando egli (*d*)
Ti

(a) §. *Publicatione*.
(b) §. *Item ſi quis*.
(c) §. *Socius ſocio*.
(d) §. *Mandantis tantum*.

Ti commette, che facci un ſuo negozio:
In favor del Mandante, e Mandatario (*a*),
Ed è, quando io ti dico: or via, Sempronio,
Dona ad uſura cento ſcudi a Cajo,
Il quale in lucro mio dee convertirli:
O ſe, volendo tu contro me aggere
Come pleggio di Tizio, io ti diceſſi:
Aggi contro di lui a mio pericolo:
O ſe io dovendo a te ſcudi cinquanta,
Dico: ripeti quelli da Fabrizio
Mio debitore, a mio periglio ancora.
In favore di un Terzo ſolamente (*b*)
E', quando io ti commetto, che un affare
Facci di Tizio, o che li compri un fondo.
In favore del Terzo, e Mandatario (*c*)
E', come ſe io diceſſi; dà in uſura
Scudi cinquanta al tuo vicin Sempronio.
In favor di te ſolo Mandatario (*d*)
E', ſe ti dico: quanto hai di contanti
In compra impiegalo, o pur dallo a cenſo;
E da ciò niſſun obbligo a me reſta,
Perchè allora di quello è ancor in grazia
Il mandato, ſon io tenuto al certo
Quello mancando, a ſoddisfarti 'l cenſo.
Se Tizio ti commette, che tu rubbi (*e*),
O facci un omicidio, o ſimil coſa,
Tu eſſendo caſtigato, azion non hai
Contro Tizio Mandante *ex vi contractus*;
Ma lui non è impunito *ex vi delicti*
Per il danno, di cui fù cauſa al Terzo.

(b) §. *Aliena autem*.
(c) §. *Tua, & aliena*.
(d) *Tuâ tantùm gratiâ*.
(e) *Illud quoque*.

Il Mandatario poi deve eſeguire (*a*)
Le condizioni del Mandato *ad unguem*:
Onde ſe io dico a te: vanne a comprarmi
Tanta ſeta per ſino a i cento ſcudi;
O pleggia in nome mio Cajo in cent'oncie:
Tu eccedendo, non hai *mandati actionem*
Contro di me, per quanto fù l'eccesso;
Ma ſe meno ſpendeſti, hai ben l'azione.
Finiſce ogni mandato in rivocarlo (*b*)
Il Mandante, *re integra*, cioè prima
Che cominci a eſeguirlo il Mandatario.
Finiſce pur, morendo il Mandatario (*c*),
O il Mandante, *re integra*: ma *incæpta*
Può l'erede eziandio del Mandatario
Finir l'opra intrapreſa: e ſe 'l Mandante
Morendo, il Mandatario ha cominciato,
O eſeguito il mandato, agger può bene
Contra gli eredi del Mandante; in caſo
Che l'eſeguì, ignorando ch'era morto,
Non già ſe ſciente di tal morte ha oprato.
Chi non vuole ricevere un mandato (*d*),
E' libero: accettatolo, compire
Lo dee; ma puote pur rinunziarlo
Re integra, ſiccome può il Mandante
Rivocarlo. Il Mandato eſſer può puro (*e*),
E ſotto condizion, e a certo giorno.
Il Mandatario finalmente *gratis* (*f*)
Senza certa mercede ſtabilita
Ricever dee il mandato, che altrimente
Paſſa in ſpecie di affitto, e conduzione.

Il

(a) §. *Is, qui exequitur*.
(b) §. *Rectè quoque*.
(c) §. *Item ſi adhuc*.
(d) §. *Mandatum*.
(e) §. *Mandatum & in diem*.
(f) §. *In ſumma*.

Il Mandante però deve ben dare
L'Onorario condegno al Mandatario (*a*),
Per rimunerazion di sue fatiche,
Benchè non pattuito, giusta il detto:
Merta il suo premio aver ogni fatica.

TITOLO XXVIII.

Delle Obbligazioni, che nascono dal quasi contratto.

DI Obbligazioni or parlo, che non nascono
Da contratto, neppur d'alcun delitto;
Ma da quasi contratto, e nè consenso,
Nè patti espressi son, ma solo taciti;
E di tali obbliganze abbiam più specie.
La prima è di chi fà negozj altrui (*b*)
Senza di lui mandato, od in assenza:
Come è: sendo tu gito in lungo viaggio,
Se frattanto io riparo il tuo edificio
Precipitante, devi nel ritorno
Soddisfarmi ogni spesa, che in ciò feci
Necessaria, *non ex pacto*, *ex quasi pacto*:
Onde tu sol l'azion hai di cercarmi
Il conto delle spese; io di costringerti
Fatto il conto a pagarmele; e tenuto
Son io del dolo, colpa lata, e leve;
E levissima pur, se altri attrovavasi,
Che si offria meglio a far di me il riparo.
La seconda è di quel, che la Tutela (*c*)
Di un Pupillo amministra; perchè dirsi
Non puote obbligazione da delitto,

(a) *L. Salarium D. mandati*.
(b) §. *Igitur*.
(c) §. *Tutores*.

Nè da contratto nata: non *ex quasi*
Delicto, dunque *ex quasi erit contractu*.
E pur è doppia tal azion: diretta,
Che dassi alli Pupilli a chieder conto
Dalli Tutor del loro amministrato:
Contraria è l'altra, e dassi alli Tutori
Di astringere i Pupilli a soddisfarli
Ciò, che han speso a prò loro: oppur se forse
A i Creditor delli Pupilli avessero
Se stessi, o le lor robe essi obbligato.
La terza è fra color, che hanno in comune (*a*)
Qualche cosa, non già per societate,
Ma forse perchè a loro fù legata,
O donata, e ugualmente la posseggono:
Fra questi nasce l'obbligo anche *ex quasi*
Contractu, di costringere l'un l'altro,
Quando uno di essi i frutti ha per se colto,
E soggiacer non volle alli ripari,
O spese necessarie: e tale azione
Communi dividundo trà i Leggisti
Si appella per ragion, che i lucri e i danni
Communi essere debbon fra i Compagni.
La quarta è di coloro, che in commune (*b*)
Hanno l'eredità, perchè obbligati
Sono *ex quasi contractu* l'un coll'altro
Nelle mutue proteste; e i pesi, e i lucri
Hanno in commune di essa ereditate:
E *familiæ herciscundæ* azione tale
Si noma, come poi più a pien diremo.
La quinta è, quando alcun già si dichiara (*c*)
Di un morto erede, o sia per testamento,
O *Ab intestato*, allor questi è tenuto
Pur *ex quasi contractu* a soddisfare

Del

(a) §. *Item si*.
(b) §. *Idem juris est*.
(c) §. *hæres quoque*.

Del morto i Legatarj, e Creditori.
La soluzion di ciò, che non si deve (a)
E' la sesta obbligazion: onde se alcuno
L'indebito pagasse, astringer puote
Alla restituzion del ricevuto
Indebitè colui, che l'ave esatto,
Non dovendo verun coll'altrui danno
Arricchirsi: E qualora Tizio paga
A me, lui sempre intende in mente sua
Pagar, perchè me 'l deve, e quanto deve,
Non altrimente. Eccettua solo i casi,
In cui cresce la lite, per motivo
Chè la Parte inficiata niega il danno,
Che altrui recò; ma dopo, se è convinta
Vien condennata ad isborzare il doppio.

TITOLO XXIX.

Per mezo di quali Persone derivi a noi l'Obbligazione.

Viste l'obbligazion di ogni maniera,
Vediam ora le Persone, per le quali (b)
L'obbligazione loro in noi trasfondesi,
E sono appunto i nostri figli, e Servi.
I Servi sempre acquistan pel Padrone,
E com'egli ha il guadagno dell'acquisto,
Ha pur l'obbligazion, che da lor nasce.
Così pure li figli in quei peculj,
In cui 'l Padre ha usofrutto, o proprietate,
O entrambi, pur trasfondon nelli Padri
L'obbliganze, che nascon dagli acquisti
Di tai peculj, e chi ave il lucro, ha il peso.
Anzi

(a) §. *Item is cum seqq.*
(b) *Tex. hìc in princ.*

Anzi gli Uomini liberi ſe ſono (*a*)
Servi noſtri *ex errore* riputati,
E i Servi altrui ſe ſon ſtimati noſtri,
E quai tal poſſeduti in buona fede;
Se acquiſtan per induſtria, o *ex ære noſtra*,
E' noſtro l'acquiſtato, e noſtre ancora
L' obbligazion, che naſcon dagli acquiſti.
Quel Servo pur, che in quanto all' uſofrutto (*b*)
E' noſtro, eſſendo di altri in proprietate,
Se acquiſta con ſua induſtria, o *ex ære noſtro*,
noſtro è l' acquiſto, e noſtre l' obbliganze.
Il Servo, che è commune a due Padroni (*c*),
Per ambi acquiſta gli obblighi, e li lucri.
Stipolando però per un di loro
Nominatim, per eſſo ſolo acquiſta,
Non per il Compradron, che fù taciuto.
E ſe di un ſolo di eſſi per comando
Stipolaſſe; per quel, che comandollo,
Il lucro acquiſta, e ancor l' obbligazione.

TITOLO XXX.

In quali maniere ſi toglie l'Obbligazione.

SIn or come ſi fà l' Obbligazione,
Ora come ſi ſcioglie, inſegna il Teſto,
E ſon quattro li modi, due Civili,
E dal Jus delle Genti due ſon nati.
Il primo modo è con pagar quel tanto (*d*)
Deveſi, oppur con dar coſa per coſa,

Se

(a) §. *Item per liberos*.
(b) §. *Per eum quoque*.
(c) §. *Comunem Servum*.
(d) *Tex. in princ.*

Se il Creditor consente, e se è persona
Atta a pagar; non come li Pupilli,
Che senza del Tutor pagar non possono
Col pagar dunque ogni obbligo si scioglie,
O da contratto nato, o da delitto,
Purchè reale sia tal pagamento,
Non già promesso: nè chi paga, attendesi,
Purchè del debitor paghi nel nome,
O 'l sappia questi, o no: abbia mandato
O nò del debitor pel pagamento.
Anzi pagando alcun di un altro in nome,
Libero resta il debitor, e 'l pleggio.
La seconda maniera di tor l'obbligo (*a*)
E', quando dice il Creditor: quel tanto
Mi devi, e promettesti a me di dare,
Benchè non me lo dii, per ricevuto
L'ho pur: perchè richieder più non puote
Il credito, che aveva: ed in qualunque
Linguaggio *facta sit Acceptilatio*,
Sempre pel debitor ave il vigore:
E pur fatta *pro rata*. Onde se io dico:
De' cento scudi, che mi devi, in nome
Di ricevuti ho trenta; per quei trenta
Perdei di astringer te qualunque azione.
Quindi Accettilazion suona l'istesso,
Che certa imaginaria soluzione.
Anzi che molte obbligazion si tolgono (*b*)
Per accettilazione, se sono unite
Nella stipola detta Aquiliana,
Inventata da Gallo Aquilio, come:
Cajo, per tutto ciò, che dar mi devi
O puramente, o *in diem*, o in condizione,
In tuo nome, ovver di altri; e di ogni cosa
Presente, o già perduta *ex dolo*, *aut culpa*,
E per

(a) §. *Item per acceptilationem*.
(b) §. *Est autem*.

E per qualunque altr' obbligo, che hai meco
Per contratto, delitto, o quasi tale,
Mi darai cento scudi? ei sì dicendo,
Tutti gli obblighi son ridotti ad una
Stipola: Or poscia ripigliando Cajo:
Tai cento scudi dici averli accetti?
Io rispondendo, sì; nulla più deve.
Il Terzo modo egli è la novazione (*a*),
Quando per un nuovo obbligo si annulla
L'antico: come se tu devi a Tizio
Tre scudi, ed esso dice a Mevio: doni
Tu li tre scudi, che a me deve il Tale?
Se Mevio dice sì, tu sei già libero,
Anche se l' ultimo obbligo non vale,
O è condizionato, o a certo giorno;
Benchè la novazion dicesi fatta
Venuto il dì, *& impleta conditione*,
E pria di farsi, il primo obbligo dura.
Per non restar però dubio, se sia
Novazion la seconda obbligazione,
E ch' estingua la prima, è ben di esprimerla.
Novazion ella è pur, se io debbitore
Assegno al Creditor un altro in vece
Mia, che il soddisfi, consentendo entrambi.
E' novazion, se mutasi la causa:
Come se tu a me devi scudi ottanta
Mutui causâ, ed io te domandando:
Prometti darmi scudi ottanta? *Spondeo*
Tu rispondendo, è fatta novazione,
Ed il mutuo diventa stipolato,
E di questo ho l'azion, non più di mutuo:
Seppur tra noi si espresse, che si facci
Tal novazion, se no, il contratto primo
Ha sempre il suo vigor, ed il secondo
E' aggiunzion di cautela; onde io ben aggere
Coll'

(a) §. *Præterea*.

Coll'una, e l'altra azion contro Te posso,
Del mutuo prima, e poi del stipolato.
Ma tu *semel* pagando, sei assoluto,
Ed ambe contro te l'azion già spirano.
Il Quarto egli è il distratto, ovver dissenso (*a*),
Quando fra lor le Parti prima unite,
Poi disconvengon pria che sia seguito
Il contratto, ovver pria che sia pagato
Il prezzo, o che si sia preso il possesso;
Che altrimenti non posson sconsentire
Dopo dato principio già al contratto;
E qualunque contratto, che 'l consenso
Perfeziona, si scioglie per dissenso.

Fine del Terzo Libro.

DEL-

(a) §. *Hoc amplius.*

DELLE
ISTITUZIONI IMPERIALI
LIBRO QUARTO.
TITOLO I.
Delle Obbligazioni, che nascono da delitto.

PErchè l' Obbligazioni da' contratti,
E da' quasi contratti derivate
Sinor mostrate abbiam, dire or si deve
Dell' altre obbligazion, che origin hanno
Dalli delitti, e quasi anche delitti.
Il delitto non è, che un fatto illecito,
Di pena degno anche per legge umana;
Ed è pubblico allor, che tutti offende
Del Popolo, privato sol se alcuni.
Le pene de' delitti altre Civili
Sono, ed hanno li proprj loro nomi
Giusta i delitti; ed altre naturali;
Perchè naturalmente ogni Uom è reo,
Se contro il natural dettame egli opra:
E se non vien da se la pena a darsi
Per gli errori commessi, almen soggiace
A quella, che 'l suo Giudice l' impone.
La differenza, che quì assegna il Testo (*a*)
Tra gli obblighi, che nascon da' contratti,
O dal quasi contratti, e tra questi altri
Che nascon da' delitti; è che li primi

Da

(*a*) *In princ. tit.*

Da quattro capi sono derivati,
Da parole, Consenso, Lettere, e cosa;
Li secondi *ex re tantùm*; a motivo
Che i delitti se appien fatti non sono,
Ma sol pensati, o col consenso solo
Interno fatti, o con parole dicasi
Volersi far, non meritan castigo
Nel foro esterno: Non così in coscienza,
Perchè de' cuori scorgitore essendo
E de' pensieri Iddio, dando il consenso
A qualche trasgression l' Uom di sua legge,
Pecca, e reo ne divien del fuoco eterno.
Or cominciando a dire de' delitti
La qualitate, il nome, e le lor pene,
Al furto assegna il primo luogo il Testo.
Il furto dunque definito or viene (*a*),
Contrettazione fraudolenta, e occulta
Di cosa aliena, affin di guadagnarne
Di essa la proprietà, l'uso, il possesso
Contro la volontà del ver Padrone:
Onde è vietato il furto da ogni legge
Naturale, divina, e ancor Civile.
Da più fonti deriva il nome furto (*b*);
O da *furto*, cioè nero, perchè i furti
Di notte si commettono, e all'oscuro:
O da *fraude*, perchè fraude chi ruba;
O da *aufero*, che stà per toglier via.
Il furto si divide in molte specie (*c*),
In diurno, notturno, ed in domestico,
In sagrilego, occulto, manifesto,
In conceputo, offerto, proibito,
Ed in non esibito; e 'l nome prende
Dalle cose rubate, o da quel tempo,

In

(a) §. *Furtum est*.
(b) §. *Furtum autem*.
(c) *Furtorum autem*.

In cui ſi ruba, o d'altre circoſtanze.
Manifeſto ſi dice il furto allora,
Che s'incappa nell'atto di rubare
Il ladro, oppur nel luogo, ove ha rubato,
O con il furto in man pria d'arrivare
Là, dove dee riporre il furto fatto.
Ivi giunto, è trovato anche in ſua mano
Il furto, occulto l'è, non manifeſto.
Furto quì chiama il Teſto conceputo (*a*),
Quando la coſa tolta, e ricercata
Trovaſi in caſa di un con teſtimonj;
Onde contro coſtui l'azion di furto
Conceputo ſi dava anticamente.
Offerto era, ſe davaſi una coſa
Rubata ad altri, per non eſſer viſta
Del rubatore in caſa. Proibito
Dicevaſi qualora un, che teneva
In ſua caſa ripoſto il furto fatto;
Proibiva a i Padroni il ricercarlo.
Non eſibito infin detto era allora,
Che trovato di già, non ſi eſibiva
Al Padrone, da cui tolto era ſtato.
Ora Giuſtinian ſpecie cotali
Di furto tolſe, e ancor il modo antico
Di andar cercando il furto in caſe aliene
Nudi li cercatori, e ſol coverti
Di un liccio, o ſia cintura fatta a maglia;
Affin di non poter ſeco portare
Coſe furtive, ed imputar poi forſe
Di averle in quella caſa ritrovate.
E ſi fa diligenza oggi pel furto
Solo in caſe ſoſpette, e con licenza
Precedente di chi regge la Corte.
La pena delli Ladri nella legge (*b*)

Delle

(a) §. *Conceptum*.
(b) §. *Pœnâ manifeſti*.

Delle dodici Tavole questa era:
Se 'l Ladro manifesto era Uomo libero,
Batteasi prima, poscia in servitute
Al rubato si dava; s'era Servo,
Batteasi prima, poi precipitavasi;
S' eran occulti, allor pecuniaria (*a*)
Era la pena. Per Pretoria Legge
Il Ladro manifesto a quattro doppj,
Di quanto tolto aveva era dannato;
L' occulto a due. Per Legge de' Digesti
Con pena straordinaria era punito.
De jure Authenticorum era il simile;
E tre casi vi sono, in cui di morte
A pena soggiacea; cioè se somma,
O cosa di valore era rubata (*b*);
O se delli famosi era quel ladro (*c*);
O tre furti avea fatti anche de' minimi.
Jure feudali se un non più di cinque (*d*)
Ducati ruba, è a morte condannato.
Jure Longobardorum nel primiero
Furto si perde un occhio: nel secondo (*e*)
Si tagliano le man: nel terzo afforcarsi.
Jure Parthenopæo li furti magni,
E quei fatti di porte con rottura,
O chiavi adulterine *pœna mortis*
Son puniti: e l' istesso s'entro Napoli,
O suoi Borghi commettesi alcun furto (*f*);
O se si assalta chi passeggia, o siede,
O cammina per essa Città, e Borghi.
Ne' minor furti mirasi all' etade,

(a) *Vinn. hic notat.*
(b) *Auth. sed novo C. de Serv. fugit.*
(c) *L. captionum §. famosos D. de pœn.*
(d) *Cap. 1. §. si quis quinque.*
(e) *L. de Latronibus tit. de furt.*
(f) *Pragm. 1. tit. de furt. noct.*

Perchè ſe 'l ladro ha men degli anni dodici,
Nel primo furto il fruſtan : nel ſecondo
Li tagliano l'orecchie : e poi nel terzo
Non ſi bada ad età, ma ſi caſtiga
Juxtà leges: Se è grande, e'l furto è grave,
Nel primo furto con ardente ferro
Lo bollan : nel ſecondo, ſe ſon maſchi
Si mandano in Galea; ſe donne ſono
Si fruſtan, e poi mandanſi in eſilio (*a*)
Per un decennio intero. Or ciò premeſſo,
Non ſol furto commette chi l'altrui (*b*)
Roba naſcoſtamente toglie, affine
Di tenerſela, ma anche ſe a mal grado
Delli Padroni inviti uſa le coſe.
Quindi li Creditori uſando i pegni
Lor dati in ſicurtà, commetton furto:
Furto il depoſitario, ſe ſi ſerve
Del depoſto : e così il Commodatario (*c*)
Trasferendo in altro uſo il commodato
Senza conſenſo del Padron eſpreſſo,
O tacito. Chi l' uſa poi, credendo
Uſarlo, *invito Domino*, ma in fatti (*d*)
Egli vuol, non è furto *quoad pœnam*,
Se tu iſtighi di Mevio il Servidore
A rubar al Padron tal coſa, e quella
In tua Caſa portar; rubando il Servo,
E in atto di portarla in Caſa tua
Sendo trovato dal Padron, ſe queſto
Permette pur, che te la porti in Caſa,
Non perciò tu di pena eſente ſei;
Ma puote aggir ben ei con doppia azione
Contro te, sì del furto, e sì pur anche
Del

(a) *Pragm. un. tit. de furt.*
(b) §. *Furtum autem fit.*
(c) §. *Placuit tamen.*
(d) §. *Sed & ſi credat.*

Del Servo suo, che fù da te corrotto
Ed indotto a rubar co' tuoi consigli,
Acciò serva di esempio il tuo castigo.
Furto commette ancor chi l'altrui Servo (a)
Ruba, e se fusse Uom libero il rubato,
Plagium si noma un furto tal *ex lege*
Flavia de Plagiariis: indi è pubblico
Delitto tal, e viene dalla Legge
Con pena straordinaria castigato.
Nel Civile puniscesi col duplo,
O quadruplo, perchè stimar non puossi
Un Uom libero. In Regno di Partenope (b)
Riscattare si dee l' Uomo venduto
Co' beni del Plagiario, e 'l rimanente
Il Fisco a se l'appropria: Esso Plagiario
Servo rimane della Regia Corte.
E se non può il venduto riscattarsi,
Il venditor resta per Schiavo in Casa
Del già venduto; e se dapoi riscattasi,
Anche rimane il Plaggiario Servo
Della Corte con tutti i figli nati.
Può succedere il furto anche *in re propria* (c),
Come è, se 'l debitor ruba il suo pegno
Al Creditor già dato in sicurtate,
Ma non perciò divien cosa furtiva.
L' azion del furto e contro i rubatori (d)
Suol darsi, e contro quelli parimente,
Che diero a' rubatori ajuto, commodo,
O consiglio, o talmente cooperarono
Che senza lor non succedeva il furto.
Ma se alcuno coopera a quell' atto
Del furto sol per scherzo, o senza scienza

(a) §. *Interdum etiam*.
(b) *Const. quiescens tit. de vend. hom. liberi*.
(c) §. *Aliquando*.
(d) §. *Interdum quoque*.

Che furto si commette; *actione in factum*
Vien convenuto, ma non già di furto.
E' furto ciò, che ruba il figlio al Padre (*a*),
E al suo Padron il Servo, ed è furtiva
La cosa, che da questi vien rubata,
E come tal prescriversi non puote.
Ma non corre però l' azion di furto
Fra tai persone, e sol privatamente
Correggere li ponno, e bastonare.
Ma se tu ajuti, ovver consiglio dai
A rubar, sei tenuto *actione furti*.
La Moglie ancor, o il Monaco rubando (*b*)
Del Marito li beni, o del Convento,
Commetton furto, ma son anche immuni
Dall' azion di furto e l'una, e l'altro.
L' azione d' accusare alcun di furto (*c*)
A colui sol compete, che è padrone
Della cosa rubata, o l' ha in custodia;
Tanto che spetta a lui dar conto di essa;
Ed a chiunque appartien, che non si perda.
Son tali i Creditor, cui diessi in pegno (*d*)
Cosa, e poi li fù tolta da un estraneo,
O dall' istesso debitor, e possono
Aggere *furti actione* contro il ladro;
Qual se è strano, pagar dee doppio il pegno (*e*),
Se è il debitor, il doppio del suo debito.
Tali sono i Sartori, a cui rubato (*f*)
Fù il vestimento datoli a sarcire;
Purchè loro sian abili a pagare
Al Padron della veste il di lor prezzo;

Altri-

(a) §. *Hi qui in parentum*.
(b) *Cap* 4. *Ext. de off. ord.*
(c) §. *Furti autem*.
(d) *Unde constat*.
(e) *L. Creditor D. hoc tit.*
(f) §. *Item si fullo*.

Altrimente il Padron solo ha l' azione.
Lo stesso corre pe' Tintori, a cui
Tolto fu il panno dato loro a tingere;
Tali i commodatarj, a cui fù tolta (a)
La cosa commodata: e quei che avettero
Cose in custodia; e tal pur è il marito (b)
Nelle cose dotali a lui rubate.
Gl' Impuberi se son *doli capaces* (c),
Commetton furto nel rubar l' altrui,
E pur se sono a pubertà vicini;
Perchè senza del dolo non vi è furto.
Doppia pena può darsi alli rapaci (d),
Civil, e criminal. Civil è, quando
Sol si ricerca la cosa, che fù tolta,
E per ricuperarla abbiam più azioni.
La prima *ad exibendum*, se vi esiste
La cosa in specie, qual riconosciuta
Essere del Padron, che fu rubato,
Deve rendersi a lui tal, qual si trova.
Furti condictio la seconda appellasi,
Ed è se io cerco rimborzarmi 'l mio;
E dassi contro il ladro, e li suoi eredi,
Non già contro del terzo possessore,
Come si dà l'azione *ad exibendum*.
La terza è detta *vinditatio rei*,
Per cui si piglia il suo chiunque è Padrone
Del Pretor col permesso, ed assistenza.
La pena criminal è, che castigasi,
Factâ restitutione, il ladro *in corpore*.

 TI-

(a) §. *Quæ de fullone*.
(b) *L. interdum D. de furtis*.
(c) §. *In summa*.
(d) §. *Furti actio*.

TITOLO II.

Della Violenza nel furto, o sia Rapina.

PRia del furto, or trattiam della rapina,
Che è furto fatto con violenza, e dolo.
Ed in disprezzo del Padron, da cui
Cosa mobil si toglie in sua presenza,
Lui ripugnante. Quindi differiscono
Furto, e rapina; perchè il furto è Genere,
Ma la rapina è specie: il doppio rendere,
O il quadrupulo si suole nelli furti;
Nella rapina il quadruplo, se un' anno (*a*)
Non è scorso, dacch'ella fu commessa,
Ma dopo l' anno è *in simplnm*: oltre questo
Tutto il quadruplo è pena nelli furti,
Nella rapina il triplo è per la pena,
Et simplum pro persecutione rei.
Finalmente l' azion della rapina
E' annual, del furto ella è perpetua,
Però qualora è manifesto il furto.
Senza dolo, e violenza insegna il Testo (*b*)
Rapina non commettersi, e pruovare
Ciò si può dagl' indizj, e congetture.
Quindi dar non si può dolo in colui,
Che stimando già sua la veste aliena,
Gliela strappa imprudente, giudicando
Che ciò fare gli lice; e perciò *actione*
Rapinæ non puniscesi, ma solo
Perde la veste, ch' imprudente strappa,
Ed è tenuto ancor di quella al prezzo;

E

(a) *Text. hìc in princ. tit.*
(b) §. *Ita tamen.*

E s' era sua, la perde *in pena facti*;
Perchè si cerca il suo colla giustizia.
E così chi si usurpa a forza un fondo.
E siccome l'azion del furto a tutti (*a*)
Quelli, che han pregiudizio, ed interesse
Sulla cosa rubata suol competere;
Così pure l'azion della rapina.
De Jure Regni sta diterminato,
Che l' ignobile *in prima sua rapina*
Sia frustrato, bollato anche nel fronte,
E il quadruplo poi paghi. S' egli è nobile
Paghi sei libre d' oro, e pure il quadruplo,
O patisca la frusta. I miserabili
Ma nobili staran prigioni un anno.
Per la seconda perde ogni suo avere
Il Nobile, e l'Ignobile una mano.
Per la terza gl' Ignobili si afforcano,
E li Nobili son decapitati (*b*):
E queste ultime pene oggi si osservano.
De jure Regni parimente chi occupa
Di propria autorità cosa già sua (*c*),
La mettà di sua cosa perde in pena;
E se è di un altro l' occupata cosa,
E credeva esser sua, render la deve,
E mettà pur pagar di quanto vale.

TITOLO III.

Della Legge Aquilia.

LA Legge, che inventata fù d' Aquilio
Della Plebbe Tribuno ordina, e vuole,
Che

(a) §. *Sanè in hac actione.*
(b) *Cap. Regni placuit.*
(c) *Const. incip. Violentes.*

Che se alcun l'altrui Servi, ovver quadrupedi
Ferisce, o uccide, o cose altre deturpa
In qualche modo, o danno lor cagiona;
Restituirli sia tenuto il danno,
Quanto in quell'anno più valer non potea.
Quadrupedi quì intendi gli animali (*a*),
Che assieme stanno, e in guardia de' Pastori,
Muli, Porci, Cavalli, Bovi, Pecore,
Elefanti, Cameli: non Leoni,
Cani, Orsi, Pantere, e Fere simili.
Questo danno quì detto *injuria datum* (*b*)
E' quello, ch'intervien per colpa altrui
Anche leve, levissima, ed in incuria:
A fortiori se intervenne il dolo.
Si dice *injuria datum*, perchè fatto
Sine jure; che se colla ragione
Uccido l'altrui Servo, o il Toro altrui,
Quale mi assalta, affin che io mi difenda,
Nè altro modo mi resta da difendermi;
Non è ingiuria, perchè *jure* lo faccio.
Nè il danno casual, dopochè è usata (*c*)
La diligenza, dir si debbe ingiuria.
Nè gl'impuberi, infanti, o furiosi
Diconsi danno per ingiuria fare,
Se non sono di dolo essi capaci;
Nè chi lo fa costretto *mortis metu*
Senza dolo, e per colpa anche levissima (*d*)
La Legge Aquilia in molti capi osservasi.
Quindi se alcun Soldato a lanciar dardi
Si addestra fuor del loco destinato,
O nel loco, ma a scherzo, e un Servo uccide,
O lo ferisce a caso; *actione Aquiliae*

E'

(a) §. *Quod autem*.
(b) §. *Injuria autem*,
(c) §. *Ac ne is quidem*.
(d) §. *Itaque si quis*.

E' tenuto. Così anche il Putatore (a)
Buttando rami in luogo, ove altri avesse
Il Jus d' indi passar, senza che prima
Gridi, *guarda*; uccidendolo è tenuto.
Lo stesso è di chi case demolisce,
E butta per la strada calce, e pietre,
Così il Chirurgo, o Medico *contra artem* (b)
Medicando, o la cura già intrapesa
Tralasciando, e perciò muore il patiente.
Così pur convenire i Mulattieri (c)
Si posson per quel danno, che le Mule
Correndo per vie pubbliche far ponno;
Opprimendo fanciulli, e lor non sanno,
O non posson guidarle, e trattenerle.
Li Sgherri ancor, che per fiacchezza loro
Non posson trattenere un Carcerato,
Ma lor scappa di man, sono tenuti
A risarcire il danno al Creditore,
Che diè lor la mercè per catturarlo.
Così è de' Carrettieri, e Marinaj (d),
Che fan li Cocchj, o Navi assiem urtarsi.
Or nel pagarsi i danni, il Testo dice (e),
Che apprezzare si deve la valuta
Della cosa malconcia tanto, quanto
Più valere poteva in quel stesso anno.
Onde se uccidi un Servo mio, che è cieco,
Ma non era in principio di questo anno;
Quanto allora valea, mi dei pagare,
Giusta l'estimazion, che è più comune.
Del resto azion non ho contro i tuoi eredi,
Perchè è azione penal, e te comprende.

Simil-

(a) §. *Item si putator*.
(b) §. *Præterea si Medicus*.
(c) §. *Impetu quoque*.
(d) L. *quemadmodum D. ad L. Aqu.*
(e) §. *His autem verbis*.

Similmente se 'l Servo, che tu uccidi (*a*),
Erede istituito era da un altro;
E quando l' uccideste, non ancora
Adito avea l' eredità; quel danno
Del Padron, che non ebbe ereditate,
Pur dei pagar: e ciò se senza dolo
L' uccideste; con dolo, per due azioni
Convenire il padron ti puote: in prima
Per la legge Cornelia, che sia a morte
Dannato; ed anche per la Legge Aquilia
Circa la rifazion di tutti i danni,
Se la Cornelia non vorrà intentare.
Anzi se 'l Servo tuo, Mula, o Cavallo
Vivo rimasto, vien a valer meno
Per ragion del Compagno, che fu ucciso;
Il valor dell' ucciso, e quanto hai perso
Sopra il rimasto vivo, è l' uccisore
Tenuto *ex Lege Aquilia* a rimborsarti.
Pel Capo terzo della Legge Aquilia (*b*);
Giacchè il secondo è affatto disusato;
Chiunque bruggia, sommerge, oppur ferisce
Quadrupedi, ovver campi altrui danneggia,
O Cane uccide, o bestia altra silvestre,
Che non è annoverata infra de' Greggi
Sopra cennati, ma in solazio, e gioco
Si tien in casa; per tal danno ancora
Si dà l'azione dell' Aquilia Legge.
Così per cose guaste, rotte, o sconcie,
Per altrui colpa, benchè senza dolo,
O per vino corrotto, olio, frumento,
Si dà pur, ma si apprezza la valuta
Della corrotta cosa in quel valore,
Che avea trenta dì prima, non già un anno.

Fi-

(a) §. *Illud cum seqq.*
(b) §. *Capite tertio cum seqq.*

Finalmente o si fa danno col corpo (a)
Al corpo; come è, quando uccidi un Servo
Colle mani tue proprie: o al corpo è fatto
Ma non col corpo, come appunto avviene,
Se chiudi un Servo in casa, insino a tanto
Che muore per la fame, il corpo ha il danno,
Ma non lo fa il tuo corpo, il fa la fame;
Sempre alla pena dell' Aquilia legge
Sei tenuto: Con questo sol divario,
Che nel caso primier l' azion diretta
Di questa legge Aquilia dee intentarsi
Contro te; nel Secondo l'azion utile.
Se poi sortito è il danno non al corpo,
Nè col tuo corpo, come si verifica
In colui, che veggendo incatenato
Un Servo, per pietà dalle catene
Il disciogliesse, onde il Padron lo perde;
Contro costui l' azione competisce
In factum, e non già l' Aquiliana.

TITOLO IV.

Delle Ingiurie.

Generalmente per Ingiuria intendesi,
Tutto ciocchè non fassi con giustizia (b),
O con jus, o ragion che abbiam di farlo;
Specialmente dinota contumelia,
A contemnendo sì appellata; e dicesi
Anche ingiuria ogni danno *ex culpa factum*,
Come sopra esprefammo: e finalmente
Per ingiuria s' intende ogn' ingiustizia,
Che fa trà litiganti iniquo Giudice.

Di-

(a) §. *Cæterum placuit.*
(b) *L. 1. D. hoc tit.*

Diversi nomi aver puote l' Ingiuria (a);
Reali; e di tal sorta i schiaffi sono,
Pugni, percosse, urtoni, e pur ferite:
Verbal Ingiurie *sunt verba offensiva*,
Satire; contumelie, lettre infami,
Scorni, calunnie, vituperj, e simili.
Di fatto ingiuria è, se l' onor si tenta
Di donna onesta, o di garzon; por mano
Sotto finta di credito alli beni
Di alcun non debbitore, e angustiarlo:
E tante altre infinite, quanti sono
I dispetti, che ad altri far si ponno.
Ricever perciò dicesi l' ingiuria (b)
Non sol l' offeso in sua persona propria;
Ma delli figli, Schiavi, Moglie, o Nuora,
E contro l' offensor ben hà l'azione.
Non può però la Moglie, se 'l Marito
Riceve offesa, aggir contro chi offeselo,
Quando l'offesa il di lei onor non tocca;
Perchè all' Uom della donna imbelle, e frale
Lice la defension, non all' incontro.
A i Servi ingiuriati non compete (c)
Azion, ver chi l'ingiuria, perchè i Servi
Li reputa qual morti 'l jus Civile.
Può ben però il Padron, se d'esso ad onta
Fatta è stata l' ingiuria, o n' ebbe affronto;
Aggirè contro il reo del Servo in nome.
Se Tizio nobile, e Martin Plebbeo (d)
Hanno comune un Servo, ed è ingiuriato;
Ponno ambi aggire avverso l' ingiuriante,
Se ugual porzion entrambi hanno sul Servo:
Maggiormente però l' ingiuriante
Dee

(a) *Injustitia.*
(b) §. *Patitur.*
(c) §. *Servis.*
(d) §. *Si Communi.*

Dee soddisfar al Nobil, che al Plebbeo.
Ma se l'un proprietà, l'altro usofrutto (*a*)
Ha sopra il Servo; a quel l'azion compete
Dell'ingiurie dal Servo rivevute;
Fuorchè se fatte son di questo ad onta.
L'Uom libero però, che ad alcun serve,
Ingiuriato, ha lui l'azion d'ingiuria
Contro l'ingiuriante, e no 'l Padrone;
Seppur di quello ad onta non fu leso.
Dell'ingiuriante altra è Civil la pena (*b*),
E si sta dell'offeso al giuramento,
Quanto voluto avria perder piuttosto
Di danaro, che aver cotale ingiuria:
E quanto ei giura aver voluto perdere,
Tanto li dee sborzar l'Ingiuriante:
Purchè non sia iperbolica la somma,
Perchè allora la modera il Pretore.
E' l'altra criminal, quando nel corpo
Viene l'Ingiuriante ancor punito;
E tal pena il Pretor dee decretare
O leve, o grave dell'ingiuria fatta
A proporzion, e di chi fù l'offeso,
E l'offensor: quindi anche a morte stendesi
La pena di colui, che irriverente (*c*)
Ad un Sagro Ministro in sagro luogo,
E in atto di funzion pubblica, e sagra
Toglie il rispetto, e offenderlo non teme.
Altre volte l'infamia anche s'incorre;
Altre il disdirsi, o rendere la fama,
O il risarcire i danni, e spese fatte
All'ingiuriato; o 'l dargli l'alimenti,
Se per l'ingiuriato è inabile al lavoro:
Parla pur della pena del Taglione,
Che

(a) §. *Quod si*.
(b) §. *Pœna autem*.
(c) *Auth. sed novo C. de Episc. & Cler.*

Che usavano gli Antichi, il nostro Testo,
E nella legge ancor Mosaica è scritta;
Con cui membro per membro era la pena,
E chi un occhio, od un dente altrui cavava,
Altro perdeva lui; come alla morte,
Che dava un occisor, dannato anch'era.
Oggi però tal pena è disusata,
Tratta ancora d'ingiurie la Cornelia (a)
Legge, e l'azion d'ingiurie ave introdotto
Contro chi alcun percuote, o per violenza
L'entra in Casa sia propria, o pigionata;
Anzi pur se qual ospite abitasse.
L'ingiuria per più capi atroce è detta (b):
Ex re, se un fu ferito gravemente:
Ex loco, se in Teatro, in Piazza, in Chiesa:
Ex gradu, se è Ministro l'Ingiuriato,
Ovver Padre, o Padron da' figli offeso,
O dalli Servi: *ex loco vulnerato*,
Se fù in faccia l'offesa, in fronte, all'occhi.
Qualunque sia l'ingiuria leve, o atroce (c),
Aggir può civilmente, e *criminaliter*
L'offeso: Civilmente a risarcirsi
Li danni, che patì: Criminalmente
Per far patir condegna pena al reo.
Li Nobili però non da se stessi
Soglion aggir *actione injuriarum*,
Sendo lesi, ma pel Procuratore;
In persona di cui son condennati,
Se ingiurianti furon. Questa Legge,
Fè Zenon per esimerli da infamia,
Ma denno esser Illustri, o più che illustri.
Dell' Ingiuria tenuto è, chi la fece (d),
E chi

(a) §. *Sed & Lex*.
(b) §. *atrox*.
(c) §. *In Summa*.
(d) §. *Non solùm*.

E chi causa ne fu, che si facesse.
Ogni azion d'ingiurie suol estinguersi (a)
O con dissimularle, o con far patto
Di non aggire, oppur con interporsi
Translazion tra l'offeso, e l'offensore,
O se giura costui non fatto averla
Animo injuriandi; o dando al leso
Qualche soddisfazion, o colla morte
Dell'offeso, *ante quàm lis contestetur*;
O dell'ingiuriante, anche *post litis*
Contestationem; non essendo azione
Real, che passar possa ne' suoi eredi;
O se rimessa fu l'ingiuria avuta;
O pur tacque l'offeso un anno intiero,
E con questo più aggire a lui non lice;
Essendo quest' azione dell'ingiurie
Pretoria personal, che un anno dura.

TITOLO V.

Delle Obbligazioni, che nascono dal quasi delitto.

Quel mal, che non si fa per colpa vera,
O dolo, diciam noi quasi delitto.
Quindi un Giudice errando *ex imperitia*
Nel decider, di colpa è specie questa,
E come colpa è parte di delitto.
Ond'ei, quantunque nè per maleficio
O sia delitto, nè anche per contratto,
Sendo tenuto del deciso al danno;
Tenuto vien per quasi maleficio,
A quanto arbitrerà prudente Giudice
Di rendere all'Attor, o al Reo già leso.
Non già con equità, ma pien rigore

Si

(a) §. *Hæc actio.*

Si oprerà con quel Giudice, che ingiusta
Fè la sentenza, perchè fù corrotto
Da favor, da preghiere, o donativi;
Onde a tutto l'importo della lite
Mal decisa da lui, vien condennato;
Alle spese eziandio, che fè la parte;
D'infame incorrerà l'indegna nota (*a*),
E 'l triplo render dee, di quanto n'ebbe;
E di quel che li fu promesso, il doppio.
Così quel, dal di cui balcone, o casa (*b*),
O che sia pigionata, o propria sia,
O *gratis* a lui data ad abitare;
Si sparge, o butta cosa che fa danno
Nella strada, per cui passan le Genti;
Tenuto è pure a risatcire il danno,
A chi 'l soffrì, non sol se per se stesso,
Ma pure se sortì per opra, o incuria
Di chi lui tien in Casa, e non fu *ex dolo*:
Sendo spediente a ognun della Repubblica,
Che 'l passar, è l'andar sia senza tema.
Similmente chi tiene appesa in strada,
Per cui si passa cosa, che cascare
Possa, e cascando nuocere a chi passa;
Dieci scudi a pagarne viene in pena;
Ma se già cade, e uccide un Uomo libero,
Scudi cinquanta sarà allor la pena.
E se vive l'offeso, anche è tenuto
A danno, spese, medicine, e a quante
Fatiche far poteva egli in quel tempo.
Se nella detta Casa più persone
Abitano in comune, ed indiviso,
Costando chi gettò la roba, o appesela
Egli è tenuto; se nò, tutti *in solidum*,
Di modo che un pagando, ogni altro è libero.
Se

(a) *Auth. novo jure C. de pæn. Judic. qui malè judicant.*
(b) §. *Item is.*

un figlio di famiglia già abitante (a)
Da suo Padre diviso, buttò cosa,
Che fè danno, a chi già passando stava,
O cosa appese in mezo a strada pubblica,
O non ben decretò, Giudice essendo;
Non si può contro il Padre perciò aggire,
Perchè il quasi delitto è Personale,
E come tal del figlio è colpa, e pena.
Tenuto è non però Padre, e Padrone,
Pel Servo, e pel figliuol, che seco vivono.
osì il Padron di Nave, o di Osteria
Per gl' inganni, ovver fraudi ivi commesse
Tenuto è pur per quasi maleficio;
Seppur non ebbe parte ei stesso al danno,
Ma lo feron sol tanto i suoi soggetti.
In questi casi dunque azione *in factum*
All' offeso compete, ed a' suoi eredi
Contro dell' offensor, *non contra hæredes*;
E tal azion è di pagare il doppio
Di quel, che val la cosa danneggiata.

TITOLO V.

Delle Azioni.

PErchè dall' obbliganze, e da' contratti
Nascon l'Azioni, or di esse tratteremo.
L' Azion è un jus di andar perseguitando,
Cioè cercando in Giudizio, ciocchè è suo,
O a se dovuto; e devesi in iscritto
Tal giustizia cercar del modo, e forma,
Che la Legge Civile ha stabilito;
Perchè vengon l'azioni *ex jure Gentium*,
Ma il modo, e forma lor dal jus Civile.

(a) §. *Si filius*.

Onde per ben componere un Libello,
Esprimer dessi il nome del Pretore,
A cui si porge; dell'Attore ancora,
E del Reo; ciocchè chiedesi; *& quo jure*
Si chiede, che è l'Azion, di cui si parla.
Ora benchè d'Azion sian più le specie,
Il Testo quì dividela in Reale (a),
E Personale. Questa è, quando un agge,
Contro chi gli è obbligato per ragione
Di contratto, o di quasi anche contratto,
Di delitto, o di quasi, e astretta brama
La persona di quello a dare, o fare,
Quanto pria si obbligò con esso Attore.
Quindi *condictio* vien nomata ancora
Da *condico*, che dir vuole: *assegnare*
Certo giorno, in cui il Reo convenga assieme
Coll' Attor *coram Judice*, a vedersi
La controversia, che fra loro è mossa:
Onde lo stesso è dire *condictione*
Che azione Personal. L'Azion reale
E', quando un agge contro alcun, che a lui
Non è obbligato, nè per il contratto,
Nè per quasi, neppure per delitto
O quasi; ma a tal fin lo chiama in Corte,
Perchè sta possedendo cosa, o fondo,
Sù cui dice l'Attore aver dominio:
Onde con tal azion chiede, che sia
Dichiarato Padrone, e come tale
Abbia il possesso lui del fondo, o cosa
Controversa, escludendo il possessore.
Quindi l'Azion Real siegue la cosa
In man di chiunque vada; e *vindicatio*
Si appella tal Azion, perchè chi intentala,
Asserisce aver lui il dominio, o quasi,
Ovver jus nella cosa, che altri tiene.

Diffe-

(a) §. *Omnium autem*.

Differiſcon fra lor le Perſonali
Dalle reali azion; perchè le Prime
Naſcon da obbligazion, queſte dirivano
O dal dominio, o dal poſſeſſo aſſerto (*a*):
Quelle dopo ſei luſtri, o al più dopo otto
Preſcrivonſi; ma queſte in due, o in quattro (*b*):
Quelle ſenza ceſſion giammai l'acquiſta
Al Principale il ſuo Procuratore (*c*):
Queſte ſenza ceſſion l'acquiſta ancora (*d*):
Quelle competon contro l'obbligato
E ſuoi eredi; ma queſte contro chiunque (*e*)
Attualmente poſſiede. Differiſcono
Anche in queſto, che quando a un debbitore
Remiſſione ſi fà, la Perſonale
Azion s'intende rilaſciar, non pure (*f*)
La reale: finalmente il debitore
Per l'azion Perſonale ivi è citato,
Dove abbita; *pro Reali* ove è la coſa (*g*).
E benchè par, che ſianvi azioni miſte,
Come ſono: *Communi dividundo*,
Herciſcundæ familiæ, *&* *regundorum*
Finium; miſte in bel rigor non ſono:
Ma per origin ſua parte reali,
Perſonali ſon parte, e miſte ſolo (*h*)
Si dicono *per accidens*; a cauſa
Che benchè perſonali ſiano, e ſi agga
Contrà perſonam, non è queſto il fine
Di affligger la Perſona, ma di aſtringerla

 A re-

(a) *L. ſi is qui D. de rei vindic.*
(b) *L. Omnes C. de præſcript.*
(c) *L. Poſſeſſio §. quoque D. de acq. poſſeſſ.*
(d) *L. I. C. per quas perſ. nobis acq.*
(e) *L. fin. §. fin. D. de contr. emt.*
(f) *L. Aurelius §. Cajus de liber. Legat.*
(g) *L. fin. §. fin. C. ubi in rem actio.*
(h) *L. I. D. finium regund.*

A restituir quanto ha, che è dell' Attore.
Or tornando all' azion Real nomata,
Come si è detto, *vindicatio rei;*
Compete al Padron utile, o diretto;
D'onde utile si dice ella, o diretta;
Contro chi è possessor, o quasi tale,
Per riavere la corporea cosa,
Che quel possiede: onde l' Attor pruovare (a)
Deve il dominio, ovver quasi, che tiene,
Mediante un giusto titolo, o di compra,
Legato, donazion, ereditate,
Fama antica, possesso di Antenati,
O per altri motivi ragionevoli.
Anzi non solo alli Padron diretti,
Ed utili compete, ma ben anche
Al Feudatario; all' Emfiteuta; a quello,
Che ha sol la superficie di alcun fondo;
All' Usofruttuario; purchè chieda
Nomine Propietarii; al Cessionario:
A quello, a cui 'l Testante vuol, che vendasi
Tal fondo, se comprar egli lo vuole
Per tanto prezzo, questo lui sborzando:
Al Venditor per fine anche compete
Del fondo, benchè prezzo ancor non ebbe,
Contro del possessore o sia civile,
O naturale tal azion compete:
Contro il depositario, ed il Colono,
E il nudo detentor, Commodatario,
E contro chi cessò di possedere
Ex dolo: e contro chi già non possiede,
Ma da se stesso si offre già alla lite (b).
Anzi se reo cotal, che è il possessore,
Dice non posseder, ed è convinto
Di buggia; perde allora il suo possesso,

E ne

(a) *L. cum res C.de probat.*
(b) *L. qui liti D. de rei vind.*

E ne diviene attor, perciò qual tale
A lui convien provar, che l'Avversario
Nullum jus in rem habet : ma se è stato
Non per dolo il negar, ma per errore,
Scioccaggine, imperizia, inavvertenza,
Nè a perdita soggiace allor, nè a pena.
Nè per le sole cose corporali (*a*)
Dassi azione, ma pur per l'incorporee;
Come son jussi, e servitù sì urbane,
Come rurali, dette già in suo luogo.
Onde chi di servirsi ha jus, ben anche
Ha l'azion contro chi cerca impedirlo;
E tal' azion si appella Confessoria;
Perchè confessa aver tal jus, e il pruova.
All'incontro chi niega ad altri il jusso (*b*)
Di qualche servitù, che in veritate
Non compete a colui, che la pretende,
Onde agge ad impedirlo, acciò non entri
In possesso di ciò, che a lui non spetta;
Quest'azion Negatoria vien chiamata.
Le dette azioni, e molto a loro simili (*c*),
Da cagioni legitime, e civili
Derivan: altre furon dal Pretore
Introdotte, e Reali, e Personali,
e penali eziandio, di cui diremo.
La Pretoria primiera è Pubbliciana (*d*)
Appellata, perchè il Pretor Pubblicio
Inventolla, con cui richiede alcuno,
Ciocchè per giusta causa a lui fu dato,
Ma da Padron non vero; onde per qnesto
Prescrizion lui non fece. Sia l'esempio.
Tizio per compra, donazione, o dote

(a) §. *æquè si agat.*
(b) *Bart. in l. 2. D. si Servitus vindicetur.*
(c) §. *Sed istæ.*
(d) §. *Namque.*

Ebbe già consegnata una tal vigna
Da chi Padron non era, ma credeasi
Tal, e pria di prescriverla, l'ha perso,
Ed altri la possiede: Or questo Tizio
Agger non può *vindicatione rei*,
Perchè mai della Vigna ebbe dominio,
Siccome non l'avea chi la vendette.
Quindi 'l Pretor, per non lasciar quì Tizio
Senz'azione veruna, in buona fede
Comprato avendo, s'egli pria di giungere
Al tempo di poter far prescrizione,
Perderà Vigna tal, puote intentare
L'azion Pubbliciana avverso quello,
Che è possessor: e se la civil mancagli
Usucapion, che in certo tempo fassi
Dalla Legge prescritto, ha molto bene
Egli la natural, per cui sol basta
Quell'atto di pigliar la cosa ad uso,
Perchè *usucapio* questo esprime appunto.
Compete tal azion non solo avverso
I Possessori della cosa, oppure
Contro gli eredi lor, e contro quello
Che *dolo desiit possidere*; ma anche
Contro tutti coloro, avverso i quali
La detta *Vindicatio rei* compete,
Ma non contro il Padron vero, e leggitimo.
Deve avere però chi agge con questa
Titolo giusto, con cui lui la cosa
A se già consegnata realmente,
Possiede, sia pur stato in buona fede,
Con cui credè di averla *a vero Domino*,
E che la cosa alienabil sia,
E capace a prescriversi col tempo;
Onde azion tal ammetton anche i Canoni.
Al contrario dapoi, se alcun per utile (a)
Della

(a) §. *Rursus*.

Della Padria, del Regno, o della fede
Essendo assente, o in mano de' nemici,
Usucapion farà del di lui fondo
Alcun altro; all'assente si permette
La Rescissoria azion, pure Pretoria;
Per chiedere fra un anno utile, quanto
Era già suo, ma fù prescritto d' altri
Nella sua assenza. Or quì nota il divario
Tra l'azion Publiciana, e Rescissoria;
Perchè quella dà ajuto al possessore,
Affinchè riacquisti il suo possesso;
Supplendo al tempo, che di già è mancato
Per la Civile prescrizion, e finge
Come se fatta fusse pienamente:
Questa la prescrizion reale, e vera
Annulla a prò di quel, che assente è stato
Per utile comun, come si è detto.
E se l'assente fù, che prescrizione
Fece di cosa aliena *absentiæ tempore*,
Fra un anno dopo, che lui già ritorna,
Il ver Padrone, che in Cittade è stato,
La prescrizion può romper dell'assente,
E riaver la sua cosa assiem co' lucri.
La Terza Azion Pretoria pur Reale (*a*)
Pauliana si noma, e sol compete
A i Creditor d'alcuno, e loro eredi
Contro del debitore, e eredi suoi,
Che in loro fraude alienato avesse
Sua cosa, e contro chi cagione è stato
Di fraudolente tal alienazione;
Affin di rivocare, e di rescindere
Dell'alienazion tutto il contratto,
Come se fatto mai si fusse; e pure
Un util anno corre ad intentare
I Creditor già lesi azion cotale,

(a) §. *Item si quis*.

Dopo discusso il resto delli beni
Del debitor, e vittolo impotente,
A soddisfare ciocchè a lor ei deve.
E qualunque si sia stabile, o mobile,
Corporea, o incorporal l' alienata;
Tal azion sempre lice a Creditori;
Purchè chi alienò sia già obbligato (*a*)
Co' Creditor, e li suoi beni escussi,
Resti impotente a soddisfar: sia pure
La cosa alienata *ex Patrimonio*
Del debitor; e sia vera la fraude
Contro de' Creditor da lui commessa,
E da chi scientemente *emit in fraudem*.
Or se la cosa alienata ha corpo,
Rivocatoria Pauliana è detta
L' azion, con cui rescindesi il già fatto:
Se incorporea, si dice azione *in factum* (*b*).
Se chi l'ave alienata, era Liberto,
E lo fè in pregiudizio del Padrone,
Azione Faviana allor si noma.
Utile Faviana anche si appella,
Qualor l' Impubere arrogato aggisce
Per la quota, che spettali de' beni
Del Padre Arrogator, che aliena in fraude;
Nè a' soli Creditori ella compete,
E lor eredi, ancor a i Legatarj,
E fedecommessarj contro quelli,
Che del disonto sono eredi, ed hanno
In fraude lor l' eredità distratta.
Nè contro i debitor soli, ma pure
Contro chi tien le cose alienate,
Se fu sciente della frode, e contro
I successor di questi: anzi anche avverso
De'Legatarj, se costasse in frode
Esser

(a) *L.* 1. §. *pen. C. de revoc. his, quæ in fraud.*
(b) *L. hac in factum D. de fraud. Cred.*

Esser de' Creditori a lor legato (*a*);
Serviana è la quarta Azion Pretoria (*b*)
Real, che dassi alli Padron de' fondi
O Case, e loro eredi, avverso chi abita,
O coltiva taj fondi, e loro eredi
Sopra i mobili beni già introdotti
Nelle lor case, oppure in detti fondi
A fitto presi; acciò se loro mancano
Di pagar la mercede dell' affitto,
Possan pagarsi, quelli ormai vendendo;
Col divario sol tanto, che li beni
Nelle Case introdotti, ipotecati
Tacitamente son *Domino domus*
Pro pensione solvenda: gl' introdotti
Ne' fondi, se si esprime l'ipoteca
Son obbligati, ma non già altrimente;
Supponendo, ch' egli abbia onde pagarsi,
Dico col sequestrar del fondo i frutti.
Ma se 'l Colono, o l' Inquilino fusse (*c*)
Minor, non vale l'azion contro di lui;
Siccome neppur val, se contro il Terzo
Possessor si agge, e poi contro il primiero (*d*);
La quasi Serviana azion è quella,
Che al Creditor compete, o Legatario (*e*),
O Cessionario, o Comprator del pegno,
E loro eredi, avverso il debitore
Ch' espressamente ipotecò sua cosa
Stabile, oppur se mobil, diella in pegno
Per sicurtà del Creditore; e chiunque
Cosa tale possiede ipotecata,
O per dolo cessò di possederla,

Te-

(a) *L. quod autem §. pen. D. in fraudem.*
(b) *§. Item Serviana.*
(c) *DD. in l.* 1. *D. de pactis.*
(d) *Auth. sed hodie C. de action.*
(e) *§. Item Serviana, & quasi.*

Tenuto viene a rilasciar la cosa
Al Creditor, mancando il debitore
Di soddisfarlo. Il debito sia liquido
Però, non dubio; e'l fondo ipotecato,
O cosa pignorata esser dovette
Propria del debitor, che l' ha obbligato,
E che non siasi 'l Creditor da i frutti
Del fondo ipotecato soddisfatto (*a*).
La differenza, che quì nota il Testo
Tra pegno, ed Ipoteca si è, che 'l pegno
Non solo in cosa mobile consiste,
Ma si consegna al Creditor per anche
Per tenerlo fin tanto è soddisfatto;
E non pagando il debitor s' intenta
Dal Creditor l' azion Pignoratizia:
Siccome lui pagando, anche l' intenta
Contro del Creditor, per darl' il pegno.
L' Ipoteca consiste in cosa immobile,
Qual presso il debitor anche rimane,
E colla nuda convenzion contraggesi,
Non colla tradizione, come il pegno.
Indi dall' Ipoteca Ipotecaria
Nasce l' azion, con cui dal debirore,
O da chiunque possiede *Hypothecatam*
Rem, chiede il Creditor tutta la somma,
Per cui li fu obbligata *res immobilis*.
Anzi se 'l Creditor, senza esser prima
Soddisfatto del suo, permette *scienter*
Distrarsi il fondo, che è obbligato a lui;
Disciolta è l' Ipoteca, e perde il credito.
Quattro cose provare il Creditore (*b*)
Deve, che intenta Ipotecaria azione:
Il credito suo certo, e l' obbliganza
Personale di quel, che è debitore:

La

(a) *L. fin. C. de pignor. act.*
(b) *L. 15. §. 1. D. de pign.*

La convenzion dell' Ipoteca : ancora
Del debitor la mora in ſoddisfarlo
Giuſta la convenzione ; e ſe l' intenta
Contro del terzo poſſeſſor, pur provi
L' eſcuſſion , che fatta ha col Principale;
E pruovi finalmente eſſere ſtata
Propria del debitor, nel tempo ei fece
L' ipoteca, la coſa ipotecata.
Nota pur, che l' azione Ipotecaria
Se contro il debitor, e li ſuoi eredi
S' intenta, anni quaranta ha ben di tempo (*a*)
Ad intentarla il Creditor : ſe contro
Il Terzo poſſeſſor, due luſtri ſono
Tra preſenti conceſſi , e tra gli aſſenti
Quattro, purchè con buona fede, e giuſto
Titolo il Terzo poſſeſſor poſſegga (*b*):
Altrimente in ſei luſtri anche s' intenta.
Se poi nell' iſtromento è appoſto il patto
De capiendo, allor ſenza giudizio,
Ma *propria auctoritate* il Creditore
Potrebbe nel poſſeſſo entrar del fondo
Ipotecato, non eſſendo in tempo (*c*)
Soddisfatto; ma pure in queſto Regno
Senza l' intelligenza del Pretore,
E ſuo braccio non lice il far queſt' atto,
Che ſembra violento, e irregolare (*d*).
E ſe quell' altra clauſola vi fuſſe
Conſtituti , *&* *præcarii* , allor compete
L' azion detta Aſſiſtenza ; azion , che dura
Per ſpazio di anni trenta , ed è *in Perſonam*:
Però ſi deve eſprimer nel Libello (*e*),

Che

(a) *L. cum noviſſimi C de præſcr.*
(*b*) *Aretin. in §. ſed iſte hìc* .
(c) *L. Creditores C. de pignor.*
(d) *Conſtit. circa Violentias* .
(e) *Theſaur. dec.* 53.

Che si chiede l'Azion dett' Assistenza;
E provi pure il Creditor, che i beni,
Su de' quali la chiede, possedevansi
Dal debitor nel tempo, che obbligossi.
Ma la clausola detta è necessaria (*a*),
Qualor contro del Terzo possessore
Si agge, non quando avverso il Principale:
Sin ora dell'azion Pretorie *in rem* (*b*),
Or di quelle *in Personam* tratteremo:
E *de pecunia constituta* è l'una,
Qual si tenta *in Personam* di colui,
Che senza alcuna stipola obbligossi,
E promise pagar l'antecedente
Suo debito, o l'altrui, sia da qualunque
Cagione originato un tale debito.
Quindi costui, che si costituisce
A pagar, esser deve atta persona,
Ed idonea a contrarre obbligazione
Per altri. Indi non ponno i furiosi
Prodighi, infanti, ovver Pupilli, e simili
Costituir se stessi debitori
A pagare più prima dello spazio
Prefisso: onde trascorso essere deve
Spazio tal, per poter l'azion competere:
Compete azione tale al Creditore,
Ed a suoi eredi avverso di colui (*c*),
Che 'l suo debito, o altrui pagar promise;
Ed al Procurator del Principale
In vece: e dassi ancor contro gli eredi (*d*)
Del Costituto; e pur contro le donne
Per or debito già costituite (*e*),

Non

(a) *Grammat. dec.* 103.
(b) §. *In personam*.
(c) *L.* 2. §. *Sed & hæredibus D. de Constit. pec.*
(d) *L.* 1. & 2. *C. de constit. pec.*
(e) *L.* 1. §. *ait Prætor D. de const. pec.*

Non per l' altrui ; siccome anche compete
Al Padron contro quel, che pel suo Servo
A soddisfarlo si è costituito,
Azion seconda Personal Pretoria (*a*)
E' quella *de peculio*, qual concede
Il Pretor a colui, che fè contratto
Con un Servo, od un figlio di famiglia,
Che hanno in dominio lor tal qual peculio,
Ed amministrazion; a poter aggere
Contro il Padre, o Padron per quel, che deve
Il Servo, o il figlio; ma non già per tutto
Il debito, se questo sia eccedente
Del peculio la somma, ma per quanto
Tal peculio si estende. Anzi l' Abate
Pe' contratti del suo Monaco pure
E' tenuto; Se fallo amministrare
Del Monastero suo qualche peculio.
Tenuti son però *vita durante* (*b*)
De' figli, Servi, o Monaci, e fra un anno
Dopo morti costoro, se non si agge,
Spira l'azion, per chi tentar la vuole
Contro il Padre, Padron, ovver l' Abbate;
Nè per contratto sol, ma pur per quasi
Contratto può intentarsi azione tale.
La Terza Azion Pretoria Personale (*c*)
E' *de jurejurando*, qual compete
A colui, quale avendo a Tizio dato
Danaro a prestito, od in altro modo
Dovendo conseguir da lui tal somma,
Tizio la niega, e per doverla dare
Vuole, che 'l Creditor giuri esser tale:
Onde questi giurando, ha poi l' azione
Del Giuramento contro Tizio, e tale
Giu-

(a) §. *Actiones autem*.
(b) *L.* 1. §. 1. *D. quando actio de pecul.*
(c) *Item si quis.*

Giuramento si appella decisorio,
Perchè con esso termina la lite.
E di tre modi è tale Giuramento:
Volontario, che dà una parte all' altra
Fuor di Giudizio: l'altro Giudiziale
Che dà una Parte all' altra avanti al Giudice:
Necessario, che 'l Giudice sol dona,
A chì li pare di essi litiganti.
Quando però una Parte all' altra il dona,
Deve prima giurare di calunnia,
Se pur non è Padron, o Padre il dante:
Vi son l' Azion Pretorie anche Penali *(a)*,
E *de Albo corrupto* è la primiera,
Qual si dà contro quei, che di un Pretore
Deturpan, cassan, laceran gli Editti,
Posti in pubblico luogo, o son la causa *(b)*
Di simil sfreggio a chi Giustizia regge;
Contro chi toglie, o rompe statue pubbliche *[c]*,
Contro chi ruba gli atti dagli Archivj *[d]*;
E quest' azion compete a ognun del Popolo *[e]*.
Ed è l' autor di sfreggio tal punito,
Ed ognun, che coopera con pena
Di ben scudi cinquanta: ognun *insolidum*.
La seconda de *in jus vocando* appellasi,
E compete alli Padri o naturali,
O adottivi, che sian, o pur di spirito *(f)*,
E a tutti gli Ascendenti, Socri, e Suocere,
E Padrigno, e Madrigna, anche a Padroni
Contro i lor figli, figlie, Nuore, Generi,
Figliastri, figli ancor spirituali,
E Ser-

(a) §. *Pœnales*.
(b) *L. si quis D. de Jurisd. omn. Judic.*
(e) *Bart. in d. l. si quis*.
(d) *Jason hìc notat*.
(e) *Bald. in d. l. si quis*.
(f) *Can. ità diligere 30. q. 3.*

E Servi *respectivé*, che citarono,
Dico chiamare han fatto *coram Judice*
Alcun de' sopraddetti, senza pria
La licenza impetrare dal Pretore
Di potere ciò far. Quindi li Servi
Già manumessi, che 'l Padrone, o figli,
O Moglie di esso ardiron far citare
Anche per ignoranza, son puniti (*a*)
Colla pena suddetta pecuniaria,
Applicabile a chi stato è l'offeso (*b*);
Come dirai degli altri or già cennati.
De in jus vocato exempto è l'Azion terza,
Qual compete all' Attor, o al Creditore,
Che alcun citò con ordine del Giudice
In luogo ad esso Giudice soggetto;
Contro chi a forza o dolo avc impedito
Il reo citato a comparire in Corte;
E per tal forza, e impedizion l'Attore
Perse il dì destinato alla sua azione;
O pure ciò, che conseguir dovea.
Quindi l'impediente è condennato (*c*)
Tutto i danni a pagar di tale Attore.
Di Azion Preggiudiziali ora diremo (*d*),
In cui del stato di ciascun contrastasi:
Onde la Prima è quella, in cui si cerca,
Se alcun è Servo, o libero; e Civile
E' quest' azion, quale al Padron compete
Contro colui, che essendo Servo, intende
Da libero operar, per farlo a forza
Il Pretor dichiarar, che Servo sia.
Ed all' incontro a quello ancor compete,
Che avendo libertate, altri lo vuole

Trat-

(a) *L. Regula D. de jur. & facti ign.*
(b) *Jason num.* 41. *hic.*
(c) *L.* 1. *D. ne quis eum, qui in jus.*
(d) §. *Præjudiciales.*

Trattar qual Servo, e per questo agge in Corte,
Ad esser dichiarato affatto libero.
Ed hanno quest'azion figli, fratelli,
E Genitor di chi stimato è Servo,
Contro chi tal lo vuole, e l'asserisce.
Nella seconda cercasi, se alcuno
Sia liberto, od ingenuo: e questa dassi
Alli Padroni contro quei, che dicono
Esser ingenui, e in verità non sono,
A farli dichiar che son liberti:
Siccome dassi a quei, che ingenui sono,
E loro figli, Genitor, fratelli
Contro chi li pretende esser liberti,
A farli dichiarar, che ingenni sono.
La terza Azion *de partu cognoscendo*
Dicesi, e spetta al Padre, e Madre ancora
Contro i figli neganti essere tali:
Ed alli figli contro i Genitori,
Che li niegan per tali. Onde movendosi
Question sull'alimenti, ovver legitima,
Devesi pria mostrar, se figli sono,
O Genitori, e poi trattar di quelli.
La Patria autorità, la filiazione
Dall'indizj scovrir meglio si puote,
Veggendo se trattato è alcun da figlio
Nel nascer, nel nudrir, nel nominarlo,
E nel lasciarlo erede assiem cogli altri.
Ora quì nota ciò, che avverte il Testo (*a*).
Quando alcun agger vuole *in rem*, non dica
Nel suo libello, che presenta al Giudice,
Si apparet eum rem dare oportere;
Mettendo così in dubio, ciò che è certo;
Perchè l'azione *in rem* dice, che quanto
Si chiede è suo, e come suo li spetta,
Nè donar li si può quel, che è già suo.

Nell'

(a) §. *Sic itaque*.

Nell' Azion Perſonal può ben l' Attore
Dire ; *Si apparet rem dare oportere* ;
Perciocchè in tal azion , qual Perſonale
Può della coſa chiedere il dominio ,
E nell' azion di furto anche è l' iſteſſo .
Di Azion il nome è un nome Generale (*a*) ,
Che le Reali , e Perſonal comprende :
Ma *de rigore* azion ſon le Reali ,
Le Perſonali Condizioni appellanſi ;
Come pur altra fiata eſpreſſo abbiamo .
Un altra diviſione abbiam d' azioni (*b*) ;
Altre chiamate ſon *rei perſequendæ* ,
Alcune *perſequendæ pœnæ* , ed altre
miſte , cioè *pœnæ perſequendæ* , *&* *rei*.
L'Azioni *perſequendæ rei* ſoltanto ,
Che reali chiamar ſi ponno ancora ,
Sono quelle , con cui cercamo coſe ,
Che noſtre ſono , ed altri le poſſiede ,
E ceſſaro eſſer noſtre , e ſol rimaſe
L' obbligo , che ci ſian reſtituite :
O che a noi dar ſi debban per contratti
Di Mutuo , Commodato , Compra , Stipola ,
Mandato , Società , Vendita , Affitto ,
Depoſito : e benchè ſi agga *in Perſonam*
In tai contratti , ſempre quell' Azione
Diceſi *ad finem perſequendæ rei* .
Anzi che quel depoſto , che fu fatto
In tuo poter , per cauſa di tumulto ,
O naufraggio , rovina , ovvero incendio,
Se tu lo nieghi , ha il deponente azione (*c*)
Contro di te di ſoddisfarſi il doppio .
Dalli delitti poi naſcon l'Azioni ,
Che *pœnæ perſequendæ* ſon chiamate :

T Quin-

(a) §. *Appellamus* .
(b) §. *Sequens* .
(c) *L.* I. *D. depoſiti* .

Quindi ſe contro un ladro *actione furti* (a)
Agge alcun, cerca ſol, che ſia punito
In quadruplo, ſe è ladro manifeſto;
Ed *in duplo*, ſe è occulto; e non domanda
Con tal azion, che li ſia reſo il ſuo.
L'azione, che ſi dà per la Rapina,
E' miſta, perchè *intra pœnam quadrupli*
Pur ſi contiene *perſecutio rei*,
Onde il triplo è per pena, ed uno è appunto (b)
Reſtituzion, del che ſi è tolto a forza.
L'azion del danno per ingiuria dato,
Detto già *in lege Aquilia*, pur è miſta,
Non ſol ſe ſi agge *in duplum*, m'anche *in ſimplum*.
Perchè ſe alcuno un Servo zoppo, o cieco
Uccide, che in quell'anno era già ſtato
Sano, e di più valor, vien condennato
L'uccifore al maggior valor, che *intra annum*
Valeva il Servo. Parimente è miſta
L'azion contro coloro, che i legati
O li fedecommeſſi a Chieſe fatti;
Pii luogbi, e miſerabili Perſone
Differiro adempir, ſinchè in Giudizio
Fur convenuti, e aſtretti; perchè il doppio
Condannanſi a pagar, di quel valeva
Tale fedecommeſſo, o ſia legato.
Tre altre Azioni appellanſi pur miſte (c),
Dico reali, e perſonali aſſieme;
E la prima è *familiæ herciſcundæ*
Competente all'erede, affinchè poſſa
Aſtringer egli l'altri coeredi
A dividerſi tutto ciò, che ad eſſi
Laſciato fù indiviſo dal Teſtante,
Se diviſibil è l' ereditate,

E pri-

(a) §. *fin. de oblig. quæ ex del.*
(b) §. 1. *de vi bon. raptor.*
(c) *Quædam*.

E prima non è ſtata queſt' azione
Intentata a divider detta roba:
Perchè ſe s'intentò qualch' altra volta,
Ciò, che fra lor rimaſe, dee dividerſi
Per l'altra azion, *Communi dividendo*
Detta, che è la ſeconda; e ſuol competere
A chiunque ave in comun coſe con altri
O legate, o donate, o in altra guiſa;
Fuorchè di Societate per contratto
Pervenuteli, affine di dividerſi
dette coſe corporee, e pur le ſpeſe
In re communi fatte; e i danni, e incommodi,
O frutti percepiti poi, che è ſtata
Già comune la coſa; o ciò che ha perſo
L' un Socio *ex culpa ſocii*, *vel alterius*
In eſſa coſa tra di lor commune.
Quindi ella o l' è diretta, e daſſi a' ſoli
Veri Padroni, che in comun poſſeggono
La coſa, ed indiviſa: oppur l'è utile,
Ed anche al putativo Padron daſſi (*a*),
Per aver ciocchè ha ſpeſo in quella coſa,
Che indiviſa molti hanno, ed in comune.
La Terza è l'Azion *finium regundorum*,
Competente a color, che hanno i poderi
Confini, contro chi poſſiede un altro
Contiguo a lor; per ſtabilir fra loro
Di bel nuovo li termini di quelli,
O riparar gli antichi, e ſoggiacere
Agl' intereſſi, che per lui patiro.
Anzi per tor le liti in queſti caſi,
La legge ha ritrovati altri rimedj;
Cioè che chi di propria autoritate
Dopo diviſi i campi, e poſti i termini
Dalli Periti, un poco di terreno

(a) *L. ſi quis putans D. hoc tit.*

Occupa del Vicino, sia tenuto (*a*)
Quello restituirgli, ed altrettanto.
Il secondo rimedio è, che chi svelle
Scienter i confini infra due campi,
Scudi cinquanta paghi in penitenza (*b*).
Il terzo è la querela criminale,
Per cui quello, che toglie tai confini
Con pena corporale, ovver di esilio,
O di frustra, se è ignobil, vien punito (*c*).
Più: L'azioni dividonsi altre *in simplum*,
Altre *in duplum*, *in triplum*, *& in quadruplum* (*d*):
In simplum son l'azioni *ex stipulato* (*e*),
Competenti a color, che domandando
Lor fù promessa cosa, avverso quello
Che la promise: e se 'l promesso è certo,
Certi condictio tal azion si noma;
Se incerto, azion è detta *ex stipulatu*:
E pur regolarmente ogni altr' azione
Da contratti nascente, è azione *in simplum*.
In duplum son l'azion del furto occulto (*f*);
Del danno *injuriâ* dato *ex lege Aquilia*:
Del deposto per quattro espresse cause:
Del Legato a Pii luoghi, e miserabili:
E del Servo, che dicesi corrotto,
Cioè che a persuasive, ovver consigli
Di altri fuggì da Casa del Padrone;
O diventò maligno, inobbediente,
O ladro, o giuocatore, o in altre guise
Deteriorossi; e in quest' azion per anche
Oltre la pena *dupli* dee pagare

Tal

(a) *L. si constiterit C. fin. regund.*
(b) *L. fin. D. termino moto.*
(c) *L. 1. D. de termino moto.*
(d) §. *Omnes.*
(e) *In simplum.*
(f) §. *In duplum.*

Tal Consulente di ogni cosa il prezzo,
Che 'l Servo fuggitivo avrà rubato.
Lo stesso è di chi 'l figlio altrui corrompe (*a*),
Consigliandolo al male, ed inducendolo.
In triplum un azion sola si dava (*b*)
Contro colui, che nel libello, o istanza
Maggior somma esprimea di quel, che a lui
Si dovea col pretesto, che maggiore
Mercè gli esecutori delle liti
Esiggevano a titolo di sportole.
Ma pur oggi levata è quest' azione.
Quattro azioni troviam essere *in duplum*:
La prima si è del furto manifesto:
La seconda si dice azione *in factum*
Contro colui, che di altri ricevettesi
Danaro, affin d' istituirsi, o nò (*c*)
Calunniosa azion del terzo in danno.
La Terza si è l' azione condittizia
Contro i Ministri Curial, qualora
Più del diritto estorquon la mercede.
La quart' azion si dice *metus causâ*
Contro quel, che per forza, violenza,
O timore imminente della morte
Estorque da talun danaro, o cose,
E fra l'anno dannato viene al quadruplo;
Ma dopo l'anno la sua pena è *in simplum*.
Se però precedente alla consegna
La forza, o la paura, e non *ipso actu*
Furon, non dassi azion *ex metus causa*;
Perchè fù volontaria la consegna.
E chi restituisce in tanto tempo,
Quanto l'assegna il Giudice, le cose
Estorte già per forza, o per timore,

T 3 Nep-

(a) *L.* I. §. *sed utrum D. de Servo corr.*
(b) §. *Tripli verò*.
(c) *L.* I. *D. de calumniatoribus*

Neppure al detto quadruplo è tenuto.
Infra l'azioni *in duplum* due ſi trovano (*a*),
Cioè del furto occulto, o Servo, o figlio
Corrotto, che diſpongon ſempre al doppio
La pena: l'altre al doppio ſon, qualora
Chi dar deve, negaſſe; ma colui,
Che confeſſa, è punito ſolo *in ſimplum*.
Eccettua li Legati, e luoghi Pii,
Quai differendo ſol, l'azion è al doppio:
Ma ſe ſi pagan, pria di eſſer aſtretti
L'eredi dal Pretore, il giuſto pagano.
In oltre molte Azion di buona fede (*b*),
E molte *ſtricti juris* pone il Teſto.
Di buona fè ſon quelle dirivanti
Da compra, affitto, vendita, pigione,
Dalli negozj geſti, dal mandato,
Depoſto, Società, pegno, tutela,
Commodato, *familiæ herciſcundæ*,
Comuni dividundo, petizione
Di eredità, *præſcriptis verbis*, cambio.
Si appellan tali, non perchè di mala
Fede ſon l'altre, ma perchè contengono
Queſte tacitamente alcuni patti.
Ma quelle *ſtricti juris* quanto eſprimono,
Tanto contengon. Quelle *bonæ fidei*
L'annulla il meto, *dans cauſam contractui*;
In quelle *ſtricti juris* fa meſtiere (*c*)
Uſare l'eccezion del dolo, o meto:
In quelle i frutti, o uſure ſon dovute
A die moræ; ed in queſte ſi richiede
O la conteſtazion di lite, o eſpreſſa
Stipola: nelle azion di buona fede
Può il debitore aſtrigerſi a preſtare

Cau-

(a) §. *Sed furti*.
(b) §. *Actionum autem*.
(c) *DD. in l. dolo C. de inut. ſtip.*

Cautela, non già in queste *stricti juris*:
Siccome in quelle dassi il giuramento
In litem; ed in queste non suol darsi.
L' Azione *rei uxoriæ bonæ fidei* (*a*)
Era un tempo: poi azion *ex stipulatu*
Giustinian la volle, e *bonæ fidei*
E' sol nell' esazione della dote,
A cui pur diede tacita ipoteca:
Tanto che agli altri Creditori, che hanno
Ipoteca ancor tacita, ella sempre
E' preferita; a quei, che l' hanno espressa (*b*),
Essa avendola tacita, non tutti
Accordano i Dottor la prelazione;
Ma molti ne ha in favor. Se poi la dote
Ha tacita ipoteca anteriore
Su i beni del Marito, i Creditori
Se l' han posterior, quantunque espressa (*c*),
Pur cedono: siccome espressa avendo
La dote l' ipoteca, a quei, che espressa
Pur l' han, è preferita; e niente cale
Se sia posterior, giusta il parere
di Baldo nel trattato suo *de dote* (*d*);
Benchè non manchi, chi 'l contrario pruovi
Con ragioni probabili, e pur sode.
A chi si dia or tal azion si cerca:
E al Marito si dona, ed alla Moglie,
Al Marito per agger contro il Padre,
O altro che dotar deve la Sposa
De jure, o *consuetudine*; o promise
Voluntariè dotarla, essendo estraneo;
E contro ancor gli eredi di costoro,
O sia certa la dote espressa, o incerta;

(a) §. *Fuerat anteà*.
(b) *L. assiduis C. qui pot.*
(c) *Bald. & Ang. in cit. l. assiduis*.
(d) *P. 10. num. 36.*

O vi ſia ſtata , o nò ſtipolazione.
Alla Moglie compete ancora , quando
O per colpa di ſuo Marito è ſtato
Fatto divorzio, ovver che lui ſia morto;
Ed agli eredi di eſſa Moglie, e a quelli
Che l'han dotata, contro il ſuo Marito,
Se vive ſeparato, o li ſuoi eredi,
Se morto è già , per tutto ritornare,
Quanto ebbe *dotis nomine*: E un divario
Vi è ſol , che i beni immobili dotali (*a*)
Toſto reſtituir , li beni mobili,
E ſe moventi dopo un anno intero
Ritornare ſi debbono . E pur nota ,
Che ſe 'l Marito ebbe apprezzati i fondi
E robe altre dotali, per eſempio
Sin alla ſomma di docati mille :
Tal ſomma può ben lui reſtituire,
E non i corpi a lui già conſegnati.
Non così, ſe l'avette ſenz'apprezzo.
Quando compete tal azione al Spoſo,
Diciam, dopo contratto il matrimonio;
E può cercar con queſt'azion la dote
Promeſſa , o competente, e doveroſa:
I'evizion della dote, ſe alcun fondo
Dotale li fu tolto d' altri, e perſelo:
Li frutti della dote *ad ſubſtinenda*
Onera Matrimonii : ed anche a chiedere
Qualche ſomma *pro dote non ſoluta*
Conſiderato il tempo della mora ,
E l'altre circoſtanze dal buon Giudice.
Alla Moglie compete dopo ſciolto
Il Matrimonio per divorzio *ex viri*
Cauſa proveniente, o per la morte
Di lui, e può cercar con tal azione
Non ſol ſua dote, ancora l'antefato,
Che

(a) *L. un.§. cum autem.*

Che promeſſo le è ſtato, o pur li ſpetta
Per ragion di ſtatuto: a riavere
Li beni eſtradotali, che 'l Marito
Amminiſtrava, e 'l lucro ancor, ſe mora
Fan gli eredi del morto a reintegrarla
Del ſuo. Qual gran materia in varj Autori,
Che in diffuſo ne trattan, troverai
Prudente Leggitore, appieno eſpreſſa.
Nè l'azione dotal mutò ſol tanto (a)
In miglior a ſuoi tempi il noſtro Ceſare;
Ma in tutte ancor l'azioni, o *bonæ fidei*,
Stricti juris, Reali, o Perſonali;
Purchè il debito ſia liquido, e certo,
E al Giudice ben noto, a queſto diede
La facoltà di far compenſazione,
Di quanto pare a lui, che debba il reo
All' Attor reſtituir; ben ponderando
Le ragioni di entrambi, e danni, e ſpeſe:
Eccetto ſol le cauſe di depoſito,
Che non ammetton mai compenſazione;
Le cauſe ancora di delitti, e decime (b),
O ſe 'l debito è in ſpecie, o quantitate.
Oltre ciò ſonvi Azion dette Arbitrarie (c),
In cui i Pretor decidono a ſuo arbitrio;
E 'l Reo, ſe non ſoddisfa al Creditore
Giuſta quel, che arbitrato avrà lo Giudice,
Si condanna alla pena, che è legitima.
Parte di queſte azion ſono Reali,
Come è la Pubbliciana, Serviana,
E quaſi Serviana, che pur chiamaſi
Ipotecaria: Perſonal ſon altre,
In cui ſi agge di quel, che fatto è ſtato
O per dolo, o per forza, o per paura:
E quan-

(a) §. *In bonæ fidei*.
(b) *Abb. in cap. Tua nobis de decimis*.
(c) §. *Prætereà*.

E quando l'Attor chiede ciò, che in luogo
Certo li fù promesso: e quando si agge
Ad exhibendum, *Rerum Amotarum*,
Et finium Regundorum pur l'azioni
Son arbitrarie; e deve ognun de' Giudici
Arbitrar con prudenza, e rettitudine (*a*);
Riducendo le somme incerte a certe,
Giusta li detterà la lor coscienza,
Le cose accommodando *ex bono & æquo*.
Qualor l'Attore petizion facea (*b*)
Maggior del credito, o chiedealo avanti
Del tempo, o in altro luogo, che in quel stesso,
Dove fu la promessa; o in altro modo,
Od altra causa; anticamente era uso,
Che perdea tutto ciò li si dovea,
Ed altre azion regnavano, ed altri usi.
Oggi però l'Attor, che di cinquanta
In vece chiede cento, e senza dolo;
Sborsando li cinquanta il debitore,
Se l'Attor fè più spese in corte, il Reo
Non si condanna a quelle rimborsargli,
Ma se sulli cinquanta egli procrastina,
E' tenuto alle spese dell' Attore.
Così se l'Attor chiede un fondo intero,
E li spetta mettà; chi non li rende
Detta mettà, tenuto è ad ogni spesa
Per mettà. Se l'Attore in altro luogo
Chiede il suo, d'onde hà danno il debitore,
Questo è assoluto, e quel nel luogo certo,
Dove dee convenirsi, esso convenga.
Così chi chiede pria del tempo, indarno
Spende; venuto il tempo, astretto è il Reo.
Chi un suo credito chiede puramente,
Quando egli è in condizione, o speciale
Cosa

(a) §. *Curare*.
(b) §. *Si quis agens*.

Cosa di general cercasse in vece;
O chiede una sol cosa, quando o quella,
O altra in vece di essa si promise;
Fatica indarno, e si difende il Reo.
Ma se domanda men di ciò, che deve (*a*)
Conseguir, non per questo a se pregiudica;
Fuorchè qualor dicesse: chieggo ottanta,
Perchè tanti mi dei, nè più, nè meno;
Quando il debito in vero era di cento.
Se alcuno per errore anche cercasse
Una cosa per altra avanti al Giudice;
O convenisse alcun per una causa,
Per un altra dovendol convenire:
Ben può l'error correger del libello,
E da inetto che fusse, atto formarlo.
Vi sono oltre le dette alcune azioni (*b*),
Per cui non sempre *in solidum* si aggisce:
Come è: se nel peculio di alcun Servo,
O figlio di famiglia aggir volessimo,
Il Padre, ed il Padrone convenire
Non si possono *in solidum*, più oltre
Di che si stende tal peculio di essi.
Fuorchè se per incuria, o se per dolo
Di tal Padre, o Padron fusse scemato
Peculio tal, o fusse uguale il debito.
Così se per la dote agge la Moglie (*c*)
Contro il Marito separato, o morto
Contro gli eredi di esso, tanto ei rende,
Quanto si estendon le sue forze, e beni;
Anche se meno son di quel, che ha avuto.
E questo benefizio, *Competentiæ*
Detto, non sol concedesi al Marito,
Che renda quanto può, non più alla Moglie
So-

(a) §. *Si minus*.
(b) §. *Sunt prætereà*.
(c) §. *Item si de dote*.

Soluto matrimonio; ma per anche
Alla Moglie, o ſuo Padre, Zio, fratello,
Che tanto dian per dote al di lei Spoſo,
Quanto poſſon, non più, purchè lor reſti
Da viver parcamente. Ma ſe eſiſte
Già la dote, o il danaro della vendita,
O il fondo comperato dal ſuo prezzo;
O fuſſe convenuto anche il Marito
Per ragion di delitto *amotæ rei;*
Indegno è allor di beneficio tale.
Ma ſe veniſſe a viver miſerabile
La Moglie, rimanendo a lui ſol quanto
Li baſta a viver; deve allor più toſto
Lui mendicar, che quella con ſuo ſcorno.
L'iſteſſo benefizio hanno i Padroni (*a*),
E i Padri convenuti *reſpectivè*
Da i Servi, o figli: hanno lo ſteſſo Socj
Convenuti *ex contractu Societatis*:
I donanti per quel, che già donaro;
Perchè donan quel tanto, donar poſſono.
Le ricompenſe parimente oppoſte (*b*)
Fanno alle volte, che alcun meno eſigga
Di quel, che è Creditore: perchè avuto
Per equità il riguardo di quel tanto
All' Attore compete fare *ad invicem*,
Per la cauſa medeſma, il rimanente
Vien condennato ad isborſarlo il Reo.
Per evitare un debitore il carcere (*c*)
Si uſa, che *Cedat bonis*; nel qual atto
Convocar dee coloro, a' quali ei deve,
E ſpiegar quanto deve a ciaſcheduno:
E dopò lor dirà, che eſſendo a ſolvere
Impotente, lor cede i beni ſuoi

Per

(a) §. *Sed & ſi quis*.
(b) §. *Compenſationes*.
(c) §. *Cum eo quoque*.

Per pagarſi su di eſſi, in quanto poſſono,
E allor *pro rata* ognun vienſi a pagare.
Quindi ſe tal Ceſſion ſi fa, aſcendendo
Il ceſſor sù di un poggio alto da terra;
E' libero per ſempre da ogni debito
Paſſato, anche ſe viene a miglior ſorte;
Ma reſta infame per l'azion, che fece.
Se non ſovra tal poggio è ſtato l'atto,
Venendo a miglior ſtato, è ancor tenuto
Di ſoddisfar, per quanto puote i debiti.

TITOLO VII.

De' Contratti fatti con chi ſtà in poteſtà altrui.

DE' Contratti ſin ora, e de' delitti
Da noi ſteſſi operati, e loro azioni
Femmo diſcorſo; or come convenuti
Pe' contratti, e delitti ſiam di quelli,
Che ſono in noſtra poteſtà diciamo.
Queſte azioni ſono ſei: La prima è detta (*a*)
Actio de juſſu, Perſonal Pretoria,
Che ſi dà contro il Padre, ed il Padrone,
Che 'l figlio, o Servo fer contrarre *in ſolidum*;
Comunque ciò l' aveſſer comandato,
O per lettera, o Meſſo, o a voce propria;
E 'l contrarre s' intende in coſe aliene,
Perchè ſe fuſſer proprie de' Padroni,
O de' Padri, ſarebbe *Actio mandati*.
La Seconda è l' Azion Eſercitoria (*b*),
Che ſi dà contro quel, ch' Eſercitore
Chiama quì il Teſto; ed è il ver Padrone,
Che

(a) §. *Si igitur juſſu*.
(b) §. *Eadem actione*.

Che ſpende in fabricare, o mantenere
Qualche naviglio; a ſoddisfar quel tanto
Contrattò alcun col Capo di ſua nave,
O Guidator, Padron, detto dal Volgo,
Qual per il ver Padron fà li negozj:
Quindi l'Eſercitor, e il Guidatore
Che contrattò, ſon convenuti *in ſolidum*.
La Terza è l' Iſtitoria, Perſonale
Pretoria, come l' altre; e daſſi avverſo
Un Padron di Oſteria, o di altri affari,
Ch' eleſſe alcun per fare i ſuoi negozj,
Qual eletto *Inſtitor* nomalo il Teſto;
Per ſoddisfar quel tanto, che ciaſcuno
Ha contrattato circa quei negozj
Con il detto Inſtitor; onde il Padrone,
E l' Iſtitor ſon convenuti *in ſolidum*.
Purchè tal Iſtitor non ſia minore (*b*),
O Pupillo, che allor l' autoritate
Del Curator biſogna, o del Tutore
Ne' contratti, altrimente irriti ſono.
La Quarta Tributoria azion ſi appella (*c*),
E ſi dà contro il Padre, ed il Padrone,
Che ſcienti non ſepper contradire
A i figli, o Servi il contrattar negozj
In merci aliene; e convenuti ſono,
Affinchè quanto vi è di merci, e quanto
Di lucro da eſſe, tutto lo dividano
Detti Padri, e Padron *pro rata* tra eſſi,
Se qualche coſa a lor ſi deve, e gli altri
Creditori; e s'alcun di queſti ha avuto
Men di quanto li ſpetta, agge *hac actione*
Contro il Padre, o Padron diſtributore.

La

(a) §. *Eadem ratione*.
(b) *L. verum D. de Inſtitoria*.
(c) §. *Introduxit*.

La Quinta, e Sesta sono *de peculio* (a),
Et de in rem verso: *De peeulio* intendesi,
Che se un presta al tuo Servo, o al tuo figliuolo
Scudi dieci, sei tu tenuto a darglieli
O tutti dieci, o men, per quanto stendesi
Il di loro peculio. *De in rcm verso*
E' così: che se 'l Servo, o figlio tuo
Qualche somma, che a mutuo avranno preso,
In tuo prò la spenderono, o di casa
In cose necessarie, o ch' eran utili;
Tutto e quanto in tuo prò speso averanno,
Tu dei restituirlo al Mutuante,
Qual *de in rem verso* ha contro te l'azione.
Deve però colui, cui molte azioni (*b*)
Competono, sempre aggere con quella,
Per cui dal peso di provar si esenta.
Onde perchè le quattro prime azioni
Quì dette, colla quinta, e sesta possono
Ad un istesso Attor competer; questo
Una di quelle, e non di queste intenti,
Perchè quelle l'esentan dal provare.
Lo stesso, che si è detto quì de' figli (*c*),
E figlie, intenderai pur de' nipoti,
E quello, che del Padre, anche dell'Avo,
Se si attrovan di questo in potestate.
Del Senatoconsulto, che si appella (*d*)
Macedonian, per cui si è stabilito,
Che chi presta danaro alli figliuoli
Soggetti al Padre, è privo dell'azione
Di aggere contro di essi, e contro il Padre;
Nell'eccezion parlarem più appieno.

Fi-

(a) *Præterea introducta*.
(b) §. *Cæterum dubium*.
(e) §. *Quæ diximus*.
(d) §. *Illud propriè*.

Finalmente c' insegna il nostro Testo (*a*),
Che li Padri, Padroni, ed Avi, e Zii
Non solo convenir con dette azioni
Si posson, ma ben anche con quell' altra,
Che appellata l' abbiam *condictio certi*:
Cioè come se fusser lor medesimi
Li contraenti, e non li Servi, o figli.

TITOLO VIII.

Delle Azioni provenienti da' delitti de' Servi.

NOn sol per i contratti delli Servi,
Anche per i delitti, o quasi tali
Son convenuti li Padroni, affine
O che lor risarciscano quel danno,
O ingiuria, che fatt' abbia il Servo loro,
Pagando con danaro il danno, o ingiuria;
O che 'l Servo consegnino alla Corte,
Per patir nel suo corpo egli la pena.
Noxa pena, delitto, e danno ancora (*a*)
Significa: però quì Azion Noxale
Dinota azion per servil colpa data.
Onde ingiustizia par, che pel delitto
Del Servo, il Padron sborsi 'l suo danaro;
Perciò fia meglio *Servum noxæ dedere*,
Per patir lui medesmo, che ha la colpa,
E così liberarsi il suo Padrone
Da tal dispendio, benchè perda il Servo.
Se però il Servo già soddisfa i danni
All' Attor con danaro questuato,
O acquistato altrimente; può il Pretore
Domino invito, il Servo manomettere.

Que-

(a) §. *Noxa autem cum seqq.*

Queste azioni noxali o stabilite (*a*)
Fur dalle Leggi, come è quella *ex furto*,
Dalle dodici Tavole vegnente;
Quella del danno *injuria dato ex lege*
Aquilia: o son pretorie, *uti est actio*
Injuriarum, *&* *de vi raptorum*.
Dette noxali azion sieguono il Capo (*b*);
Cioè se 'l Servo tuo fece il delitto,
Teco è l' azion, che lo consegni *Curiæ*,
O pur sborzi quel danno, ch' egli ha fatto.
Ma se di altri esso Servo va in servizio,
L' azion con quello va: se tu lo liberi,
E' contro il Servo allor tutta l'azione.
E così chi divien Servo da libero
Vendendosi, o in qualunque altra maniera;
Contro chi l' è Padron, l' azion trasporta.
Ma se 'l tuo Servo contro te delingue (*c*),
Tu lo castigherai, ma azion non nasce
Nè contro lui, nè contro te Padrone;
Perchè saresti in caso tal tu stesso
L' offeso, e l' offensor, l' attor, e 'l reo.
Così pur, se ti offende un Servo altrui,
E poi si fà tuo Servo, l'azion spira.
E benchè anticamente anche li figli (*d*),
E figlie, al par de' Servi, erano dediti
Per l' azione *noxal* da i Padri loro;
A Cesare dispiacque un tale abuso,
E'l tolse; tanto più che figli tali
Pecuniarie posson convenirsi
Per tai delitti; e se son condennati,
Tenuti sono a fare il giudicato.

(a) §. *Sunt autem*.
(b) §. *Omnis autem*.
(c) §. *Si Servus Domino*.
(d) §. *Sed veteres*.

E dopo questo anche *actio de peculio* (a),
Come accennammo, dassi contro il Padre.

TITOLO IX.

Del Danno, che fanno i Quadrupedi.

NOn sol de' Servi per le colpe sborzano (b)
I lor Padron la pena, anche tenuti
Al danno son, che fanno i lor quadrupedi;
Non se fieri essi son, ma se mansueti,
Per vizio già acquistato, e per incuria
De' Padron non corretto: onde tal sono
Il Caval calcitrante, il Bue cornupeta,
Il Can, che morde, e simili animali:
E se non voglion soddisfare i danni,
L' animale li dian, che fece il danno.
Quindi chi fiere bestie tener vuole (c),
Cignali, Orsi, Leon, Tigri, Pantere
Contro il Pretorio Editto, e in suo disprezzo
In luogo donde suol Gente passare;
Se quelle assaltan, a qualunque danno,
Spesa, interesse il lor Padron si astringe:
Anzi se un Uomo libero è ferito
Da tali bestie, e muore, vien tassata
Di ducento ducati allor la pena,
A chi tienle; e del danno dato al doppio
E' tenuto, se cose altrui danneggiano.
Ma se l' Orso feroce da catena
Scappato già, e fuggendo ad alcun nuoce;
Non essendo Padron più chi 'l tenea,
Il danno a soddisfar non è tenuto.

E pau-

(a) *L. 3. §. idem D. de peculio:*
(b) *Tex. in princ. tit.*
(c) *§. Cæterum.*

E *Pauperie* quì il Testo noma il danno,
Così fatto da simili quadrupedi.

TITOLO X.

Di Coloro, per cui aggir possiamo.

OR riman da veder, per chi aggir puossi:
Perchè ne' tempi andati era sol lecito (*a*)
Al Sindaco agger per la sua Cittade,
All' Assertore per la libertate,
E al Tutor pel Pupillo: Entrò dopoi
La Legge Ostilia, dal suo Autor sì detta,
E permise di quelli aggir nel nome,
Ch'eran in posse de' nimici, o assenti
Per ben della Repubblica, nel caso
Che a costor qualche cosa era rubata.
Ma perchè troppo incommodo nasceva
Dal non potersi aggire in nome altrui;
Perchè non posson sempre i Principali
Esser presenti, e assistere alle cause,
Contratti, affari, o pur negozj loro;
Introdotti fur già i Procuratori,
Di cui si può servir chiunque non vuole,
Ovver non puote a suoi negozj, e liti
Assistere, a propor le loro azioni,
Provar lor incombenze; o se son rei,
Eccezioni proporre in lor difesa.
Sono i Procuratori adunque quelli (*b*),
Che l'altrui liti, ovvero li negozj
Col mandato amministran del Padrone.
Nè si usan certe formole in crearli,
Come prima, ma ognuno, a cui commette

(a) *Tex. in princ. tit.*
(b) §. *Procurator*.

Il Reo la caufa fua, quel Difenfore
Di tal caufa fi appella: a chi l'Attore,
Procurator fi noma, e fa fue veci;
Onde *in* ciò dal Tutor ei differifce;
Perchè i Tutori *ex Teftamento*, *aut Jure*,
O dal Pretor fi fogliono creare;
Ma li Procurator fol col mandato
Del loro Principal vengono eletti.

TITOLO XI.

Delle Pleggiarie.

NOn folo chi per noi aggir poteffe (*a*),
Poffiam coftituir; ma dobbiam pure
Satisdare all'Attor di quel, che chiede,
Per ftar ficuro più, con darli i pleggi
Di pagar ciò, che 'l Giudice decide.
Tale fatisdazion è volontaria
Talvolta, e ne' contratti *ex pacto* apponefi: (*b*)
Talvolta è neceffaria, ed è in più modi,
O di se prefentare avanti al Giudice;
O pur *de ftando Juri*, o *de folvendo*
Il quanto dal Pretor farà decifo.
E tal fatisdazion chieder fi fuole,
Da chi la lite altruì difende in Corte:
O *de non offendendo in re*, *aut perfona*.
Della fatisdazion fon varie fpecie;
L' una è *de rato*, e daffi da colui, (*c*)
Che per l'Attore aggifce, acciocchè pleggi,
Che 'l Principal ratifichi 'l mandato:

Al-

(a) *Tex. in princ.*
(b) *L. interdum D. rem ratam.*
(c) *L. 1. C. de Procuratoribus.*

Altra è *de expenſis ſuccumbentiæ in caſu*, (*a*)
Qual deve dar l'Attore *initio litis*.
Un'altra è, ſe vi è dubio, che *ad inopiam*
Vergat il debitor, e vien coſtretto (*b*)
A cautelar di ſoddisfare il debito,
Giunto che sarà il tempo. Un'altra è quella,
Che dona, chi ebbe dilazion dal Principe (*c*)
Di pagar, per valere un tal Reſcritto.
E un'altra è finalmente, quando i pleggi
Dona l'erede di pagare in tempo (*d*)
Li legati, che *in diem* laſciò il Teſtante;
O ſotto condizion, queſta adempiuta.
Or quantunque oſſervavano gli Antichi,
Che chi *in rem*, *aut Perſonam proprio nomine*
Aggea, non ſatisdava; e chi per altri,
Dovea pleggiar, che rata far doveſſe
La procura il mandante: e come il reo,
O in proprio nome, od in altrui citato
Se *in rem* dovea pleggiar *de Judicatum*
Solvendo; e ſe in perſona in altrui nome
Convenuto era, ancor dovea dar pleggi;
E così li Tutori, e i Curatori:
Oggi chi 'n proprio nome è convenuto (*e*)
Per qualſivoglia azione, e ſatisdare
De æſtimatione litis non è aſtretto;
Ma circa l'eſpettare *exitum litis*
In ogni cauſa il Principale reo
Tenuto è ſatisdare, o ripromettere,
O almeno dar cautela giuratoria:
A queſta non però ſolo ſi ammettono
Li più poveri, e giurino di fare

 Ciò

(a) *Auth. generaliter C. de Epiſc. & Cler.*
(b) *L. in omnibus D. de damno infecto.*
(c) *L. univerſa C. de precibus Imp. offerendis.*
(d) *Tit. D. ut legatorum nomine caveatur.*
(e) *§. ſed hodie.*

Ciò che per altro avrian dovuto assieme
Prometter colli pleggi, e giurin pure (*a*)
Di non aver potuto idonei pleggi
Rinvenire. Li Nobili, ed Illustri
Non danno pleggiarie, ma giuran pure. (*b*)
Da quei, che beni immobili non hanno,
Satisdazion si vuol: da i possidenti
Immobili, si chiede il ripromettere. (*c*)
Chi vuol esser ammesso ad agger *nomine*
Alieno, se mostra il suo mandato,
O il mandante è presente, non è astretto
A satisdare di far rato il mandato; (*d*)
Altrimente tenuto è a satisdare.
Nè tutti quei, che di aggere non hanno
Mandato, ammessi son, dopo ch'è data
La cautela *de rato*, ma i congionti (*e*)
Soltanto. Il stesso dico, se vi è dubio,
Che siavi, o nò il mandato: e pur lo stesso
E' de' Procuratori *omnium bonorum*. (*f*)
E 'l stesso, per finirla, anche si osserva,
Se 'l Tutor, Curator, o simil Gente, (*g*)
Quale amministra le sostanze altrui,
Muove lite ad alcun per mezo d'altri.
Se alcun è convenuto, ed è già pronto (*h*)
A far Procuratore, può in giudizio
Da se venire, e con solenne stipola
Il suo Procurator riconfermare,
Con satisdare di sborzar quel tanto

Sarà

(a) *Cit. auth. generaliter*.
(b) *L. quoties C. de dignit.*
(c) *L. sciendum D. qui satisdare*.
(d) *L. 1. D. de satisdationibus*.
(e) *L. Pomponius §. ult. D. de Proc.*
(f) *L. 5. D. de novis operis nunc.*
(g) *§. sin autem*.
(h) *§. si verò aliquis*.

Sarà deciso : dal qual peso esimere
Il suo Procurator così può il Reo,
Se da se stesso dà cautela in Corte,
O fuori, o si fa lui pleggio di quello: (*a*)
Ed è astretto di far un' ipoteca
Delle sue robe, con cui sia tenuto
Esso, e gli eredi per maggior cautela.
Senza mandato niun si ammette ad aggere (*b*)
In nome alieno, eccetto poche cause
Sopra cennate; ma l'altrui difesa,
Cioè le parti del Reo nessun si vieta
Intraprender, purchè sii pronto a dare
La cauzion *de solvendo Judicatum*.
Circa quel, che è di pratica, e di forma (*c*)
Delle satisdazioni ognun si regoli
Giusta l'uso del Regno, o sua Provincia,
E secondo lo stil di qual sia Corte.

TITOLO XII.

Dell'Azioni Temporali, e Perpetue, che passano agli Eredi, e contro gli Eredi.

TRattasi or quivi, quanto l'Azion durano,
E quali Azion comprendon pur gli eredi.
Quindi è, che quelle Azioni, che la Legge (*d*)
Civile, e li Decreti del Senato,
E le Costituzioni Sagre han dato,
O in cosa, o in persona, eran perpetue:
Poi si diè certo spazio di durare,
Come detto si è già nel pieno titolo

V 4 Dell'

(a) *L. 6. D. de Judic. solvendo*.
(b) §. *si verò*.
(c) §. *quam formam*.
(d) *Tex. in princ. Tit.*

L'Azioni poi Pretorie durar sogliono
Un anno per lo più, quanto il Pretore;
Benchè molte si stendono a più tempo,
Come son quelle *persequendæ rei*,
Quelle, che a possessori delli beni
Concede, e agli altri, che son lor eredi.
E perpetua sol è del manifesto
Furto l'Azion, nè tempo la prescrive.
Non ogni Azion però, che il Principale
Astringe, sempre ancor stringe l'eredi,
Perchè l'Azion Penali la Persona
Del Reo non oltrepassan, nè agli eredi;
Pervengono. All'incontro contro i rei
Di delitti non solo il Principale
Offeso ave l'Azion, ma pur suoi eredi;
Fuorchè se si agge coll'Azion d'ingiurie,
Ed altre somiglianti: e s'era fatta
Contestazion tra i morti Attore, e Reo,
Gli eredi dell'Attor proseguir ponno
La penal causa contro quei del Reo,
Della contestazion per il vigore.
L'Azioni da' contratti originate
Competon agli eredi, se Attor sono,
E contro loro ancor, se sono rei;
Ma non contro l'erede di colui,
Che oprò con dolo in far qualche contratto,
Se da tal dolo del Testante niuno
All'erede istituto util pervenne.
Avverte il Testo infin, che assolver devesi (*b*)
Quel Reo, che prima del giudizio, o sia
Sentenza, soddisfar vuole all'Attore,
Ciò che chiede, e le spese, e l'interesse.

TI-

(a) §. *non autem omnes*.
(b) §. *superest*.

TITOLO XIII.

Dell' Eccezioni.

DOpo trattato come dee l'Attore
Aggire, ora riman di favellare,
Come il Reo dee difenderſi: onde il Teſto
Pone quì l' eccezioni in ſua difeſa:
Quali altro non ſon, che oppoſizioni
Per equitate competenti al reo (*a*),
Ad eſcluder l' azione, e la condanna,
Oppure l' intenzion di qnel, che aggiſce.
L' eccezioni dal *Jus* civile in parte
Fur introdotte, e in parte dal Pretorio:
Quindi alcune di eſſe nominate,
Alcune favorabil, altre odioſe,
Miſte alcune, altre *juris*, altre *facti*,
Dilatorie ſon altre, e perentorie
Altre pur, delle quali or parlaremo.
Speſſo accade però, che giuſta ſia (*b*)
L' azion, con cui l'Attor conviene il Reo,
Ma ingiuſta la ſentenza, o la condanna:
Come è: ſe tu prometti cento a Cajo (*c*),
Ma per error, per violenza, o meto;
In vigor della ſtipola obbligato
Sei ſenza meno a darli civilmente,
Naturalmente nò, perchè il volere
Tuo non fu libero; onde il condennarti
E' ingiuſtizia evidente, e perciò opporre
L' eccezion *doli mali* è a te conceſſo,
O *metus cauſa*, o *in factum* per difenderti.

Nota

(a) *L. qui æquitate D. de doli except.*
(b) *Text. in princ. Tit.*
(c) §. *Verbi gratia.*

Nota quì, che l'error, ſe fu in perſona,
O nella coſa, la promeſſa annulla;
Come è, ſe 'l promiſſor credè, che fuſſe
Cajo lo ſtipolante, e fu Sempronio:
O credè chieder grano, e vino ei chieſe.
Ma ſe l'error fu *in cauſa promiſſionis*, (a)
Civilmente ha vigor l'obbligazione.
Nota eziandio, che l'eccezion *de metu*
Se fu rinunziata *poſt contractum*,
Opponer non ſi può: ma ſe nell'atto
Steſſo della promeſſa, e nell' iſteſſo
Iſtromento, ben luogo ha l'eccezione;
Perchè ambe la promeſſa, e la rinunzia
Furono ſtipolate *ex metus causâ*.
Dee però proteſtarſi 'l promiſſore
Præſente parte, o aſſente, che pruovare
Tal meto ei vuole; ſe ciò dir non teme; (b)
Acciocchè li competa l'eccezione:
Chi l'eccezion rinunzia *generaliter*,
L'eccezione del dolo non s'intende
Rinunziata: aggiungi, che ſe tale
Rinunzia fuſſe d'un futuro dolo,
E non già d'un paſſato, ovver preſunto,
Neppur se è ſpeciale ave vigore. (c)
Or l'eccezione *in factum* quella diceſi,
Che non ha nome ſpecial; ma il fatto
La ſpecifica, al Giudice eſponendolo.
Se alcun confeſſa aver tal ſomma avuto (d)
Da te, quale non ebbe: o ſe tu ſtipoli,
Che ti daſſe tal ſomma, quale avette
Da te; ma queſto è falſo; ed ei promettela;
Tenuto è civilmente, ma può opporre
L'ec-

(a) *L. 3. D. de verb. oblig.*
(b) *De Graſſis tract. de except. except.* 2.
(c) *L. 7. §. ſi paciſcar. D. de Pactis.*
(d) §. *Idem Juriſ.*

L' eccezione *pecuniæ innumeratæ*,
Ed infra lo biennio ſol l'Attore
E' tenuto pruovar la numerata
Somma; elaſſo, il Reo pruovi l'eccezione.
Così chi pattizzò col creditore, (*a*)
Che'l debito non chiedali, ſcuſato
Non è perciò d'obbligazion Civile:
Ma il Pretor ben ripara, o denegando
Al creditor l'azione, o al Reo donando
Pacti de non petendo l'eccezione.
Similmente ſe vuole il creditore, (*b*)
Che giuri 'l debitor, e queſto giura
Di nulla dover darli; anche obbligato
Civilmente rimane il debitore;
Ma oppone l'eccezion del giuramento. (*c*)
E nell'azioni *in rem* corre lo ſteſſo,
Perchè il reo convenuto *actione in rem*
Giurando dell'Attore a petizione, [*d*]
Che non li deve render, quanto chiede,
Con ſimil'eccezion pur ſi difende.
Ci avviſa il Teſto, che se un reo ſi aſſolve
Ingiuſtamente *à Judice*, rimane (*e*)
In lui la naturale obbligazione
Di render ciò, da che fu già aſſoluto:
Onde puote riaggir contro di lui
Nuovamente l'Attor, ma non *eàdem*
Actione, *&* *re*, perchè in tal caſo il reo
Oppone l'eccezion *rei judicatæ*.
La coſa giudicata allor ſi dice,
Se dopo la ſentenza finitiva
Nota alle Parti, niuna di eſſe due

Fra

(a) §. *Præstereà debitor*.
(b) §. *æquè ſi debitor*.
(c) *L. Sticus* §. *naturalis D. de ſolut.*
(d) *L.* 3. *D. de Jurejurand.*
(e) §. *Item ſi in judicio cum ſeq.*

Fra dieci dì interpose appellazione;
O se interposta, resa è già deserta, (a)
Perchè non proseguita infra lo spazio
Diterminato dalla Legge. Or nota,
Che se tal'eccezion *rei judicatæ*,
O pur *litis finitæ* opposta viene
Antè contestationem, impedisce,
Che nella causa più oltre si proceda,
Come l'altre eccezioni perentorie
Litis finitæ: post contestationem (b)
Si oppone sol per farsi la giustizia.
L'eccezioni già dissimo esser altre (c)
Civili, che discendon dalle Leggi,
O Statuti di Principi, o Consulti
Del Senato; altre pur esser Pretorie:
De' Senatosconsulti due diremo,
Del Vellejano, e Macedoniano.
Di questo l'eccezion fu fatta in grazia
De' figli di famiglia, quai dal mutuo
Non vengono obbligati, e convenuti (d)
Oppongon l'eccezion *Macedoniani*.
Si eccettuan però pur certi casi,
In cui tal eccezion non li compete:
Primo *ex Persona Patris*, se ei volendo,
O dandoli mandato, o rato avendo
Il fatto, sia prestata al figlio somma:
O se tal somma ei spese a prò del Padre, (e)
O di tutta la casa, e sua famiglia.
Secondo *ex parte filii* cessa, quando
Il figlio fatto già *sui juris*, nomasi

De-

(a) *Cap. quoad Consultationem Ext. de re judicata.*
(b) *Muscat. in praxi part.* 4.
(c) §. *quarum quædam.*
(d) *Tit. D. ad Macedonianum.*
(e) *L. fin. & l. 2. C. ad Maced.*

Debitor; o a pagar diede principio: (*a*)
O diè pegno: o fè il Padre di famiglia
Per dieci anni: o peculio tien Castrense,
O pur quasi Castrense. Terzo cessa,
Se 'l creditor del mutuo sia minore.
Cessa per quarto *ex parte rei mutuatæ*,
Se danaro non fù, ma vin, frumento, (*b*)
O simil cosa a mutuar ben atta.
Questa eccezion però di Macedonio
Nel nostro Regno ha luogo in tutti i generi
Di contratti, e in qualunque obbligazione
De' figli di famiglia, anche *extrà causam*
Di mutuo; e acciocchè cessi, si richiede,
Che *Patre assentiente* il figlio si obblighi, (*c*)
O pigli somma a mutuo, ovver contragga.
Del Vellejano l'eccezion fu in grazia
Delle Donne concessa al lor fral sesso, (*d*)
E debole consiglio, e per l'opprobrio,
Che saria, se la Donna Uom difendesse; (*e*)
Perciò non può obbligarsi, o dar cautela
Per altri, *nec consensu*, *re*, *nec verbis*;
Così Claudio, ed Agusto han stabilito.
Vi son casi però, ne' quai pur cessa
Tal benefizio, e son: quando la Donna
Cinque lustri eccedendo ha satisdato
In causa di dar dote, oppur di renderla (*f*)
Doppo sciolte le nozze, o che per altri,
O che per se promesso abbia tal dote.
Quando è a favor di libertate, ancora
Puole pleggiar la Donna, e ciò sarebbe,

Se

(a) *Cit. l. 2. C. ad Maced.*
(b) *L. si quis Paterf. D. ad Mac.*
(c) *Pragm. 12. tit. de Sen. C. M.*
(d) *L. 2. & 4. D. ad Vellej.*
(e) *L. 8. C. ad Vellej.*
(f) *L. fin. C. ad Vellej.*

Se un servo per aver la libertate
Cento scudi prometta al suo Padrone,
E per tal somma Donna l' afficura : (*a*)
Quando elasso un biennio dalla fatta
Pleggiaria, la ratifica la Donna
Cinque lustri eccedente, presumendosi
Consultò fatta allor, non *ignoranter*. (*b*)
Ma se fa la ratifica in favore
D'un altro creditor, non già del primo,
A cui era data la cautela, ha luogo (*c*)
Per essa l'eccezion ; come l' ha pure
Se diè tal cauzion per suo marito. (*d*)
Quando in fin per inganno ella si veste
Degli abiti virili, affin che accettisi
La sua cauzion, non può dopoi per certo (*e*)
L'eccezion, che sia Donna, a lei giovare.
L'eccezioni o perpetue, e perentorie, (*f*)
O dilatorie sono, e temporali.
Perentorie si chiaman, perchè sempre
Si oppongono a i contratti, e sempre uccidono
L'azione lor : come è quella eccezione
Del dolo malo ; o patto di non chiedere ;
Di quel che fatto è stato *metus causâ* ;
Del Senatoconsulto Vellejano ;
E quell' ancor del Giuramento, o simile ;
Quali giammai prescrivonsi, o finiscono,
E rompon natural nesso, e Civile.
Chi ha tali eccezioni, e per errore (*g*)
Pagasse, anche ripete, quanto ei paga.
Al-

(a) *L. libertas D. de R. J.*
(b) *Bald. in L. si mulier C. ad Vell.*
(c) *L. doli D. de novationibus.*
(d) *DD. com. in cit. L. si mulier.*
(e) *L. decipiendi D. ad Vellej.*
(f) §. *Appellantur.*
(g) *L. qui exceptionem D. de condictione indebiti.*

Altre l' obbligazion tolgon Civile,
Come è di Macedonio l'eccezione,
Quella *rei judicatæ*, e quelle *inopiæ*,
Nelle qual non ripetesi il pagato. (*a*)
Le dilatorie son, che a tempo nuocono (*b*)
All'Attor, e dilatano l' azione
In altro tempo, ma nommai l' estinguono:
Come è, se alcun pattizza, che fra un certo
Tempo non potess' esser convenuto,
E dilatoria *solutionis* dicesi.
Tale pur è *præscriptio moratoria*, (*c*)
Quando il Principe dà tempo a pagare.
Di Dilatorie son tre specie: è l' una
Declinatoria Fori, e sol riguarda
Il Giudice o sospetto, o incompetente,
E tali oppor si debbon pria d' ogna altra. (*d*)
Dell'Attor la Persona altre riguardano,
Come è quell' eccezion, che lui leggitimi
La sua persona: Sia così l'esempio.
Agge un Pupillo, ed un Minor, ma senza
Assenso del Tutor, o Curatore,
Deve leggitimar la sua persona. (*e*)
Ed altre infin riguardano il libello,
Se sia ben conceputo, ovvero inetto.
Tali eccezioni dilatorie opponginsi
Dopo avuta la copia del libello,
Oppur dopo intimato, e oppor si debbono
Antè contestationem, s' ella donasi (*f*);
Se nò, prima che faccisi quell' atto,
Che far si suol *post litem contestatam*.

Nel

(a) *L. nam & maritus D. eod.*
(b) §. *Temporales*.
(c) *L. ult. C. de prec. Imp. offer.*
(d) *Bart. in l. quidam D. de re judic.*
(e) *Tot. tit. C. qui legitimam.*
(f) *Glos. in cap. exceptionem Ext. hoc tit.*

Nel Regno si usa, che le dilatorie
Si oppongan infra il triduo dopo dato
Il libello, e si pruovan fra dì cinque
Seguenti *immediatè*; ovver secondo
La recente Prammatica, da quando
Si dà il libello, infin che dura il termine,
Qual di contestazion sostien le veci. (a)
Ma dopo tal contestazione, o termine,
Pure opponer si sogliono alle volte:
Come è, quando la Parte fu impedita
D' opporle *ex causa Judicis*; o fusse
Un eccezion di causa successiva.
Quale è quella, che alcun non debba udirsi;
Perchè quante le volte udienza chiede,
Tante nuova eccezion nascer ne suole;
O se riserba il Giudice alla Parte
Le dilatorie per opporle appresso;
O la Parte il permette, benchè *tacitè*:
Oppur son dilatorie di tal fatta,
Che annullan lo già pria fatto giudizio;
Come è quell' eccezion, che Muscatello (b)
Dello Procurator falso rapporta:
Ovver son dilatorie, che han vigore
Di perentorie, e queste oppor ben lice,
Insin che fassi conclusion di causa;
E fino alla sentenza molte fiate,
Come è di Macedonio l' eccezione:
Anzi ancor *post sententiam executam* (c),
Come del Vellejano è l' altra ancora.
L' eccezion dilatorie, per finirla,
O toccano il negozio, che si tratta,
Come è quella del patto di non chiedere
A tempo; oppur del Giudice, ed Attore

Le

(a) *Dict. L. reparandum C. de Judic.*
(b) *In praxi parte* 4.
(c) *Muscat. cit.*

Le Persone; oppur del Procuratore,
Quando esser tale niegano, dicendo
Non aver lui del Principal mandato: (*a*)
O perchè lo creò qualche pupillo
Senza l' autorità del suo Tutore; (*b*)
O si oppone, che tal esser non puote,
Perchè è Soldato, o Donna: quali escludonsi (*c*)
Da tal mestier, anzi neppur pel Padre
Il Soldato può far giammai procura:
Eccetto in causa propria, e senz' alcuno
Pregiudizio dell' arte Militare,
Che l' impedisse dal trovarsi in Campo.
Quindi gl' infami nè essere, nè dare (*d*)
Potean Procuratore anticamente;
Ma tal infamia vuol Giustiniano,
Che non ostasse, a chi è Procuratore,
Fuorchè se infamia fusse aperta, e pubblica.
Che poi potesse oppor molte eccezioni
Il Reo, per non restar senza difesa,
E' chiaro. E' naturale il se difendere, (*e*)
E quanto alcun più può, più si difenda.

TITOLO XIV.

Delle Repliche.

COme l'Azion dall' eccezion è esclusa,
Sì la replica esclude ogni eccezione.

X Ec-

(a) *L. licet C. de Procuratoribus.*
(b) *L. in exceptionibus* §. 2. *D. hoc tit.*
(c) *L.* 2. *D. de reg. Juris, & L.* 8. §. 2. *D. de Procurat.*
(d) §. *finali.*
(e) *DD. in L. nemo cit.*

Ecco l' esempio, che quì adduce il Testo. (*a*)
Fece un patto l'Attor di non richiedere
Dal Reo la somma develi; dopoi
Patto novello feron, che chiedessela.
L'Attor convien il Reo, che paghi il debito;
Il Reo oppon l' eccezion del patto primo,
De non petendo, e sì l' azion già esclude.
Insorge poi l'Attor, e dice chiedere
Il credito in virtù del nuovo patto,
E con tal replicar l' eccezion si toglie.
Anzi alle volte cade ancor la replica (*b*)
Per la duplicazion, siccome questa
Per la triplicazion perde il vigore,
E così in oltre: onde al secondo patto
Circa l' esempio già di sopra apposto
Duplica il Reo, che fatto fu per meto,
E cade già la replica; poi triplica
L'Attor, che di tal meto niente costa;
E quadruplica il Reo, che tra l'Attore,
E 'l Giudice vi è stata collusione.
Benchè non deonsi ammetter tante repliche,
Per non farsi così le liti eterne.
Le Repliche pur sono o dilatorie, (*c*)
O perentorie al par dell' eccezioni,
E pur altre *in rem* sono, altre *in Personam*.
Le Personali al solo Reo competono,
Nè mai oltrepassan la di lui Persona.
Le Reali però non solo al Reo,
Anche a i fidejussor son competenti;
E tai son l' eccezion *rei judicatæ*,
Del dolo mal, del Giuramento, e meto,
Del patto convenuto, come ancora
Del

(a) *Tex. in princ. Tit.*
(b) §. *Rursus interdum.*
(c) §. *exceptiones autem.*

Del Vellejano, e Macedoniano. (*a*)
Quindi avvien, che se'l Reo fa l'eccezione
Del patto di non chiedere, anche al pleggio
Ella compete: ma non già se 'l Reo
Cedit bonis, ed è perciò esentato
Dal pagar, esentato ancor è il pleggio:
Nò, perchè stà tenuto, ogni e qual volta,
E in maniera qualunque manca il reo.

TITOLO XV.

Degl' Interdetti.

Dopo l'Azioni, ed Eccezion, dovere
Sembra trattar degl' Interdetti, che hanno
D' azion le veci sempre sostenuto.
Dicesi tal quasi *interim Edictum*, (*b*)
Perch'è un Editto temporal privato,
Comprendente li soli litiganti
Di quella causa, in cui si fà; ed il fine
Per cui fassi, è per darsi all'un, o all'altro
Il possesso, insin tanto che finisce
La causa controversa; e dice il Testo, (*c*)
Che prima si facean con certe formole,
Con cui si comandava, o proibiva
Dal Pretor, che una cosa si facesse,
Allor che i litiganti contendevano
Circa il possesso, o quasi possessione,
Per risecarsi in brieve ogni litiggio.
Or per saper, d' onde il possesso ha origine,
Possidere idem est posse sedere,
E vien tal voce *à positione sedis*,

(a) *L. 7. §. 1. D. hoc tit.*
(b) *D. Isidor. lib. 5. Ethimol.*
(c) *Text. in princ. Tit.*

Perchè chi è possessor di qualche fondo,
Ivi può metter sede, e star seduto (*a*)
Come in cosa sua propria; e benchè in cose
Mobili non si avvera il star seduto;
Val l' Etimologia, perchè vien presa
Dalla Parte più Nobil, Principale,
Che son le cose immobil, quai posseggonsi. (*b*)
Or troviam due specie di possesso,
Naturale, e Civile. Il Naturale
E' un uso della cosa appunto giusta
Vuol la Natura, come anticamente
Chiunque abitava in qualche Territorio, (*c*)
Questo suo si diceva; e tal possesso
Acquistar puote il Servo, ed il Pupillo;
Qual uso fù introdotto *naturaliter*,
E servir si può ognun sì per se stesso,
Che per il mezo di qualunque altr' uomo,
Della cosa possessa, se è corporea.
E' il Civile un *jus*, e un ordinanza
Della Civile Società, per cui
Anche gli assenti posseder si dicono
Corporee cose prese o per se stessi,
O per altre Persone in loro nome;
E produce tal *jus* civili effetti;
Perchè chi cessa possedere un fondo
Per se stesso, nè lascia ivi in sua vece
Figli, Servi, Coloni, o robe almeno:
Il natural possesso ha già perduto, (*d*)
Anche se fusse in luogo, d'onde appaja,
E vegga il fondo; ma il Civil non perde,
Semprecchè il vede, ancorchè non l' usasse,
Pur-

(a) *L. 3. §. & contrario D. de acq. poss.*
(b) *L. si rem mobilem D. eod.*
(c) *Aristot. lib. 1. Politic.*
(d) *Arg. Text. in l. 1. §. dejecisse D. de vi, & vi armata.*

Purchè di possederlo ha voglia, ed animo.
Nè possono una cosa civilmente (*a*)
Due posseder: benchè puote alle volte
Acquistarsi il Civil possesso *ab extrà*
Del Natural. Li frutti Naturali
Pel Natural possesso percipisconsi,
Pel Civile i Civili. Or differiscono
Posse sso, e proprietate in molte cose,
Perchè azioni diverse elle producono.
La proprietà produce *in rem* l'azione, (*b*)
Che appunto è 'l petitorio: Il possesso
Produce il possessorio: anzicchè unito (*c*)
Colla fè buona opera ancor, che sian
Del possessor li frutti altrui percetti. (*d*)
La Proprietà non fallo: questa in oltre
Reca seco medesma *onus probandi*,
Et petitorio agendi: ma il possesso
Non peso reca, ma utiltate, e comodo:
Or discorrendo d' Interdetti, o sono (*e*)
Proibitorj, ovver Restitutorj,
Oppur Esibitorj, sono i primi
Quelli, con cui 'l Pretor vieta ad alcuno
Far qualche cosa: come se dicesse:
Vieto, che a Tizio, che possiede in buona
Fede si rechi pregiudizio alcuno,
O forza li sia fatta in ciò, che tiene:
Oppur: vieto che Cajo sia impedito
Di sepellire il morto suo là, dove
Tien il *jus*: Oppur: Vieto, che Sempronio
Deturpi un Sagro luogo, o in esso edifichi,
Ovver nel comun lido di alcun fiume,

 O ma-

(a) *L. possideri §. ex contrario D. de acq. poss.*
(b) *L. in rem D. de rei vind.*
(c) *L. & an eadem D. de exec. rei judic.*
(d) *L. certum C. de rei vind.*
(e) *§. Summa autem.*

O mare, in modo tal che s'impedisca
Di navigare il comodo; e non solo
Vieto farsi tai cose, ma se fatte
Recano danno al Pubblico, si paghi
Il danno, e sian ridotte al stato primo.
Delli secondi, che Restitutorj
Sono, mette due esempj il nostro Testo,
E questo è il primo. Muore Cajo, e lascia
Un Consobrino: questo essendo escluso
Dalla Civile succession, si porta
Dal Pretor, quale udite sue ragioni,
Già gli dona il possesso: và per prenderlo,
E trova un altro possessor *sub specie*
Di legitimo erede, o sotto frivolo
Altro pretesto, e van: riede al Pretore,
Questo ciò udendo, fà il restitutorio
Interdetto, dicendo: di quei beni,
De' quali dato aveva io già possesso
A costui, chiunque sei tu, che possiedi
D'erede in nome, ovver di possessore,
O per dolo hai cessato dal possesso;
Torna il possesso al Consobrin del morto.
Il secondo è così: Posseggo un fondo,
Vien altri, e a forza me da quello esclude:
Vado al Pretor, e l'Interdetto ei falli,
Che 'l fondo a forza tolto mi ritorni,
E i danni, che patii per tal sua forza,
Delli Terzi, che sono Esibitorj
Vi son tre esempj. Il primo è di colui,
Che un liber' Uomo tien di Servo in vece
Per forza, o dolo, e contro tal tenente
L'Interdetto si fà, che *libertatem*
Exhibeat. Il secondo è, di chi tiene
Il Servo altrui per suo servizio, e comodo,
Perchè il Pretor li dice: *exhibe Servum*
Al suo Padron, per non restar costui
Privo dell' opre, che 'l suo Servo esercita.
Il

Il terzo è di colui, che l'altrui figli
Seco ritiene, inviti i Genitori,
Onde a questi esibir falli-'l Pretore.
E quantunque Interdetti par che debbansi
Chiamar sol tanto li Proibitorj,
E questi altri appellar decreti; pure
Perchè tra due si fan, sono interdetti
Dal nostro Imperador quì nominati,
Quasi *inter duos sit dictum decretum*.
Un' altra division vi è d' Interdetti; (*a*)
Ed altri son per acqujstare, alcuni
Per mantener, e per ricuperare
Il possesso altri furono inventati.
Per acquistar si trovan due Interdetti, (*b*)
L' uno *quorum bonorum* appellato,
Del Consobrino nell' esempio espresso;
L' altro è detto Salviano. Ecco l' esempio;
Tu affitti a Cajo una tua casa, e lui
Si obbliga a darti dieci soldi al mese;
Trasporta in essa le sue robe, in fine
Senz' averti in intiero soddisfatto,
Tenta la fuga: il Sai, vai dal Pretore.
Questi li fà Interdetto, che non levi
Dalla casa più robe, ma rimangano
Pignorate ivi stesso, insinche paghi.
Dicesi Salviano un tal editto,
Perchè l'Autore fu Salvio Giuliano.
Di mantener in possession gli Editti (*c*),
Son *uti possidetis*, & *utrobi*:
E si fan; quando assiem Attore, e Reo
Fan contrasto *de rei proprietate*,
E pria si cerca chi di lor possesso
Debba aver, e chi debba addimandarlo.

(a) §. *Sequens divisio*.
(b) §. *adipiscendæ possessionis*.
(c) §. *retinendæ possessionis*.

Perchè pria di sapersi il Possessore
Non puote istituirsi petitoria
Azion: e perch'è meglio possedere,
Ed esser Reo, che Attor, e andar in traccia
Del possesso, perciò sempre di questo
Sono i maggior contrasti infra le Parti.
Perchè quando un possiede, se l'Attore
Non pruova essere suo quel, che domanda,
Comunque quel possiedalo, l'è suo.
Or l'*uti possidetis* luogo avea
Nell'immobili cose, avverso quello,
Che alcun turbava, od impediva, affine
Che 'l fondo non usasse, o percepisse
Di quello i frutti invero a lui spettanti.
Oggi però in sua vece vi è l'azione
In factum, con astringer l'impediente
A non turbar più 'l possessore, e a darli
La cauzion di appresso non turbarlo,
E risarcirli tutti i danni, e spese.
Ma l'Interdetto *utrobi* è per difendersi
Nel possesso, che un ha di beni mobili,
O semoventi, come Servi, e simili,
Onde dicea 'l Pretor: dovunque è stato
Il tal Cavallo, o Servo per la Parte
Maggior dell'anno, ch'ivi sia impedito
Di star, o li si facci forza, io vieto.
Oggi però chi le ragion più sode,
E giuste ha sul possesso in quello tempo,
Che la lite contestasi, ovver prima;
Quegli vince, e quel che ha possesso antico.
Se poi son d'ambi le ragioni eguali,
Il possesso ugualmente anche compete.
Possessore dirai non sol chi tiene (*a*)
La cosa, anche se in nome suo la tiene
Altri, come il Colono, e l'Inquilino,
De-

(a) §. *possidere*.

Depositarj, ovver Commodatarj;
Ma pur color, che niun lasciato in guardia
Della cosa possessa, sol lasciaronla
Con animo di ancor ripossederla.
Per poi ricuperar lo già perduto (*a*)
Possesso, detto abbiam già gl' Interdetti
Restitutorj, *&* *unde vi* chiamati.
Si dividono infin quest' Interdetti (*b*)
In semplici, ed in doppj: e sono semplici
Quelli, in cui ben appar l'Attor, e 'l Reo:
Come son gl' Interdetti Esibitorj,
E li Restitutorj. De' Vietanti
Altri semplici son; come se vieta
Il Pretor fabricarsi in Sagro luogo,
Di fiume, o mare in ripa. I doppj sono
Quelli *uti possidetis*, *&* *utrobi*,
Perchè egual delle Parti litiganti
E' in quei la condizion, nè ben discernesi,
Chi Reo, chi Attore sia, ma l' una, e l' altra
Fa le Parti del Reo, le fa d'Attore.
Degl' Interdetti in vece oggi l' azioni (*c*)
In factum soglion darsi, e son migliori.

TITOLO XVI.

Della pena di chi litiga inconsideratamente, e senza ragione.

E Affinchè non si muovano a far liti
Gli Uomini facilmente, ed inquietarsi,
Con nascer fra di lor dispendj, ed odj;
Ce-

(a) §. *recuperandæ*.
(b) §. *Tertia divisio*.
(c) §. *de ordine*.

Cesare volle, ch' essi litiganti (*a*)
E gli Avvocati lor giurino prima:
Cioè l'Attor, che giuri di non muovere
La lite per calunnia, odio, livore,
Ma per motivo che ragion l'assiste;
E se ricusa dar tal giuramento
Perde l'azione sua. Si dona al Reo,
Affin che non ripulsi per calunnia
Le ragion dell'Attore; e se ricusa
Giurar, si tien allor per confessato
Il credito, che chiede a lui l'Attore.
Agli Avvocati, che non usin modi
Di stravolger le liti, ed eternarle,
Con dissanguare i poveri Clienti;
Ma difendano sol quello, che a loro
Difendibile sembra, e sussistente.
Quindi oltre il giuramento, anche alla pena
Pecuniaria si usa condennarsi
Il Vinto, che al Vittor paghi le spese,
E i danni passi per la lite mossa.
Da certe cause ancor, oltre tai pene (*b*);
L'infamia nasce, come è già del furto,
Rapina, ingiurie, e pur dal dolo malo,
Se l'azion son dirette, e 'l condannato
E' tal *nomine proprio*: perchè essendo
Procurator, e infame dichiarandosi,
Al Principal ridonda, e non a lui.
Così son pur l'azioni di Tutela,
Di Mandato, o Deposito dirette;
Ma non l'azion contrarie, in cui soltanto
Di calcolar si tratta i danni, e spese.
Onde chi fa alcun patto, o transazione
Nelle liti Civili di contratti,
E' libero d'infamia, e di coudanna.

Ma

(a) §. *ecce enim Jusjurandum*.
(b) §. *ex quibusdam*.

Ma nelle Criminal chiunque fa patto,
O transazion, par che confessi, e infamasi.
Quelli poi Litiganti, che ubbidire (*a*)
De in jus vocando non vorran l' Editto,
Si chiaman temerarj; e tai pur sono
Quei, che citano i Padri, o i lor Padroni,
Avi, Ziani, e simili già detti
Senza passare a lor la convenienza,
E senz'aver licenza dal Pretore,
Onde soldi cinquanta è la lor pena.

TITOLO XVII.

Dell' Uffizio del Giudice.

E' L' Uffizio del Giudice di fare (*b*),
Che a niuno noccia ciò, che lui decreta.
Onde o fusse ordinario, e delegato,
Sempre dee *juxtà leges* decretare,
E giusta i Riti, e ancor le Consuetudini.
Quindi nelle *noxali* azion già dette (*c*)
Non assolutamente egli condanni,
Ma l' elezion conceda a chi è Padrone
Del Servo, che fè 'l danno, o che lui paghi
Tanta somma, o che *servum noxæ dedat*.
Trattandosi d' azion *in rem*, o pruova (*d*)
L'Attore ciò, che espone, e 'l reo li deve
Restituir la cosa chiesta, e i frutti
Da quella percepiti: oppur non pruova,
E allor rimane il Reo nel suo possesso.
E tal restituzion di cosa, e frutti

De-

(a) §. *omnium autem*.
(b) *Ter. hìc in princ.*
(c) §. *Ideoque*.
(d) §. *& si in rem*.

Deve tosto seguir, se pur non chiede
Per la vera impotenza sua attuale
Dilazion competente, e dà frattanto
La cauzion di pagar. Anche lo stesso
Si osserva *in petitione hæreditatis*,
Che quella, e i frutti il possessor dee rendere:
Quai frutti, *si est possessor malæ fidei*,
S'intendon naturali, e industriali,
Percepiti, Civil, percipiendi,
Persi per colpa, e i consumati ancora:
Ma se di buona fede, i frutti soli
Pendenti, e quello in che fatto è più ricco.
Se si agge *ad exhibendum* contro alcuno, (*a*)
Esibire lui dee la cosa appunto,
Com'era pria di chiedersi: e se mora
Facesse in ritornarla, e in mora tale
Facesse prescrizion, questa non giovali;
Onde anch' i frutti come sopra intieri
Restituir vien condennato *ad unguem*.
Si de familia agetur herciscunda, (*b*)
Cioè di division di ereditate,
A chiunque degli eredi dee lo Giudice
Cosa assegnar d'uguale prezzo, e stima;
Se poi si dasse cosa di più prezzo,
Ad uno, perchè forse ella dividere
Non si può; deve questo alli Coeredi,
Ch'ebber cosa minore, il più del prezzo
Consegnar, perchè sian le parti eguali.
Così se un raccolse intieri i frutti,
Renda la lor porzione alli Coeredi.
Se si agge *de Communi dividundo* (*c*),
Che una cosa comun fra due Padroni
Divider deve il Giudice, se è cosa

Divi-

(a) §. *si ad exhibendum*.
(b) §. *si familiæ*.
(c) §. *eadem interveniunt*.

Divisibile, in parti egual dividala;
Se indivisibil, l' abbia un d' essi intera,
E paghi a i Compadron la lor porzione.
E se ognun la volesse intera, e dare
Le porzioni cennate, allora il Giudice
La consegni, a chi avrà più jus in quella;
E avendol tutti egual, le sorti 'l dicano.
Così nell' azion *finium regundorum* (a)
Deve osservar il Giudice, se sonovi
Gli antichi termini ivi posti, e fissi,
O da periti, o da piena di fiume,
E giusta quelli fa la divisione.
Se poi da segni più evidenti appare,
Che a nuova division si dee venire,
Ed in questa più campo ad un dee darsi,
Questo paghi a chi ha men di quello il prezzo.
Avverti in fin, che subito che un Giudice (*b*)
Viene ad aggiudicare ad uno un fondo,
O cosa altra; è di quel, come se fosse
Stata da lui comprata, o ereditata.

TITOLO XVIII.

De' Giudizj Pubblici.

PErchè finor di Cause, e di Giudizj
Privati abbiam discorso, ultimamente
Il Testo parla de' Giudizj pubblici,
Come se dir *Populici* volesse (*c*),
Perchè ognun del Popolo aggir puote,
Ed accusar chi è reo di tai delitti,
Per cui tutta vien lesa la Repubblica.

Vi

(a) §. *si finium*.
(b) §. *quod autem*.
(c) §. *publica autem*.

Vi son tra tai delitti i Capitali (*a*),
Sì detti, perchè a chiunque li commette,
O troncato l'è il capo, o vien sospeso,
Deportato, o al metallo condennato,
O d'acqua, e fuoco l'è vietato l'uso.
Altri non Capitali, e quelli sono,
Che non togliono un Capo alla Repubblica;
Cioè non dan la morte al Commissore,
Neppur Civil, ma infame il rendon solo,
O li tolgono i beni, o lo tormentano
Con pena corporal, fune, Galea.
Quali sian tai delitti il Testo or spiega (*b*):
E in primo luogo *læsæ Majestatis*
Vien il delitto, ed è quando un cospira,
Machina insidie, gente assolda, o contro
La vita del suo Regge, moglie, figli;
O del Regno, Repubblica, o sua Patria
Contro la libertà, salute, e quiete;
O jus Reggio si usurpa, o fa monete (*c*),
O Legge impone, o nuovi dazj, e pesi,
O tien carcer privato, o rompe il Pubblico.
Quindi punito vien tal delinguente
Con pena capital, gli sono i beni
Confiscati, l'infamia acquista, i figli
Non hanno successione, e per cinque anni
Dopo morte di tale delinguente,
Sendo scoverto il suo delitto, ancora
Morto vien condennato, e sua memoria
Infame presso i Posteri ne resta.
Ciò vuol la Legge *Julia Majestatis*,
Da Giulio Cesare Autor suo sì detta.
Chi poi la Maestà Divina offende
Collo scisma, eresia, colla bestemmia,

Si-

(a) §. *Publicorum*.
(b) §. *publica autem*.
(c) *L.* 2. *C. de falsa moneta*.

Simonía, maleficio, sortilegio,
Come punito vien, l'abbiám espresso
Nel volume Canonico in diffuso.
Così la Legge *Julia de Adulteriis* (*a*)
Gli Adulteri puniva anticamente
Con morte natural, deportazione,
E con proibizion di fuoco, ed acqua.
Oggi punite son le Donne adultere
Con in carcer serrarle, o in Monastero,
Fatto pria di lor nozze il temporale
Divorzio, quanto al letto, e abitazione;
E con perdere pur la dote avuta.
L'Adultero però vien condennato
Alla Galea, se è vil; e ad altra pena
Equivalente, e non infame il Nobile;
Perde la donazione *propter nuptias*,
E separato vien *petente uxore*.
Di tal delitto, benchè sia de' Pubblici,
Non può qualunque esser l'accusatore,
Ma i Genitor, Fratelli, Zii, Marito
Dell'Adultera; e se scorre il quinquennio
Spira l'azion; così se si congiunge
Colla Consorte l'Uom *post adulterium*,
O se commette un altto esso Marito.
Dell' altre congiunzion nefande, illecite
Le pene detto abbiam nel jus Canonico.
La Legge poi Cornelia *de Sicariis* (*b*)
Condanna gli Omicidi, perchè *Sica*
E' un coltello di ferro, o sia stromento
Per dar morte, o che donasi con lancie,
Spade, picche, mannaje, dardi, o strali,
O legni, o pietre, che pur quì comprendonsi:
Purchè dolo commettasi, e non *casu*,
O per difesa propria, *interveniente*
In-

(a) §. *Item Lex Julia*.
(b) §. *Item Lex Cornelia*.

Inculpatæ tutelæ moderamine ;
Ed anche ſe a non nati è data morte
Col procurar l'aborto, eſſi animati
Eſſendo: o ſe pur diaſi con veleni,
Con maggie, maleſicj, incanti, e ſimili
La Legge *Julia* vi è *de maleficiis ;*
Giuſta le quali Leggi il Reo condannaſi
A pena non minor di capitale.
Vi è la Pompeja ancor *de Parricidiis* (*a*),
Per cui chi Genitori uccide, o figli,
Oppur Avi, è ſoſpeſo, indi ſue ceneri
Bruggiate al vento ſpargonſi in oblio.
Anticameute poſto era in un cuojo
Aſſieme con un Gallo, un Cane, ed una
Vipera, ed una Simia; e poi ſommerſo
Era nel fiume, ovver mare vicino,
Per mancarli, vivendo, l'aria; e morto,
La terra, che li daſſe ſepoltura.
Al falſo Teſtimonio, a chi ſcritture (*b*)
Falſificava, ſoſcrizion, ſugelli,
Confiſcavanſi i beni anticamente,
Ed a deportazion venia dannato
Per la Legge Cornelia *da falſis*.
Oggi la pena lor anche è arbitraria
Giuſta il delitto menomo, o gravoſo,
E reputati ancor ſon qual infami.
Per chi con arme inquieta la Repubblica (*c*),
De vi publica abbiam la Legge *Julia*,
Ch'alla deportazion il reo condanna;
E ſe ſenz'arma, il terzo ſi confiſca
Di ſue ſoſtanze. Chi però violenza
A Zitelle, o Matrone ardiſse uſare
Rubandole, il rattor, e Cooperanti

Tal

(a) §. *alia deinde Lex*.
(b) §. *Item Lex Cornelia*.
(c) §. *Item Lex Julia*.

Tal Legge a pena capital condanna.
Chi rubba somma dall' Erario pubblico (*a*)
O sagra cosa, o Religiosa, in tempo
Del loro amministrato se ciò fanno,
Con pena capital vengon puniti
Per la Legge pur *Julia Peculatus*.
Fuori del tempo dell'Amministrato
Alla deportazion giunge la pena.
Chi vende Uomini liberi quai Servi (*b*),
O servi altrui, *nolente ipsorum Domino*;
Di morte natural la pena incorre,
Sì vuol la Legge Flavia *de Plagiariis*.
Vi sta la Legge *Julia* ancor *de ambitu*, (*c*)
Che quelli anticamente deportava,
Che d' uffizj ambiziosi, e magistrati
A forza d' oro aver li pretendeano:
Oggi di scudi cento *a multa* incorrono.
Legge altra *Julia* vi è *Repetundarum* (*d*),
Che astringe i Magistrati elasso il tempo
Del lor governo a stare al Sindicato;
E quanto avran lucrato in modi indebiti,
E con far ingiustizie, render debbono
Alli fraudati, che faran le istanze:
E di costor la pena anche è arbitraria
Giusta fu lieve, o grave l' ingiustizia.
Come arbitraria pur si dà la pena (*e*),
A chi del viver fa cara la Grassa,
Ex dolo, *&* *fraude*, e per maggior suo lucro:
Sì vuol la Legge Julia dell'Annona.
Finalmente il duodecimo Giudizio
E' della Legge Julia *de residuis*,

 Per

(a) §. *Item Lex Julia Peculatus*.
(b) §. *est & inter*.
(c) §. *sunt prætereà*.
(d) *L. sciant C. ad L. Jul. Repet.*
(e) *L. 2. D. ad Leg. Jul. de annona*.

Per la qual chi converte in uſo proprio;
E privato il danaro, che è ripoſto
Pel pubblico uſo nell' Erario pubblico,
Oltre la infamia, che per queſto incorre,
A pagar vien coſtretto *in pænam doli* (a)
Il terzo più di quel, che appropriofſi.
E perchè più non ſtendeſi il mio Teſto,
Ciò gradiſca il Lettor, che io pur mi arreſto.

IL FINE.

IN-

(a) *L. 9. §. 1. D. ad L. Jul. peculat.*

INDICE
DE' TITOLI.

LIBRO SECONDO.

LI-

LIBRO TERZO.

Tit.

LIBRO TERZO.

EMI-

EMINENTISSIMO SIGNORE.

BEnedetto Gessari posto a piedi di V. E. supplicando l'espone, come volendo dare alle stampe l'Opera intitolata *Istituti Civili ridotta a verso Italiano sciolto del Sacerdote D. Antonino Ganini Vicario di Cassano &c* voglia l'E.V. concederne licenza con ordinarne la revisione, e lo riceverà, ut Deus &c.

Dominus D. Joseph Simeoli S. T. D. revideat, & referat. Datum Neapoli hac die 27. mensis Februarii 1752.

Julius Nicolaus Episc. Arcad. Canon. Dep.

Potest imprimi, si ratum habeat Illustriss. ac Reverendiss. Dom. die 15. Julii Ann. Dom. 1752.

Joseph Simioli S.T.D.

Attenta relatione Domini Revisoris. Imprimatur. Dat. Neap. hac die 25. Julii 1752.

Julius Nicolaus Episc. Arcad. Can. Dep.

S. R. M.

SIGNORE

BEnedetto Gessari posto con ogni ossequio a piedi di V. M. umilmente la supplica, come volendo dare alle stampe l'Opera intitolata *le Istituti Civili ridotta a verso sciolto Italiano del Sacerdote D. Antonino Ganini Vicario di Cassano &c.* voglia per tanto la M.V. concedercene licenza con ordinarne la revisione, e lo riceverà a grazia, ut Deus, &c.

Admodum Rev. D. Antonius Genovese in hac Regia Studiorum Universitate Professor interinus in Cathedra Ethicæ revideat, & in scriptis referat. Neap. die 4. mensis Aprilis 1752.

C. Galianus Archiep. Tessal. Cappell. Major.

Il-

Illuſtriſſ. e Reverendiſſ. Signore

IO ho letto ſecondo i comandanti di V. S. Illuſtr. *La Iſtituzione Civile ridotta in verſo ſciolto Italiano del Sacerdote D. Antonio Ganini*, e non ci ho trovato coſa alcuna, che ripugni a' diritti Regj, o al buon coſtume. Per la qual coſa non mi pare che ci ſia nulla da vietarne la ſtampa, dove altrimente non giudichi V.S. Ill. Napoli 17. di Marzo 1752.

Umiliſſ. e devotiſſ. ſervo
Antonio Genoveſe.

Die 29. menſis Maji 1752.

Viſo Reſcripto Suæ Regiæ Majeſtatis ſub die 24. currentis menſis & anni, ac ſupraſcripta relatione facta per Rever. D. Antonium Genoveſe de commiſſione Reverendi Regii Cappellani Majoris prævio ordine præfatæ Regiæ Majeſtatis.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet decernit atque mandat quod imprimatur cum inſerta forma præſentis ſupplicis libelli, ac approbatione dicti Reviſoris; Verum in publicatione ſervetur Regia Pragmatica. Hoc ſuum &c.

CASTAGNOLA. ANDREASSI. GAETA.

Illuſtris Marchio Danza Præſes S. R. C. tempore ſubſcriptionis impeditus. Illuſtris Marchio Fraggianni non intervenit.

Citus.

Die 8. menſis Junii 1752.
Reg. fol. 43. a ter. in Reg. Jurisdict.

Carulli.

Errori più notabili corretti.

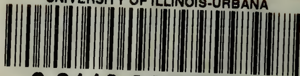
Il numero primiero significa la pagina, il secondo il verso.

p. 3.v.4. in esse sud' il vostro	in esse sudi 'l vostro
8. 2. limatato	limitato
10. 7. Avertino	Aventino
11. 28. Un tal	E tale
20. 26. in quelle che son	in quelle son
25. 34. che ha dall	che dall'
27. 29. e ver divorzio	e divortio
28. 7. anche per altre	anche di altre
29. 1. di dignitadi	di successioni
37. 1. da difensore	qual difensore
37. 8. che in nome	chi in nome
69. 16. alla materia è il fondo	è la materia al fondo
74. 4. tu sei in possesso	sono in possesso
79. 29. che percepir io	ch' io percepir
101. 22. di quella	di quel la
109. 29. in campo essendo	*si sint milites*
110. 4. e pur	nè pur
126. 18. alla parte di colui che	alla porzione di chi
142. 30. cio che la Legge	ciò, ch' il Legante
147. 20. qual dote se fù	se fù tal dote
152. 9. quando il suo servo	quanto il suo servo
157. 30. del testamento	del testante
158. 27. venendo a stretto	essendo astretto
167. 17. opponesse	apponesse
173. 20. eguale in parte	uguale han parte
185. 11. or non providde	lor non providde
208. 1. conatta	contratta
214. 5. li diligenti	li più diligenti
216. 24. a questo	e questo
249. 3 obligazion	obbliganza
250. 5. nostra	nostro
255. 24. furto	furvo
255. 26. fraude chi rubba	frauda chi rubba
257. 22. afforcarsi	afforcasi
264. 5. non potea	potea
269. 32. se per l' ingiuriato	se per l' ingiuria
284. 31. per or	per lor
286. 8. li legati, e luoghi pii	li legati a luoghi pii
292. 17. lo stesso Socj	lo stesso i Socj
301. 24. e satisdare	a satisdare

Nota che in fine del Tit. del Testamento Militare pag. 109, *manca il seguente verso*

Ma senza requisiti in campo essendo

All' altri errori può supplire il Leggitore.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 047778474